

1992



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

10 DIC. 2018

Roma,

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Prot. N. 254173/2018

Rif. Prot. Entrata N. 0254080/2018

Risposta a nota n.

All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AS 981. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Relazione tecnica di passaggio.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame del Senato della Repubblica, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I



2 -3 Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dalla L. n. 205/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accisa a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022
Aliquota ridotta: <i>nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5%</i> <i>dal 2020 è incrementata al 13%</i>	3.478,50	6.957,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota ordinaria: <i>nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2%</i> <i>nel 2020 è incrementata al 24,9%</i> <i>dal 2021 è incrementata al 25%</i>	8.993,40	11.855,00	12.263,80	12.263,80
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	350,00	350,00	350,00
TOTALE	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80

in milioni di euro

La disposizione in esame sterilizza integralmente gli effetti finanziari ascritti per il 2019 e riduce di un importo pari rispettivamente a 5,5 miliardi di euro gli effetti finanziari ascritti per il 2020 e di 4 miliardi di euro quelli per i periodi d'imposta successivi.

Ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell'IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria.

Si stimano, pertanto, gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente riconducibili alla nuova disposizione:

	2019	2020	2021	2022
Aliquota ridotta: <i>sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 1,5 punti percentuali dal 2020</i>	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
Aliquota ordinaria: <i>Sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 2,1 punti percentuali nel 2020</i> <i>Incremento di 2,5 punti percentuali dal 2021</i>	0,00	9.177,00	10.925,00	10.925,00
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	140,00	300,00	300,00
TOTALE	0,00	13.662,00	15.570,00	15.570,00

in milioni di euro



Di seguito si riportano gli effetti differenziali:

	2019	2020	2021	2022
Vecchia clausola	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80
Nuova clausola	0,00	13.662,00	15.570,00	15.570,00
Differenza	-12.471,90	-5.500,00	-4.000,80	-4.000,80

in milioni di euro

4 Sterilizzazione aumento accise carburanti

La disposizione in esame prevede l'abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2019, del comma 3 dell'articolo 19, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In particolare, non sarà più efficace la lettera b) del predetto comma che prevede, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 novembre 2018, delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione della norma in esame discendono minori entrate nette pari a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni a decorrere dal 2021.

2019	2020	Dal 2021
-140,7	-146,4	-148,3

In milioni di euro

5 -6 Estensione del "Regime forfettario"(Minimi)

La norma in esame modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfettario agevolato introdotto dalla Legge di stabilità 2015. In particolare modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l'innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro e l'eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Adottando la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del nuovo regime fiscale, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari comprensivi di quelli contributivi stimati dal competente INPS:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,0	-2.999,2	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8
Addizionale regionale	0,0	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5
Addizionale comunale	0,0	-59,0	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4
IRAP	0,0	-156,5	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6
Imposta sostitutiva	0,0	2.145,6	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1
IVA	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2
Rettifica della detrazione IVA	+231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti contributivi	-177,0	-242,0	-248,0	-254,0	-261,0	-267,0	-274,0	-281,0	-288,0	-295,0
Totale	-330,9	-1.815,8	-1.370,4	-1.376,4	-1.383,4	-1.389,4	-1.396,4	-1.403,4	-1.410,4	-1.417,4

In milioni di euro.

7 Deducibilità ai fini IRES e IRPEF dell'IMU immobili strumentali al 40%

La disposizione stabilisce che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40% dall'anno di imposta 2019.

A legislazione vigente la percentuale di deducibilità ai fini della determinazione del reddito è pari al 20%. Resta confermata l'indeducibilità dell'IMU ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della stima, sono stati estratti i dati dichiarativi IRES/IRPEF (Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali – Unico 2017, anno di imposta 2016) individuando la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20%) dell'IMU strumentale per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, si è stimato il passaggio della deducibilità dal 20% al 40% a partire dal 2019.

Si riporta di seguito l'ammontare della perdita di gettito annua di competenza:

<i>Competenza</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>IRES</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>
<i>IRPEF</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>
<i>Addizionale regionale</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>
<i>Addizionale comunale</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
<i>Totale</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>

in milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e del 30% per l'addizionale comunale, l'andamento è il seguente:



<i>Cassa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>IRES</i>	<i>0,0</i>	<i>-221,2</i>	<i>-126,4</i>	<i>-126,4</i>
<i>IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>-66,2</i>	<i>-37,8</i>	<i>-37,8</i>
<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>
<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
<i>Totale</i>	<i>0,0</i>	<i>-290,3</i>	<i>-166,9</i>	<i>-166,9</i>

in milioni di euro

8 -11 Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

La norma prevede che dal 2019 i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento. L'imposta deve essere versata entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Sulla base di queste informazioni, le minori entrate derivanti dalla disposizione sono state calcolate applicando a una base di circa 100 milioni di compensi dichiarati (10 per cento* 1 mld) l'aliquota del 15% (pari alla differenza tra l'aliquota media IRPEF (30%) e la nuova aliquota che è prevista dalla norma (15%), ottenendo una stima di 15 milioni di euro in termini di competenza annua. Aggiungendo a questo importo gli effetti delle addizionali locali, si stimano minori entrate per 17,1 milioni di euro. Nel complesso, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, considerando la decorrenza dal 2019, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021
IRPEF	0,0	-52,5	-30,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,7	-0,6
Imposta sostitutiva	0,0	26,3	15,0
Totale	0,0	-28,5	-17,1

in milioni di euro

12 - 17 Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

La norma prevede l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. I contribuenti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria). Sui compensi non viene applicata la ritenuta d'acconto. Non sono previste agevolazioni contributive. La decorrenza è dal periodo d'imposta 2020.

Ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

In particolare, sono stati presi in considerazione i contribuenti interessati dalla misura e sui loro redditi è stata simulata la tassazione sostitutiva in luogo di quella vigente, evidenziandone le differenze in termini di risparmio di imposta.

Nella tabella seguente sono riportati, pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:



	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-154,3	-2.531,2	-1.512,5
Addizionale regionale	0,0	0,0	-92,2	-92,2
Addizionale comunale	0,0	0,0	-45,5	-35,0
IRAP	0,0	0,0	-141,0	-76,2
Sostitutiva	0,0	0,0	1.915,1	1.094,3
IVA	0,0	-234,3	-234,3	-234,3
Rettifica della detrazione IVA	0,0	279,5	0,0	0,0
Totale	0,0	-109,1	-1.129,1	-855,9

In milioni di euro

18 -21 Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

La norma prevede l'utilizzo delle perdite pregresse nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019, 60% nel 2020 e 80% a regime, per i contribuenti non società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali), che determinano il reddito di impresa a contabilità ordinaria o semplificata, secondo le regole utilizzate dalle società di capitali. Le perdite dei primi tre esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola, la stima è basata sulle seguenti assunzioni:

- la modifica normativa è applicata a tutti i soggetti diversi dalle società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali) che determinano il reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- si ipotizza la decorrenza dal 2018, in coincidenza con la decorrenza del nuovo regime di cassa per la contabilità semplificata;
- la modifica consiste nella applicazione a tali soggetti dell'attuale regime previsto per le società di capitali, che dispone quanto segue:
 - le perdite di impresa sono illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile;
 - in via transitoria, la normativa prevede che possono tuttavia essere utilizzate a compensazione di reddito di impresa entro il limite del 40% di tale reddito nel 2018 e nel 2019, del 60% nel 2020 ed entro l'80% del reddito d'impresa degli esercizi successivi;
 - le perdite di impresa generate nei primi tre periodi di imposta sono utilizzabili nei limiti del 100% del reddito di impresa.

Questo regime genera le seguenti modifiche in capo ai soggetti interessati:

- le perdite a contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF): pertanto non ridurranno più il reddito complessivo;
- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali (adesso non lo sono);
- saranno utilizzabili entro i limiti definiti dalla normativa proposta;
- le perdite di impresa a contabilità ordinaria non scadranno dopo 5 anni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è proceduto nel seguente modo:

- è stata effettuata una specifica simulazione sulla base dati UNICO2016 società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali;
- si è tenuto conto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2017, relativamente ai



contribuenti società di persone e persone fisiche a contabilità semplificata, che ha previsto il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, i cui effetti in termini di maggiori o minori redditi di impresa o perdite di impresa sono stati assunti quale legislazione vigente;

- nei confronti di tutti i soggetti a contabilità semplificata si è proceduto, tramite uno specifico modello:
 - a determinare le perdite di impresa semplificata riportabili, così come rideterminate alla luce del cambio di regime contabile, alla formazione del reddito complessivo;
 - a stimare la perdita di gettito conseguente all'utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate, così limitate al reddito di specie annuo, al netto dell'eventuale recupero di gettito conseguente alla non concorrenza della perdita dell'esercizio alla formazione del reddito complessivo.

Nei confronti di tutti i soggetti a contabilità ordinaria, si è infine stimato il recupero di gettito conseguente ai limiti di utilizzabilità nel reddito delle perdite pregresse.

Gli effetti in termini di gettito in capo ai soggetti in contabilità ordinaria sono trascurabili a causa dello scarso utilizzo delle perdite pregresse e della capienza nel reddito di specie dell'anno.

Nella tabella seguente, pertanto, si riportano gli effetti netti complessivi di competenza relativi ai soli soggetti in contabilità semplificata:

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	-73,6	-34,3	-66,0	-65,2	-65,2
Addizionale regionale	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	-3,4	-2,1	-3,2	-3,1	-3,1
Totale	-84,4	-40,0	-75,9	-74,8	-74,8

In milioni di euro

Nella tabella seguente si riportano gli effetti complessivi di cassa (in milioni di euro), sempre per i soggetti in contabilità semplificata, con utilizzo delle perdite al **40% primo e secondo anno, 60% terzo anno e 80% a regime**:

Cassa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	4,0	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	0,0	-128,7	-4,8	-89,9	-64,5	-65,2
Addizionale regionale	0,0	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	0,0	-4,4	-1,7	-3,5	-3,1	-3,1
Totale	0,0	-138,8	-10,1	-100,1	-74,1	-74,8

In milioni di euro



Sulla base dei dati dichiarativi Unico e 730 (anno d'imposta 2016), il numero dei contribuenti che attualmente beneficiano della agevolazione è pari a circa 600 soggetti. Si stima, pertanto, una perdita di gettito di competenza a partire dal 2019 pari a -0,29 milioni di euro ((1.000-516,46) x 600).

La tabella che segue riporta il profilo finanziario in termini di cassa, considerando la decorrenza dal periodo d'imposta 2019 :

	2019	2020	2021
IRPEF	0	- 0,51	- 0,29

Milioni di euro

23 -29 Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

La modifica normativa prevede una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale (tempo indeterminato e tempo determinato). Il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell'anno e l'eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.

Ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai dati dichiarati relativi all'utilizzo della misura del super ammortamento e, in assenza di informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra super ammortamento e investimenti civilistici - sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.

L'incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento dei dipendenti, l'incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L'ammontare risultante è stato successivamente ridotto del 10% per neutralizzare l'eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro. Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l'incremento occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

La norma prevede di agevolare l'intero incremento occupazionale e gli investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima è stato ipotizzato un ammortamento medio di 5 anni. In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l'incremento occupazionale riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all'impatto dell'incremento occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è proceduto a stimare e definire:

- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento + incremento occupazionale);
- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo incremento occupazionale;
- i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l'anno che contiene l'intero investimento;
- l'effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).

Le tabelle seguenti riportano gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:



Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	-980,2	-1.330,2	-1.680,1	-2.030,0	-2.030,0	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	-132,7	-180,1	-227,5	-274,9	-274,9	-274,9
Totale	-1.112,9	-1.510,3	-1.907,6	-2.304,9	-2.304,9	-2.304,9

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	0,0	-1.715,4	-1.592,6	-1.942,5	-2.292,4	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	0,0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9
Totale	0,0	-1.947,7	-1.808,2	-2.205,5	-2.602,8	-2.304,9

In milioni di euro

30 -31 *Accise autotrasporto*

La disposizione prevede che l'articolo 1, comma 234, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sia da intendersi implicitamente abrogato dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225, che ha introdotto il numero 4-bis alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilendo la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante.

Tale ultima modifica ha comportato di fatto il superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014.

Pertanto, dall'attuazione della norma in esame, in quanto di natura prettamente interpretativa, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

32 **Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale**

La norma in esame dispone, per i nuovi contratti stipulati nel 2019, l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1, di superficie fino a 600 mq.

Secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nel 2016 da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) è di circa 1,1 miliardi di euro. Mediante il modello di microsimulazione Irpef si stima che circa l'88% dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca. Applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21%, si stima un recupero di gettito da cedolare secca di +203,3 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35% si stimano una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a -321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo, per una variazione complessiva di gettito di competenza annua di -163,4 milioni di euro.

Considerando una durata media dei contratti di locazione di circa 6 anni e la validità della norma solo per i nuovi contratti stipulati nel 2019, si stima l'andamento finanziario (in milioni di euro) riportato nella tabella seguente:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
Cedolare secca	0,0	+396,4	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	-193,1	0,0
IRPEF	-241,4	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-80,5	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	2,1	0,0
Imposta di registro	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-260,8	27,6	-163,4	-163,4	-163,4	-163,4	97,4	-191,0	0,0

In milioni di euro

33 - Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento 38 (Iperammortamento)

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2019, la precedente disciplina normativa viene prorogata introducendo una modulazione delle agevolazioni in misura decrescente. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del **170** per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato ridimensionato da 12 miliardi di euro a 10 miliardi di euro per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 milioni di euro. Inoltre, ai fini della valutazione dell'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%.



Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni risulta quindi pari a 15 miliardi di euro (150% x 10 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4 miliardi di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 6 miliardi di euro (150% x 4 mld).

Per quanto attiene agli investimenti fino a 2,5 mln di euro, il maggior valore ammortizzabile (da 150% a 170%), è stato stimato in circa 2,0 miliardi di euro.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 mld di euro, con un ammortamento di durata triennale.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile risulta quindi pari a 960 milioni di euro (40% x 2,4 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata stimata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (960 milioni di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 384 milioni di euro (40% x 960 mln).

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

<i>Cassa</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Iper ammortamento beni materiali tecnologici (Allegato A)</i>	0,0	-331,7	-728,3	-704,4	-615,7	-615,7
<i>Super ammortamento Software (Allegato B)</i>	0,0	-73,6	-81,3	-64,5	9,1	16,8
TOTALE	0,0	-405,3	-809,6	-768,9	-606,6	-598,9

in milioni di euro

Estromissione agevolata immobili strumentali

39 *La norma stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.*

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione e utilizzati anche nella valutazione degli effetti ex post, risulta che la disposizione prevista nella Legge 232/2016 ha prodotto i seguenti effetti sul gettito:

<i>Cassa</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Imposta sostitutiva</i>	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
<i>IRES/IRPEF</i>	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
<i>IRAP</i>	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

In milioni di euro

La stima si è basata sulla valutazione degli effetti ex-post, ritenuti più plausibili rispetto ai



dati della stima utilizzati nella RT originaria, che tengono in considerazione i tassi di adesione dei contribuenti alla misura rilevati dal monitoraggio dei versamenti F24. Nella tabella seguente si riportano gli effetti di cassa della disposizione in oggetto:

<i>Cassa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Imposta sostitutiva</i>	<i>11,2</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>IRES/IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,2</i>	<i>-1,9</i>	<i>-2,6</i>	<i>-3,3</i>
<i>IRAP</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,2</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>
<i>Totale</i>	<i>11,2</i>	<i>5,1</i>	<i>-2,4</i>	<i>-3,1</i>	<i>-3,8</i>

In milioni di euro

40 **Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili**

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare).

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati utilizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese oggetto di intervento. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2018, si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2017. Si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 19.500 milioni di euro; si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponde alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa che sarebbe stata effettuata anche in assenza di agevolazione, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta dall'agevolazione, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui ($(16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10$) per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +66,5 milioni di IVA e +202,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. In termini finanziari,



l'effetto complessivo è riportato nella Tabella seguente (milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,1	-527,9	-378,4	+283,7	0

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

La norma in esame dispone una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel 2019 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili. Gli interventi agevolabili sono relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. E' prevista un'aliquota pari al 65% per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione). La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2017, risulta una spesa effettuata per l'anno 2016 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2018, si stima una spesa annua complessiva per infissi sui singoli immobili pari a 1.441 milioni di euro, per schermature solari pari a 155 milioni di euro e per caldaie a biomassa pari a 47 milioni di euro. Ai fini della stima dell'agevolazione, si ipotizza prudenzialmente una spesa complessiva per il 2019 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.643 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.607 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, gli ammontari di spesa annua sono considerati per metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, per il 2019 il minor gettito IRPEF risulta pari a 52,6 milioni di euro annui $((821,5 \times 14\% + 821,5 \times 50\%) : 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% è stata invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti. Per il 2019 il minor gettito IRPEF stimato è pari a 122,5 milioni di euro annui $((1.303,5 \times 29\% + 1.303,5 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2019 (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 478,4 milioni di euro,



cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 434,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto di incentivo sugli investimenti a seguito dell'introduzione della norma, pari a +43,5 milioni di IVA e +130,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-26,3	-280,2	-175,1	-175,1	+131,3	0
IRPEF/IRES	0,0	197,8	-84,8	0	0	0
IRAP	0,0	30,4	-13,0	0	0	0
IVA	+43,5	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+17,2	-52,0	-272,9	-175,1	+131,3	0

In milioni di euro

La norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20 per cento. Poiché non sono ancora disponibili i dati dichiarativi, ai fini della stima, si considera una spesa complessiva per il 2019 pari a 50 milioni di euro. Il profilo finanziario è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
IRPEF/IRES	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
IRAP	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
IVA	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+0,1	-2,2	-4,6	-3,3	+2,4	0

In milioni di euro

Inoltre la norma estende agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento alle spese di riqualificazione energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Le spese devono essere sostenute nel 2019 e la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2018. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito



della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2019 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, è pari a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-6,6	-13,6	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-28,3	-301,0	-188,2	-188,2	141,0	0
IRPEF/IRES	0	208,2	-89,2	0	0	0
IRAP	0	32,0	-13,7	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0
Totale	17,5	-60,8	-291,1	-188,2	141,0	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale il profilo risulta il seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-45,3	-482,2	-81,4	-175,6	-176,1	132,1	0
IRPEF/IRES	0,0	208,2	-89,2	0	0	0	0
IRAP	0,0	32,0	-13,7	0	0	0	0
IVA	45,8	0,0	0,0	0	0	0	0
Totale	0,5	-242,0	-184,3	-175,6	-176,1	132,1	0

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2019 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, risulta un ammontare di spesa per il 2016 di circa 1.287



milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di spese per l'anno 2019 di circa 1.700 milioni di euro, e una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$). Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incentivando gli investimenti nel settore, e con conseguenti maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa è riportato nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Di seguito sono riportati **gli effetti complessivi** della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-97,8	-1042,1	-651,6	-651,6	488,5	0
IRPEF/IRES	0	542,4	-232,4	0	0	0
IRAP	0	83,4	-35,7	0	0	0
IVA	143	0	0	0	0	0
Totale	45,2	-416,3	-919,7	-651,6	488,5	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
IRPEF	-114,8	-1.223,3	-544,8	-639,0	-639,5	479,6	0,0
IRPEF/IRES	0,0	542,4	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	83,4	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	28,2	-597,5	-812,9	-639,0	-639,5	479,6	0,0

In milioni di euro

41 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

La norma dispone, per l'anno 2019, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.



La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Poiché non risultano ancora disponibili i relativi dati nelle dichiarazioni dei redditi, si assume una spesa annua analoga a quella stimata per l'analogo provvedimento per l'anno 2018, quindi pari a 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2019 a +13,6 milioni di IVA e +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella tabella seguente, in termini finanziari.

in milioni di euro

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	2031
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	7,1	2,4	-73,9	-43,2	+32,4	0

42 -44 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La modifica normativa riduce, a partire dal 2019, l'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un credito di imposta spettante totale per circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni singolo contribuente, a partire da tale credito, è stata stimata la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, è stato ricostruito il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro.

Considerato che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017, il nuovo credito stimato è di circa 967,2 milioni di euro.

In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero è stato valutato pari a circa 300 milioni di euro, da cui l'andamento di competenza e cassa riportato nelle tabelle seguenti:

in milioni di euro



Competenza	2019	2020	dal 2021
Credito di imposta	+300	+300	0

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	dal 2022
Credito di imposta	0	+300	+300	0

- 45 -48** *Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0*
Le disposizioni modificano la disciplina del credito d'imposta formazione "4.0", di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito d'imposta è attribuito, nella misura del 50 per cento nei confronti delle piccole imprese e del 40 per cento nei confronti delle medie imprese nel limite massimo annuale di 300.000 euro, mentre è attribuito nella misura del 30 per cento per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 200.000 euro. L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero 250 milioni per l'anno 2020.
- 49 -** *Disposizioni in materia di Enti non commerciali IPAB*
50 *Le disposizioni modificano l'articolo 79 del D.Lgs. n. 117/2017, prevedendo che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del Terzo settore siano considerate non commerciali se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. La modifica sopra richiamata, sebbene determini un ampliamento della platea dei soggetti le cui attività vengono considerate non commerciali, non genera effetti di gettito, atteso che la platea potenziale dei soggetti interessati sconta – già a legislazione vigente – imposte del tutto trascurabili. Infatti, da elaborazioni sui dati dichiarativi relativi all'anno di imposta 2015 risulta che le ex IPAB privatizzate hanno dichiarato imposte di importo limitato; l'assenza di effetti derivanti dalla disposizione in esame è giustificata, inoltre, dalla prudenzialità della stima effettuata in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (D.Lgs. n. 117/2017).*
- 51-54** *Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.*
- 55** *La disposizione prevede l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 per consentire la proroga della convenzione tra MISE e Centro di produzione SpA (Radio Radicale) per sei mesi per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.*
- 56-57** *La norma prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari all'importo di 90 euro anche per gli anni successivi al 2018, stabilendo l'applicazione delle disposizione in materia di extra-gettito e di esenzione per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni anche per le annualità successive. A questo proposito si segnala che le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018, pertanto la norma non comporta variazioni di gettito rispetto alle previsioni utilizzate per la predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente.*



58 - 60 Al fine di favorire gli investimenti pubblici, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, con una dotazione finanziaria **2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e di 3.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Si prevede una specifica destinazione di quota del predetto fondo per la realizzazione, lo sviluppo e la sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.**

Il predetto Fondo, è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza entro il 31 gennaio 2019. I decreti individuano inoltre i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse viene definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.

61 *Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, la disposizione autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. Trattandosi di disposizione ordinamentale non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.*

62 - 63 Si prevede che le Amministrazioni beneficiarie presentino entro il 15 settembre di ciascun anno una descrizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito di una specifica sezione della relazione di monitoraggio prevista dall'art.1, comma 1075 della legge di bilancio 2018-2020. La disposizione non determina pertanto effetti finanziari. Per le finalità di cui **ai commi da 86 a 93** è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del Demanio.

64 La norma, istituisce un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di **1.565** milioni di euro per l'anno 2021, di **2.165** milioni di euro per l'anno 2022, di **2.565** milioni di euro per l'anno 2023, di **2.965** milioni di euro per l'anno 2024, di **3.065** milioni di euro per l'anno 2025, di **2.780** milioni di euro per l'anno 2026, di **2.635** milioni di euro per l'anno 2027, di **2.435** milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di **2.385** milioni di euro per l'anno 2032, di **2.340** milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

65 Il fondo sarà destinato, oltre che per le finalità previste dai **commi 299, 492, 509 e 519** al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, **delle bonifiche**, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.



- 66 La disposizione prevede che entro il 31 gennaio 2019, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno individuati le risorse destinate a ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, le modalità di utilizzo e le modalità di monitoraggio tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativo, tra l'altro, alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
- 67 La disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, stabilisce che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia *possono ricorrere* alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.
- 68 *La disposizione innalza da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 devono ricorrere per i propri acquisti al mercato elettronico MEPA di Consip o ad altre forme di mercato elettronico esistente, per il rifornimento di beni, servizi, forniture sotto la soglia comunitaria.*
Il mercato elettronico mira a sostenere le amministrazioni nell'individuare e comparare fornitori e nell'effettuare negoziazioni trasparenti, ma non determina un effetto diretto sui prezzi offerti dai fornitori. Non è pertanto attribuibile alla norma un impatto finanziario.
- 69-70 *Si dispone la destinazione di una somma, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni per l'anno 2020, all'aeroporto di Reggio Calabria per consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto. L'onere è coperto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014 – 2020, come rifinanziato con la presente legge.*
- 71- 75 *Le disposizioni prevedono l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni di euro per l'anno 2033 e determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 76- 85 *Le disposizioni prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 86- 93 Viene istituita la “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”, di cui possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati. La Centrale può svolgere, con rimborso dei relativi costi indiretti, compiti di progettazione di opere pubbliche e attività connesse alla progettazione, gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante, predisposizione di modelli di progettazione e valutazione dei progetti.
Per consentire lo svolgimento dei predetti compiti viene autorizzata l'assunzione, a tempo



indeterminato a decorrere dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale, almeno per il 70% con profilo tecnico, e nei limiti del 5% con qualifica dirigenziale. Per garantire l'immediata operatività, limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo della pubblica amministrazione, anche mediante assegnazione temporanea.

Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi *del comma 63*.

94 *La disposizione prevede che le regioni, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali statali o dell'Unione europea nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali, adottino misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.*

95 - *Le disposizioni prevedono che le regioni, per il triennio 2019-2021, ai fini di cui al comma*
96 *94, possono procedere all'assunzione a tempo determinato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici, in deroga all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010.*

Considerato che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

97 - La norma prevede l'operatività di una Struttura di missione, denominata "InvestItalia",
101 operante alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

La struttura di missione è istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 7, la struttura ha durata solo temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che l'ha istituita, e tale durata dovrà essere specificata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà ad istituirlo.

L'autorizzazione di spesa prevista è funzionale all'obiettivo proprio della struttura di missione per l'ottimizzazione delle politiche di investimento in funzione del potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche come volano per gli investimenti privati.

L'entità delle risorse è destinata, per la parte più rilevante, non solo all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità e di verifiche, ma soprattutto all'adozione di misure per il predetto obiettivo di potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche mediante interventi operativi di elaborazione di soluzioni utili al superamento degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti e di soluzioni per tutte le aree di intervento, compresa ogni attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata in tale ottica alla struttura stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

E' in tale quadro operativo di intervento attivo che solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, che per elevata qualificazione scientifica e professionale è chiamato a



collaborare nella struttura stessa, in numero ristretto strettamente necessario e funzionale alle essenziali esigenze di operatività.

In sostanza, la gran parte dell'autorizzazione di spesa è volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di operare adeguatamente anche in considerazione dell'atipicità dei compiti attribuiti, rilevabile in particolare dalla previsione dello svolgimento di ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata alla struttura dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto disposto *dai commi da 97 a 100* e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro *annui* a decorrere dal 2019.

- 102** La misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

La norma dispone il rifinanziamento con uno stanziamento di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si precisa che le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precisata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

- 103** La norma, attraverso l'azione di sostegno straordinaria, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese, considerato che i risultati molto positivi fin qui conseguiti dal Piano Straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri, nel quadriennio 2015 – 2018, ne dimostrano la validità.

Le macro-linee progettuali cui si intende dare priorità nel periodo in esame consentiranno di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un'adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agroalimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di temporary export manager; proseguire in un'articolata linea di formazione, per la diffusione delle “competenze abilitanti” indispensabili per avere chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Per la realizzazione delle finalità indicate dalla norma e delle attività sopra descritte, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

- 104** La norma rfinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e



turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.

Nell'ambito dei contratti di sviluppo possono essere concesse agevolazioni, anche combinate, nelle seguenti forme di aiuto:

- a) sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- b) prestiti;
- c) garanzie.

L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.

Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si stima che le risorse stanziare potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolato.

- 105** La norma si propone di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall'autunno 2016 è stata avviata un'attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l'Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all'art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, secondo i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (2014/C 188/02) dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.

E' prevista una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

- 106** La norma si propone di dare continuità agli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 181/1989, volti a promuovere e sostenere il rilancio di settori e interi territori, caratterizzati da crisi industriale. I programmi di investimento possono riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo. Si tratta di interventi che rappresentano un valido strumento di sostegno all'occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva, per cui si rende necessario integrare le residue risorse disponibili.

A tal fine, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di cui si ipotizza 67 milioni di euro per l'anno 2019 e 34 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione dei finanziamenti agevolati e 33 milioni di euro per l'anno 2019 e 16 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a



fondo perduto.

107 Si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma **106** sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

108 - . Il mercato del Venture Capital in Italia presenta ancora un forte ritardo di sviluppo. Sebbene
111 in crescita negli ultimi anni, si stima che il mercato del VC in Italia non superi ad oggi i 250/300 milioni di euro all'anno di capitali investiti e sia ancora molto in ritardo, in termini di raccolta fondi, investimenti finalizzati e transazioni fatte, rispetto agli stadi di sviluppo del VC presenti in Paesi a noi vicini quali Spagna, Francia e Germania. Per ovviare a questo storico ritardo dell'industria dei Fondi di Venture Capital in Italia si prevede di istituire presso il MISE un "Fondo per il sostegno al Venture Capital", con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell'intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. Lo Stato attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital è autorizzato a investire in classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

La misura comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

112 Incentivi agli investimenti in Fondi di VC

La disposizione in esame interviene sull'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 recante un regime di favore volto a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese.

In particolare con la lettera a) della disposizione in esame si specifica l'ambito oggettivo di operatività del venture capital riferendosi allo strumento degli OICR chiusi, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. k-ter) del D.lgs. n. 58/1998; con la lettera b) vengono definiti Fondi per il Venture Capital (FVC) gli OICR residenti in Italia che investano almeno l'85%, in luogo del 75%, del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto. Infine con la lettera c) si eliminano alcuni dei requisiti che le società destinatarie dei FVC devono possedere a legislazione vigente ovvero: le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche (lett. c); essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi (lett. e); avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (lett. f).

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si segnala che le disposizioni hanno carattere principalmente definitorio e non incidono direttamente sulla disposizione di natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell'articolo 31 del DL 98/2011 recante l'esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Si evidenzia, in ogni caso, che la finalità dell'intervento è chiaramente quella di facilitare e di semplificare l'offerta di strumenti tramite i Fondi di Venture Capital. Al riguardo, si stima che le disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio dello Stato, in considerazione



sia del limitato mercato del venture capital, legato al fattore di rischio, sia in considerazione del fatto che a legislazione vigente esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a fronte di forme di investimenti finanziari.

113- Chiusura del fondo “Balcani”

116 L’obiettivo delle disposizioni è quello di procedere alla chiusura del Fondo rotativo “Fondo Balcani di *venture capital*” istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.84 e di destinare all’entrata del bilancio dello Stato risorse pari a 2,5 milioni di euro attualmente presenti sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato n. 22050 intestato a Finest SpA. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il Fondo Balcani rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un accantonamento, in via cautelativa, di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali riconosciuti al soggetto gestore.

Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all’entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest.

117 - L’obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo **120** Start Up” istituito ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e disciplinato dal decreto 4 marzo 2011, n. 102 e destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all’entrata del bilancio dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa pertanto l’operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Start Up rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Simest SpA.

121 In considerazione dell’importanza sempre crescente delle tematiche connesse all’Intelligenza Artificiale, alla Blockchain e all’Internet of Things, risulta fondamentale sostenere lo sviluppo di tali tecnologie, favorendo gli investimenti nei suddetti ambiti e garantendo al contempo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati. A tal fine, la disposizione in esame prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare, si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Si precisa, inoltre, che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

Si prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia definito l’organismo competente alla gestione delle risorse nonché l’assetto organizzativo atto a consentire l’uso efficiente delle risorse del



Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo e rimanda al predetto regolamento per la definizione delle modalità di trasferimento dei contributi. La misura comporta un costo pari a 45 milioni di euro nel triennio 2019 – 2021 ripartiti in 15 milioni per ciascuno dei suddetti anni.

122 *In conformità al perseguimento degli obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché al fine di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e le capacità di resilienza energetica nazionale, viene prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La ripartizione delle risorse del fondo tra gli interventi è demandata ad un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che verrà comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.*

123 a *La misura introduce un contributo a fondo perduto per agevolare l'inserimento nelle PMI*
125 *dei cd. manager per l'innovazione, vale a dire professionisti che devono assicurare la gestione delle attività di un'impresa per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.*

In particolare, la misura introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze professionali di supporto alle imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. L'agevolazione è corrisposta alle micro, piccole e medie imprese, nonché alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica.

L'ammontare del voucher è definito nella misura massima di 25.000 euro, 40.000 euro e 80.000 euro su base annua, a seconda che si tratti rispettivamente di medie imprese, micro e piccole imprese e contratti di rete. Anche la misura dei costi sostenuti in relazione ai quali è concesso il contributo è indicato in misura più favorevole alle micro e piccole imprese.

Per la copertura della presente disposizione è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, che rappresenta un limite di spesa.

126 e *Si prevede l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e*
127 *2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzata al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità con particolare riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne.*



- 128 *La disposizione prevede che le risorse del Piano di risparmio a lungo termine devono essere investite, per almeno il 3 per cento del valore complessivo, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non comporta sostanziali effetti di gettito limitandosi a precisare la modalità di investimento dei PIR.*
- 129 *Integra la definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998), estendendo tale definizione anche alle piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti diretti per la finanza pubblica.*
- 130 *La disposizione modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti diretti per la finanza pubblica.*
- 131 *La disposizione prevede la riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo derivante dal riaccertamento dei residui, ex art. 49, comma 2, lettera a) del DL n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*
- 132 a *Le disposizioni prevedono la destinazione di una somma di 250.000 euro annui, a*
- 134 *decorrere dal 2019 per attivare un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati attraverso la sopra citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Tale esigenza si rende necessaria per consentire di introdurre nel settore di cui trattasi una tipologia di controllo più pregnante rispetto a quella finora effettuata, che si configura di natura meramente documentale. Con il comma 134 si prevede che il Comitato abbia tra i suoi componenti anche un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.*
- 135 *Si dispone la destinazione di una somma di 2.000.000 euro per il 2019, da destinare alla Scuola Europea di Industrial Engineering and Managment per il finanziamento di progetti innovativi di formazione.*
- 136 *E' sostituito il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2012 in materia di deroga alla limitazione dell'uso del contante per acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 137 *Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.*
- 138 *La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. E' in ogni caso garantito il riconoscimento delle prestazioni ReI fino alla piena operatività dei nuovi istituti e le relative risorse confluiscono nell'istituendo fondo per la relativa finalità e concorrono alla determinazione del limite di spesa complessivo. Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto alla legislazione*



vigente: 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

- 139** La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 *a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.* Dalla disposizione consegue pertanto una maggiore spesa per prestazioni pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e *a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*
- 140** Dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina procedure per il monitoraggio e per la eventuale riallocazione delle risorse e relativi limiti di spesa di cui ai commi *138 e 139*, fermo restando l'ammontare complessivo di cui ai commi *138 e 139*.
- 141** Dalla disposizione non derivano maggiori oneri rispetto a quanto già previsto ai sensi del comma *138* in quanto la disposizione prevede una destinazione fino a 1.000 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020 da destinare ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito del fondo di cui al comma *138* medesimo.
La disposizione autorizza le Regioni, a decorrere dal 2019, ad assumere fino a complessive 4000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, aumentando le rispettive dotazioni organiche. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto personale pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede quanto a 120 milioni per l'anno 2019 e 160 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e quanto a 160 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138.
- 142** *La disposizione-modifica l'art. 3-bis, comma 1 del DL 87/2018, convertito dalla L. 96/2018 e prevede la facoltà in luogo dell'obbligo per le Regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la quota di personale nuovo assunto da destinare ai centri per l'impegno rientra nell'ambito delle facoltà assunzionali delle Regioni previste a legislazione vigente, senza incremento delle medesime.*
- 143** *La disposizione ha la finalità di prevedere la non applicazione dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla speranza di vita ai lavoratori del settore poligrafico interessati dai provvedimenti di prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205/2017. Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS la disposizione tutela un numero di soggetti valutabile in 40 unità e in tali termini risulta congruo lo stanziamento aggiuntivo di 1 milioni di euro per l'anno 2023. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 1 milione di euro per l'anno 2023.*



144 *L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.*

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2017 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)

2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)

2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)

2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)

Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate) e sulla base degli andamenti di monitoraggio, l'esercizio è ancora in corso e i relativi elementi parziali, si registra un significativo incremento di spesa rispetto all'anno 2017.

La disposizione in esame oltre a prorogare l'istituto per l'anno 2019 eleva anche in numero di giornate per il congedo obbligatorio da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2019:

Stima maggiori oneri per l'anno 2019: 62,4 milioni di euro, di cui 46,5 milioni di euro per prestazioni e 15,9 milioni di euro per contribuzione figurativa.

145 *La disposizione prevede l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 117 della legge n. 190/2014 come estesi in termini soggettivi dall'articolo 1, comma 275, della legge n. 208/2015 anche ai lavoratori transitati da un'impresa privata (che trattava materiale contaminato all'amianto) al pubblico impiego e nella gestione ex-ipostr purché abbiano già effettuato il ricongiungimento dei contributi, maturati nelle diverse gestioni previdenziali.*

L'INPS ai fini di valutare l'impatto della disposizione ha identificato una platea di 200 beneficiari che hanno avuto il percorso previdenziale descritto dalla norma e soddisfano i requisiti di esposizione all'amianto.

L'importo medio di pensione utilizzato per il computo è di circa 22.000 euro annui e l'anticipo medio è di circa 5 anni.

L'onere che ne deriva è duplice e consiste:

- nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;*
- nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita.*

Pertanto derivano i seguenti maggiori oneri



Anno	Beneficiari	Oneri (in mln di euro)
2019	100	2,3
2020	118	2,8
2021	137	3,2
2022	156	3,7
2023	174	4,1
2024	192	2,5
2025	189	2,0
2026	187	1,6
2027	184	1,2
2028	181	0,8
2029	178	0,4

146 *La disposizione autorizza la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.*

147

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2019, la quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 .

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 50 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

148 Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 ha aggiunto, all'articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2016 (8.10.2016).

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui.

Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2006 e n. 12 del 05.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziaria alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.

L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017,



possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2018, come previsto dall'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue.

Ad oggi, le restanti risorse a cui poter attingere per il 2019, risultano le seguenti:

Lazio € 9.541.737,15

Puglia € 28.948.600,96

Toscana € 33.588.830,11

Friuli V.G. € 18.456.548,65

Sicilia € 31.310.223,56

Molise € 2.722.748,02

Marche € 7.151.077,27

Abruzzo € 7.722.162,80

Sardegna € 64.682,39

Liguria € 23.585.790,33

Umbria € 8.253.573,09

Per quanto riguarda la Sardegna, per la quale risulta un residuo di € 64.682,39 sui precedenti stanziamenti, bisogna considerare la successiva previsione di nove milioni di euro. Attualmente è in corso l'istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un costo complessivo di 6.347.887. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 117 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

149 La disposizione ha l'obiettivo di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione agli interventi previsti, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017. Inoltre, si prevede di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione ai quali all'articolo 2, comma 6, del DL 28 giugno 2013, n. 76. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica trattandosi di risorse già acquisite dal bilancio dell'ANPAL.

150 La disposizione prevede un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

La disposizione prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per finanziare interventi attuati dalle organizzazioni della società civile di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 per l'assistenza e il sostegno a favore delle popolazioni appartenenti



alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi. A tale scopo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 “L'Italia nell'Europa e nel mondo”, Programma 1.2 “Cooperazione allo sviluppo”.

La disposizione non è suscettibile di generare oneri maggiori di quelli quantificati dalla norma stessa, in quanto l'autorizzazione di spesa è espressamente indicata come un tetto di spesa.

- 153 L'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'art. 68, comma 4, lett. a), della legge n. 144 del 99 pari a € 289.109.570,46, nell'ambito del quale rientra l'intervento del citato comma 110 dell'articolo 1 della legge 205/2017. Risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'allocazione finanziaria indicata nella disposizione è destinata all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

All'onere derivante dalla disposizione, pari ad un massimo di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 154 La norma prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5% all'8% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, sono state utilizzate le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge 232/2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 3% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 25 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa:

2019	2020	2021	dal 2022
-6,0	-14,3	-22,6	-25,0

In milioni di euro

- 155-159 *La disposizione riconosce alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori, una detrazione pari ai rimborsi erogati, nel periodo dal 2019 al 2020, ai conducenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 (50 per cento delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali) fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.*

Per la stima degli effetti finanziari sono stati esaminati i dati delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2017 al fine di individuare il numero di soggetti beneficiari dei rimborsi da parte delle imprese di autotrasporto ed il relativo ammontare. Dall'analisi dei suddetti dati risulta nel complesso una perdita di gettito di circa 23,5 milioni di euro.



Di seguito si riportano gli effetti finanziari, in termini di cassa, prodotti dalla modifica in esame, ipotizzando prudenzialmente che l'agevolazione venga fruita quasi interamente per il periodo d'imposta 2019, in considerazione del fatto che la misura trova applicazione anche per le assunzioni di conducenti già effettuate i cui rimborsi verranno erogati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRES/IRPEF	0	-40	16	0,5	0

160 *La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 da destinare agli incentivi per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018.*

161 Prevede il rifinanziamento del Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000, a decorrere dall'anno 2021, in favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Le assunzioni, nell'ambito delle vacanze di organico, sono individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

162- Le disposizioni indicano i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al **comma 161** e per lo
163 svolgimento delle relative procedure concorsuali.

164 Si autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con contratto a tempo indeterminato un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui massimo 1.000 unità, nel cui ambito 81 Area III e 919 Area II, a decorrere dall'anno 2019, 1.000 unità Area III a decorrere dall'anno 2020 e 1.000 unità Area II a decorrere dall'anno 2021. Delle predette 1.000 unità di personale da assumere dall'anno 2019, 97 unità, di cui 81 Area III e 16 Area II, sono assegnate per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Per le suddette assunzioni si autorizza la spesa per l'importo di euro 30.249.571 per il 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2021. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

Nel dettaglio, l'onere complessivo è così determinato:

	E m o l u m e n t i				O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			T O T A L E	Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA	Totale onere unitario
	Stipendio	13 ^A	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP			
					24,20%	5,68%	8,50%			
Terza Area - Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.192,93	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	1.459,64	42.063,60
Seconda Area - Fascia 2	19.132,15	1.594,35	4.083,30	24.809,80	6.003,97	1.409,20	2.108,83	9.522,00	1.459,64	35.791,44

ONERE ANNUO

N. 1.081 unità di III area F1: 45.470.752 (di cui € 1.577.871 per trattamento accessorio)

N. 1.919 unità di II area F2: 68.683.774 (di cui € 2.801.050 per trattamento accessorio)

Totale onere complessivo annuo: € 114.154.525 (di cui € 4.378.920 per trattamento accessorio)

Si riepiloga di seguito il programma assunzioni per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di



procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

Programma assunzioni 2019-2021	2019	2020	2021
n. 1.000 unità (81 area III, 919 area II)	30.249.571	36.299.485	36.299.485
n. 1.000 unità di III area	0	42.063.600	42.063.600
n. 1.000 unità di II area			35.791.440
Totale	30.249.571	78.363.085	114.154.525

Oneri per l'espletamento delle prove selettive:

Attività	Spesa
Locazione locali	1.050.000
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	250.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	80.000
Cancelleria e stampati	120.000
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	500.000
Totale	2.000.000

Riepilogo oneri assunzionali:

Anno 2019	euro 30.249.571
Anno 2020	euro 78.363.085
Anno 2021 (regime)	euro 114.154.525

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del *comma 161*.

Relativamente agli oneri per l'espletamento delle prove selettive è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

165- *Le disposizioni autorizzano il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nei limiti della dotazione organica vigente, ad assumere 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, previa adozione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.*

167 *Gli oneri per le predette assunzioni sono quantificati come specificato nella seguente tabella:*



Assunzione di 35 dirigenti non generali di istituto penitenziario

Trattamento economico fondamentale iniziale

Qualifica	a) Stipendio a.l.	b) Indennità Pensionabile a.l.	c) Indennità Integrativa Speciale a.l.	d) Indennità dirigenziale	e) Rateo 13° mensilità	f) Totale voci stipendiali (a+b+c+d+ e)	g) Oneri a carico dello Stato (24,20% di f)	h) IRAP (8,50% di f)	i) Opera Previdenza (5,68% di (a+c+d+e)	Costo Unitario (f+g+h+i)
Dirigente penitenziario	26.100,00	12.026,28	10.439,64	12.198,23	5.063,68	65.827,83	15.930,33	5.595,37	3.055,93	90.409,46





Componente Accessoria

Si prevede altresì la corresponsione di una componente accessoria, quantificata mediamente in euro 6.153 annui pro-capite, pertanto l'onere complessivo è stato quantificato come evidenziato nella seguente tabella:

Componente Stipendiale per le 35 unità	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo	mesi	onere annuo
Fissa	6	1.582.166	12	3.164.331	12	3.205.415	12	3.246.497	12	3.287.581	12	3.328.664	12	3.369.747	12	3.410.831	12	3.451.914	12	3.492.997	12	3.534.081
Accessoria	6	107.678		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355		215.355
Totale onere annuo		1.689.844		3.379.686		3.420.770		3.461.852		3.502.936		3.544.019		3.585.102		3.626.186		3.667.269		3.708.352		3.749.436

Considerando che l'immissione in servizio avverrà nel II semestre 2019, è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 a decorrere dall'anno 2029.

168 Dal 2019, per le finalità indicate nella disposizione, il Ministero dell'Interno, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, il seguente contingente di personale: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area funzionale terza F1; d) 450 unità nell'Area funzionale seconda F2.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, illustrati nella tabella seguente, sono stati quantificati tenendo conto dell'Accordo economico 2016-2018 e del D.P.R. n.66/2018 per la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la qualifica di dirigente dell'Area Prima, di seconda fascia dell'Accordo economico 2006-2009 (euro 114.689,73), mentre per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Area funzionale Terza -F-1 e Seconda-F2, è pari rispettivamente a euro 42.829,42 e euro 36.828,46, calcolato sulla base del CCNL 2016-2018, comprensivi del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi.

Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
Prefetti	50	2019	53.892,68	2.694.634,18
		2020	53.892,68	2.694.634,18
		2021	94.624,06	4.731.202,78
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
DIRIGENTE SECONDA FASCIA	25	2019	114.689,73	2.867.243,25
		2020	114.689,73	2.867.243,25
		2021	114.689,73	2.867.243,25
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
AREA TERZA - F1	250	2019	42.829,42	10.707.355,00
		2020	42.829,42	10.707.355,00
		2021	42.829,42	10.707.355,00
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
AREA SECONDA - F2	450	2019	36.828,46	16.572.807,00
		2020	36.828,46	16.572.807,00
		2021	36.828,46	16.572.807,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del *comma 161*.

Anno	Onere assunzionale
------	--------------------



2019	32.842.040
2020	32.842.040
2021	34.878.609

169 Con la disposizione si autorizza il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 20 dirigenti di livello non generale; b) n. 350 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Per l’espletamento delle finalità evidenziate nella disposizione si prevede il conseguente incremento della dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in misura pari a 20 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 300 unità di personale non dirigenziale.

L’onere totale “a regime”, conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

PERSONALE AREA II F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103	€ 438.788	€ 1.755.150	€ 1.755.150
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 125 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
350	€ 42.238	€ 2.639.875	€ 10.559.500	€ 14.783.300
AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 15 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 20 unità	Costo per anno 2021
20	€ 130.000	€ 975.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000

L’onere per l’anno 2019 è stato valutato tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche e che le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 125 funzionari appartenenti all’Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all’Area II – posizione economica F1 e n. 15 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

La retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all’Area III – posizione economica F1 è stimata in 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa all’assunzione del personale dell’Area III-F1 è stimata in 2.639.875 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 10.559.500 (corrispondente a 125 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 125 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 250 unità) e, a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 14.783.300 (pari a 250 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori



100 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 350 unità a regime) per la totalità delle 350 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a € 35.103 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del personale dell'Area II-F1 è stimata in 438.788 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 20 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del citato personale dirigenziale è stimata in 975.000 euro (pari a n. 15 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 2.600.000 euro annuo per la totalità delle 20 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 4.053.663 euro per il 2019, a euro 14.914.650 per l'anno 2020 e a euro 19.138.450 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del **comma 161**.

La spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, che verranno affidate alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, è stata quantificata in euro 800.000 per l'anno 2019. A detta spesa si provvede mediante utilizzo dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi” di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguente allocazione di uno stanziamento di pari importo su apposito capitolo di spesa di parte corrente da istituire nel medesimo stato di previsione. La quantificazione dell'onere afferente allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione, per l'importo complessivo di euro 800.000 per l'anno 2019, è comprensivo degli oneri per locazioni locali; facchinaggio, allestimento aule e gestione locali; spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie; cancelleria e stampanti; compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza, detratte le somme da corrispondere a titolo di contributi per la partecipazione a concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento conseguenti al completamento delle procedure assunzionali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, considerato che i beni e i servizi strumentali che si renderanno necessari rientrano tra quelli già nella disponibilità del Ministero medesimo, per effetto dei servizi di supporto tecnico-specialistico a vario titolo attivati.

Si prevede la progressiva riduzione delle convenzioni vigenti riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, con versamento, per gli anni dal 2019 al 2024, delle risorse derivanti dalle riduzioni delle convenzioni annualmente accertate e relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisizione all'erario.

Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono



individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

- 170** Con la disposizione si autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 6 dirigenti di livello non generale; b) n. 35 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo per sono i seguenti:

PERSONALE AREA II-F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103,00	€ 438.788,00	€ 1.755.150,00	€ 1.755.150,00
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 12 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 nel 2020)	Costo a regime x 35 unità dall'anno 2021
35	€ 42.238,00	€ 253.428,00	€ 1.055.950,00	€ 1.478.330,00
AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 6 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 6 unità	Costo per anno 2021
6	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 780.000,00	€ 780.000,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

Anno	Onere assunzionale
2019	1.082.216
2020	3.591.100
2021	4.013.480

L'onere per l'anno 2019 è stato valutato, anche considerando che, in relazione ai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali, le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Ciò premesso, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è pari a circa 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area III-F1 è stimata in 253.428,00 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro



1.055.950,00 (pari a 12 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 13 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 25 unità) e a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 1.478.330,00 (pari a 25 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 10 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 35 unità a regime) per la totalità delle 35 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a circa € 35.103,00 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area II-F1 è stimata in 438.788,00 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150,00 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni dei dirigenti non generali è stimata in 390.000,00 euro (pari a n. 6 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 780.000,00 euro annuo per la totalità delle 6 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del **comma 161**.

- 171** *Per le finalità perseguite con la disposizione, le dotazioni organiche degli avvocati generali dello Stato e dei procuratori dello Stato sono incrementate - rispettivamente - di 10 unità ciascuna. La Tabella A di cui alla legge n. 103 del 1979, “Recante Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato” è modificata come segue.*

<i>Qualifica</i>	<i>Normativa previgente</i>	<i>Normativa vigente</i>
<i>Avvocato generale dello Stato</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Avvocati dello Stato</i>	<i>319</i>	<i>329</i>
<i>Procuratori dello Stato</i>	<i>90</i>	<i>100</i>
TOTALE	410	430

La disposizione, a fronte del suddetto incremento delle dotazioni organiche di avvocati e procuratori dello Stato, autorizza le corrispondenti assunzioni di personale, anche in deroga ai vigenti vincoli e facoltà assunzionali.

La proiezione decennale della spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, derivante dalle assunzioni del contingente di personale autorizzato con la disposizione è indicata nella tabella seguente.

Si precisa che per i 10 Avvocati dello Stato, per il 2019, è stata considerata una spesa rapportata a 6 mesi, in considerazione dei tempi tecnici legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.



<i>Sviluppo decennale</i>	<i>10 AVVOCATI</i>	<i>10 PROCURATORI</i>	<i>10 Avv + 10 Proc.</i>
<i>ANNO</i>	<i>ONERE</i>	<i>ONERE</i>	<i>Totale</i>
<i>2019</i>	<i>628.601,75</i>	<i>743.655,90</i>	<i>1.372.257</i>
<i>2020</i>	<i>1.280.351,70</i>	<i>743.655,90</i>	<i>2.024.008</i>
<i>2021</i>	<i>1.280.351,70</i>	<i>941.844,10</i>	<i>2.222.196</i>
<i>2022</i>	<i>1.412.510,00</i>	<i>946.265,30</i>	<i>2.358.775</i>
<i>2023</i>	<i>1.414.002,10</i>	<i>964.225,20</i>	<i>2.378.227</i>
<i>2024</i>	<i>1.454.584,80</i>	<i>1.181.796,20</i>	<i>2.636.381</i>
<i>2025</i>	<i>1.466.759,60</i>	<i>1.187.767,50</i>	<i>2.654.527</i>
<i>2026</i>	<i>1.507.342,30</i>	<i>1.212.694,10</i>	<i>2.720.036</i>
<i>2027</i>	<i>1.969.157,10</i>	<i>1.234.059,60</i>	<i>3.203.217</i>
<i>Dal 2028</i>	<i>1.969.157,10</i>	<i>1.258.986,20</i>	<i>3.228.143</i>

172 Per le finalità perseguite con la presente disposizione, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Nella tabella seguente è illustrata la proiezione decennale della spesa derivante dall'attuazione del presente comma, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, che corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.





CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE.

	Stipendio	Oneri riflessi	I.I.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	Tetto retributivo 2015 240.000,00	Tetto retributivo 2015 240.000,00	differenza con tetto retributivo 2015 240.000,00	totali retribuzioni	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	I.I.S.	Oneri riflessi	Stipendio	Totale oneri riflessi	24,20% su magg. 18%	Oneri riflessi senza 18% Magg.18%	Magg.18%	Totale Generale	COSTO TOTALE ANNUO DIN. 12	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DIN. 12 CONSIGLIERI
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti primo anno	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.901,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59		141.965,59	3.760,12	9.864,17	4.901,17	13.731,40	4.915,02	13.611,24	40.206,42	104.758,78	54.612,02	1.240,29	53.371,73	5.125,18	196.577,61	2.388.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.901,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59		141.965,59	3.760,12	9.864,17	4.901,17	13.731,40	4.915,02	13.611,24	40.206,42	104.758,78	54.612,02	1.240,29	53.371,73	5.125,18	196.577,61	2.388.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.901,17	10.067,19	3.838,04	144.604,86	144.604,86		144.604,86	3.838,04	10.067,19	4.901,17	13.731,40	4.915,02	13.611,24	41.141,45	107.195,03	55.731,10	1.346,42	54.384,68	5.563,71	200.335,95	2.404.031,45	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 6° aumento biennale (1 anno)	132.872,32	50.996,40	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.901,17	12.264,60	4.680,10	173.171,24	173.171,24		173.171,24	4.680,10	12.264,60	4.901,17	13.731,40	5.164,78	14.302,92	50.996,40	132.872,32	67.796,37	2.464,92	65.331,45	10.185,62	240.967,61	2.891.611,32	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.901,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60	174.611,60		174.611,60	4.722,62	12.375,40	4.901,17	13.731,40	5.164,78	14.302,92	51.506,68	134.201,88	68.407,09	2.522,84	65.884,26	10.424,94	243.018,69	2.916.224,29	27.827.999,28
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.901,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82	177.704,82		177.704,82	4.813,94	12.613,34	4.901,17	13.731,40	5.164,78	14.302,92	52.602,54	137.057,16	68.407,09	2.522,84	65.884,26	10.424,94	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.901,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82	177.704,82		177.704,82	4.813,94	12.613,34	4.901,17	13.731,40	5.164,78	14.302,92	52.602,54	137.057,16	69.718,64	2.647,21	67.071,43	10.938,89	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.901,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17	180.798,17		180.798,17	4.905,27	12.851,29	4.901,17	13.731,40	5.164,78	14.302,92	53.698,44	139.912,56	71.030,25	2.771,59	68.258,66	11.452,86	251.828,42	3.021.941,09	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.901,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17	180.798,17		180.798,17	4.905,27	12.851,29	4.901,17	13.731,40	5.164,78	14.302,92	53.698,44	139.912,56	71.030,25	2.771,59	68.258,66	11.452,86	251.828,42	3.021.941,09	



Anno	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R. + N. 12 CONSIGLIERI
------	--

1^	4.873.329,64
2^	4.919.629,56
3^	4.964.729,71
4^	5.544.892,33
5^	5.836.817,03
6^	5.849.752,16
7^	5.955.367,71
8^	6.008.125,97
9^	6.953.493,25
10^	6.953.493,25



- 173 Per le finalità perseguite con la presente disposizione, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

In considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e di 1,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali del contingente di personale in parola.

COSTO DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE									
PERSONALE DELLE QUALIFICHE	unità di personale	** Stipendio	193/64	I.I.S.	Indennità di amministrazione	13^ mensilità	oneri riflessi	IRAP	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO
AREA III									
Funzionario amministrativo FI	22	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	941.700,31
Ingegnere FI	1	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	42.804,56
Interprete FI	3	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	128.413,68
						one re annuale			1.112.918,55

- 174 *La disposizione autorizza una spesa corrispondente all'assunzione di 27 unità di referendari con il seguente sviluppo decennale degli oneri assunzionali al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.*

<i>Assunzione Referendari Corte dei Conti</i>		
<i>Anno</i>	<i>Pro-capite</i>	<i>Numero referendari (27 unità)</i>
2019	125.543	3.390.000
2020	128.035	3.457.000
2021	128.035	3.457.000
2022	132.664	3.582.000
2023	145.876	3.939.000
2024	146.676	3.961.000
2025	149.314	4.032.000
2026	151.952	4.103.000
2027	196.576	5.308.000

Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.



175- Al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), la norma prevede talune modifiche all'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, finalizzate all'ampliamento del contingente di personale da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale ampliamento determina un incremento della dotazione organica complessiva dell'ANSFISA e delle relative assunzioni da effettuare. Le modifiche riguardano:

177 -il comma 9, lettera b) che prevede l'aumento la dotazione organica complessiva dell'Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 35 a 42 unità);

-il comma 12 che prevede l'incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale, sia con riferimento alle unità di personale non dirigenziale che passano da 122 a 250 (incrementandole di ulteriori 128) sia ai profili di livello dirigenziale non generale che passano da 8 a 15 posizioni (incrementandoli di ulteriori 7 posizioni);

-il comma 15 che modifica l'autorizzazione all'assunzione prevedendone l'incremento:

- di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (incremento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020;
- di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri derivanti dalla modifica dei predetti commi 9, lettera b), 12 e 15, assumendo che le assunzioni relative al 2019, siano effettuate a partire dal mese di luglio. Ai fini della quantificazione del trattamento economico complessivo, sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

TABELLA ONERI UNITA' AGGIUNTIVE

CATEGORIA	Unità da assumere dal 1° luglio 2019	Unità complessive da assumere a decorrere dal 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri anno 2019	Totale oneri a decorrere dal 2020
Dirigenti II Fascia	4	7	€ 164.805	€ 329.611	€ 1.153.637
Professionisti I qualifica	9	18	€ 83.514	€ 375.813	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica		1	€ 69.106	€ 0	€ 69.106
Funzionari	33	66	€ 51.685	€ 852.794	€ 3.411.177
Collaboratori	20	39	€ 46.340	€ 463.397	€ 1.807.248
Operatori	2	4	€ 42.275	€ 42.275	€ 169.101
Totale personale ANSFISA	68	135		€ 2.063.891	€ 8.113.523

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del **comma 161**.

Sono stati, inoltre, stimati costi pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020, a titolo di oneri di funzionamento che comprendono spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di



cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

- 178 La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la rimodulazione dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

- 179 *La disposizione incrementa di 40 posizioni (Area III – posizione economica F1) l'organico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.*

In relazione al predetto incremento, l'Agenzia è autorizzata a stabilizzare, secondo le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 75/2017, fino a 20 unità di personale da inquadrare in Area III-F1. Ai relativi oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle attuali risorse finanziarie, sino al limite di 1 milione di euro, previste per i contratti di lavoro flessibile (capitolo 2185 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su cui allo stato gravano le spese per contratti di lavoro flessibile).

In relazione alle ulteriori 20 unità di personale, il cui onere è quantificato per un importo pari ad un 1.000.000 di euro e troverà copertura, dal 2019, mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale ex art. 18, comma 2, lett. c) della L. n. 125/2014, l'Agenzia procederà secondo le ordinarie procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Al fine della quantificazione degli oneri assunzionali, è stato considerato un costo unitario pari ad euro 50.000 (relativo all'Area III-F1), comprensivo degli oneri a carico dell'Agenzia, sulla base dei dati retributivi previsti dalla vigente contrattazione collettiva applicabile.

- 180 Per le finalità perseguite con la presente disposizione, si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1; 500 unità dal 2021, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1).

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione:



Qualifica	Onere <i>pro capite</i>	Unità	2020	2021
Area III-F1	40.808,31	250	10.202.078	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	8.418.328	8.418.328
Totale unità e oneri 2020		500	18.620.405	18.620.405
Area III-F1	40.808,31	250	-	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	-	8.418.328
Totale unità e oneri 2021		500		18.620.405
Totale unità e oneri		1000	18.620.405	37.240.810

Ai predetti oneri assunzionali, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del **comma 161**.

181 La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demotnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori. L'onere *pro capite* di una unità di Area III – F1 è stimato in euro 40.808,31, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Con la presente disposizione si autorizza lo scorrimento del predetto contingente di personale nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del **comma 161**.

182 *La disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, per l'anno 2019, a scorrere le graduatorie di procedure selettive interne per i passaggi all'area seconda e terza, nei limiti della dotazione organica e delle vigenti facoltà assunzionali.*

Considerato che gli oneri, pari al differenziale retributivo da riconoscere al personale che transiterà nell'area superiore, sono finanziati nel limite del 50% del budget assunzionale dell'anno 2019, da accertare con il d.P.C.M. di cui all'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione medesima non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

183 La disposizione, prevede una comunicazione da parte delle amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al fondo ex art. 1, c. 365, l. n. 232/2016 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.



184 *La disposizione, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e*
 185 *valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo*
determinato che sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche autorizza l'Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA - ad assumere per il triennio 2019-
2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del d.lgs 75/2017, 40 unità di personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione e a
rideterminare, conseguentemente la pianta organica.

Attualmente, l'ARERA ha una dotazione organica definita per unità di personale così
composta:

- *185 unità di personale di ruolo (art. 2, comma 28, della legge 481/1995 come*
modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 239/2004, dall'art. 21, comma 19
ter, del d.l. 201/2011 e dall'art. 1, comma 529, della legge 205/2017);
- *60 unità di personale a tempo determinato (art. 2, comma 30, della legge 481/1995*
come modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 239/2004);

La norma consente di procedere progressivamente, nel corso del triennio 2019-2021
all'immissione nei ruoli, previo superamento di un esame-colloquio, del personale a
tempo determinato che abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio, anche
non continuativi, e che sia stato reclutato presso l'Autorità a seguito di superamento di
procedure selettive pubbliche.

All'attuazione della disposizione si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 38, lett. b) della
legge 14 novembre 1995, n. 481 che disciplina il contributo annuale da parte dei soggetti
regolati, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei
rifiuti.

186- *Per le finalità perseguite con la disposizione, la vigente dotazione organica del Ministero*
dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di
livello non generale, ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.
A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di 2,7 milioni di euro annui a decorrere
dal 2019 con corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della
presente disposizione:

MISS.	PROGR.	AZIONE	CAPITOLI	anno 2019	anno 2020	anno 2021
32	3	1	CAP 1230 PG 1 (Lordo Dipendente)	1.964.140,00	1.964.140,00	1.964.140,00
32	3	1	CAP 1230 PG 2 (Oneri Amministrazione)	568.908,00	568.908,00	568.908,00
32	3	1	CAP 1236 PG 1 (IRAP)	166.952,00	166.952,00	166.952,00
Totale annuo				2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

187 *Per le finalità di cui al comma 186, il Ministero dell'economia e delle finanze è*
autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a reclutare e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato fino a 20
dirigenti di seconda fascia.

Ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della
disposizione è stata considerata una retribuzione media pro-capite pari a 135.000 euro,
importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione (oneri riflessi).



188 *Relativamente agli investimenti locali, la disposizione prevede che Investitalia si avvalga della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

189 - *La disposizione prevede un incremento della dotazione organica dell'Accademia della Crusca di complessive 3 unità di livello non dirigenziale.*

191 *Il reclutamento di detto personale verrà effettuato dall'Accademia della Crusca, nell'anno 2019, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, viene consentito all'Accademia della Crusca di procedere:*

a) al reclutamento del personale non dirigenziale, anche avvalendosi della procedura riservata prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi i requisiti ed i limiti ivi previsti.

b) al conferimento dell'incarico di Segretario amministrativo a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, individuata tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica e assunta mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con specifico riguardo all'incarico di Segretario amministrativo viene stabilito che:

- l'incarico ha una durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque e può essere rinnovato per una sola volta;

- l'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia;

- il trattamento economico del Segretario amministrazione non può essere superiore a quello medio previsto per i dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dal punto di vista finanziario, gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni sono determinati in euro 235.037 a decorrere dall'anno 2019, come illustrato nella seguente tabella:

<i>Personale</i>	<i>POSIZIONE ECONOMICA</i>	<i>COSTO ANNUALE</i>
<i>Segretario</i>	<i>Limite max. Dir. II Fascia</i>	<i>117.609</i>
<i>C</i>	<i>C 1</i>	<i>40.809</i>
<i>C</i>	<i>C 1</i>	<i>40.809</i>
<i>B</i>	<i>B 1</i>	<i>35.810</i>
	<i>Totale</i>	<i>235.037</i>

192 - *La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018.*

193

Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità.

Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300



unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, come da tabella allegata, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turnover.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri assunzionali secondo la proiezione decennale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009. A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della tabella seguente, che risulta pari ad euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2028.



Segue:

Tabella oneri stipendiali

ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	300	ONERE
2023	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	19.223.217,00	35.423.877,00
	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,13	13.880.139,00	
		13 [^]	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13 [^]	7.735,07	2.320.521,00	
2024	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	33.312.330,00	35.632.851,00
2024		13 [^]	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13 [^]	7.735,07	2.320.521,00	
2025	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.432.194,00	36.273.804,00
2025	2	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	14.414.265,00	
2025		13 [^]	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13 [^]	8.091,15	2.427.345,00	
2026	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	34.594.239,00	37.021.584,00
2026		13 [^]	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13 [^]	8.091,15	2.427.345,00	
2027	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	20.179.974,00	37.662.540,00
2027	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	5	49.827,98	14.948.394,00	
2027		13 [^]	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13 [^]	8.447,24	2.534.172,00	
2028	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	35.876.148,00	38.410.320,00
2028		13 [^]	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13 [^]	8.447,24	2.534.172,00	

Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità

194-195 Prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 unità nonché la contestuale autorizzazione all'avvio delle relative procedure concorsuali e la conseguente assunzione di contingenti annui di 200 magistrati ordinari nel triennio 2020 - 2022.

Alla Camera dei Deputati è stata modificata la Tabella 1 allo scopo di diversamente modulare la ripartizione del complessivo contingente di 600 unità tra le categorie dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti con funzioni di legittimità (lett. E. della Tabella) e quella dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito (lett. L. della Tabella). Si prevede, inoltre, l'incremento del numero dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità (lett. D. della Tabella), riducendo corrispondentemente il numero dei magistrati di cui alla lettera E.

L'attuale ripartizione per funzioni della dotazione organica della magistratura ordinaria prevista dalla Tabella 1 del comma 194, viene così rimodulata nelle lettere D) E) e F):

<i>Funzioni</i>	<i>Dotazione Tab.1 (come prevista dal comma 194)</i>	<i>Rimodulazi one proposta con emendame nto</i>	<i>variazione</i>
<i>D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità</i>	60	65	+5
<i>E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità</i>	455	440	-15
<i>L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado</i>	9.611	9.621	+10
			0

Il trattamento economico del personale della magistratura ordinaria è calcolato sulla base di scatti di anzianità biennali e di valutazioni di professionalità quadriennali e pertanto non connesso alle funzioni svolte, ad esclusione delle funzioni apicali nazionali (Primo presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione e Presidente del tribunale delle acque pubbliche) non interessate dalla modifica emendativa.

Per quanto premesso, le modifiche apportate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico del bilancio dello Stato.

L'onere annuo è stato quantificato secondo la proiezione decennale ex articolo 17



della legge n. 196 del 2009 ed è evidenziato dalla seguente tabella:

Anno	200 unità dal 2020	200 unità dal 2021	200 unità dal 2022	Totale Onere
2019	0	0	0	0
2020	13.962.056,00	0	0	13.962.056,00
2021	16.695.800,00	13.962.056,00	0	30.657.856,00
2022	18.258.140,00	16.695.800,00	13.962.056,00	48.915.996,00
2023	18.617.344,00	18.258.140,00	16.695.800,00	53.571.284,00
2024	23.615.918,00	18.617.344,00	18.258.140,00	60.491.402,00
2025	23.755.234,00	23.615.918,00	18.617.344,00	65.988.496,00
2026	24.182.536,00	23.755.234,00	23.615.918,00	71.553.688,00
2027	24.681.056,00	24.182.536,00	23.755.234,00	72.618.826,00
2028	25.108.360,00	24.681.056,00	24.182.536,00	73.971.952,00
2029	25.606.880,00	25.108.360,00	24.681.056,00	75.396.296,00
2030	25.606.880,00	25.606.880,00	25.108.360,00	76.322.120,00
2031	25.606.880,00	25.606.880,00	25.606.880,00	76.820.640,00

A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della predetta tabella, che risulta pari ad euro 76.820.640 a decorrere dall'anno 2031.

196

La norma prevede l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia, da attuarsi mediante un piano pluriennale, dal 2019 al 2023, allo scopo di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

Tale intervento consente di portare a compimento il piano quinquennale di assunzioni previsto dall'articolo 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), che già prevedeva il ripianamento del 50% della dotazione organica delle Forze di polizia.

Il **comma 196** prevede, pertanto, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, contemplando l'immissione in ruolo di 1.043 unità per l'anno 2019, oltre a 362 unità per il Corpo della Polizia penitenziaria disciplinate al **comma 197**, lettera a), 1.320 unità per l'anno 2020, 1.143 unità per l'anno 2021, 1.143 unità per l'anno 2022 e 1.139 unità per l'anno 2023. Tali assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del presente comma sono di seguito riportate nelle tabelle 1, 2, 3.



197
198

Il *commi 197 e 198* prevede, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché, per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, l'autorizzazione ad assumere, non prima del 1° marzo 2019 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quindi, senza necessità di apposito DPCM di cui al *comma 196* - nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria: 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 del medesimo articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del *comma 197*, lettere a), b) e c) è riportata nelle tabelle relative. Il *comma 197* lettera d) prevede autorizzazioni nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali del 2019 e pertanto, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le assunzioni di cui ai *commi 196 e 197* sono effettuate nei limiti della carenza di organico nei ruoli iniziali e tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente per la Polizia di Stato e per il Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché per l'Arma dei Carabinieri dall'articolo 824 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

199

La disposizione prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 196*, l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra i Corpi di Polizia, secondo quanto previsto alla tabella 2 allegata, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 a decorrere dall'anno 2029.

200

La disposizione prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 197*, che il fondo di cui al *comma 199* sia incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 22.434.840 per l'anno 2022, euro 14.957.840 per l'anno 2023, euro 15.392.240 per l'anno 2024 e euro 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.

201

La disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 197* lettere b) e c) pari a euro 338.410 per l'anno 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 4.340.520 per l'anno 2022, euro 11.817.520 per l'anno 2023, euro 12.160.720 per l'anno 2024, euro 12.229.360 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alle unità previste



dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la Polizia penitenziaria relativamente agli anni 2019 e 2022. Il fondo di cui al **comma 199** è incrementato in maniera corrispondente.

202 La disposizione prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni previste dai **commi da 196 a 201**, l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate, tenuto conto delle assunzioni ivi previste, con apposito DPCM. La dotazione del fondo è di 1.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro a decorrere dal 2020.







Tabella di ripianamento del 50 % delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA RESIDUO 50 %	1.943	2.135	1.133	939	6.150

* Per mera necessità di calcolo degli oneri complessivi a regime, il totale delle assunzioni è stato ripartito aritmeticamente per ognuno dei cinque anni presi in considerazione. Rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria. Per il 2019, le assunzioni della polizia penitenziaria sono coperte finanziariamente al comma 4.



RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA												
ONERI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI												
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
ENTITA'	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 1.530.715,00	€ 15.396.620,00	€ 31.843.540,00	€ 48.290.460,00	€ 64.729.510,00	€ 79.839.035,00	€ 83.433.740,00	€ 84.460.700,00	€ 85.487.660,00	€ 86.513.300,00	€ 87.279.560,00
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 2.247.087,50	€ 18.194.470,00	€ 36.461.530,00	€ 54.728.590,00	€ 72.995.650,00	€ 89.208.840,00	€ 92.301.387,50	€ 93.074.257,50	€ 93.847.177,50	€ 94.619.997,50	€ 95.199.650,00
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 1.161.105,00	€ 9.704.250,00	€ 19.546.970,00	€ 29.389.690,00	€ 39.222.180,00	€ 47.920.475,00	€ 49.535.480,00	€ 49.862.360,00	€ 50.189.240,00	€ 50.515.400,00	€ 50.758.400,00
POLIZIA PENITENZIARI A	577	€ 0,00	€ 1.089.995,00	€ 11.839.140,00	€ 15.971.140,00	€ 20.103.140,00	€ 23.841.640,00	€ 23.941.360,00	€ 24.276.520,00	€ 24.420.520,00	€ 24.564.520,00	€ 24.672.520,00
Totale	5.788	€ 4.938.907,50	€ 44.385.335,00	€ 99.691.180,00	€ 148.379.880,00	€ 197.050.480,00	€ 240.809.990,00	€ 249.211.967,50	€ 251.673.837,50	€ 253.944.547,50	€ 256.213.217,50	€ 257.910.130,00

Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno

RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE

ENTITA' COMPLESSIVE	ASSUNZIONI 2019		ASSUNZIONI 2020		ASSUNZIONI 2021		ASSUNZIONI 2022		ASSUNZIONI 2023	
	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	€ 17.473.880,00	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	€ 17.473.880,00	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	€ 17.473.880,00	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	€ 17.473.880,00	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	€ 17.384.040,00
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 17.473.880,00		€ 17.473.880,00		€ 17.473.880,00		€ 17.473.880,00		€ 17.384.040,00
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 19.039.930,00		€ 19.039.930,00		€ 19.039.930,00		€ 19.039.930,00		€ 19.039.930,00
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 10.169.600,00		€ 10.169.600,00		€ 10.169.600,00		€ 10.169.600,00		€ 10.080.000,00
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00		€ 11.844.520,00		€ 4.276.000,00		€ 4.276.000,00		€ 4.276.000,00
TOTALE	5.788	€ 46.683.410,00		€ 58.527.930,00		€ 50.959.410,00		€ 50.959.410,00		€ 257.910.130,00

Totale

Tabella 3 anno 2019

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2019

		oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)																			
		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime			
TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	TOTALE		oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	oneri complessivo	MSU	
POLIZIA	389	Alievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 12.335.190,00	9	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 13.355.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
		Totale oneri			€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
ARMA	427	Alievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
		Totale oneri			€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
G. D. F.	227	Alievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
		Totale oneri			€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.924.440,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
POL. PEN.	0	Alievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	STRAOR.		€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
			€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Totale oneri			€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
Totale unità		1.043		€ 4.938.907,50	€ 38.356.432,50	€ 44.556.700,00	€ 44.556.700,00	€ 45.088.377,50	€ 46.683.410,00	€ 46.683.410,00	€ 46.683.410,00	€ 46.683.410,00									



RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2021

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENITTA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)											oneri a regime													
			base	accessorio (dati medio 2017 FESI + standard)	TOTALE	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri complessivo					
			3	3	3	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo	Mesi	oneri complessivo				
POLIZIA	389	Alilevo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00	0	€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 0,00
		Ag. Scelfo	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.366.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
Totale oneri			3	3	€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00		
ARMA	427	Alilevo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 0,00
		Car. Scelfo	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
Totale oneri			3	3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00		
G. D. F.	227	Alilevo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Finanziere	€ 38.010,00	€ 3.350,00	€ 41.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 0,00
		Fin. Scelfo	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
Totale oneri			3	3	€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.524.440,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00		
POL PEN.	100	Alilevo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 3.095.000,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Ag. Scelfo	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.089.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00		
Totale oneri			3	3	€ 393.500,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.168.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00		
STRAOR.	1.143	Alilevo Ag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
		Ag. Scelfo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
Totale oneri			3	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
Totale unità			€ 5.332.407,50			€ 42.488.432,50	€ 48.688.700,00	€ 48.688.700,00	€ 48.688.700,00	€ 49.256.377,50	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00												



Tabella comma 2, lett. a) - POLIZIA PENITENZIARIA

RIPIANAMENTO ORGANICO 50% - ANNO 2019

POL. PEN.	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
				base	accessorio (diploma medio 2017 FESI + strazior.)	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo	MESI	oneri complessivo
				€ 15.740,00	€ 0,00	3	€ 1.424.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		362	Allievo Ag.	€ 38.010,00	€ 3.310,00	7	€ 8.725.406,67	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	2	€ 2.492.973,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 12.899.266,67	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00
						Totale oneri	€ 10.149.876,67	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 15.382.240,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00

TABELLA ONERI ANTICIPO 286 UNITA'

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiabile	oneri stipendiali annui (parametri aggiornati da riordino)												oneri a regime								
			base	accessorio (già medio 2007 FESI + straordinario)	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	
POL. PEN. STRAOR.	86	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 2.072.886,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	2	€ 592.253,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 3.064.466,67	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
		Totale oneri	€ 2.411.296,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.656.720,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
POL. PEN. STRAOR.	200	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 4.820.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	2	€ 1.377.333,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 7.126.666,67	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
		Totale oneri	€ 5.607.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.504.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
Totale unità			286		€ 8.018.963,33		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 12.160.720,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00		



204-206 La norma autorizza l'assunzione, nel biennio 2019-2020, di complessive 1.500 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente incremento della dotazione organica relativamente al ruolo "vigili del fuoco".

Le disposizioni prevedono l'assunzione di 650 unità a decorrere dal 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità a decorrere dal 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità a decorrere dal 1° aprile 2020 e le modalità di reclutamento.

207 Prevede, per le assunzioni di cui ai *commi da 204 a 206*, l'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

Ai fini del calcolo dei predetti oneri, nella sottostante tabella n. 1 sono indicate, con proiezione per i prossimi 12 anni, le tempistiche delle assunzioni e delle correlate promozioni a ruolo aperto in base alle vigenti disposizioni ordinamentali.

Tab. n.1 – Unità assunte e proiezione sviluppi di carriera

ES. FIN.	ASSUNZIONI qualifica vigile del fuoco (VF)			PROMOZIONI				Anni/Persona			
	annuali	decorrenza	progressive	vigile del fuoco qualificato (VFQ)		vigile del fuoco esperto (VFE)		VF	VFQ	VFE	Tot.
2019	650	10/05/2019									
	200	01/09/2019	1000					484,8			484,8
2020	650	01/04/2020	1500					1.337,9			1.337,9
2021			1500					1.500,0			1.500
2022			1500					1.500,0			1.500
2023			1500					1.500,0			1.500
2024			1500	650	01/10/2023						
				200	15/12/2023			1.015,2	484,8		1.500
2025			1500	650	15/05/2024			162,1	1.337,9		1.500
2026			1500						1.500,0		1.500
2027			1500						1.500,0		1.500
2028			1500						1.500,0		1.500
2029			1500			650	01/10/2028				-
			1500			200	15/12/2028		1.015,2	484,8	1.500
2030			1500			650	15/05/2029		162,1	1.337,9	1.500

Nelle tabelle seguenti, sulla base delle proiezioni precedenti e della retribuzione unitaria fissa ed accessoria (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si è operata la quantificazione dell'onere annuo. Al riguardo si specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.



qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria annui ed a regime

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)			
	VF	VFQ	VFE	Tot.	VF (importo unitario €42.092,35)	VFQ (importo unitario €42.891,70)	VFE (importo unitario €43.158,01)	Importo complessivo annuo
2019	484,8			484,8	20.406.142	-	-	20.406.142
2020	1.337,90			1.337,90	56.317.262	-	-	56.317.262
2021	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2022	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2023	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2024	484,8			484,8	42.732.387	20.793.660	-	63.526.047
2025	162,1	1.337,90		1.500	6.821.268	57.386.740	-	64.208.008
2026		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2027		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2028		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2029		1.015,20	484,8	1.500	-	43.543.886	20.922.769	64.466.655
2030		162,1	1.337,90	1.500	-	6.950.805	57.743.059	64.693.864
Onere a regime (qualifica Vigile esperto):								64.737.022

208 Prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai **commi 204-207**, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, l'autorizzazione di spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

209 Con il piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari, si prevede l'integrazione dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali con apposite risorse finalizzate al reclutamento fino a 1.000 ricercatori di tipo *b*). Si prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni dall'anno 2020 di euro. Tenuto conto anche dell'esperienza dei precedenti piani straordinari, tra tempi di assegnazione e di svolgimento dei concorsi, si ritiene che la presa di servizio non possa avvenire prima del mese di settembre. Nella tabella sottostante sono riportati i costi calcolati tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo *b*) è di € 58.625.



DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625	
NUMERO RICERCATORI da assumere	1.000	

ANNO	2019	dal 2020
NUMERO MENSILITA'	4	12
COSTO TOTALE	€ 19,5 mln	€ 58,63 mln

- 210 La norma non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica; è infatti previsto che la partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente posto a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- 211 *La disposizione attribuisce un contributo straordinario di 30 milioni di euro annui dal 2019 al 2028 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il perseguimento efficace delle proprie attività istituzionali di ricerca.*
- 212 - *La norma comporta la maggiore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anno*
213 *2019, 2020 e 2021. Alla copertura si provvede, per 228.146 euro nel 2019, 813.448 euro nel 2020 e 1.000.000 euro nel 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 461, all'uopo modificando detta disposizione, nel senso di ridurre la quota dei risparmi in questione che si prevedeva di iscrivere in un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la restante parte dell'onere è assicurata, per 771.854 euro nel 2019 e 186.552 euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per sopravvenute maggiori esigenze per l'acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero.*
- 214 *Il costo dell'iniziativa per gli a.a. 2019/2020; 2020/2021 e 2022/2023 viene ripartito nel*
218 *quadriennio 2019-2021, come di seguito indicato. Il relativo finanziamento statale sarà attribuito alla Scuola normale superiore di Pisa. I costi sono stati definiti tenuto conto dei costi effettivi delle analoghe attività presso la Scuola di Pisa, nonché degli standard previsti a regime per l'accreditamento delle Scuole superiori ad ordinamento speciale dal DM n. 439 del 5 giugno 2013 adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.a), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19. Tali standard prevedono che una Scuola possa essere costituita sulla base dell'accreditamento di:*
- a) *Corsi ordinari collegati a corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dagli Atenei con cui la Scuola stabilisce specifiche convenzioni (in partenza l'Università di Napoli Federico II), per un numero annuo di studenti minimo pari alla fine dei primi 5 anni a 150. A tali studenti devono essere obbligatoriamente assicurate adeguate strutture residenziali e convittuali. Per i tali corsi va assicurato a regime un numero di professori pari a 1 ogni 10 studenti e 2 ricercatori ogni professore.*



- b) *Corsi di dottorato di ricerca, con un numero annuo di iscritti minimo pari a 100 studenti per anno, ai quali viene assicurata la borsa di dottorato per l'intera durata del corso e vengono normalmente assicurate le strutture residenziali e convittuali. Per i corsi di dottorato va assicurato un numero di professori pari a 1 ogni 8 studenti e 2 ricercatori per ogni professore*

Per i corsi di cui al punto a), si prevede di attivare corsi ordinari, in coerenza, con il testo della legge afferenti a due strutture accademiche (classi), ciascuna con 15 allievi per anno sia al triennio che al biennio: la previsione è di andare a regime, successivamente all'eventuale stabilizzazione della Scuola normale superiore meridionale, dopo 5 anni con 45 studenti iscritti a corsi ordinari collegati al triennio e 30 iscritti a corsi ordinari collegati al biennio per ciascuna classe per un totale di 150 studenti.

Per i corsi di tipo b), si prevede di attivare il primo anno 4 corsi (2 con 12 allievi, già avviati nel corrente a.a. 2018/2019 dalla Scuola Normale in convenzione con Napoli Federico II e 2 con 8), dal secondo anno 7 corsi, ciascuno con 8 allievi. Come per la Scuola di Pisa, la denominazione di tali corsi è "corsi di perfezionamento", con durata di quattro anni. Al termine del terzo anno gli studenti di dottorato previsti saranno 152, mentre, ipotizzando una eventuale situazione a regime al termine del quinto anno, il loro numero totale a tale data sarà di 224 dottorandi (v. tabella 1)

Si specifica che non comporta alcun onere l'istituzione del Comitato ordinatore di cui al comma 3 della norma per il quale non sono previsti compensi o rimborsi spese per la partecipazione al suddetto comitato.

Le seguenti tabelle riportano nelle ultime due colonne i dati relativi alla eventuale attività ordinaria della Scuola in caso di valutazione ANVUR positiva che non viene finanziata con il presente provvedimento ai sensi del comma 5.

Tabella 1 – Cicli di dottorato (numero di dottorandi)

	<i>XXX V</i>	<i>XXX VI</i>	<i>XXXV II</i>	<i>XXXVI II</i>	<i>XXXI X</i>
<i>Corso 1</i>	<i>12</i>	<i>20</i>	<i>28</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>Corso 2</i>	<i>12</i>	<i>20</i>	<i>28</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>Corso 3</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>Corso 4</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>Corso 5</i>		<i>8</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>32</i>
<i>Corso 6</i>		<i>8</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>32</i>
<i>Corso 7</i>		<i>8</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>32</i>



	40	96	152	200	224
--	----	----	-----	-----	-----

In tabella 2 è riportata la sintesi dell'andamento previsto delle iscrizioni delle due tipologie di corso

Tabella 2 – Studenti e Perfezionandi

	<i>N corsi</i>	<i>allievi</i>	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Allievi ordinari</i>	2 classi	tendenti a 15 anno/classe	30	60	90	120	150
<i>Perfezionandi 4 anni</i>	tendenti a 7	tendenti a 8 anno/perfezionamento	40	96	152	200	224

Sulla base dei parametri relativi al numero minimo dei professori e ricercatori necessari di cui al DM n. 439/2013 e tenuto conto che gli stessi docenti potranno essere di fatto utilizzati nelle attività didattiche dei corsi sia del punto a) che del punto b) al termine del terzo anno di attività il fabbisogno di professori è di 20 unità, mentre quello dei ricercatori di 40 unità. Tali numerosità derivano dal fatto che il DM 439/2013 richiede la presenza di 1 professore ogni 8 perfezionandi e 1 professore ogni 10 allievi dei corsi ordinari; pertanto a fronte di 152 perfezionandi sono richiesti necessariamente 19 professori e tenendo conto del maggior carico richiesto per l'insegnamento anche ai corsi ordinari e per dare qualità alla Scuola si ritiene di arrotondare tale numero a 20 unità. Analogamente il DM 439/2013 prevede che, al fine di costituire una comunità di ricerca adeguata, il numero di ricercatori + assegnisti sia almeno pari al doppio dei professori (40). In una eventuale situazione a regime, il numero complessivo di professori necessario sarà pari a 28 unità, a fronte di 56 ricercatori.

Considerato che nel triennio di sperimentazione non potrà essere reclutato personale a tempo indeterminato questo dovrà essere reperito dalla Scuola normale superiore di Pisa (anche in sostituzione della propria docenza che sarà impegnata a tempo pieno presso la nuova Scuola normale superiore meridionale) attraverso convenzioni con altri Atenei ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, che prevedano l'impegno al 100% nelle attività di didattica e di ricerca della nuova Scuola di Napoli. La quantificazione dei costi di tale personale è avvenuta pertanto attraverso il sistema dei punti organico, dove un punto organico corrisponde al costo medio nazionale del professore di prima fascia (114.000 euro), il costo del professore di seconda fascia viene posto pari a 0,7 punti organico e il costo del ricercatore (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett a della L. 240/2010) a circa 0,4 punti organico. Per gli assegnisti di ricerca si fa riferimento al costo annuo al lordo degli oneri coerente con l'importo minimo dell'assegno definito con Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011 n. 141), ai sensi dell'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Atteso il carattere internazionale previsto dalla Legge per la Scuola, sarà necessario prevedere l'apporto di qualificati scienziati internazionali (si prevedono al riguardo 4 fellowship annue con costi pari a quelli del professore di prima fascia e 8 con costi pari a quelli del personale di seconda fascia) oltre ai costi per le permanenze più limitate di visiting professor).



La ulteriore attività didattica necessaria sarà assicurata da circa 15 contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010, con costo medio annuo pro-capite pari a circa 3.200 euro.

Per il funzionamento della struttura amministrativa si prevede una struttura di 12 unità al terzo anno e 16 unità a regime (di cui 1 dirigente) in posizione di comando da altre amministrazioni.

Nelle tabelle 3 e 4 viene riportata la sintesi del personale docente e non docente e dei relativi costi da impegnare nella Scuola.

Tabelle 3 e 4 – Costo del Personale (importi lordo Stato)

Tabella 3						
UNITA' di PERSONALE	Proporzioni	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
<i>Professori I e II fascia</i>		12	15	20	25	28
<i>Ricercatori + assegnisti</i>		24	30	40	50	56
<i>Professori ordinari</i>	0,70	8	11	14	18	20
<i>Professori associati</i>	0,30	4	5	6	8	8
<i>Ricercatori</i>	0,50	12	15	20	25	28
<i>Assegnisti</i>	0,50	12	15	20	25	28
<i>Dirigenti</i>		1	1	1	1	1
<i>Funzionari EP</i>		3	3	3	3	3
<i>Funzionari D</i>		6	6	8	8	12
<i>Contratti di insegnamento</i>		15	15	15	15	20
<i>Fellowship senior</i>		2	4	4	4	4
<i>Fellowship junior</i>		4	8	8	8	8

Tabella 4						
Descrizione	Costo annuo pro-capite (lordo stato)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Professori ordinari	114.000	912.000	1.254.000	1.596.000	2.052.000	2.280.000
Professori associati	79.800	319.200	399.000	478.800	638.400	638.400
Ricercatori tipo A	49.000	588.000	735.000	980.000	1.225.000	1.372.000
Assegnisti	24.000	288.000	360.000	480.000	600.000	672.000
Dirigenti	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Funzionari EP	45.600	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
Funzionari D	34.200	205.200	205.200	273.600	273.600	410.400
Professori a contratto	3.200	48.000	48.000	48.000	48.000	64.000
Fellowship senior	114.000	228.000	456.000	456.000	456.000	456.000
Fellowship junior	79.800	319.200	638.400	638.400	638.400	638.400
TOT costi personale (A)		3.118.500	4.306.500	5.161.700	6.142.300	6.742.100

Agli studenti dei corsi di dottorato va assicurata per tutta la durata del corso la borsa di dottorato, con la necessaria integrazione per il soggiorno all'estero e per l'attività di ricerca del dottorando. Il costo di tale borsa è stato calcolato prendendo come riferimento l'importo della borsa degli altri dottorandi della Scuola di Pisa (circa 25.000 euro annui). Una borsa viene assicurata anche agli allievi dei corsi ordinari (circa 5.500 euro annui). Il costo totale delle borse di studio è riportato in tabella 5.



Tabella 5 – Borse di studio per studenti

	<i>Costo pro-capite</i>	<i>2019/20</i>	<i>2020/21</i>	<i>2021/22</i>	<i>2022/23</i>	<i>2023/24</i>
<i>Allievi ordinari</i>	<i>5.580</i>	<i>167.400</i>	<i>334.800</i>	<i>502.200</i>	<i>669.600</i>	<i>837.000</i>
<i>Perfezionandi</i>	<i>25.334</i>	<i>1.013.360</i>	<i>2.432.064</i>	<i>3.850.768</i>	<i>5.066.800</i>	<i>5.674.816</i>
<i>TOT costi borse (B)</i>		<i>1.180.760</i>	<i>2.766.864</i>	<i>4.352.968</i>	<i>5.736.400</i>	<i>6.511.816</i>

Nella quantificazione dei costi per il funzionamento generale della Scuola vanno computati anche i costi per l'ospitalità degli studenti (circa 8.000 euro annui a studente) e per la mensa (circa 7.000 euro annui a studente), considerando costi analoghi a quelli sostenuti per gli studenti di Pisa. Altri costi di parte corrente riconducibili alla didattica, alla ricerca e al funzionamento sono quelli riferibili all'organizzazione di convegni, di progetti di ricerca, di inviti a visiting professor stranieri, nonché alla realizzazione di un laboratorio multimediale legato ai temi della percezione e dell'immagine alla frontiera tra scienze e 'humanities' e all'accesso ad un sistema bibliotecario integrato (data-base, hardware e software dedicato, ecc). Negli ultimi due casi sono necessarie spese infrastrutturali e strumentali (scanner, macchine fotografiche nel visibile, e infra-rosso, stampante 3D, ecc.) concentrate nei primi due anni, mentre a partire dal terzo anno le spese saranno limitate a funzionamento e gestione.

Si evidenzia che nei costi di cui alla successiva tabella 6 sono previste spese anche per la realizzazione di progetti di ricerca da parte dei docenti e degli allievi che opereranno nelle diverse discipline della Scuola, in particolare per quanto concerne i progetti di ricerca i costi previsti sono relativi ad una minima dotazione (starting grant) per l'avvio delle attività di ricerca da parte dei docenti, ricercatori e assegnisti. I costi compresi nelle attività didattiche sono relativi ai cicli di seminari, formazione trasversale con particolare trasferimento tecnologico, partecipazione bandi nazionali ed internazionali, formazione linguistica specifica per la ricerca, soft skills. In connessione con i laboratori che saranno allestiti di cui alla successiva tabella 7, sono altresì previste spese di funzionamento specifico del laboratorio multimediale di cultura visuale e del sistema bibliotecario multimediale.



Tabella 6 – Altri costi di didattica, ricerca e funzionamento

		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Altre attività didattiche		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Visiting professor		100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Eventi, convegni, pubblicazioni		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Progetti ricerca		1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
Materiali per ricerca		300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Funzionamento Laboratorio multimediale cultura visuale		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Funzionamento Sistema bibliotecario multimediale		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ospitalità (allievi e perfezionandi)	8.000	560.000	1.248.000	1.936.000	2.560.000	2.992.000
Mensa (Allievi e perfezionandi)	7.000	490.000	1.092.000	1.694.000	2.240.000	2.618.000
Altre spese per allievi		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Costi funzionamento		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE SPESE DIDATTICA, RICERCA, FUNZIONAMENTO (C)		5.350.000	7.140.000	8.480.000	8.250.000	9.060.000

I costi di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, riportati da anno accademico ad anno finanziario, sono pari ai seguenti, con riferimento a quelli relativi al triennio di operatività sperimentale della scuola, ipotizzando che nell'anno t vengano imputati i 2/12 della spesa corrente dell'a.a. t/t+1 e i restanti 10/12 sia imputato all'anno t+1

Pertanto la spesa sostenuta nei tre anni accademici si distribuisce nei 4 esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 nel seguente modo:

COSTI	2019	2020	2021	2022
Personale	519.750	3.316.500	4.449.033	4.301.417
Borse di studio	196.793	1.445.111	3.031.215	3.627.473
didattica, ricerca e funzionamento	891.667	5.648.333	7.363.333	7.066.667
TOTALE	1.608.210	10.409.944	14.843.581	14.995.557

Per quanto riguarda le strutture edilizie, la Scuola utilizzerà le aule e laboratori dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Occorrerà tuttavia provvedere alla costituzione delle strutture residenziali per gli studenti, attraverso la ristrutturazione di un immobile (costo nel triennio costituito dagli a.a. 2019/2020 – 2021/2022 14,3 milioni, di cui 5 nel 2019) e allestire un centro di calcolo avanzato e le infrastrutture informatiche (circa 4,3 milioni nel triennio).

Nello specifico si prevede di: realizzare un data center green che si occuperà di fornire supporto computazionale e data science ad attività trasversali quali Global History, Quantitative Social Science, Blue Economy, Rational Drug Design e Rischio Sismico nell'impatto socio economico e in relazione al patrimonio culturale. I laboratori si occuperanno sia di analisi pilota nei campi scientifici, sia di simulazioni numeriche avanzate e della loro traduzione in progetti di realtà virtuale e aumentata e immersiva.



In stretta correlazione con analoghe attività, anche se su tematiche diverse, operanti e attive presso la Scuola Normale di Pisa.

Tabella 7 – Costi infrastrutture

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Infrastrutture IT (aule informatiche, rete...)</i>	500.000	1.100.000	200.000	50.000	50.000
<i>Allestimento Laboratorio multimediale e cultura visuale</i>	300.000	900.000			
<i>Allestimento Sistema bibliotecario multimediale</i>	400.000	800.000	500.000		
<i>Centro di calcolo</i>	400.000	1.000.000	1.100.000	200.000	200.000
<i>Ristrutturazione collegi e strutture</i>	5.000.000	7.000.000	2.300.000		
TOTALE INVESTIMENTO (C)	6.600.000	10.800.000	4.100.000	250.000	250.000

Pertanto , il totale degli oneri per anno finanziario, comprese le spese per infrastrutture risulta essere quello indicato nella seguente Tabella 8:

<i>COSTI</i>	2019	2020	2021	2022
<i>Totale oneri</i>	8.208.210	21.209.944	18.943.581	15.245.557

Nel caso in cui al termine del triennio la Scuola non ottenga una valutazione positiva, si rende necessario assicurare la gestione stralcio che consenta la conclusione dei corsi per gli studenti già iscritti che andranno ad esaurimento.

In tal caso si prevede che:

- 1. Dal quarto anno accademico (a.a. 2022/23) non si avviano nuovi cicli di dottorato e quelli attivi (l'ultimo è il ciclo XXXVII di durata quadriennale) si concludono nell'a.a. 2024/2025;*
- 2. Per i corsi ordinari (corsi integrativi alle lauree triennali) si prevede che gli stessi abbiano conclusione con l'a.a. 2023/2024.*
- 3. I costi dei professori di ruolo (in convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 240/2010) e a contratto (art. 23 legge 240/2010), nonché i costi di funzionamento vengono ridotti in modo proporzionale alla riduzione del numero di studenti.*
- 4. Si assume che i ricercatori a tempo determinato siano tutti di tipo a) e che nessun contratto venga rinnovato al termine dei 3 anni. Analoga situazione si prevede per gli assegnisti di ricerca.*
- 5. I costi per la mensa, l'alloggio e le borse di studio sono proporzionali al numero studenti.*



STUDENTI	2022/2023	2023/2024	2024/2025
studenti corsi ordinari (esaurimento trienni, no attivazione bienni)	60	30	
studenti perfezionandi (corsi quadriennali)	152	112	56
TOTALE	212	142	56

UNITA' di PERSONALE			
Professori ordinari	12	8	3
Professori associati	5	4	1
Ricercatori	8	3	0
Assegnisti	8	3	0
Dirigenti	1	1	0
Funzionari EP	3	2	1
Funzionari D	7	5	2
Contratti di insegnamento	13	9	3
Fellowship senior	4	2	1
Fellowship junior	7	5	2

costo borse			
allievi corsi ordinari	334.800	167.400	
Perfezionandi	3.850.768	2.837.408	1.418.704
TOTALE	4.185.568	3.004.808	1.418.704

COSTO PERSONALE			
Professori ordinari	1.368.000	912.000	342.000
Professori associati	399.000	319.200	79.800
Ricercatori tipo A	392.000	147.000	-
Assegnisti	192.000	72.000	-
Dirigenti	74.100	74.100	-
Funzionari EP	136.800	91.200	45.600
Funzionari D	239.400	171.000	68.400
Professori a contratto	41.600	28.800	9.600
Fellowship senior	456.000	228.000	114.000
Fellowship junior	558.600	399.000	159.600
TOTALE	3.857.500	2.442.300	819.000



ALTRE SPESE			
Altre attività didattiche	87.603	58.678	23.140
Visiting professor	175.207	117.355	46.281
Eventi, convegni, pubblicazioni	131.405	88.017	34.711
Progetti ricerca	1.226.446	821.488	323.967
Materiali per ricerca	438.017	293.388	115.702
Funzionamento Laboratorio multimediale cultura visuale	87.603	58.678	23.140
Funzionamento Sistema bibliotecario multimediale	175.207	117.355	46.281
Ospitalità	1.696.000	1.136.000	448.000
Mensa	1.484.000	994.000	392.000
Altre spese per allievi	175.207	117.355	46.281
Costi funzionamento	1.752.066	1.173.554	462.810
TOTALE	7.428.761	4.975.868	1.962.313

Tenuto conto dei costi analitici di cui alla precedente tabella, si riporta di seguito il fabbisogno finanziario aggiuntivo degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Utilizzando la precedente ripartizione dei corsi per anno accademico negli esercizi finanziari 2/12 della spesa corrente dell'a.a. t/t+1 e i restanti 10/12 sia imputato all'anno t+1), la sintesi dei costi è la seguente:

SINTESI	2022	2023	2024	2025
Spese di personale	642.917	3.621.633	2.171.750	682.500
Borse di studio	697.595	3.988.775	2.740.457	1.182.253
Spese didattica, ricerca, funzionamenro	1.238.127	7.019.946	4.473.609	1.635.261
TOTALE	2.578.638	14.630.354	9.385.816	3.500.014

Complessivamente la ripartizione degli oneri complessivi ricomprendono a fini prudenziali anche quelli della gestione stralcio negli anni 2019-2025, come indicato nella seguente tabella:

COSTI compresa gestione stralcio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
totale	8.208.210	21.209.944	18.943.581	17.824.195	14.630.353	9.385.816	3.500.015

219

La norma appronta strumenti per ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'Inail e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato.

Le disposizioni che ne sono oggetto permettono all'Inail di acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quanto agli strumenti, si prevede l'istituzione, da parte dell'Inail, di un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.

La disposizione contenuta al **comma 219, lett. a)** prevede che l'INAIL sia autorizzato, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire attraverso procedure concorsuali pubbliche e apposito bando di mobilità.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali le stesse saranno avviate dall'INAIL, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non



dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, da inquadrare nel livello economico iniziale dell'Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1). Di seguito la tabella con i relativi oneri complessivi da sostenere a regime.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate
Area C1	30	€ 52.938,82	€ 1.588.164,60
Totale unità autorizzate	30	Totale oneri	€ 1.588.164,60

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, le assunzioni avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre dell'anno 2019. Con riferimento alle procedure di mobilità, l'INAIL è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità. Sempre in ragione della professionalità richiesta, la procedura di mobilità riguarda, anche in questo caso, personale dell'area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all'Area C. Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario e che in caso contrario il reclutamento avverrà e a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'Istituto, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta **alla lettera b)**, prevede che l'Inail istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento dell'Istituto secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti.

In ordine alla composizione del nucleo, si dispone che esso è costituito da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000,00 euro annui lordi. Tenuto conto della



composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l'importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese. Di seguito la tabella con i relativi oneri.

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI			
Componente	Unità	Trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Trattamento complessivo (annuo lordo)
Dipendente Inail oppure dipendente PA in posizione di comando	5	€ 24.900,00 *	€ 124.500,00 *
Esterno alla PA	5	€ 41.500,00	€ 207.500,00
Totale unità	10	Totale oneri	€ 332.000,00
<p>* La disposizione prevede che "Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale". Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all'attuale "Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1" dell'Istituto, è pari ad € 18.802,95. Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900,00 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.</p>			

L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, il nucleo inizierà ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

220 In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalle suindicate disposizioni, in particolare, il **comma 220** prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma **219**, lettere a) primo periodo, e b), in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, l'Inail provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro. Il citato articolo 2, comma 488, consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti nel limite del 7% dei fondi disponibili. Per Inail tale consistenza, con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è prevista, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 e a euro 850 milioni per l'anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l'anno 2017, a euro 950 milioni per l'anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l'anno 2015.

221 *Prevede che nell'ambito del piano triennale di investimento 2019-2021 l'INAIL possa valutare investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale. Tali operazioni trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nel predetto piano triennale di investimento dell'ente, autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi*



dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010. Dalla disposizione, pertanto, non derivano maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

- 222 - 223 *Autorizza l'INAIL a sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dalla disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, essendo il finanziamento delle operazioni in oggetto ricompreso entro il limite massimo delle risorse che l'INAIL può detenere presso istituti di credito e Poste Italiane, come fissato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, come esplicitamente previsto dal comma 224 .*
- 224 *Prevede che le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate anche per l'aumento della quota di partecipazione al capitale di società. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'estensione delle finalità per cui possono essere utilizzate le predette maggiori entrate opera, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel limite delle stesse e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.*
- 225 *La disposizione incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
- 226 *La disposizione indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie per il triennio contrattuale 2019-2021 pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, per il personale statale contrattualizzato (in regime privatistico e di diritto pubblico) e per i miglioramenti economici del restante personale in regime di diritto pubblico.*
- 227 *La disposizione precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura degli oneri recati dal comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lett. e), della legge n. 196/2009.*
- 228 *La disposizione prevede che gli incrementi di cui al comma 226 si applicano anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.*
- 229 *La disposizione prevede che le disposizioni di cui al comma 228 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.*
- 230 *La disposizione prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 226 e 228, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:*
a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165



del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019 (dettaglio oneri in tabella n. 1);

- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento perequativo una tantum introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (tabella n. 1 per il personale statale contrattualizzato e tabella 2 per il personale non statale contrattualizzato).

Le risorse stanziare dal **comma 226**, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per l'anno 2019, all'1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l'anno 2020 e all'1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

In particolare, sono state considerate (incluse le unità di cui è prevista dalla presente legge di bilancio l'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) circa 1,88 milioni unità di personale "contrattualizzato" ed una retribuzione annua media stimata - sulla base dei dati del conto annuale 2016 e considerando la rivalutazione del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018 - in circa 32.600 euro lordo dipendente.

L'adozione della predetta percentuale per i settori non statali del pubblico impiego, determina oneri, per il rinnovo dei relativi contratti per il triennio 2019-2021, stimabili in 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 1.415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali valori sono stati ottenuti prendendo a riferimento circa 1,4 milioni di unità di personale ed una retribuzione annua media di circa 35.300 euro lordo dipendente (retribuzione da conto annuale 2016, rivalutata del 3,48 per cento).

Tabella n. 1. Stato.

Anni	Personale pubblico statale contrattualizzato Unità di riferimento 1,88 mln – retribuzione media 32.600 <i>Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione</i>		
	<i>Quota di risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali</i>		
	<i>Anticipazione contrattuale (comma 5 lett. a)</i>	<i>Elemento perequativo (comma 5 lett. b)</i>	<i>Contrattazione / Incremento Fondi trattamento accessorio (comma 6)</i>
2019	310	250	210
2020	500	250	210
dal 2021	500	250	210



Tabella n. 2. Non Stato

Anni	Personale pubblico non statale contrattualizzato (articolo 48, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) Unità di riferimento 1.410.628 – retribuzione media 35.300 <i>Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione</i>	
	<i>Quota di risorse di cui al comma 1 necessarie per le anticipazioni di cui al comma 5, lettere a) e b)</i>	
	Anticipazione contrattuale (comma 5, lettera a)	Elemento perequativo (comma 5 lett. b)
2019	235	285
2020	348	285
dal 2021	348	285

L'onere per l'anticipazione di cui al **comma 230, lettera a)**, è stato quantificato prendendo a riferimento l'IPCA per l'anno 2019 come stimato dall'ISTAT a maggio 2018 (1,4%); valore confermato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Sulla base di quanto previsto, al riguardo, dai recenti CCNL, l'anticipazione dovrà essere corrisposta riconoscendo il 30% dell'IPCA (30% dell'1,4%, ovvero lo 0,42%), dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura del 50% dell'IPCA (50% dell'1,4% ovvero lo 0,7%), applicato sulle sole voci stipendiali (stima stipendio medio 25.184 euro per il settore Stato). Il personale interessato dall'emolumento in questione è quello contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali. Resta escluso, pertanto, il personale in regime di diritto pubblico destinatario dei miglioramenti automatici della retribuzione. Gli oneri per l'anticipazione in questione sono pertanto ricompresi tra quelli indicati nei **commi 226-228** e verranno riassorbiti nei miglioramenti stipendiali all'atto del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Gli oneri indicati al **comma 226** includono i seguenti importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (dati in milioni di euro lordo amministrazione):

	2019	2020	Dal 2021
Anticipazione articolo 47bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001	310	500	500
Residui (comma 7)	140		

Quantificazione Oneri per l'emolumento perequativo di cui al comma 230, lettera b)

Gli oneri per l'erogazione dell'emolumento perequativo previsto dai CCNL relativi al triennio 2016-2018, sono stati quantificati prendendo a riferimento i predetti contratti e



conteggiando il beneficio in parola, di natura accessoria, per 12 mensilità. Di seguito una tabella di sintesi:

Settori	Stima unità di personale beneficiario	Stima beneficio medio per 12 mensilità loro dipendente	Onere lo amministr: (euro mil
Stato	981.145	16,00	250
Non Stato	1.050.114	17,14	285

231

La disposizione prevede che, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 226, l'importo di 210 milioni può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori per la valorizzazione dei servizi di natura operativa. La norma prevede, inoltre, che, previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il citato importo annuale di 210 milioni di euro è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021 (tabella n. 1).

232

Prevede che, nell'anno 2019, sono versati all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario, 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

233

La disposizione, alla lettera a), autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato n. 930 unità di personale prevalentemente ispettivo, da inquadrare nell'Area III-fascia economica F1.

Considerati i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure assunzionali, si prevede che il primo contingente di personale sarà assunto nel secondo semestre del 2019, mentre l'onere sarà a regime dal 1° gennaio 2021.

Il costo, al lordo degli oneri a carico dell'Ispettorato, per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale da assumere - sia di profilo ispettivo, sia di profilo amministrativo - è pari ad euro 37.255, di cui euro 7.993 a titolo di oneri riflessi ed euro 2.274 a titolo di I.R.A.P. Tutte le unità di personale saranno inquadrare nell'AREA III fascia economica F1.

Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo (adeguamento fondo risorse decentrate) di ciascuna unità di personale è di euro 2.500 ed è stato determinato sulla base della media pro-capite attuale del personale dell'Istituto.

In particolare, il fondo accessorio dell'anno 2017 (ultimo dato disponibile) ammonta ad euro 13.163.000 a fronte di 5.265 unità di personale in servizio; per cui l'accessorio pro-capite risulta pari a 2.500 euro (13.163.000/5.265).

Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro 39.755, ossia euro 37.255 (fondamentale) più euro 2.500 (accessorio).

L'innalzamento del limite di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) n.2 del D.L. n. 145/2013



(conv. da L. n.9/2014) da 10 milioni di euro a 13 milioni di euro non necessita di copertura finanziaria, trattandosi di diversa destinazione di entrate del bilancio dello Stato.

Le assunzioni saranno ripartite, nel triennio, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Qualifica	2019	2020	2021
Personale ispettivo	150	150	230
Personale amministrativo	150	150	100
Totale	300	300	330

Il costo di tali assunzioni è illustrato nella tabella di seguito riportata.

Costi assunzioni personale ispettivo e amministrativo					
Qualifica	Trattamento fondamentale unitario	Trattamento accessorio unitario	Trattamento complessivo unitario	2019* (assunzioni partiranno dal secondo semestre)	2020
Personale ispettivo	37.255	2.500	39.755	2.981.625	11.926.500
Personale amministrativo	37.255	2.500	39.755	2.981.625	11.926.500
Totali				5.963.250	23.853.000

La disposizione, alle lett. b) e c), autorizza l'assunzione di personale dirigenziale non generale derivante dalla modifica della dotazione organica, nonché di ulteriori 12 unità di personale dirigenziale non generale, al fine di colmare le gravi carenze di organico, in particolare presso le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il costo per ciascuna posizione dirigenziale di livello generale ammonta ad euro 240.000 (173.500 lordo dipendente + 66.500 oneri a carico dell'Istituto), mentre il costo per ciascuna posizione dirigenziale di livello non generale ammonta ad euro 127.945 (92.760 lordo dipendente + 35.185 oneri a carico dell'Amministrazione).

Il dato è in linea con i valori retributivi contenuti nel DPCM 24/4/2018 con cui l'Ispettorato è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale non generale sulle risorse derivanti dal turn over.

Il costo complessivo derivante dalla disposizione, a decorrere dall'anno 2019, è illustrato nella tabella seguente:

Onere assunzione personale dirigenziale			
Qualifica	Unità	Costo unitario lordo amministrazione	Oneri dal 2019
Dirigenti livello generale	2	240.000	480.000



Dirigenti livello non generale	18	127.945	2.303.000
Totale	20		2.783.000

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere a), b) e c) si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161.

La lettera d) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria trattandosi di nuove entrate derivanti dall'aumento delle sanzioni in materia di lavoro specificatamente destinate alla spesa.

Le sanzioni rispetto alle quali è previsto l'aumento sono individuate principalmente in quelle che puniscono il lavoro "nero" (art. 3, D.L. n. 12/2002, conv. da L. n. 73/2002), gli appalti illeciti (art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) e l'inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Sulla base dei dati relativi al 2017, l'Ispettorato ha incassato, per la totalità delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, circa 75 milioni di euro.

La disposizione prevede, solo con riferimento ad alcune sanzioni, un aumento del 10% e del 20% dei relativi importi. In via presuntiva i maggiori introiti derivanti dalla disposizione - considerando una percentuale media del 15% del totale delle somme incassate - può essere stimata in circa 11 milioni di euro.

La lettera e) prevede che le maggiorazioni previste dalla lettera d) sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. In tal caso le maggiorazioni connesse al raddoppio di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La lettera f) prevede che le entrate destinate all'Ispettorato in caso di esito favorevole della lite in cui la difesa dell'Ispettorato sia stata assunta da funzionari dello stesso, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 149/2015 siano destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente; La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria trattandosi di entrate già di competenza del bilancio dell'Ispettorato alle quali viene data una specifica destinazione.

La disposizione prevede la possibilità, per le camere di commercio non oggetto di accorpamento e per quelle che ne abbiano concluso il processo, di assumere nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Considerato che le nuove assunzioni avvengono nei limiti di spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



- 235 La disposizione prevede l'incremento del fondo, di cui all'articolo 35, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, di **100 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2020. Tale fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
- 236 *La disposizione prevede l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. del contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 sul capitolo 3631, piano gestionale 01, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali*
Il secondo capoverso dispone a favore della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» un contributo di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 sul capitolo 3631/PG 07 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
- 237- *La disposizione autorizza l'attribuzione di un contributo straordinario alla sezione*
238 *italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) per un importo pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 finalizzati alla gestione di un progetto di screening relativo alle problematiche delle minoranze visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.*
- 239 La disposizione prevede un incremento di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, del Fondo per le Politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La disposizione comporta oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
- 240 *La norma prevede nuovi criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875,*
242 *della legge n. 296 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017, lasciandone invariati l'importo e i destinatari. Muta anche la tempistica del riparto, che ora dovrà necessariamente avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno. Poiché il fondo non è gravato da obbligazioni pregresse, anche in considerazione della natura temporanea dei contratti stipulati dagli ITS col personale che assicura l'offerta formativa o l'ordinario funzionamento, quando non affidati al personale delle istituzioni scolastiche che partecipano alla relativa fondazione, il fatto che si prevedano nuovi criteri di riparto non determina nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.*
- 243 *La disposizione prevede l'istituzione del Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, le cui attività sono volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese.*
- 244 *La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata, possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli declinati dai successivi commi.*
- 245 *La disposizione prevede che per il finanziamento delle attività attribuite al predetto Consiglio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione «*



Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, le cui risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dalla disposizione derivano oneri pari a 200.000 euro per il 2019.

- 246 a
250 *Recano disposizioni relative alle funzioni di competenza del predetto Consiglio e alle sue modalità operative che non hanno riflessi di carattere finanziario ma saranno svolte mediante l'utilizzo delle risorse assegnate sull'istituendo Fondo.*
- 251 *La disposizione reca modifiche alle finalità del Fondo per le politiche della famiglia rimanendo invariato il rifinanziamento di 100 milioni di euro annui dal 2019 previsto dal disegno di legge in esame.*
- 252 *La disposizione introduce il comma 1.1 nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Si dispone che, in alternativa a quanto previsto dall'art. 16, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta), alle lavoratrici è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la disposizione, non modifica il periodo del congedo obbligatorio previsto a legislazione vigente ma si limita a consentire una diversa modalità temporale di fruizione dello stesso.*
- 253 *La disposizione introduce il "comma 3-bis" all'articolo 18 della legge 22/05/2017 n.81 in materia di lavoro agile. Si prevede a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa si limita a riconoscere una priorità alle richieste formulate da personale che versa in specifiche situazioni normativamente individuate. In ogni caso, resta ferma la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del citato articolo 18.*
- 254 *La disposizione reca disposizioni in materia di gestione di Carta famiglia prevedendo per il relativo sviluppo oneri per 1 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 a carico del Fondo famiglia, quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.*
- 255 *La disposizione incrementa per il triennio 2019-2021 l'importo massimo del buono nido da 1.000 euro a 1.500 euro fermo restando il relativo limite di spesa (300 milioni di euro per il 2019 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020) e la procedura amministrativa per il relativo rispetto non derivandone maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incremento, in via transitoria, a parità di limite di spesa dell'importo del buono è giustificabile dal trend dei beneficiari nel breve periodo. Infatti:*



domande presentate 2017: 108.900 circa;
a tutto il 17 ottobre 2018 le domande presentate nel 2018 sono pari a 141.200 circa
riproporzionando su base annua le domande 2018 si perverrebbe a un numero di circa
178.000. Assumendo che nel 2019 l'incremento del buono e il relativo trend di utilizzo
possa comportare un incremento delle domande di circa il 30% si perviene a una
previsione di 231.000 richieste. Ipotizzando prudenzialmente il pieno accoglimento e
stimando l'effettivo beneficio corrisposto pari all'80% del valore massimo fruibile a
*seguito della modifica in esame (80%*1.500 euro=1.200 euro) si arriverebbe a un*
onere di 277,2 milioni di euro comunque inferiore allo stanziamento. La stima ha
comunque carattere di prudenzialità sufficiente atteso anche che nel 2017 e 2018 sulla
base dell'attuale esperienza l'importo fruito è una quota del valore massimo fruibile
ben inferiore al sopra ipotizzato 80%. Alla luce di tali valutazioni anche per gli anni
2020 e 2021 il limite di spesa programmato appare congruo rispetto all'entità del
buono come rideterminato, anche considerando un progressivo incremento delle
domande fino ad arrivare a 275.000 circa, e pertanto dalla disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che la normativa
vigente prevede esplicitamente che l'INPS non prenda in considerazione ulteriori
domande di erogazione del beneficio in caso di scostamenti di spesa, valutati anche in
via prospettica, rispetto alle risorse stanziato.
Inoltre, si prevede la riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo per
interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale di cui al comma 1091,
della legge 27 dicembre 2017, n.205.

256 La norma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore dei risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il **comma 256** dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo di ristoro con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Alla copertura finanziaria del predetto onere, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 mediante acquisizione all'Erario delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

258 *lettera f) La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto interviene su rapporti tra soggetti privati, prevedendo che l'accesso al pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori non pregiudichi, per i beneficiari, il diritto di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente.*

Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci prevedendo Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Tale fondo è istituito nel bilancio della Consob e ha canali di alimentazione autonomi: dal suo utilizzo per le finalità di cui al presente comma non discendono pertanto oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo. Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

- 263 La disposizione autorizza la CONSOB ad assumere, mediante selezione pubblica, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze, comportante un onere pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Per gli anni dal 2019 al 2021 ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di ristoro finanziario di cui al **comma 256**.

L'onere relativo a tali assunzioni a tempo determinato è stato quantificato assumendo che la procedura di selezione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riguardi 50 unità nella qualifica di coadiutore e 5 unità nella qualifica di vice assistente, come di seguito indicato.

Qualifica	Unità a t.d.	Costo annuo	Totale
Coadiutore	50	83.000	4.150.000
Vice-assistente	5	68.000	340.000
Totale	55		4.490.000

- 265 La disposizione consente la stipula di apposito protocollo tra la CONSOB e il Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche. La disposizione prevede espressamente che dalla stipula non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

- 268 ***La disposizione autorizza la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016.***

- 269-271 La disposizione, per le finalità ivi previste, dispone per il triennio 2019-2021, una specifica autorizzazione di spesa di conto capitale di **150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, da ripartire tra le regioni secondo modalità demandate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il predetto finanziamento si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione



regionali al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini.

- 272 - Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato fissato per l'anno 2019
274 in 115.000 milioni di euro dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016 ed è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di euro dal combinato disposto del Decreto interministeriale 5 giugno 2017, dell'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dell'articolo 1, commi 435 e 827, della legge n. 205 del 2017, nonché dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2018.

La presente disposizione *ridetermina in 114.439 milioni di euro* per il 2019 il predetto valore (*in relazione alle disposizioni di cui al comma 285*) e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Come noto il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali compartecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.

Si prevede, altresì, che l'accesso per le regioni all'incremento per gli anni 2020 e 2021, rispetto al valore definito per l'anno 2019, sia subordinato alla stipula del Patto per la Salute 2019-2021 entro il 31 marzo 2019.

- 275 *La disposizione integra il secondo periodo del comma 594 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 ed estende ai presidi socio-sanitari e della salute l'ambito di attività dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo limitatamente agli aspetti socio-educativi. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica posto che è volta a specificare gli ambiti nei quali possono operare le predette figure professionali.*

- 276 La norma integra l'attuale finanziamento destinato alle borse di studio, pari a circa 38,7 milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero. Trattandosi di un limite di spesa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, il maggiore onere a carico del SSN sarà limitato al predetto importo.

- 277 *Proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo; La norma in esame conferma la volontà di salvaguardare la specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme), sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso. La Regione Siciliana è, dunque, autorizzata a continuare a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto. In relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle suddette deroghe, si rammenta che il comma 607 della legge 190/2014 – nella parte non modificata dalla presente*



disposizione - prevede espressamente che la regione assicuri il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria.

278 *La disposizione incrementa lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.*

279 L'incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i contratti di formazione specialistica dei medici, di cui alla norma proposta, è così determinato.

Il costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica, come previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, è di € 25.000 lordi per i primi due anni di corso di specializzazione e di € 26.000 lordi dal terzo anno in poi.

Per cui, a seconda della durata di ciascun corso, che può variare da 4 a 5 anni (a fini di completezza si precisa che sono tuttora previste alcune tipologie residuali di specializzazioni della durata di 6 anni), il costo complessivo di un contratto di specializzazione varia da € 102.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 4 anni) ad € 128.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 5 anni).

A tale valore deve essere aggiunta una somma che tenga conto delle eventuali sospensioni di frequenza (es. gravidanze, malattie) o la presenza di contenziosi per il mancato accesso al primo anno.

A legislazione vigente il finanziamento complessivamente disponibile a valere sul bilancio statale per la finalità in oggetto è pari a 708 milioni di euro per il 2019 e a 702 milioni di euro a decorrere dal 2020. Pertanto, con l'incremento di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 rispetto agli stanziamenti vigenti, si consente di poter aumentare, a partire dal 2019, di circa 900 il numero dei contratti di formazione specialistica, cui si provvede con specifica autorizzazione di spesa, destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti.

	1° anno formazioni	2° anno formazioni	3° anno formazioni	4° anno formazioni	5° anno formazione	N. totale specializzazioni di in corso	fabbisogno finanziario
costo annuo	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
2019	900					900	22.500.000
2020	900	900				1.800	45.000.000
2021	900	900	900			2.700	68.400.000
2022	900	900	900	900		3.600	91.800.000
2023	900	900	900	900	315	3.915	99.990.000

In ogni caso si osserva come il rispetto dei limiti del finanziamento per la finalità in oggetto sia garantito dal procedimento amministrativo in base al quale al primo anno di formazione specialistica si ammette un numero di medici strettamente compatibile con le disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'assorbimento di risorse recato dalla remunerazione dei medici già inseriti in formazione specialistica - in corso dal 2° all'ultimo anno di specializzazione- che risulta variabile in relazione alla durata della specializzazione (prevalentemente 4 o 5 anni e, per una quota residuale, derivante dal previgente regime, 6 anni di formazione) e dai comportamenti dei singoli, quali le



sospensioni dei corsi o l'eventuale abbandono.

280 *La disposizione prevede che i medici, sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative possono operare presso le reti medesime, purché in possesso di specifici requisiti, certificati dalla regione competente. L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.*

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

281 *La disposizione stabilisce per il 2019 due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare.*

I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione.

282-
283 *Le disposizioni hanno un carattere eminentemente ordinamentale e pongono obblighi solo in carico a soggetti privati (segnatamente: i professionisti sanitari, le strutture private di cura e i relativi ordini professionali). Con particolare riferimento agli ordini professionali, le nuove regole introdotte con le disposizioni in parola afferiscono pur sempre all'attività di vigilanza sugli iscritti – nonché di eventuale esercizio dell'azione disciplinare – tipicamente ricomprese nelle loro prerogative istituzionali.*

284 *La disposizione integra la disciplina sul personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS già recata dalla legge n.205/2017 prevedendo, all'articolo 1, comma 432, la possibilità di assumere a tempo determinato, previa procedura selettiva, anche i titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva.*

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le suddette assunzioni avvengono, ai sensi del disposto normativo di cui al comma 432 dell'articolo 1 della l. 205/2017, secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministero della salute di cui al comma 427 della citata legge.

285 *La norma è volta a modificare le disposizioni in materia di screening neo-natali, come disciplinati dalla legge n. 167 del 2016. Nel merito l'intervento in esame estende l'ambito di applicazione del vigente sistema nel senso che prevede in aggiunta le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale. È inoltre prevista la revisione almeno biennale della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening, mediante un intervento del Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Agenas e sentite le società scientifiche di settore.*

L'estensione delle patologie per cui è prevista la prevenzione mediante gli screening,



introdotta dalla presente proposta normativa, presenta un onere aggiuntivo, rispetto alla vigente copertura, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, tenuto conto che l'onere totale stimato è pari a 29,715 milioni di euro annui, invece a legislazione vigente è pari a 25,715 milioni di euro.

Conseguentemente il fabbisogno sanitario standard è incrementato di 4 milioni di euro decorrere dall'anno 2019.

- 286 *La norma è diretta ad includere - a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, l'indennità di esclusività di cui all'art. 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 definita dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo - nel monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La norma stabilisce altresì che agli oneri conseguenti si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.*
- 287 *La disposizione prevede che, dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, alcune quote del fabbisogno vincolato del SSN confluiscono nella quota indistinta e sono ripartiti tra regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti a legislazione vigente, si fa presente che la disposizione, con tutta evidenza, è neutra dal punto di vista finanziario, essendo finalizzata solo a determinare lo svincolo di alcune risorse, rispetto alle finalità poste da precedenti disposizioni di legge, le quali, pertanto, continuano ad essere perseguite nell'ambito del complessivo fabbisogno del SSN.*
- 288-
289 *Le disposizioni prevedono che i medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, subordinando l'eventuale assunzione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.*
Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che resta ferma la cornice economico-finanziaria riferita agli enti del servizio sanitario nazionale che devono garantire l'equilibrio economico-finanziario.
- 290 *La disposizione apporta alcune novelle all'art. 1 co. 796 , lett. p-bis) della finanziaria 2007 (legge. n. 296/2006) relativamente alla possibilità, per le regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione di 10 euro per la specialistica ambulatoriale, si fa presente che, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, esso si limita a consentire un'ulteriore alternativa alle regioni, rispetto a quelle vigenti, comunque finanziariamente equivalente, a seguito di certificazione congiunta del Comitato per l'erogazione dei LEA e del Tavolo per la verifica degli adempimenti LEA.*
- 291 *La proposta normativa prevede, di trasferire il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, di cui al comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui al comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del*



Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, in ragione della natura delle risorse che presentano caratteristiche medesime a quelle destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ciò in quanto si tratta di veri e propri trasferimenti alle regioni a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei predetti medicinali.

Conseguentemente alla norma in esame, dall'anno 2019 viene soppresso dallo stato di previsione della spesa del Ministero della salute il capitolo 3010 e trasferite le relative risorse finanziarie, pari a 1 miliardo di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, vincolate alle medesime finalità.

Tale trasferimento, trattandosi di mera operazione contabile, non modifica le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, che rimangono in capo al Ministero della salute secondo quanto previsto dal DM 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018. n. 81.

292 *La disposizione interviene per escludere, dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN verso le farmacie convenzionate, le farmacie a fatturato annuo SSN inferiore a 150.000,00 €, nonché per elencare, con il livello di dettaglio adeguato a garantire la compiuta attuazione dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le voci che compongono il fatturato delle farmacie, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale circa il parametro di riferimento rispetto al quale calcolare la quota dello sconto da operare, nel rispetto della normativa vigente.*

Quanto alla disposizione, di cui al comma 292 lett. a), punto 2), finalizzata all'esclusione delle farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a 150.000,00 dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN, la stessa determina un onere per il SSN, che da fonti Federfama è stimato pari a € 4.000.000.

Le farmacie coinvolte dal provvedimento di esclusione dall'obbligo di sconto sono per lo più farmacie a bassissimo fatturato site in piccolissimi comuni fino a 1000 abitanti e rappresentano l'unico presidio del SSN, in territori in via di desertificazione e lontanissimi dai principali capoluoghi di provincia. I loro titolari sono farmacisti che devono pertanto esercitare la professione in condizioni disagiate, garantendo tutte le notti il servizio, non potendo alternarsi con altre farmacie, in quanto molto distanti.

Dalle citate fonti Federfarma si tratta di circa 1.566 farmacie sul territorio nazionale, che nel totale fatturano circa € 160.000.000 e in percentuale lo sconto per il SSN è stimato pari a € 4.000.000 annui.

Alla copertura del predetto onere, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'impatto per il SSN del comma 292, lett. b), una volta entrata a regime, garantisce stabilità finanziaria per il SSN.

Infatti, l'intervento legislativo è volto ad unificare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le difformi posizioni assunte sull'argomento dalle diverse Regioni in materia di composizione del fatturato delle farmacie, e potrebbe comportare risparmi per il SSN, prudenzialmente non quantificati, in quanto impedirà, in futuro, alle farmacie di adottare comportamenti non conformi con la nuova normativa.

294 - *La disposizione e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto*
295 *conto che l'attuazione della medesima è finalizzata a introdurre alcuni criteri di indubbia valenza per il Servizio sanitario nazionale (SSN), che devono essere osservati in fase di contrattazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN. La medesima norma*



rinvia al termine del 15 marzo 2019 l'aggiornamento completo della delibera Cipe del 2001. Tenuto conto che già a legislazione vigente la contrattazione dei prezzi dei medicinali viene effettuata dall'AIFA - nell'ambito delle funzioni istituzionali che la legge già ha attribuito alla medesima Agenzia - con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a normativa vigente, la proposta normativa è neutra dal punto di vista finanziario.

- 296-297** La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a **28** miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.
- Ai fini della copertura dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a **4** miliardi di euro, si prevede che il fondo di cui *al comma 64* sia ridotto di **100** milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di **300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025**, **400 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2031**, di **300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni di euro nel 2033**.
- 298** *Le disposizioni in commento riconoscono un contributo di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse in conto capitale di cui al comma 296 destinate all'edilizia sanitaria.*
- Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell'adroterapia. Per la concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori. Le maggiori risorse riconosciute al CNAO sono prelevate dai fondi stanziati dallo stesso ddl di bilancio per le finalità del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.*
- 299** *L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.*
- 300** *La disposizione prevede che il decreto di riparto tra le Regioni delle somme delle somme di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che le risorse sono iscritte le relativo stato di previsione.*
- 301** *La disposizione prevede che, al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali,*



entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

- 302** *La disposizione è volta a rifinanziare, per un importo pari a 200.000 euro per il 2019, il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, dall'articolo 1, comma 122 della legge n. 205 del 2017. Il rifinanziamento è destinato specificamente alla preservazione del ciclo biogeochimico e alla prevenzione dell'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo, favorendone il recupero dal settore zootecnico. La disposizione comporta un onere pari 200.000 euro per il 2019.*
- 303**
a 305 *La disposizione è finalizzata, attraverso la ricognizione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al miglioramento del controllo della prevenzione degli incendi. L'attuazione delle misure previste, comporta un onere pari a 107 milioni di euro, al quale si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero per i beni e le attività culturali, anche in conto residui, incluse quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del POIN attrattori culturali, naturali e turismo – FESR del medesimo Ministero, stanziati sul capitolo 7307 - "Interventi di valorizzazione rafforzamento integrazione su scala nazionale del patrimonio culturale".*
- 306-**
308 *La disposizione è volta a rendere operative le misure di prevenzione del disturbo del gioco d'azzardo, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773, concernente gli apparecchi idonei per il gioco lecito, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti, anche mediante attività di monitoraggio telematico e di irrogazione di sanzioni. Per tali finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi di SOGEI Spa, definisce criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, nel rispetto dei limiti definiti, nonché dell'autonomia degli enti locali. Dalla disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le citate misure vengono attuate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia medesima.*
- 309** *Diretta a prorogare per il triennio 2019-2021 per la regione Sardegna la possibilità di deroga al rispetto del tetto sull'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati, incrementando la percentuale di scostamento dal tetto. La copertura è assicurata nell'ambito del bilancio regionale.*
- 310** *Con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano le disposizioni anticipate di trattamento (di seguito DAT) allo scopo di assicurare ad ogni cittadino, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la tutela del diritto alla vita, alla salute alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (articolo 1 della legge 22 dicembre 2017,*



n. 219). A tali fini, con l'art. 1, commi 418 e 419 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per il 2018), è stata prevista l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT, con una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, senza peraltro prevedere gli oneri connessi ai servizi di gestione e di manutenzione della stessa banca dati una volta realizzata. Con la norma in esame, si intende colmare tale lacuna, prevedendo un finanziamento a decorrere dall'anno 2019, in quanto necessario a garantire la piena funzionalità della banca dati delle DAT per tutti gli aspetti relativi alla gestione, alla manutenzione ed al suo successivo continuo aggiornamento. A decorrere dall'anno 2019 relativamente ai costi di gestione, e sulla base di quelli stimati a dicembre 2017 si stima un incremento del costo di gestione di sviluppo del sistema dal 15% (pari a circa 300.000 euro) al 20% (pari a circa 400.000 euro) ciò a seguito, anche, di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso su alcuni quesiti interpretativi richiesti dal Ministero della salute, in ordine al quale, conseguentemente, la realizzazione della banca dati, risulterà di più complessa gestione rispetto a quanto inizialmente previsto; pertanto è stato ipotizzato un costo di gestione e manutenzione pari al 20%, ossia 400.000 euro, secondo la seguente tabella:

Stima costi annuali di gestione del sistema:

	Costo totale (IVA esclusa)	Costo totale (IVA inclusa)
Canoni di gestione per la infrastruttura tecnica (rete, server, data base), Help-desk, Rinnovi licenze prodotti sw di base, Manutenzione correttiva, evolutiva.	€ 327.868,85	€ 400.000,00

Gli oneri connessi alla spesa di manutenzione e gestione del sistema informativo per la banca dati DAT, sono pari a 400.000 euro a decorrere dal 2019.

311 *La proposta normativa in esame è volta ad introdurre disposizioni normative in materia*
a 320 *di ripiano della spesa farmaceutica relativamente al tetto di spesa per acquisti diretti. Non comporta effetti finanziari, in quanto è esclusivamente diretta a semplificare le attuali procedure di determinazione del cosiddetto pay-back, che risultando molto complesse, nel periodo 2013-2017 non hanno pienamente garantito gli effetti finanziari previsti, in relazione ai numerosi contenziosi in essere promossi dalle Aziende farmaceutiche.*

Il nuovo impianto normativo muove da una duplice esigenza, assicurare l'erogazione dei LEA – atteso che i farmaci rappresentano uno strumento di tutela della salute e che sono erogati dal SSN in quanto inclusi nei LEA - nel rispetto della compatibilità finanziaria del SSN e semplificare e razionalizzare il sistema di calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche.

Il comma 312 prevede che a quei fini siano utilizzati i dati della fatturazione elettronica, in coerenza con quanto è disposto dal comma 313.

Il comma 313 individua il sistema delle quote di mercato, sistema che si basa su principi di semplificazione, equità e trasparenza. Il ripiano, infatti, viene calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutti le aziende che contribuiscono alla spesa nell'anno di riferimento. Pertanto, si può affermare che il nuovo meccanismo risponde pienamente ai principi della semplificazione e della trasparenza. Quanto al metodo da utilizzare, si osserva che fino al 31 dicembre 2021 il monitoraggio della spesa complessiva viene effettuato attraverso il flusso NSIS tracciabilità del farmaco (c. 320). Tale sistema



informativo riporta i prezzi di acquisto (per norma al lordo iva) dei farmaci acquistati dal SSN. Il flusso è alimentato da grossisti e aziende farmaceutiche.

Al comma 313, inoltre, è previsto che Aifa, a regime, si avvalga dei dati della fatturazione elettronica; tuttavia, in via cautelativa e come regime transitorio, al comma 320, è previsto che AIFA fino al 31 dicembre 2021, si possa avvalere dei dati presenti nel citato NSIS, riscontrati mensilmente e validati telematicamente dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, al fine di consentire, ove occorra, la verifica ed eventualmente l'integrazione dei dati della fatturazione elettronica. Il comma 314 detta le regole per il calcolo del fatturato. Il comma 315 è dedicato ai fondi per farmaci innovativi e innovativi oncologici, di cui ai commi 400 e 401 dell'art.1, legge n. 232 del 2016, che non siano farmaci orfani ai sensi del comma successivo. Tali disposizioni hanno istituito e disciplinato due separati fondi dedicati ai farmaci sopra detti, ciascuno di 500 milioni. La scelta operata dalla norma in esame, per l'eventuale sfondamento di detti fondi, è stata quella di evitare che le aziende dei medicinali innovativi non partecipassero al ripiano dello sfondamento di ciascuno dei fondi. Pertanto, la norma dispone, nel rispetto dei principi di equità, che la cifra da ripianare, ove si superi il fondo, confluisca nell'eccedenza di spesa complessiva degli acquisti diretti, e che l'intera eccedenza sia posta in carico a tutti i titolari di AIC che contribuiscono alla determinazione della spesa per acquisti diretti nell'anno di ripiano, e cioè aziende di non innovativi e aziende di innovativi.

Sempre al comma 315 è previsto inoltre, che i medicinali innovativi, purché non siano farmaci orfani ai sensi del comma 316, contribuiscono al ripiano complessivo degli acquisti diretti in caso di superamento di ciascuno dei fondi.

Con il comma 316, relativo al ripiano dei farmaci orfani, si dispone che al medesimo non concorrono le aziende dei farmaci orfani di cui al registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano.

A normativa vigente, in caso di ripiano dello sfondamento del budget per gli orfani, l'onere del ripiano è ripartito pro-quota tra tutti i titolari di AIC non innovativi e/o non orfani coperti da brevetto (legge 135 del 7 agosto 2012, art 15 comma i); pertanto, con riguardo ai farmaci orfani nonostante contribuiscano allo sfondamento, le relative aziende produttrici non sono chiamate ad effettuare ripiano.

Sulla scelta operata a suo tempo dal legislatore si sono registrate una serie di criticità, nel senso che è stata sollevata la questione di mancanza di equità e si sono registrati notevoli ricorsi in materia da parte delle aziende di medicinali non orfani chiamate a ripianare anche per lo sfondamento dei medicinali orfani.

A ciò aggiungasi che il legislatore italiano ha previsto, per individuare gli orfani –ai fini delle agevolazioni di cui sopra - oltre all'elenco/registro comunitario anche un elenco nazionale c.d. elenco Aifa che allo stato vigente ha consentito ad un significativo numero di aziende, più esteso rispetto a quello comunitario, di beneficiare dello status di medicinale orfano, con la conseguenza che le relative aziende produttrici sono state sollevate dagli obblighi di ripiano.

Ciò premesso, la disposizione in esame rappresenta un giusto punto di equilibrio, nel senso che, ferma restando la rilevanza in termini di salute pubblica rivestita dai medicinali orfani, che come noto sono destinati alle malattie rare, garantisce le agevolazioni in termini di esclusione dagli obblighi di ripiano solo ai farmaci orfani presenti nella lista/registro comunitario, fermo restando il principio di base che vede tutti i farmaci orfani concorrenti alla spesa e quindi allo sfondamento. Per i farmaci orfani non presenti nella riferita lista, non è previsto alcun trattamento differenziato, cioè il farmaco orfano viene trattato come un farmaco "standard".

Al comma 317 è disciplinata la procedura relativa alla fase di determinazione della



quota da ripianare e alle successive e conseguenti iniziative di Aifa e delle regioni e province autonome. Il ripiano nella misura del 50 per cento è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa. E' previsto, inoltre, che AIFA determini la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite.

Il comma 318 disciplina la fattispecie relativa al caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiono all'obbligo del ripiano, in questo caso è previsto l'istituto della compensazione, nel senso che viene disciplinata la possibilità per i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, effettuati anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti, di operare mediante compensazione fino alla corrispondenza dell'intera somma non versata dalle aziende.

Il comma 319 ha una finalità sia prudenziale che programmatica rispetto alla gestione della spesa farmaceutica nel senso che è volto – nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con specifico riguardo alle procedure di ripiano per gli anni 2013-2015, 2016 e 2017 per la spesa per acquisti diretti, a prevedere che nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'art. 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrate delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è parametrato al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato dall'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

Il comma 320 prevede un regime transitorio ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica mediante i dati del Nuovo sistema informativo sanitario, fino al 31 dicembre 2021.

Sulla base di quanto sopra esposto, si evince che il nuovo disegno normativo in materia di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma addirittura può rappresentare la misura normativa adeguata per consentire l'attribuzione al Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 nonché alle regioni e province autonome delle risorse di cui al meccanismo del ripiano per il periodo 2013/2017.

L'attuazione delle norme di cui ai commi da 311 a 320, è garantita mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente.

321 *Il G20 è per l'Italia un foro di elevata rilevanza politica, in termini di standing internazionale, temi dibattuti, immagine-Paese, di relazione con i partner like-minded, di outreach con altri Paesi. L'Italia svolgerà il mandato di Presidenza di turno del G20 dall'1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Sono previsti oltre 100 incontri a livello politico o tecnico:*

- *Vertice dei Capi di Stato e di Governo;*
- *Ministeriali tematiche, proposte dalla Presidenza (in numero variabile a seconda dei temi in agenda, distribuite nell'arco dell'anno);*
- *incontri negoziali preparatori nei seguenti formati: Sherpa dei Capi di Stato e di Governo (supervisione di alto livello politico), "Deputies" Finanze (temi economico-finanziari) e Gruppi di Lavoro ad hoc, coordinati dai singoli*



Ministeri competenti;

- *seminari a livello alti funzionari ed esperti (in numero variabile a seconda dei temi in agenda);*
- *Summit degli engagement groups (Business, Civil, Labour, Science, Think Tank, Youth, Women), sostenuti e promossi dal Governo.*

La presidenza di turno deve essere pienamente operativa già dal 1° dicembre 2020. La preparazione, da avviare fin dal 2019, comprende sia la logistica che i contenuti: per questi ultimi, all'assunzione del mandato, il Presidente del Consiglio annuncerà, in una lettera di inquadramento, le priorità che caratterizzeranno la Presidenza italiana. Sarà contestualmente attivato il sito web, presentato il logo e diffuso il calendario degli eventi programmati.

Per la gestione organizzativa dell'anno di Presidenza italiana del G20 è previsto:

- *un Ufficio ad hoc presso la Presidenza del Consiglio, di limitate dimensioni, con compiti di alto coordinamento, policy e comunicazione. La sua composizione e operatività sarà da definire in base alle esigenze della PCM, così come il relativo finanziamento ad hoc.*
- *una delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G20 (di seguito indicata come "Delegazione Presidenza G20"), con compiti di coordinamento operativo, organizzazione di riunioni, cerimoniale, logistica, assunzione di personale esterno, acquisti di beni e servizi, promozione e immagine, stampa e tipografia, interpretariato e traduzioni, allestimenti e adattamenti di strutture esistenti, ecc.;*
- *una delegazione per il supporto ai dossier finanziari della Presidenza italiana del G20 (di seguito indicata come "Gruppo di lavoro MEF"), incardinata presso il MEF, le cui missioni verranno finanziate con fondi dall'Amministrazione di riferimento.*

Le previsioni di spesa sono quantificate sulla base dei seguenti criteri:

- *a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle Ministeriali, delle riunioni preparatorie e dei seminari, con relativi trasporti, logistica, pasti, sicurezza e allestimenti;*
- *è offerta ospitalità ai soli Capi Delegazione per il Vertice e le Ministeriali;*
- *i costi sono IVA esclusa;*
- *per la quantificazione delle spese, ci si è basati in maniera preponderante sull'esperienza analoga più recente, la Presidenza Italiana del G7 nel 2017, per la quale sono stati complessivamente stanziati circa 38 milioni di Euro e spesi circa 31 milioni di Euro;*
- *non sono considerati gli oneri di sicurezza, che restano a carico del bilancio delle amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri) come avvenuto in passato, né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;*
- *sulla base dell'ormai tradizionale formato dei lavori, oltre ai membri del G20 (Italia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e Unione Europea), sono stati inclusi tra i partecipanti anche la Spagna (invitato permanente), 3 Paesi di "outreach" (da invitare su scelta del Governo), 4 Paesi che svolgono il mandato di Presidenza di gruppi regionali, 10 organizzazioni internazionali. Ai fini della stima dei costi, è stato pertanto considerato un numero complessivo di 38 delegazioni partecipanti (che arrivano a 65 in occasione delle sole Ministeriali Finanze, a causa della presenza di due capi delegazione per Paese fra Ministri e Governatori delle*



Banche Centrali).

Quadro riassuntivo delle richieste di stanziamento
MACROVOCI DI SPESA

N.	DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022
1.	Vertice Capi di Stato e di Governo	-	-	7.456.000	-
2.	Riunioni ministeriali	-	-	4.300.000	-
3.	Altre riunioni ed eventi				
3.1	Riunioni degli Sherpa	-	120.000	360.000	-
3.2	Riunioni del circuito finanziario	-	240.000	2.160.000	-
3.3	Altri riunioni di gruppi di lavoro	-	-	1.620.000	-
3.4	Altri eventi	-	-	1.300.000	-
	Totale altre riunioni ed eventi	-	360.000	5.440.000	-
4.	Delegazione Presidenza G20				
4.1	Componenti	590.000	787.000	787.000	403.000
4.2	Allestimento e funzionamento struttura	95.000	80.000	60.000	60.000
4.3	Sopralluoghi	-	389.000	464.000	-
	Totale delegazione	685.000	1.256.000	1.311.000	463.000
5.	Personale esterno	90.000	560.000	1.774.000	15.000
6.	Gruppo di lavoro MEF	1.200.000	1.650.500	1.669.000	-
7.	Altri costi (logo, piattaforma accreditati, sito web, kit per delegati, spese bando gara)	-	3.440.000	-	-
8.	IVA stimata	25.000	836.000	3.783.000	13.000
9.	Spese imprevidite	-	1.897.500	267.000	509.000
TOTALE		2.000.000	10.000.000	26.000.000	1.000.000
TOTALE GENERALE (2019-2022)					39.000.000

1. VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO

Pur non essendo stata al momento adottata la decisione politica sulla sede del Vertice G20 del 2021 (elemento che ha evidentemente rilevanti conseguenze sui costi), si prevede una partecipazione di circa 1.300 delegati accreditati. I calcoli che seguono sono prevalentemente basati sui costi sostenuti per l'organizzazione del Vertice G7 svoltosi a Taormina il 26-27 maggio 2017 e della riunione dei Ministri degli Affari Esteri dell'OSCE tenutasi a Milano il 6 e 7 dicembre 2018.

Voce di Costo

Anno 2021



<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	
<i>1.1</i>	<i>Sede del Vertice</i>	
<i>1.1.1</i>	<i>Locazione e allestimento (prudenzialmente, si ipotizza la possibilità di svolgimento in un centro congressi; costo stimato sulla base della spesa per la riunione ministeriale OSCE)</i>	<i>1.800.000</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Sicurezza rete e connettività</i>	<i>400.000</i>
<i>1.2</i>	<i>Area stampa</i>	
<i>1.2.1</i>	<i>Locazione e allestimento (attesi almeno 5.000 giornalisti)</i>	<i>1.500.000</i>
<i>1.3</i>	<i>Logistica e ospitalità</i>	
<i>1.3.1</i>	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>1.500.000</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Servizi di trasporto</i>	<i>400.000</i>
<i>1.3.3</i>	<i>Personale operativo</i>	<i>400.000</i>
<i>1.3.4</i>	<i>Interpretariato</i>	<i>300.000</i>
<i>1.3.5</i>	<i>Ospitalità per i Capi Delegazione</i>	<i>100.000</i>
<i>1.4</i>	<i>Costi vari</i>	
<i>1.4.1</i>	<i>Programma culturale e programma consorti</i>	<i>100.000</i>
<i>1.4.2</i>	<i>Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)</i>	<i>956.000</i>
TOTALE		7.456.000

2. RIUNIONI MINISTERIALI

Si ipotizza lo svolgimento di una riunione ministeriale e una riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali. In analogia all'elaborazione delle previsioni di spesa relative al Vertice, i costi derivanti dall'organizzazione delle riunioni ministeriali sono stati stimati sulla base dell'esperienza degli analoghi incontri tenuti nel contesto della Presidenza italiana del G7. In aggiunta alle sopramenzionate 2 riunioni, è contemplata inoltre l'organizzazione di una riunione ministeriale del Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC). Al GFSEC partecipano i membri G20 e alcuni Paesi OCSE, per un totale di 33 delegazioni. In ragione dell'analogo numero di partecipanti, la riunione ministeriale del GFSEC comporta necessità logistiche simili a quelle di una media riunione ministeriale G20.

Il prospetto che segue riporta i costi stimati per la riunione ministeriale e per il GFSEC



(in totale 2,6 milioni per 2 riunioni).

<i>Voce di Costo per singola riunione</i>		<i>Anno 2021</i>
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	
<i>2.1</i>	<i>Arredi, allestimento e impianti tecnici</i>	<i>400.000</i>
<i>2.2</i>	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>300.000</i>
<i>2.3</i>	<i>Servizi di trasporto</i>	<i>180.000</i>
<i>2.4</i>	<i>Connettività</i>	<i>100.000</i>
<i>2.5</i>	<i>Personale operativo</i>	<i>100.000</i>
<i>2.6</i>	<i>Ospitalità per i Capi Delegazione</i>	<i>30.000</i>
<i>2.7</i>	<i>Interpretariato</i>	<i>10.000</i>
<i>2.8</i>	<i>Programma consorti e programma culturale</i>	<i>10.000</i>
<i>2.9</i>	<i>Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)</i>	<i>170.000</i>
TOTALE		1.300.000

La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 presenta un diverso schema di costi in ragione del maggior numero di delegazioni (circa 65) che partecipano (oltre ai Ministri delle Finanze, partecipano anche i rispettivi Governatori delle Banche Centrali) ed è solitamente preceduta da riunioni a livello "Deputy" nei giorni precedenti la Ministeriale, inclusive delle sessioni negoziali del Comunicato. La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti.

<i>Voce di Costo per singola riunione</i>		<i>Anno 2021</i>
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	
<i>2.1bis</i>	<i>Arredi, allestimento e impianti tecnici</i>	<i>500.000</i>
<i>2.2bis</i>	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>400.000</i>
<i>2.3bis</i>	<i>Servizi di trasporto</i>	<i>250.000</i>
<i>2.4bis</i>	<i>Connettività</i>	<i>120.000</i>
<i>2.5bis</i>	<i>Personale operativo</i>	<i>150.000</i>
<i>2.6bis</i>	<i>Ospitalità per i Capi Delegazione</i>	<i>40.000</i>
<i>2.7bis</i>	<i>Interpretariato</i>	<i>10.000</i>



<i>2.8bis Programma consorti e programma culturale</i>	<i>10.000</i>
<i>2.9bis Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)</i>	<i>220.000</i>
TOTALE	1.700.000

3. ALTRE RIUNIONI

3.1 Riunioni degli Sherpa

Si prevedono 4 riunioni degli Sherpa, di cui 1 nel 2020 e 3 nel 2021, in occasione delle quali si stima la partecipazione di circa 200 persone. Si svolgono normalmente in 2 giornate.

<i>Voce di Costo per singola riunione</i>		<i>Anno 2021</i>
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	
<i>3.1.1</i>	<i>Locazione, allestimento e impianti tecnici</i>	<i>40.000</i>
<i>3.1.2</i>	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>35.000</i>
<i>3.1.3</i>	<i>Servizi di trasporto</i>	<i>15.000</i>
<i>3.1.4</i>	<i>Connettività</i>	<i>5.000</i>
<i>3.1.5</i>	<i>Personale operativo</i>	<i>10.000</i>
<i>3.1.6</i>	<i>Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa al 15% dell'importo complessivo)</i>	<i>15.000</i>
TOTALE		120.000

3.2 Riunioni del circuito finanziario

Si ipotizza l'organizzazione di 20 riunioni di gruppi del circuito finanziario, di cui 2 nel 2020 e 18 nel 2021. In considerazione dell'analogo numero di partecipanti attesi, si considera lo stesso schema di costi contemplato per le riunioni Sherpa.

3.3 Altre riunioni di gruppi di lavoro

Si ipotizza l'organizzazione di 18 riunioni di 9 gruppi di lavoro focalizzati sulle materie non economico-finanziarie rientranti nel programma di Presidenza (tra cui: agricoltura, anti-corruzione, commercio e investimenti, cooperazione allo sviluppo, digitalizzazione, energia e ambiente, lavoro, salute). Si prevede la partecipazione di circa 120 persone per ciascuna riunione.

Voce di Costo per singola riunione

Anno 2021



<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	
<i>3.3.1</i>	<i>Locazione, allestimento e impianti tecnici</i>	<i>35.000</i>
<i>3.3.2</i>	<i>Servizi di ristorazione</i>	<i>25.000</i>
<i>3.3.3</i>	<i>Servizi di trasporto</i>	<i>5.000</i>
<i>3.3.4</i>	<i>Connettività</i>	<i>5.000</i>
<i>3.3.5</i>	<i>Personale operativo</i>	<i>8.000</i>
<i>3.3.6</i>	<i>Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente in una somma pari a circa il 15% dell'importo complessivo)</i>	<i>12.000</i>
	<i>TOTALE (arrotondato al migliaio superiore)</i>	<i>90.000</i>

3.4 Altri eventi

<i>N.</i>	<i>Voce di Costo</i> <i>Descrizione</i>	<i>Anno 2021</i>
<i>3.4.1</i>	<i>Riunioni dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 da organizzare presso la sede del FMI nell'aprile 2021 e nell'ottobre 2021 a margine di eventi organizzati presso l'organizzazione (si ipotizza di sostenere i costi di allestimento spazi FMI, servizi di ristorazione e tecnici) e pranzo di lavoro dei Ministri delle Finanze in occasione del Vertice G20</i>	<i>400.000 (150.000 a forfait x 2 riunioni + 50.000 euro x 2 pranzi)</i>
<i>3.4.2</i>	<i>Contributi ai "vertici" degli engagement groups organizzati dalla società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati, organizzazioni per la parità di genere e think tanks)</i>	<i>300.000 (50.000 a forfait per riunione per 6 riunioni)</i>
<i>3.4.3</i>	<i>Seminari ed altri eventi</i>	<i>600.000 (40.000 a forfait per 15 eventi)</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>1.300.000</i>

4. DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 ("DELEGAZIONE PRESIDENZA G20")

4.1. Componenti della Delegazione

La Delegazione sarà composta, dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2022 (salvo diversa indicazione nella specifica voce), da:

- n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (Ministro plenipotenziario);*
- n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice Capo-Delegazione (Consigliere di legazione);*
- n. 1 dirigente di II fascia dei ruoli del MAECI;*



- n. 8 unità di personale di ruolo non dirigenziale del MAECI per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative;
- n. 5 esperti reclutati con forme contrattuali flessibili con professionalità specifiche.

Il personale del MAECI in questione è posto in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo trattamento economico fondamentale resta a carico del MAECI mentre gli oneri derivanti dal trattamento economico accessorio saranno corrisposti dalla Presidenza del Consiglio a valere sui fondi stanziati a favore della Delegazione. La Delegazione sarà inoltre integrata da esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.LGS. 303/1999.

Come dettagliato nelle successive tabelle, l'onere complessivo per un intero anno è pari a euro 787.000. Tale onere sarà quindi sostenuto negli anni 2020 e 2021. Nel primo anno (2019), l'onere è previsto per 9 mesi, quindi è pari a 590.000. Nell'ultimo anno (2022) non sono previste spese per esperti esterni alla pubblica amministrazione, quindi l'onere totale è pari a 403.000 euro.

Personale di qualifica dirigenziale								
Ruolo	N	Stipendio, vacanza contrattuale e retribuzione posizione fissa, se spettante	Retrib. posizione e variabile	Retrib. risultato	Totale lordo dipendente	Oneri riflessi	Lordo amm. oneri	
Capo Delegazione	1	resta a carico del MAECI	59.500	30.300	89.800	32.744	122.544	
Vice Capo Delegazione	1	resta a carico del MAECI	32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	
Dirigente II fascia	1	resta a carico del MAECI	32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	
TOTALE								232.662

Personale di qualifica non dirigenziale						
Unità	Aliquota oraria lorda straordinaria	Ore straordinarie annue	Costo straord. a.l. dipendenti e con oneri	F.U.P. (flessibilità) a.l. + Ind. Spec. Org. a.l. con oneri	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo
8	14,19	120	2.260	19.050	21.310	170.477

Esperti				
Unità	Compenso unitario annuo lordo	Compenso complessivo annuo lordo	Oneri a carico dell'Amm.ne	Costo complessivo annuo con oneri
5	60.000	300.000	84.000	384.000

4.2. Allestimento della struttura e funzionamento della Delegazione Presidenza G20

Voce di costo		Costo totale			
N.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
4.2.1	Arredi e dotazioni	40.000	-	-	-



4.2.2	Materiale di cancelleria	35.000	40.000	10.000	10.000
4.2.3	Pulizia dei locali	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4	Spese varie	-	20.000	30.000	30.000
TOTALE		95.000	80.000	60.000	60.000

4.3. Sopralluoghi

Ipotizzando che il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tengano prevalentemente fuori Roma, nel 2020 e nel 2021 la Delegazione Presidenza G20 dovrà compiere sopralluoghi per scegliere le sedi delle riunioni e per pianificare e predisporre i diversi allestimenti. Si ipotizza in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo o vice, dirigente, 1 impiegato amministrativo, 1 logista, 1 addetto alla sicurezza, 1 addetto al cerimoniale, 1 addetto agli allestimenti), per 3 giorni a sopralluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).

Sono usuali 2 sopralluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la Presidenza precedente (nel 2020 la presidenza toccherà all'Arabia Saudita).

Nel corso del 2021 nei mesi precedenti al Vertice, ciascuna delle delegazioni straniere effettuerà dei sopralluoghi (sono ipotizzati 2 sopralluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto.

Voce di Costo		Costo totale	
N.	Descrizione	2020	2021
<i>Sopralluoghi in Italia della delegazione G20 (40 nel 2020 e 30 nel 2021)</i>			
4.3.1	<i>Viaggi aerei, pernottamento, vitto e trasporto in loco</i>	362.400	271.800
<i>Sopralluoghi in Arabia Saudita (2 nel corso del 2020)</i>			
4.3.2	<i>Viaggi aerei, pernottamento e vitto</i>	26.400	-
<i>Sopralluoghi delle delegazioni straniere (2 nel corso del 2021)</i>			
4.3.3	<i>Trasporto e servizi di ristorazione</i>	-	192.000
TOTALE (arrotondato al migliaio superiore)		389.000	464.000

5. PERSONALE ESTERNO

Per fare fronte ai suoi compiti, la Delegazione Presidenza G20 dovrà reperire le seguenti professionalità, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici:

- 5.1 n. 1 architetto (allestimenti) per 32 mesi (dall'01.04.2019 al 30.11.2021), con contratto di prestazione libero professionale;
- 5.2 n. 1 consulente legale per 36 mesi (dall'01.04.2019 al 31.03.2022);
- 5.3 n. 1 esperto social media per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);
- 5.4 n. 10 esperti per l'elaborazione dei contenuti per 14 mesi (dall'01.10.2020 al 30.11.2021), da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara. Il costo unitario annuo individuale è stato calcolato come pari a quello di un dipendente ministeriale di seconda area livello F3, cioè Euro 41.796 (lordo amministrazione), al quale vanno aggiunti circa 2.000 euro annui di fee d'agenzia, per un totale individuale annuo di circa 44.000 euro per unità.
- 5.5 n. 1 traduttore italiano-inglese, con contratto di natura libero professionale di durata di 13 mesi (dal 02.11.2020 al 30.11.2021);



- 5.6 n. 8 unità di personale interinale, da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara, per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021). Analogamente alla voce 5.4, il costo unitario annuo individuale è stato calcolato come pari a quello di un dipendente ministeriale di seconda area livello F3, cioè euro 41.796 (lordo amministrazione), al quale, sulla base dei vigenti contratti collettivi e dell'esperienza maturata durante l'anno di Presidenza del G7, vanno inoltre aggiunti 7.200 euro annui di straordinari (30 ore al mese per 12 mesi all'importo unitario di 20 euro), nonché circa 2.500 euro annui di fee d'agenzia (5% sul compenso annuo complessivo), per un totale individuale annuo di 52.000 euro;
- 5.7 n. 30 liaison officers per 13 mesi (dal 02.11.2020 al 30.11.2021), per un costo totale complessivo lordo mensile di Euro 2.350 (annuo 28.200);
- 5.8 n. 10 liaison officers per un trimestre dell'anno 2021, in concomitanza con il Vertice (costo unitario Euro 2.350 mensili x 3 mensilità, per un ammontare totale pari a 7.050 euro).

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	2019	2020	2021	2022
5.1	60.000	1	45.000	60.000	55.000	0
5.2	60.000	1	45.000	60.000	60.000	15.000
5.3	30.000	1	0	7.500	27.500	0
5.4	44.000	10	0	110.000	403.333	0
5.5	40.000	1	0	6.667	36.667	0
5.6	52.000	8	0	104.000	416.000	0
5.7	28.200	30	0	141.000	775.500	0
5.8	7.050	10	0	70.500	0	0
TOTALE (arrotondato al migliaio superiore)			90.000	560.000	1.774.000	15.000

6. GRUPPO DI LAVORO MEF PER IL SUPPORTO AI DOSSIER FINANZIARI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20

6.1. Componenti del gruppo di lavoro

il gruppo di lavoro sarà composto, dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2022 da:

- n. 1 dirigente generale di I fascia dei ruoli del MEF;
- n. 1 dirigente di II fascia dei ruoli del MEF;
- n. 3 unità di personale di ruolo non dirigenziale del MEF per la gestione dei dossier finanziari;
- n. 2 unità di personale di ruolo non dirigenziale del MEF per funzioni amministrativo contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistiche organizzative.

Trattandosi esclusivamente di personale appartenente ai ruoli del MEF, il relativo trattamento economico rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

6.2. Personale esterno

Per fare fronte ai suoi compiti, il Gruppo di lavoro MEF dovrà reperire le seguenti professionalità, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici:

- 6.2.1. n. 1 esperto di cerimoniale e organizzazione eventi per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);
- 6.2.2 n. 1 esperto social media per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);



- 6.2.3 n. 2 esperti addetti per i rapporti e la gestione delle comunicazioni con le delegazioni finanziarie per 15 mesi (dall'01.10.2020 al 31.12.2021);
- 6.2.4 n. 10 esperti per l'elaborazione dei contenuti per 32 mesi (dall'01.04.2019 al 30.11.2021), da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara, il cui costo unitario annuo individuale sia pari a 100.000 euro per unità.
- 6.2.5 n. 10 esperti per l'elaborazione dei contenuti per 32 mesi (dall'01.04.2019 al 30.11.2021), da assumere tramite agenzia individuata attraverso gara, il cui costo unitario annuo individuale sia pari a 60.000 euro per unità.
- 6.2.6 n. 1 traduttore italiano-inglese, con contratto di natura libero professionale di durata di 15 mesi (dal 01.10.2020 al 30.12.2021).

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	2019	2020	2021
6.2.1	44.000	1	0	11.000	44.000
6.2.2	30.000	1	0	7.500	30.000
6.2.3	44.000	2	0	22.000	88.000
6.2.4	100.000	10	750.000	1.000.000	917.000
6.2.5	60.000	10	450.000	600.000	550.000
6.2.6	40.000	1	0	10.000	40.000
TOTALE (arrotondato al migliaio di euro)			1.200.000	1.650.500	1.669.000

7. ALTRI COSTI

Le principali altre voci di costo da sostenere sono quelle relative alla creazione del logo, alla piattaforma accrediti, alla gestione e alla sicurezza del sito web della Presidenza e alla predisposizione dei "kit di benvenuto" per i delegati. Si prevede di sostenere le relative spese nel 2020, prima dell'avvio della Presidenza italiana. Anche in questo caso, i costi sono stati stimati sulla base di quelli sostenuti in relazione alla Presidenza italiana del G7 nel 2017.

Voce di Costo		Anno 2020
N.	Descrizione	
7.1	Creazione logo (personalizzato per ogni presidenza)	40.000
7.2	Piattaforma accrediti (creazione e gestione)	1.000.000
7.3	Creazione, gestione e sicurezza sito web	1.000.000
7.4	"Kit di benvenuto" per delegati	1.000.000
7.5	Spese per bando e conduzione gare d'appalto	400.000
TOTALE		3.440.000

8. IVA

I costi sopradescritti sono al netto dell'IVA, ad eccezione dei costi relativi ai componenti della Delegazione e al personale esterno. Anche se soggetti a differenti aliquote di imposta, viene presa in considerazione, a titolo cautelativo, l'aliquota massima del 22%.

9. IMPREVISTI E VARIE

A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 3 milioni complessivi (ripartiti nel biennio 2020-2021).



Per la partecipazione ad EXPO DUBAI si prevede di sostenere nel triennio 2019/2021 le seguenti spese:

- ca. 5 milioni di euro (€ 4.903.480) per i costi di personale, inclusi gli oneri di missione;
- ca. 16 milioni di euro (€ 16.096.620) per interventi connessi alle attività di costruzione, allestimento e gestione del padiglione nazionale, escluso lo smantellamento.

Sono a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale e alla retribuzione accessoria del Commissario aggiunto e del Direttore amministrativo, nonché quelli relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale non dirigenziale appartenente a pubbliche amministrazioni.

Gli importi relativi agli interventi sono stati quantificati sulla base di 3 parametri:

1. precedenti esperienze per eventi Expo ed in particolare per Expo Shanghai 2010;
2. analisi dei costi per attività simili negli EAU;
3. confronto con la spesa dei Paesi con un lotto equivalente a quello assegnato all'Italia.

Sulla base della tempistica dettata da Expo Dubai, si ritiene opportuna la seguente ripartizione delle predette risorse economiche pari a 21 milioni di euro: 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.

1. Oneri per personale a carico del Commissariato

1.1 Commissario e personale dipendente dalla pubblica amministrazione (su base annua)

Il compenso del Commissario generale, è determinato in € 200.000 euro annui complessivi, cui si sommano € 76.760 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

A parziale modifica delle disposizioni del DPCM 29 marzo 2018, si prevede che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del Commissario generale aggiunto e del Direttore amministrativo, entrambi collocati in posizione di fuori ruolo, nonché del personale di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o di fuori ruolo.

1.2 Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili (su base annua)

Per il personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato:

	Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	3	€ 300.000
c.	€ 56.000	5	€ 280.000
	Totale	10	€ 840.000

I contratti indicati nelle righe a. e b. della tabella sopra riportata saranno stipulati con figure professionali specializzate nelle seguenti aree: relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa. Le posizioni indicate nella riga c. si riferiscono ai compiti di "executive assistants".

1.3 Oneri di missione (su base triennale)

Nel corso del triennio 2019/2021, per il periodo da gennaio 2019 ad agosto 2020, per un totale di 20 mesi, è previsto un numero indicativo di una missione al mese a Dubai della durata media di 4 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 3. Il



totale complessivo è pari a 240 giorni/uomo, con 20 viaggi A/R, 240 pernottamenti e 480 pasti.

Per il periodo da settembre 2020 a maggio 2021, per un totale di 9 mesi, in concomitanza con l'Esposizione Universale, è prevista, una lunga missione a Dubai per un numero indicativo di partecipanti, a rotazione ogni due mesi, pari a 10. Il totale complessivo è pari a 2.700 giorni/uomo, con 50 viaggi A/R, 2700 pernottamenti e 5.400 pasti.

Il totale degli oneri per missioni a Dubai è pertanto così quantificabile:

<i>Voce di spesa</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>N.</i>	<i>Oneri totale</i>
<i>Volo A/R business class</i>	<i>€ 2.500</i>	<i>110</i>	<i>€ 275.000</i>
<i>Pernottamento</i>	<i>€ 300</i>	<i>2.940</i>	<i>€ 882.000</i>
<i>Pasti</i>	<i>€ 40</i>	<i>5.880</i>	<i>€ 235.200</i>
<i>Trasporti da e per aeroporto</i>	<i>€ 100</i>	<i>110</i>	<i>€ 11.000</i>
<i>Totale</i>			<i>€ 1.403.200</i>

A tale importo vanno sommati gli oneri per ulteriori missioni all'estero (cfr: Parigi per l'Assemblea generale del BIE con cadenza semestrale) e sul territorio italiano per attività connesse alle finalità del Commissariato per un totale stimato nel triennio pari ad € 150.000.

Gli oneri complessivi di missione ammontano pertanto nel triennio ad € 1.553.200, concentrati in misura prevalente nel 2020 e nel 2021, quando si prevede la necessità di maggiori spostamenti e di più lunghe permanenze negli Emirati arabi uniti.

1.4 Riepilogo oneri personale e di missione a carico del Commissariato

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Compenso del Commissario generale e oneri riflessi</i>	<i>€ 276.760</i>	<i>€ 276.760</i>	<i>€ 276.760</i>
<i>Personale con forme contrattuali flessibili a tempo determinato</i>	<i>€ 840.000</i>	<i>€ 840.000</i>	<i>€ 840.000</i>
<i>Oneri di missione</i>	<i>€ 178.320</i>	<i>€ 682.680</i>	<i>€ 692.200</i>
<i>TOTALE</i>	<i>€ 1.295.080</i>	<i>€ 1.799.440</i>	<i>€ 1.808.960</i>

2. Oneri per interventi a carico del Commissariato

<i>Voci</i>	<i>Oneri stimati</i>
<i>Costruzione e manutenzione del Padiglione</i>	<i>€ 15.000.000</i>
<i>Allestimenti e arredi</i>	<i>€ 400.000</i>
<i>Accoglienza</i>	<i>€ 150.000</i>
<i>Pulizia</i>	<i>€ 200.000</i>
<i>Sicurezza</i>	<i>€ 100.000</i>
<i>Gestione, organizzazione eventi</i>	<i>€ 200.000</i>
<i>Imprevisti</i>	<i>€ 46.520</i>
<i>TOTALE</i>	<i>€ 16.096.520</i>

3. Totale oneri della disposizione per il triennio 2019/2021



	2019	2020	2021
<i>Oneri personale e di missione</i>	€ 1.295.080	€ 1.799.440	€ 1.808.960
<i>Interventi</i>	€ 9.704.920	€ 5.700.560	€ 691.040
TOTALE	€ 11.000.000	€ 7.500.000	€ 2.500.000

323 *La presente disposizione autorizza la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019 per l'erogazione di contributi ad enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, per la realizzazione di progetti di ricerca. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 1163 dello stato di previsione del MAECI, resesi disponibili per effetto della soppressione della legge n. 948/1982.*

324 La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile

La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo degli stanziamenti del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, anche ad interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli istituti e servizi penitenziari e minorili. In particolare, una quota delle risorse del Fondo consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all'azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", Capitolo 1773.

325 *La proposta emendativa prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con*



modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dell'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

L'attuazione delle ulteriori finalità previste dalla disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi utilizzare per lo scopo gli stanziamenti destinati ad integrare il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per rimini domestici", già previsti con la legge 20 novembre 2017, n. 167 (articolo 6, comma 4) in riferimento alle vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (il 23 luglio 2016), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per l'anno 2018. Tali risorse sono depositate su conti correnti bancari separati a nome della gestione autonoma di CONSAP S.p.A cui è demandata la gestione del fondo in questione.

Nel caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, gli stessi potranno accedere al Fondo in quota proporzionale per le somme non percepite anche negli anni successivi, senza che gli vengano riconosciuti interessi e rivalutazione.

Dai dati forniti dal Ministero dell'interno si evidenzia che il Comitato di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti ha finora esaminato 35 istanze, deliberando positivamente su 18 di esse, per un importo pari ad euro 94.413,26 mentre le restanti 17 istanze sono state dichiarate inammissibili.

Da quanto appena detto, considerata l'esiguità degli importi liquidati dovuta anche al limitato numero di istanze soddisfatte, si ritiene, che l'ampliamento della platea dei beneficiari nonché la riapertura del termine concesso per la presentazione della domanda di indennizzo a chi è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge n. 122/2016, potrà essere adeguatamente fronteggiato nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016, come reintegrato a seguito dell'emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 167 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si rappresenta, altresì, che la revisione degli importi degli indennizzi, alla luce delle modifiche normative introdotte dalle disposizioni in esame, verrà stabilita con successivo decreto interministeriale di concerto MEF, attraverso il quale potranno essere opportunamente verificate le misure, al fine del rispetto della congruità delle risorse stanziare in bilancio.

330 L' articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 è finalizzato a definire le modalità con le quali verificare se ed in quale misura le amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

L'articolo 7-bis trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive in favore di determinati territori per rimuovere gli squilibri economico sociali.

In prima attuazione della disposizione si è evidenziata la possibilità di rendere più incisiva la norma dell'articolo 7-bis, in tal senso si propongono delle modifiche al testo originario.

La disposizione modifica la locuzione "Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno" con la dizione "Ministro per il Sud".

331 La disposizione prevede che la previsione dell'emanazione di una direttiva da parte del



Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla individuazione dei programmi di spesa oggetto della verifica del rispetto della destinazione territoriale delle risorse è sostituita con l'individuazione degli stessi programmi nel Documento di Economia e Finanza *su indicazione del Ministro per il Sud*.

332 Si prevede che le Amministrazioni interessate entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud (*comma 2-bis*), La disposizione del *comma 2-ter* prevede che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale di cui all'articolo *7-bis*. Parimenti, la norma prevede che anche i contratti di programma vigenti siano sottoposti al monitoraggio dell'articolo *7-bis* del D.L. n.243/2016. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

334 La norma modifica la misura "Resto al Sud" ampliando la platea dei potenziali beneficiari della medesima misura rivolgendosi anche ai soggetti di età compresa tra i 36 e i 45 anni di età.

Inoltre, prevede l'estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi. Inoltre, si vuole sostenere le attività libero professionali al fine di consentire loro di affrontare correttamente i mercati, nella gestione del cambiamento economico connesso all'evoluzione tecnologica.

Le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla misura Resto al Sud, così come innovata, continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'art. articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali con la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

335 La norma dispone la proroga per gli anni 2019 e 2020 delle funzioni del commissario straordinario, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi avviata appunto nel 2013. Contestualmente si conferma la possibilità di supportare l'attività del commissario con 3 esperti, nominati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero. La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica nel limite massimo di 175.000 euro annui per 2019 e per il 2020 per il compenso del Commissario e degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

336 *La disposizione trova fondamento nella necessità di richiamare espressamente la validità dei contenuti stabiliti nell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e trasfusi nei Piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche approvati. Ciò al fine di consolidare e/o completare le misure e le linee d'azione previste dalle medesime fondazioni nei rispettivi piani, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio sotto il profilo economico-gestionale e del tendenziale riequilibrio della loro struttura finanziaria e patrimoniale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

337 *La disposizione assegna ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di*



permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2019, una Carta elettronica, c. d. bonus cultura, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per diverse rappresentazioni artistiche, libri, musica registrata o corsi di musica, teatro, lingua straniera. È previsto, inoltre, che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta una rinuncia a maggior gettito.

338-
348 *Le ulteriori misure previste per l'anno 2019 (commi da 338 a 346), sono destinate a sostenere e rafforzare il Fondo unico per lo spettacolo, le attività culturali nei territori delle Regioni interessate dal sisma del Centro Italia, le fondazioni lirico-sinfoniche, il settore del festival, il patrimonio culturale delle arti applicate, la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, la digitalizzazione del patrimonio culturale, la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di iniziative culturali a L'Aquila.*

Inoltre, al comma 347, al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, si prevede l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, di un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi relativi al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta per le imprese del settore cinematografico di cui al capo II della predetta legge 220/2016.

Agli oneri complessivi, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

349 *La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167.*

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, sul capitolo 7305 piano gestionale 03 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

350
356 *La disposizione in esame stabilisce, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*



Per quanto riguarda la stima sul gettito IRPEF, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, per un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,4 milioni di euro. Ai fini della stima, considerando la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame si ipotizza un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la stima per le imprese, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali, effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES/IRPEF, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2016, per circa 37,5 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 4,17 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20,5 milioni di euro. Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65%, pari a circa 13,3 milioni di euro, ripartito in 3 esercizi.

Di seguito l'andamento di cassa, considerando la validità per il solo 2019:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Irpef	0,0	-8,6	-4,9	-4,9	+3,7	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-13,0	-9,3	-4,9	+3,7	0,0

In milioni di euro

- 357** La norma dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96 del 2018, relativa alle società dilettantistiche sportive, di 4,4 milioni di euro nell'anno 2019, 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell'anno 2022.
- 358** La disposizione cambia la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA.. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 359** La disposizione modifica il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale e l'attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la Sport e Salute SpA.
- Il meccanismo di finanziamento del settore dello sport non viene più determinato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma viene parametrato ad una percentuale (32 per cento) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro (circa 5 milioni in più rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).
- Nella tabella che segue sono riportati i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle imposte per i settori sopra indicati



Anno 2013	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.771	152.013.005	10.475.438	7.252.774	1.698.921	171.440.138
Attività di club sportivi	25.523	513.896.061	29.642.789	6.409.692	375.765	550.324.307
Palestre	7.911	52.456.589	2.421.027	1.322.786	1.697.224	57.897.626
Altre attività sportive	126.280	412.231.434	20.749.213	16.921.436	24.144.662	474.046.745
Attività sportive	168.485	1.130.597.089	63.288.467	31.906.688	27.916.572	1.253.708.816

Importi espressi in euro

Anno 2014	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.974	145.753.181	8.607.240	5.205.450	1.254.614	160.820.485
Attività di club sportivi	28.249	508.001.671	39.913.863	3.737.507	405.594	552.058.635
Palestre	8.159	55.813.122	2.246.060	3.127.356	1.800.603	62.987.141
Altre attività sportive	130.712	421.553.338	23.520.872	27.245.688	25.136.569	497.456.467
Attività sportive	176.094	1.131.121.312	74.288.035	39.316.001	28.597.380	1.273.322.728

Importi espressi in euro

Anno 2015	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	9.187	142.394.528	8.002.056	7.006.991	1.424.724	158.828.299
Attività di club sportivi	30.672	504.275.335	44.988.252	4.038.774	464.032	553.766.393
Palestre	8.414	55.161.606	1.805.975	1.646.398	1.794.605	60.408.584
Altre attività sportive	135.336	426.154.858	24.926.495	30.555.130	27.000.814	508.637.297
Attività sportive	183.609	1.127.986.327	79.722.778	43.247.293	30.684.175	1.281.640.573

Importi espressi in euro

La tabella include il totale delle entrate (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) che sono affluite nel 2013, nel 2014 e nel 2015 dai soggetti che operano nelle attività individuate con specifici codici Ateco relative a “gestione di impianti sportivi”, “attività di club sportivi”, “palestre” e “altre attività sportive”.

Il numero di soggetti varia da 168 mila nel 2013 a 184 mila nel 2015.

Le entrate derivano sostanzialmente dall’Iva e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati.

L’aliquota del 32 per cento è determinata tenendo conto dell’ammontare delle entrate effettivamente incassate

La somma complessiva di 410 milioni annui è destinata: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana; per 370 milioni di euro annui, a Sport e Salute Spa, di cui una quota non inferiore a 280 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali *alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite*. In via transitoria, per l’anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

In sede di prima applicazione, la disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 359.



- 361 La disposizione è di natura ordinamentale e ridisegna parzialmente la Governance della nuova società attribuendo all'Autorità di governo in materia di sport la designazione dei membri del CDA, ferma restando l'attribuzione delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 362 Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 363
- 364 La disposizione prevede l'autorizzazione di spesa pari a 450.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», previsto dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico qualora, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui.
- 365 La disposizione modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, e successive modificazioni, estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.
- Dai dati acquisiti dai soggetti interessati dalla disposizione in esame, risulta che la potenziale platea dei beneficiari della norma è pari a 25.000 soggetti; ipotizzando prudenzialmente un'imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro, si stima una perdita di gettito, a decorrere dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.
- 366 *La norma sostituendo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede quale misure volta a favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva l'iscrizione in bilancio di una autorizzazione di spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a titolo di contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, "Special Olympics Italia" e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale.*
- 367 *Viene disposto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, (iscritto nel bilancio dell'Istituto per il Credito sportivo) sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo. Alla norma non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 368 a In considerazione della costante diminuzione del tasso di natalità in Italia, la norma mira a favorire la crescita demografica coniugando la nascita del terzo figlio allo sviluppo delle attività produttive nelle aree rurali. La disposizione è finalizzata a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia. Le famiglie con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021 hanno in concessione gratuita per un periodo non inferiore a 20 anni un terreno fra quelli messi a disposizione del demanio. Medesimo beneficio viene destinato alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30%. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere
- 370



prioritariamente alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, di cui al decreto legislativo 185/2000. Per incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree rurali, le famiglie concessionarie del terreno possono accedere ad un mutuo a tasso zero, fino a 200.000 euro, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. Per l'attuazione del comma 2 viene istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

371 Al fine di superare l'emergenza causata da Xylella fastidiosa e rilanciare il settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio, l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018), ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo l'estensione del Fondo per la competitività del comparto cerealicolo, anche al settore olivicolo nelle aree colpite dall'emergenza fitosanitaria.

Le risorse già stanziare, pari a 1 milione di euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, sono destinate a coloro che reimpiantano piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della Regione Puglia sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

La misura risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale.

Si propone quindi di estendere il campo di applicazione della norma, prevedendo, ad invarianza di spesa, anche le azioni di cui al comma 126 della stessa legge (contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

372- ***La disposizione interviene, sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa.***

La norma è volta a:

- ***incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo;***

- ***affidare alle norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui;***

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

373 ***La disposizione interviene sul novero delle operazioni che possono essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.***

La norma è volta a:

- ***chiarire che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità;***

- ***ampliare le finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese.***

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

374 ***La disposizione modifica il comma 128, lettera a), capoverso 1-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di incrementare di un 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 del Fondo istituito nello stato di previsione***



del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

Dalla norma derivano oneri pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

- 375 *La disposizione in esame prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La misura determina oneri pari al limite di spesa individuato, ovvero pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*
- 376 - *La disposizione prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'istituzione di un Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5, 2 milioni a decorrere dall'anno 2022 per assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34.*
- 377 *La disposizione demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione dei criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 376.*
- 378 *La norma prevede la concessione, nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2019, in favore dei soggetti pubblici o privati che posseggono o conducono fondi siti nei territori colpiti dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato lo Stato di emergenza, di un contributo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi. Si prevede che le condizioni e le modalità per l'accesso al contributo e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione, pertanto, comporta un onere pari al limite di spesa autorizzato.*
- 379-
380 *La norma prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione del catasto frutticolo nazionale. L'importanza di procedere alla costituzione di un catasto frutticolo va considerata in un contesto che vede le produzioni frutticole in Italia investire una superficie di circa 600.000 ettari, con una produzione lorda vendibile (PLV) di circa 7 miliardi di euro. Se si considera l'intero comparto ortofrutticolo, la PLV complessiva ammonta a circa 12 miliardi di euro rimarcando la sua valenza strategica in termini di valore della produzione e le caratteristiche alimentari dei suoi prodotti. Lo stanziamento intende coprire le spese relative alla ricognizione a livello nazionale dei dati puntuali delle superfici frutticole nonché l'ideazione e realizzazione di un sistema informativo comprendente un database relazionale e mappe interattive.*



381 *La disposizione autorizza il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo, nell'anno 2019, ad avviare procedure per il reclutamento di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, così suddiviso: n. 5 dirigenti di II fascia, n. 40 funzionari (Area III/F1) e n. 12 assistenti (Area II/F2).*

Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale non generale unitamente ai funzionari appartenenti alla terza Area saranno assunti a decorrere dal 1° novembre 2019; mentre per gli assistenti della II Area, si prevede di procedere alle relative assunzioni nella seconda metà del mese di settembre del 2019. Ciò al fine della corretta imputazione contabile dell'onere sul bilancio dello Stato (rateo).

Nella tabella seguente, per le 57 unità da assumere, si riportano i dati relativi al calcolo: del costo unitario, del costo a regime e, per l'anno 2019, del costo di 2 mesi di servizio (per dirigenti e funzionari) e di 3,5 mesi di servizio (per assistenti)

<i>Profilo/Qualifica</i>	<i>Costo unitario in base ai vigenti CCNL Area I e Funzioni Centrali</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Costo a regime (dal 2020)</i>	<i>Costo mensile</i>	<i>Anno 2019 – Costo di 2 mesi di servizio per dirigenti e funzionari e di 3,5 mesi per assistenti</i>
<i>Dirigente II fascia</i>	<i>147.547,77</i>	<i>5</i>	<i>737.738,86</i>	<i>56.749,14</i>	<i>113.498,29</i>
<i>Funzionario Area III – F1</i>	<i>41.589,12</i>	<i>40</i>	<i>1.663.654,75</i>	<i>127.966,52</i>	<i>255.933,04</i>
<i>Assistente Area II - F2</i>	<i>36.124,14</i>	<i>12</i>	<i>433.489,72</i>	<i>33.345,36</i>	<i>116.708,77</i>
<i>totale</i>	<i>225.261,03</i>	<i>57</i>	<i>2.834.793,33</i>		<i>486.140,10</i>

382 *La disposizione prevede il ripristino per il personale ispettivo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari dell'indennità di trasferta e delle altre indennità soppresse dall'articolo 1, comma 213, della legge 266/2005, modificando l'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

L'onere complessivo ammonta ad euro 301.350, quantificato ipotizzando 410 unità di personale, 105 uscite medie annue pro-capite e 7 euro di indennità di missione media giornaliera stimata sulla base dell'indennità oraria spettante al personale inviato in missione, tenuto conto sia delle missioni di durata inferiore alle 8 ore che delle missioni di durata superiore alle 8 ore.



Personale interessato	annuo	Numero di uscite medie annue	Indennità di missione giornaliera (Euro)	TOTALE (Euro)
410		105	7,00	301.350,00

383 *La disposizione introduce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 23.*

3-bis. Definisce le modalità di pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie, il quale deve essere effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti mediante versamento in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. Con l'introduzione del comma 3-ter all'art. 26 del d.lgs 231/2017 si prevede che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti all'entrata del bilancio dello Stato siano riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, al fine di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione del medesimo Ispettorato.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze viene determinato l'ammontare delle risorse destinate annualmente all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa.

Tale ammontare non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire secondo la contrattazione integrativa.

384 *La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica. Si prevede il rinvio a ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'attuazione della disposizione del presente comma da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

385- *L'intervento si compone di due commi i quali prevedono due misure a sostegno del*
386 *reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.*

La prima dispone la proroga, per i suddetti lavoratori, per l'anno 2019, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio. Ne derivano pertanto maggiori oneri per 11 milioni di euro per l'anno 2019.

Si ricorda che l'art. 1, comma 121 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha riconosciuto, per l'anno 2018, per i medesimi soggetti, una identica misura con gli stessi presupposti e limiti.

La seconda prevede che, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'art. 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), siano incrementate,



per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Ne derivano pertanto maggiori oneri per 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

387- *Le disposizioni in esame riducono l'attuale aliquota di accisa sulla birra da 3 euro a*
389 *2,99 euro per ettolitro e per grado plato. Al fine di agevolare i piccoli birrifici indipendenti di cui al comma 4-bis, art. 2 della legge 16 agosto 1962 n. 1354, prevedono, inoltre, la riduzione del 40% dell'accisa per quelli con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri. Si è assunto ai fini della stima il medesimo trattamento anche per le partite di birra provenienti da Paesi dell'UE, prodotte in piccoli birrifici indipendenti aventi analoghi quantitativi di produzione annui. Gli effetti finanziari di cassa complessivamente stimati, considerando che la norma decorra dal 1° marzo 2019, sono i seguenti:*

Punto 1. BIRRA

	2019	2020	2021	2022
ACCISE	-2,01	-2,41	-2,41	-2,41
IVA	-0,31	-0,37	-0,37	-0,37
IRES/IRPEF	0,00	0,19	0,14	0,12
IRAP	0,00	0,04	0,03	0,03
TOTALE	-2,32	-2,55	-2,61	-2,63

Punto 2. MICROBIRIFICI

	2019	2020	2021	2022
ACCISE	-7,99	-9,59	-9,59	-9,59
IVA	-1,23	-1,48	-1,48	-1,48
IRES/IRPEF	0,00	0,73	0,57	0,50
IRAP	0,00	0,18	0,13	0,12
TOTALE	-9,22	-10,16	-10,37	-10,45

Totale provvedimento	-11,54	-12,71	-12,98	-13,08
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

In milioni di euro

390 - La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del
401 datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione per i datori di lavoro privati che nell'anno 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal **comma 391**, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

L'incentivo viene riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, di cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.

Al riguardo, ai fini della stima degli oneri si riportano i dati degli studenti ottenuti dall'anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

- Laureati in corso con 110 e lode, con età inferiore ai 30 anni (da gennaio 2017 a giugno 2018) **n. 43.143**;



- Dottori di ricerca anni 2017 e 2018, con età inferiore ai 35 (da gennaio 2017 fino a giugno 2018) - Università statali e non statali n. **14.595**.

La disposizione prevede l'utilizzo di risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che corrisponderanno a circa 6.000 assunzioni, nell'ipotesi che per ogni assunzione venga fruito il beneficio massimo di euro 8.000.

La copertura individuata dal **comma 401** viene posta a carico delle risorse previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

402 *La disposizione è volta a modificare l'ambito di applicazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, prevedendo che siano escluse dalla disciplina complessiva definita dal decreto legislativo n.175 del 2016, salvo ove espressamente previsto, le società quotate e le relative controllate.*

A legislazione vigente, tale esclusione riguarda le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.

403 La disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:

a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;

b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che alle disposizioni di cui si prevede la non applicazione, non erano associati risparmi di spesa.

404 e La norma prevede l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

406

Ciascun esonero comporta la nomina di un supplente sino al termine delle attività didattiche.

Supponendo, prudenzialmente, che ad essere esonerati siano docenti della scuola secondaria di secondo grado, caratterizzati dal maggior stipendio, e considerando che lo stipendio di un supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari a euro 29.918,91, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e incluso l'elemento perequativo, in caso venga prorogato da altra disposizione della presente legge, ne segue che:

- l'onere conseguente alla stipula di 120 contratti di supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari, al massimo, a 3,60 milioni per anno scolastico, riferiti per 4/10mi al periodo settembre-dicembre e per i rimanenti 6/10mi al periodo gennaio-giugno;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2019 è pari a 1,44 milioni;



- l'onere che si verificherà nell'anno 2020 è pari a 3,60 milioni;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2021 è pari a 2,16 milioni.

405 Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 404 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano nazionale della scuola digitale, per la quota iscritta in bilancio in parte corrente. L'autorizzazione è capiente, essendo iscritta per 14 milioni di euro l'anno, non gravati da obbligazioni pregresse.

407-408 *Al fine di incrementare il tempo pieno nella scuola primaria, la disposizione eleva il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le relative modalità.*

Sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta il seguente incremento del citato limite di spesa: 23,27 milioni di euro per l'anno 2019, 71,23 milioni di euro nel 2020, 77,08 milioni di euro nel 2021, 74,25 milioni di euro nel 2022, 74,58 milioni di euro nel 2023, 75,45 milioni di euro nel 2024, 76,41 milioni di euro nel 2025, 78,07 milioni di euro nel 2026, 80,41 milioni di euro nel 2027 e 81,10 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Al fine della determinazione dell'onere si è tenuto conto dell'anzianità di servizio pregressa dei docenti che prevedibilmente saranno assunti a copertura dei nuovi posti.

A norma dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, le 2.000 assunzioni di docenti saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e per la parte rimanente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi nel 2016 nonché, in subordine, del concorso non selettivo riservato al personale abilitato, bandito nel 2018.

Poiché l'anzianità di servizio dei docenti ancora iscritti nelle GAE è superiore a quella dei vincitori di concorso, si ritiene, a fini prudenziali, di stimare gli oneri utilizzando, per tutte le assunzioni derivanti dall'articolo di cui trattasi, l'anzianità di servizio degli iscritti nelle predette GAE.

Ciascun iscritto ha diritto a un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.

Il primo caso esaminato è quello dei posti della scuola primaria.

Sommando i punteggi di servizio riconosciuti a ciascun iscritto, aggiornati per tener conto del servizio risultante sino ad agosto 2018, si ricava che i 1.000 docenti (= 2.000 x 50%) col maggior punteggio di servizio, si distribuiscono come segue:

<i>Anni di servizio</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Anni di servizio</i>	<i>Percentuale</i>
0		12	0.15%
1		13	
2		14	
3		15	



4		16
5		17
6		18
7	17.05%	19
8	41.90%	20
9	17.10%	21
10	10.00%	22
11	13.80%	23 e ss,

La distribuzione dei primi 1.000 docenti iscritti nelle GAE, ordinati in funzione del punteggio di servizio, costituisce una prudentiale sovrastima dell'anzianità di tutti i 2.000 docenti che si prevede di assumere nella scuola primaria, per i seguenti motivi:

- almeno 1.000 docenti saranno assunti dalle graduatorie di concorso, anziché dalle GAE, e sono caratterizzati da un'anzianità inferiore ai primi in graduatoria nelle GAE;*
- soggetti con una anzianità inferiore, ma con un punteggio complessivo superiore in ragione dei titoli posseduti, potrebbero occupare posizioni di graduatoria utili ad essere assunti;*
- la circostanza che le GAE siano provinciali comporta che non tutti i primi 1.000 saranno assunti, poiché sono concentrati nelle province del sud del Paese. Capiterà, dunque, che nelle province del nord del Paese saranno assunti soggetti con una anzianità e un punteggio inferiori.*

Si rappresenta, inoltre, che molti dei soggetti iscritti nelle GAE, tra quelli con maggior punteggio, sono diplomati magistrali entro il 2001/2002, che con ogni probabilità non saranno assunti mediante scorrimento delle predette graduatorie, in quanto è presumibile che prima di settembre 2019 intervenga una sentenza di merito che ne decreterà l'esclusione, in aderenza ai principi giuridici espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria che ha condotto alla sentenza n. 11 del 2017. Tuttavia, gli stessi soggetti verranno, a quel punto, assunti mediante scorrimento della graduatoria che sarà costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 87 del 2018.

Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo-assunti a settembre 2019 nella scuola primaria si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo:

tab. a	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	100.0%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
9-14		83.0%	100.0%	99.9%	86.1%	76.1%	59.0%	17.1%	0.0%	0.0%
15-20				0.2%	14.0%	24.0%	41.1%	83.0%	100.0%	99.9%
21-27										0.2%



28-34

35-∞

N.B. Nell'anno scolastico 2019/2020 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà da classi di anzianità inferiori rispetto a quelle oggetto delle prime assunzioni.

Si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta anche in questo caso, per le ragioni anzidette, una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi di anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.

Sulla base della tabella sopra riportata, si ricava quindi la seguente distribuzione, nel tempo, dei 2.000 nuovi assunti alla scuola dell'infanzia e primaria:

tab. b 2019/20 '20/21 '21/22 '22/23 '23/24 '24/25 '25/26 '26/27 '27/28 '28/29

0-8	2,000	341								
9-14		1,659	2,000	1,997	1,721	1,521	1,179	341		
15-20				3	279	479	821	1,659	2,000	1,997
21-27										3
28-34										
35-∞										

Al fine di determinare l'effetto delle assunzioni in ruolo sulla spesa per stipendi del personale a tempo indeterminato, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

- stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'elemento perequativo, confermato a regime da altra disposizione della presente legge;*
- arretrati per ricostruzione di carriera (corrisposti una tantum nel mese di settembre 2020, al termine del periodo di prova).*
- a queste voci di spesa si somma poi anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.*

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo:

tab. c *infanzia e prim.*

0-8 33.407,70

9-14 36.625,03



15-20	40.099,20
21-27	42.857,12
28-34	46.562,66
35-∞	48.642,51

Ne consegue che le previste assunzioni nella scuola primaria comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (milioni di euro):

<i>tab. d</i>	2019/ 20	'20/2 1	'21/2 2	'22/2 3	'23/2 4	'24/2 5	'25/26	'26/2 7	'27/2 8	'28/2 9
0-8	66.82	11.39								
9-14		60.76	73.25	73.14	63.03	55.71	43.18	12.49		
15-20				0.12	11.19	19.21	32.92	66.52	80.20	80.08
21-27										0.13
28-34										
35-∞										

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere una-tantum a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova da erogare tra il 2020 e 2021.

La somma pro-capite da riconoscere è pari alla differenza tra la retribuzione percepita a settembre 2020 e quella propria della classe di anzianità iniziale:

tab. e infanzia e prim.

0-8	—
9-14	3.217,34
15-20	6.691,50
21-27	9.449,42
28-34	13.154,96
35-∞	15.234,81

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle precedenti tabelle per l'anno scolastico 2020/2021, la spesa per le ricostruzioni di carriera, giuridicamente dovuta a settembre 2020 e da erogare tra il 2020 e 2021, sarà pari a (milioni di euro):

<i>tab. f</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



primaria 1,77 3,56

L'istituzione di 2.000 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione.

Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

tab. g	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sommando gli oneri, calcolati per anno finanziario, di cui alle tabelle D,F e G si ottiene l'incremento di spesa, sui capitoli del personale a tempo indeterminato, che consegnerà all'istituzione di 2.000 nuovi posti nell'organico di diritto e alla conseguente immissione in ruolo di altrettanti docenti (milioni di euro):

ab. h	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	23.27	71.37	77.08	74.25	74.58	75.45	76.31	78.07	80.41	81.20

409 Per ciascuno dei 400 posti in più nell'organico dei docenti dei licei musicali è incrementato corrispondentemente la previsione di spesa per il personale a tempo indeterminato.

I docenti in questione sono caratterizzati da anzianità più elevate rispetto agli altri neo-assunti, trattandosi in molti casi di docenti utilizzati da anni presso i licei in questione. In via prudenziale, si stima che possano accedere, al termine del periodo di prova, alla classe di anzianità da 21 a 27 anni.

Pertanto, nel tempo si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità:

TAB. A	2019/2	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
	0									
0-8	400									
9-14										
15-20										
21-27		400	400	400	400	400	400			
28-34								400	400	400
35-∞										

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo confermato da altra disposizione della presente legge:

TAB. B	SECONDARIA II GRADO
0-8	35.902,69
9-14	40.596,54
15-20	44.808,27
21-27	49.398,34
28-34	53.409,70
35-∞	55.820,28

Ciò corrisponde alla seguente spesa, per anno scolastico (milioni di euro):



TAB. C	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	14,36									
9-14										
15-20										
21-27		19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76			
28-34								21,36	21,36	21,36
35-∞										

A detta spesa, si somma quella per gli arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera, pari a $400 \times 13.495,65 = 5,40$ milioni nel solo anno 2020, nonché quella per la corresponsione della carta del docente, pari a 0,20 milioni a decorrere dal 2019.

In totale, la spesa è pari a:

TAB. D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	4,99	21,76	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	20,49	21,56	21,56

Pertanto la modifica apportata alla Camera dei Deputati, al fine di una corretta quantificazione degli oneri relativi all'incremento di 400 posti dell'organico del personale docente nei licei musicali a seguito della imputazione ad anno finanziario delle risorse per la carta del docente e degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera, comporta i seguenti oneri:

TAB. D	2019	2020	2021
SNF	0,14	3,6	-3,6

410 *La disposizione incrementa di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

411 - 412 *La norma prevede che per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione di diritto privato denominata "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile", vengono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.*

413- 415 Le disposizioni hanno l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2019.

La predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici.

In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con 789 posizioni, e sono stati assunti 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).

I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo, nel caso fosse previsto da altra disposizione della presente legge, di $27.702,85 \times 50\% = 13.851,42$ euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20



milioni annui.

Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni per raggiungere al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nel caso di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, una retribuzione pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni a regime inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.

Perciò, si propone di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. La trasformazione avverrà in favore dei soggetti posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Si stima che le risorse disponibili, pari ad almeno a $16,21 - 12,56 = 3,65$ milioni, siano sufficienti a portare a tempo pieno almeno 226 assistenti ($= 3,65 \text{ mln} / 16.119,47$).

Conseguentemente alla trasformazione dal tempo parziale a tempo pieno è possibile incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, nei limiti dello stanziamento originariamente disponibile. L'incremento della dotazione, nell'ipotesi sopra riportata, sarebbe pari ai posti in più occorrenti per portare 226 assistenti dal tempo parziale al 50% sino al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell'entrata in vigore della norma, occorrono $226/2 = 113$ posti in più.

- 416** *La disposizione incrementa il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. Tale integrazione è destinata a dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.*
- 417-** *La misura non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare la*
419 *novella si limita ad estendere le tipologie di interventi e la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo Kyoto, ferma restando la dotazione finanziaria del Fondo stesso (complessivamente pari a circa 635 milioni di euro). Peraltro, la realizzazione di interventi di efficienza determina una riduzione degli oneri per consumi energetici a carico dei soggetti pubblici.*
- 420** *La disposizione prevede un incremento 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016 – 2018, in deroga alle norme di contenimento della spesa per il trattamento accessorio vigenti.*
- 421** *La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. La disposizione comporta un onere pari all'autorizzazione di spesa.*



- 422 *La disposizione prevede che in sede di aggiornamento del Contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse disponibili, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, siano destinati alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei e che valorizzino nodi di mobilità di livello sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.*
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 423 *La disposizione riconosce un contributo di 100.000 euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, in favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume.*
- 424 *La disposizione ha l'obiettivo di risolvere l'emergenza ambientale e sanitaria legata alle giacenze di PFU sul territorio nazionale, giacenze che possono rappresentare un serio rischio per la salute e l'ambiente in caso di incendio.*
La norma, modificando l'articolo 228 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera a), pone l'obbligo in capo a produttori e importatori di gestire un quantitativo di PFU maggiore rispetto a quello attualmente loro imposto, prevedendo che un quantitativo di pneumatici pari a un peso di 100 equivalga a un quantitativo di pfu in peso pari a 95.
La riduzione della percentuale di 'sfrido' consentirebbe di ridurre immediatamente la percentuale di PFU non ritirati, e ai maggiori costi di gestione gli operatori devono provvedere con il contributo ambientale che deve essere determinato 'in misura necessaria' a far fronte ai costi.
Al contempo, alla lettera b), con la modifica del comma 3-bis del menzionato articolo 228, la norma persegue l'obiettivo di impedire la patrimonializzazione degli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, che non risulta ammissibile in ragione della natura pubblicistica dei proventi derivanti dal contributo ambientale e del vincolo "finalistico" che grava sui medesimi, dovendo, gli stessi, essere utilizzati per la riduzione del contributo ambientale.
In relazione a quanto precede, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, alla lettera a), si interviene sugli obblighi di produttori e importatori circa la gestione dei PFU; i maggiori costi associati saranno coperti con il contributo ambientale ovvero con gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, senza effetti sulla finanza pubblica. Con la modifica di cui alla lettera b), si disciplina l'utilizzo degli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, prevedendone la destinazione ai fini della riduzione del contributo stesso ovvero per la gestione dei PFU, con il vincolo temporale dei due esercizi finanziari successivi, senza determinare effetti sulla finanza pubblica.
- 425 *La disposizione abroga l'articolo 9, comma 4 del regolamento per pneumatici fuori uso di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La norma è di natura ordinamentale, e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 426-
428 *La disposizione incrementa, a decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289, per un importo pari a 15 milioni di euro annui. Prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, confluisca nel fondo di cui al periodo precedente.*
- 429 *A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari, necessari alle istituzioni scolastiche ed educative statali, passarono dalla competenza dei comuni a quella dello Stato.*



Ciò comportò, conseguentemente, il passaggio alle dipendenze dello Stato dei collaboratori scolastici sino allora dipendenti dei Comuni. Alcuni Comuni erogavano i servizi attraverso contratti con imprese di pulizia, oppure mediante l'impiego di soggetti titolari di progetti di lavoro socialmente utile. In questi casi, lo Stato subentrò nei contratti e ne stipulò di nuovi con imprese che stabilizzarono, assumendolo, il personale ex LSU.

430- *La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche*
432 *ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

Conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Al fine di valutare l'onere di tali assunzioni, occorre considerare che i periodi in cui sono stati svolti i predetti servizi non sono computabili come anzianità utile ai fini della ricostruzione di carriera del personale interessato, non essendo stati svolti alle dipendenze dello Stato.

Pertanto, i soggetti in questione verrebbero assunti a settembre 2020 con la qualifica di collaboratore scolastico alla classe di anzianità iniziale, per passare alla classe di anzianità '9-14' a partire da settembre 2029.

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede che parte dell'organico dei collaboratori scolastici sia accantonato, proprio perché in alcune scuole i servizi ausiliari non sono svolti da personale dipendente, bensì mediante l'acquisto di servizi da imprese esterne. La relazione tecnica alla predetta norma stimava in 11.851 i posti così accantonati.

La medesima norma autorizza, altresì, a regime una spesa pari a quella «che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati», al fine di acquistare i servizi in parola. La relazione tecnica stimava tale somma in 280,2 milioni di euro annui.

La norma fa venir meno l'acquisto dei servizi di pulizia a decorrere dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, verrebbero disaccantonati gli 11.851 posti di cui sopra, per coprire i servizi con personale collaboratore scolastico dipendente.

La disposizione riserva i posti così disaccantonati per l'assunzione, alle dipendenze dello Stato, dei dipendenti delle imprese di pulizia, impegnati in tali servizi sin dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

Lo stipendio di un collaboratore scolastico, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è pari a 24,876,30 euro annui nella classe iniziale.

Tenuto conto che la norma consente di rendere disponibili un numero di posti accantonati nella misura corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5 (280,2 milioni). Ne consegue che la disposizione comporta un maggior onere di personale pari a 294,81 milioni di euro annui, per gli anni scolastici dal 2020/21 sino al



2028/2029, che sale a 319,05 milioni di euro annui per gli anni scolastici dal 2029/2030 Tali oneri trovano copertura mediante corrispondente riduzione del predetto limite di spesa iscritto, a legislazione vigente, sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche.

I dipendenti delle imprese di pulizia in possesso del requisito di servizio richiesto per partecipare alla selezione sono poco meno di 18.000, corrispondenti a circa 12.700 unità a tempo pieno equivalente. Infatti, già oggi lavorano tutti a tempo parziale.

La disponibilità di 11.851 posti comporta che coloro che supereranno la selezione, potranno essere assunti alle dipendenze dello Stato anche a tempo parziale. La copertura dei servizi è comunque garantita, poiché il fabbisogno è esattamente commisurato ai posti già accantonati, che verrebbero coperti a seguito del disaccantonamento.

Alla maggiore spesa di personale, si provvederà, come detto, utilizzando le risorse stanziata dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 iscritte sul fondo di funzionamento spostandole sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale ATA.

Infine, la norma stanziava l'ulteriore somma di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di consentire alle scuole di acquistare i materiali occorrenti per la pulizia dei locali, oggi a carico delle imprese.

La disposizione infatti prevede che l'immissione in ruolo sia disposta a seguito di una procedura selettiva, i cui oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti iscritti a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che risultano capienti. Infatti, alla selezione parteciperanno al più 18.000 persone. Nell'ipotesi che siano costituite 36 commissioni, una ogni 500 candidati, si dovranno affrontare i seguenti oneri, prendendo a riferimento i compensi di cui al DM 31/8/2016 pubblicato nella GURI n. 267 del 15/11/2016:

- *compenso fisso ai presidenti della commissione principale: 502 euro;*
- *compenso fisso ai 2 componenti e al segretario della commissione principale: 418,48 euro;*
- *compenso fisso ai 2 componenti e ai 2 segretari delle 35 sotto-commissioni: 209,2 euro;*
- *compenso per candidato esaminato: 1 euro.*

Ciò comporta la spesa complessiva di 49.045,44 euro. Non saranno, invece, necessarie spese per l'affitto di locali grazie alla disponibilità dei locali scolastici, né di cancelleria poiché è prevista la sola prova orale.

Infine, viene stanziata l'ulteriore somma di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di consentire alle scuole di acquistare i materiali occorrenti per la pulizia dei locali, oggi a carico delle imprese. Detta somma è coperta dal 2022 in poi mediante parziale utilizzo dei risparmi di spesa recati dall'articolo 58 della presente legge, e negli anni 2020 e 2021 mediante il parziale utilizzo già previste dall'articolo 56, comma 1, per il piano di mantenimento del decoro degli immobili scolastici, non più necessarie a seguito dell' disposizione in questione. La quota rimanente di tali ultime risorse è portata dalla norma ad incremento del fondo di funzionamento delle scuole.



2021. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno.

- 434** La disposizione prevede la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per effetto di tale soppressione viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 390.335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.
- 435** La disposizione prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Tali interventi, è previsto che generino risparmi di spesa connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021, previa estinzione dei debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti. La norma, prevede, inoltre, che eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero.
- 436** La disposizione prevede, altresì, che le somme accertate ai sensi del comma 1 e iscritte sul fondo, siano ripartite tra i capitoli di funzionamento con decreti del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio.
- 437** La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2019 pari a 2,7 milioni di euro annui.
- 438** Consip S.p.A. sostiene annualmente oneri per più di 2 milioni di euro per rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, anche rivolgendosi a professionisti esterni. Tali oneri sono successivamente rimborsati dal Ministero



dell'economia e delle finanze nell'ambito del predetto Programma. La norma, pertanto, affidando all'Avvocatura Generale dello Stato il patrocinio di tali contenziosi, permette un risparmio di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

- 439-442** Le disposizioni dispongono la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020. La disposizione determina un risparmio netto di 28.252.000 euro a decorrere dal 2020.
- 443** La norma dispone che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze". La norma determina un impatto sui saldi di finanza pubblica nella misura almeno pari a 550.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 444** La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti determinando un impatto sui saldi di finanza pubblica in misura di 152.632 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
- 445** Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 695, della legge 27/12/2017, n. 205) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.
- 446** *La norma limita al 31 dicembre 2018 la possibilità di portare in riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attuale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. La riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 in combinato disposto con l'articolo 61 del medesimo decreto è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all'erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo.*
- 447** L'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 ha previsto una specifica autorizzazione di spesa per finanziare la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria per ricompattazione del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario, attualmente ripartito tra la II e III area funzionale, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del



14 settembre 2009, alla cui copertura si provvedeva mediante utilizzo del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

La predetta autorizzazione di spesa è stata parametrata sull'intera platea di possibili beneficiari ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale da inquadrare nella III° Area (profili professionali dei cancellieri ed UNEP provenienti dalla II° Area) e prevede un importo di euro 25.781.938 all'anno, sulla base dei differenziali stipendiali tra la II e la III area.

Le disposizioni vigenti in materia consentono di riqualificare un numero di unità, da un'area all'altra, in misura equivalente al numero di accessi dall'esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri.

Si prevede difatti che il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e i posti riservati agli accessi dall'esterno, è fissato nella percentuale del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte e bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L., compresi scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e procedure di mobilità esterna.

Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali, 5.675 sono risultati idonei, a cui si aggiungono 709 unità di contabili, di assistenti informatici e linguistici da riqualificare in applicazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2018 per un totale di 6.384 unità da riqualificare.

A tutt'oggi, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808 con un onere annuo a regime di euro 7.078.266 calcolato sulla base del differenziale stipendiale tra l'Area II F3 e l'area III F1, rimodulato a seguito del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, pari unitariamente a euro 3.914,97.

Pertanto, rimangono da riqualificare 4.576 unità (6.384-1.808), il cui costo massimo è pari ad euro 17.914.902,72, (4.576 unità* euro 3.914,97 pro-capite).

Se si considera che la disponibilità residua in bilancio per le predette riqualificazioni ammonta ad euro 18.703.939 (25.781.938-7.078.266) e che l'onere complessivo per le eventuali ulteriori riqualificazioni delle restanti unità di personale ammonta ad euro 17.914.903, rimarrà inutilizzata una somma pari ad euro 788.769.

Inoltre, tenuto conto che non si potrà procedere ad ulteriori scorrimenti delle vigenti graduatorie delle procedure di riqualificazione fino a quando non si verificheranno nuovi accessi dall'esterno di personale della III area, di fatto le risorse residue pari ad euro 18.703.939 saranno utilizzate solo parzialmente e gradualmente. È quindi possibile ipotizzare una riduzione del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di euro 5.829.712 per l'anno 2019, di euro 5.883.593 per l'anno 2020, di euro 6.171.555 per l'anno 2021, di euro 6.192.447 per l'anno 2022 e di euro 788.769 a decorrere dall'anno 2023, tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale, ((18.703.939-6.192.447 (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) =12.511.225/3.914,97) e dal 2023 tutte le unità restanti.

Tali risparmi, in coerenza con la modalità di contabilizzazione del fondo in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge 190/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 83/2015, hanno effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.

La norma prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 e la relativa spesa a regime.



448 La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro a decorrere dall'anno 2020.

449 La disposizione mira a intervenire sui meccanismi di formazione dei seggi elettorali da istituirsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione dell'indizione delle prossime elezioni europee previste per l'anno 2019. A legislazione vigente, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 408/1994, dispone che a ciascuna sezione elettorale, istituita all'estero per consentire il voto dei cittadini italiani ivi residenti per le elezioni del Parlamento Europeo, venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600. In attuazione di tale dettato normativo, nelle elezioni del 2014 sono state istituite n. 672 sezioni in tutti i Paesi dell'UE, escluso il Regno Unito. In base a quanto risultante dall'ultimo elenco disponibile degli elettori residenti all'estero, utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018, gli elettori residenti in Paesi dell'UE nel 2019 saranno più di un milione e mezzo, con un incremento rispetto al 2014 di oltre il 22 per cento. Applicando la norma attuale, che prevede il tetto di 1.600 elettori, nel 2019 le sedi diplomatico-consolari dovrebbero istituire almeno 932 sezioni elettorali, con un incremento di 260 sezioni rispetto a quelle del 2014.

Tuttavia, tenuto conto della bassissima percentuale di votanti costantemente registrata all'estero, si propone, con la norma in esame, di diminuire in modo significativo il numero delle sezioni da istituire, sottolineando che la citata riduzione non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto. L'elevazione del limite massimo di elettori per ciascuna sezione da 1.600 a 5.000 comporterà - nell'ipotesi verosimile di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto - l'approntamento nel 2019 di n. 298 sezioni in luogo delle 932 necessarie a normativa vigente, con un conseguente risparmio stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2019.

450 Il MIUR, sulla base delle ricognizioni effettuate presso le istituzioni scolastiche, stima che nel 2019 le medesime possano effettuare versamenti in conto entrate superiori ad euro 22,5 milioni, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 134 del 2009. Quest'ultimo importo costituirà quindi un'economia di bilancio mentre eventuali importi aggiuntivi rispetto a tale somma confluiranno nel fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019. Nelle more dell'esecuzione dei predetti versamenti da parte dei dirigenti competenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere provvisoriamente indisponibile per l'anno 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il suddetto importo.

La disposizione comporta maggiori entrate per lo Stato, nella misura di 22,5 milioni, con effetti sia sul saldo netto da finanziare, sia sull'indebitamento netto, garantiti dalla clausola di salvaguardia.

Infatti, le somme giacenti presso il conto corrente postale sono poste al di fuori del perimetro pubblico, e dunque rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto. Quanto a quelle versate dalle scuole, che invece sono inserite nel sistema di tesoreria unica, viene meno la facoltà, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 134 del 2009, di riassegnarle alle spese, con effetti positivi sull'indebitamento netto.



451-454 La norma riduce l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado:

- negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di **210**;
- negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150;
- nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90.

Inoltre, si prevede che le risorse finanziarie stanziata a copertura delle spese sostenute dalle scuole

per i percorsi di alternanza, compresi gli oneri di funzionamento ivi compresi quelli derivanti da spese aggiuntive destinate al personale, siano assegnate in ragione di tale orario minimo. Le scuole potranno svolgere i percorsi anche per un numero di ore superiore, purchè nel limite delle risorse così assegnate oppure reperendo diversamente i necessari fondi.

Pertanto, la norma comporta un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore

finanziate a carico dello Stato.

Il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s. 2017/2018, è il seguente:

- professionali: 291.061
- tecnici: 471.155
- licei: 658.734

Prudenzialmente, si assume che il numero degli studenti rimanga costante anche negli anni successivi, sebbene la previsione demografica effettuata da ISTAT faccia presumere che vi possa essere una riduzione *negli anni successivi, almeno sino al 2038. Pertanto l'utilizzo dei dati 2017/2018 è prudenziale poiché tra il 2017/2018 e il 2018/2019 si è verificata una riduzione degli iscritti, e quindi tale riduzione si riscontrerà anche nei frequentanti.*

Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, a rapporto con i precedenti, si riscontra una

riduzione del **56,23** per cento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di

spesa di **54,52** milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di

97,05 milioni a regime).

Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di **54,52** milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziata per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.

455 La disposizione abroga la procedura di reclutamento cosiddetta delle "cattedre universitarie del merito", in considerazione del fatto che, a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore, non è stata attuata.

L'abrogazione delle cattedre natta comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.

456 *La disposizione prevede la riduzione per 824.607 euro annui a decorrere dal 2019 del contributo per il sistema informativo Schengen poiché non più dovuto a seguito della "comunitarizzazione" del sistema Schengen. Pertanto, per effetto della cessazione della spesa, si prevede la riduzione delle relative risorse finanziarie riferibili alla legge n. 388*



del 1993 determinando un risparmio di pari importo in termini di saldo netto da finanziare.

457 *La disposizione, con l'abrogazione dell'articolo 1, comma 619, e dell'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, determina un maggiore onere di euro 200.198 annui dall'anno 2019 conseguente al venir meno della riduzione a regime di euro 200.000 e di euro 198 dei contributi dovuti rispettivamente in favore della TWAS e dell'UNIDO. A tali maggiori oneri si provvede in termini di saldo netto da finanziare mediante quota parte dei risparmi di cui al comma 456 e in termini di indebitamento netto e di fabbisogno mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 di cui al comma 458.*

458 *La disposizione, ai fini della compensazione degli effetti dei commi 456 e 457 in termini di indebitamento e di fabbisogno, prevede la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.*

459-
463 La norma modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso. Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo.

Rimane, invece, necessario coprire i costi per l'organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La norma comporta, dunque, ingenti risparmi di spesa, dei quali la quota di 12 milioni rimane acquisita all'erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.

Più in dettaglio, gli effetti finanziari dovuti alla norma sono i seguenti.

dlgs 59 – articolo 1 – le modificazioni apportate all'articolo 1 hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri.

dlgs 59 – articolo 2 – le modificazioni apportate all'articolo 2, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Per gli effetti finanziari, si rimanda agli articoli successivi.

dlgs 59 – articolo 3 – le modificazioni apportate all'articolo 3, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Sia il nuovo percorso sia il precedente percorso triennale FIT sono, comunque, preceduti da un concorso per titoli ed esami.

Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti:

- ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale;
- il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.



Queste modifiche comportano una riduzione di spesa, consentendo di contenere l'onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall'originaria relazione tecnica. Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, come sostituito dalla norma in esame, che stanziava 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, sicuramente esuberanti rispetto alle necessità. La maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

dlgs 59 – articolo 4 – le modificazioni apportate all'articolo 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 5 – le modificazioni apportate all'articolo 5 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 6 – le modificazioni apportate all'articolo 6 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale. Tuttavia, come indicato alla relazione all'articolo 3, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

dlgs 59 – articolo 7 – le modificazioni apportate all'articolo 7 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo rivolte a limitare il numero di soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. Tuttavia, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Anche il venir meno dell'istituto dell'individuazione per competenze potrebbe comportare risparmi di spesa, sgravando l'amministrazione e le scuole da gravami amministrativi di non poco conto. Anche in questo caso, si sceglie prudenzialmente di non tenerne conto, ai fini della stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articoli 8, 9, 10, 11, 12 – Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi:

- allo svolgimento del primo anno di specializzazione. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi;
- allo svolgimento del secondo anno di tirocinio. Anche in questo caso, si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi.

Non vengono meno, invece, gli oneri connessi al terzo anno, che assolveva alle funzioni dell'anno di prova. Gli oneri per la remunerazione dei candidati impegnati nell'anno di prova rimangono a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, mentre quelli per la loro formazione vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti, pari a 40 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Cioè, per l'anno di prova, non vi sono oneri a carico degli stanziamenti recati dal decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione previgente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi.

dlgs 59 – articolo 13 – le modificazioni apportate all'articolo 13 hanno natura ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

dlgs 59 – articoli 14, 15 e 16 – Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Si trattava di disposizioni ordinamentali, e dunque la loro abrogazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articolo 17 – si prevede il venir meno della procedura concorsuale riservata al personale con almeno tre anni di anzianità di servizio. Il predetto personale potrà comunque partecipare al concorso ordinario, dunque non si prevedono effetti finanziari.

dlgs 59 – articolo 19 – Il venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo



svolgimento dei concorsi, comporta che occorra conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati. L'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale.

Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, così da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6. Per i primi, si tratta di compensi che appare opportuno rivedere in aumento e che oggi ammontano a:

- Presidente: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato
- Segretario: un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1,00 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato
- Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.
- In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

Dalle restanti disposizioni recate dall'intero provvedimento legislativo, ivi compreso in particolare il decreto attuativo del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 13 (accesso al ruolo) finalizzato a disciplinare taluni aspetti del nuovo percorso di valutazione dell'anno di prova in sostituzione del precedente percorso FIT, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, complessivamente la nuova versione del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa (milioni di euro):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12,228	12,81	39,12	41,59	69,14	70,42	84,75	87,79	121,60

Di tale somma, quota parte pari a 12,0 milioni di euro a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi (milioni di euro), *al netto delle risorse utilizzate a copertura degli interventi di cui ai commi 212 e 431:*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	0	26,12	28,59	47,14	48,42	62,75	65,79	99,60

464 La disposizione prevedere che il contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica è assicurato mediante una riduzione delle spese militari in particolare vengono tagliate le suddette spese militari per:

- 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019

- 531 milioni nel periodo 2019-2031 mediante riduzione dei programmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 lett. f) della legge 11 dicembre 2016 per gli importi e gli anni nella tabella sottoindicata.

Tabella in milioni di euro

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
25	25	31						80	90	120	120	40	531



In conseguenza della riduzione delle predette spese militari, il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto, *adottato previo parere delle Commissioni parlamentari*, ridetermina i programmi di spesa nei settori interessati dal predetto taglio.

465 La disposizione prevede la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla legge luglio 1997 n. 266, articolo 4 comma 3 e di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La riprogrammazione per ciascuna delle due autorizzazioni è riportata nella tavola seguente.

Tabella in milioni di euro

autorizzazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot
L. 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico	-38	-90	-40				38	90	40	0
L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza	-40	-5	-5				40	5	5	0
	-78	-95	-45				78	95	45	0

466-467 Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è compensato dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

468 La norma dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia ulteriormente incrementato, nell'anno 2019, con le risorse impegnate a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate allo stesso Fondo. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

469 Per l'anno 2018, nel testo dello schema di decreto interministeriale, in fase di adozione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazione capofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità relative al pagamento delle indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio, di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 135, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è previsto che la predetta indennità è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente:

a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità



marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione;

- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo;

b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima;

c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea;

d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Si precisa che la citata indennità è di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2018 e, pur non essendo in possesso di dati gestionali pregressi, vista la casistica molto specifica dell'intervento le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.

La disposizione, inoltre, riduce il contributo volto al potenziamento e sviluppo della cultura, c.d. "Bonus cultura", tenuto anche conto del trend di utilizzo registrato nelle prime due edizioni (il 72% degli aventi diritto), inferiore rispetto a quanto stanziato.

Nel 2016, infatti, all'applicazione dedicata si sono registrati 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di 178.136.500,00 euro, tenuto conto della quota a disposizione per ciascuno diciottenne pari a euro 500,00, per altro non completamente utilizzato.

Anche con riferimento all'edizione 2017, la spesa massima teorizzabile pari a euro 208.359.000,00 sulla base delle avvenute registrazioni aggiornate alla data del 19 settembre 2018- 416.718 diciottenni –, è lontana dallo stanziamento disponibile in bilancio.

Considerando prudenzialmente un numero di utilizzatori del bonus pari a 529.873 unità (pari al 90% del valore mediano delle previsioni demografiche dell'ISTAT per il numero di diciottenni nel 2019) la spesa per il 2019 ammonterebbe a 264.936.600 euro.

Pertanto, alla luce dei dati evidenziati, la proposta di riduzione, pari a 20 milioni di euro per il 2019, appare sostenibile non influenzando negativamente sulla misura incentivante di cui trattasi.

470

La disposizione in esame intende escludere, dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente, gli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 al fine di potenziarne l'attivazione, nonché assicurarne il pieno ed efficace raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, quali le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale mediante un'implementazione delle entrate proprie.

A decorrere dall'anno 2019 le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale in questione, sono ridotte secondo la seguente ripartizione:



- CDR 5 - Direzione generale archivi - capitolo 3030, piano gestionale 21: € 43.750
- CDR 6 - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - capitolo 3530, piano gestionale 21: € 131.250
- CDR 17 - Direzione generale educazione e ricerca – capitolo 2044 piano gestionale 1: € 131.250
- CDR 19 - Direzione generale musei - capitolo 5650, piano gestionale 7: € 2.000.000,00
- CDR 21 - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – capitolo 4550 piano gestionale 19: € 43.750

471 La disposizione agisce sulla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco n.1, rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica, e di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. Si rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, sulla base di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti positivi non inferiori complessivamente ad euro 5.590.250

Il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di una ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.

472-475 *Le disposizioni sono volte a semplificare ed ampliare le attuali modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica. In particolare, si dispone che il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dovrà prevedere la possibilità per il Ministero dell'Interno di stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dal 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto per il rilascio della carta, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'Interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate. La norma, inoltre, opera una correzione all'articolo 66 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) che al comma 1, prevede che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica siano definite con successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, invece, non è stato mai emesso mentre la materia è stata poi regolata dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del Decreto legge n. 7 del 2005 (introdotto dall'art. 10, comma 3 del D. L. 78/2015) che disciplina l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE), che non ha effettuato alcun coordinamento col previgente comma 1 dell'articolo 66 vigente del CAD (la cui ultima modifica risale al*



2010).

- 476 *La disposizione stabilisce che le somme iscritte in bilancio relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, non impegnate nel 2018, possono essere utilizzate nell'esercizio 2019. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A decorrere dal 2016, la citata autorizzazione è iscritta per 30 milioni di euro annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all' articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Tale autorizzazione di spesa risulta capiente ai fini delle nuove disposizioni in commento.*
- 477 *La disposizione novella i commi 3 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, nella parte in cui sono fissati i termini per la conclusione delle attività del Comitato promotore per le celebrazioni ovidiane per allinearli al 31 dicembre 2019, in conseguenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 9-bis. In particolare, le modifiche riguardano il termine di durata in carica del Comitato medesimo e di trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti (comma 3), nonché il termine per la pubblicazione di tali documenti a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità (comma 5).*
- 478 *La disposizione inserisce il riferimento al 2019 all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226 che individua gli anni nei quali possono essere realizzate le iniziative riferite alla figura di Ovidio da finanziare.*
- 479 *La norma modifica l'art. 27, co. 3, lett. d), della L. 220/2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.*

480 -
487 I commi da 480 a 487 dispongono che, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, le province, le città metropolitane, le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale e, dall'anno 2021, le regioni a statuto ordinario, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Di conseguenza, detti enti territoriali possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
Le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a decorrere dall'anno 2020, come da prospetto sotto riportato.



Enti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (a decorrere)
Enti locali	-	349	466	695	500	500	500	500	500	500
Regioni a statuto speciale	-	55	66	106	220	264	155	200	200	200
Regioni a statuto ordinario	-	-	179	533	808	1.167	1.395	1.191	978	800
Totale	-	404	711	1.334	1.528	1.931	2.050	1.891	1.678	1.500

(milioni di euro)

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2017 e, in assenza degli stessi, dai rendiconti di gestione per l'anno 2016 che hanno permesso di coprire quasi interamente l'universo di riferimento degli avanzi di amministrazione disponibili per il comparto in esame. In particolare, per gli enti territoriali in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo).

Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

A ciò vanno aggiunte le informazioni desunte dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, nonché i dati desunti dall'indagine condotta sui mutui contratti dai comuni per il finanziamento degli investimenti, a cura MEF-RGS, dalla media del periodo 2009-2016 dell'accensione prestiti per comuni, province, città metropolitane e dalla media del periodo 2011-2015 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (al netto delle anticipazioni di liquidità e delle operazioni di *buy back bond*). Ciò al fine di determinare l'ammontare del debito potenziale degli enti territoriali.

Si è ipotizzato, poi, che il "Debito potenziale" – prima di entrare a regime nel quinto anno – abbia una crescita graduale. Alle somme così individuate è stato applicato, quindi, lo sviluppo teorico dei SAL, supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. Per determinare gli impatti finanziari è stata considerata esclusivamente la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti (al netto della quota già calcolata per gli avanzi di amministrazione).

Da ultimo, per gli enti locali, la stima degli oneri ha tenuto conto della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione già a decorrere dall'esercizio 2018, per effetto del fondo di cui all'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018, mentre per quanto concerne la stima degli oneri riferita al comparto delle regioni a statuto ordinario si tiene conto del potenziale avanzo già utilizzabile per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 495 e 495-ter, della legge n. 232 del 2016 per gli anni 2018 e 2019. Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, per gli enti locali, dell'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017 per enti colpiti dal sisma del 2016 e dell'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018.



Ai fini della copertura degli oneri di cui *ai commi da 480 a 486*, il *comma 487* prevede che il fondo di cui *al comma 64* sia ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

488 - *Le disposizioni, volte a non applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e del saldo non negativo nei confronti degli enti locali che si trovino in determinate condizioni (rinnovo dei propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018, accertamento successivo della Corte dei conti e stato di dissesto o predissesto, adozione della procedura semplificata e pagamento dei debiti residui mediante utilizzo della quota di avanzo accantonato, ecc.), non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.*
491

492 *La disposizione, riguardante la soppressione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non determina effetti finanziari.*

493 - Il **comma 493**, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per 750 milioni di euro per il medesimo anno 2020.
504

Il **comma 494**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.496,20 milioni di euro per il medesimo anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 495**) per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il **comma 496**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 497**) per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I **commi da 498 a 501**, concernenti i criteri necessari per la definizione di nuovi investimenti, le tipologie di investimenti da realizzare, il monitoraggio, la certificazioni e le sanzioni per i mancati investimenti, avendo carattere procedurale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 502** (concernente le modalità con cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 mediante i contributi di cui ai commi precedenti) definisce la quota residua, rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, degli effetti in termini di indebitamento netto da realizzare per gli anni 2019 e 2020, mediante la previsione per cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 837,80 milioni di euro per l'anno 2020.

Il concorso regionale alla finanza pubblica è, quindi, realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la



mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma **494**;

- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma **496**;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019, per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma **494** e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi **494** (565,40 milioni di euro) e **496** (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 503** subordina l'efficacia dei commi da **494** a **502** di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti *dai commi 60 e 66*. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate *dai commi da 494 a 502* divengono comunque efficaci.

Il **comma 504** individua la copertura degli oneri di cui *ai commi da 493 a 503* nel fondo investimenti enti territoriali di cui *al comma 64* per 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

RIEPILOGO EFFETTI

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
Contributo Regioni investimenti 2019 (a)	2.496,20	-	-	800,00	565,40	565,40	565,40	-
Contributo Regioni investimenti 2020 (b)	-	1.746,20	-	-	343,00	467,80	467,70	467,70
Compensazione effetto sentenza 103 (c)	-	750,00	-	-	750,00	-	-	-
Totale effetti (d) = (a) + (b) + (c)	2.496,20	2.496,20	-	800,00	1.658,40	1.033,20	1.033,10	467,70
Saldo positivo pareggio (e)	-	-	-	1.696,20	837,80	-	-	-
TOTALE (f) = (a) + (b) + (e)	2.496,20	1.746,20	-	2.496,20	1.746,20	1.033,20	1.033,10	467,70

505 *La norma prevede l'assegnazione alle regioni di una premialità per favorire gli investimenti, nella misura di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 e determina corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

506 - 509 Le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le compensazioni tra crediti e debiti in materia di tassa automobilistica sono circoscritte all'ambito regionale e considerato che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta risultano a credito.



- 510 La disposizione è finalizzata a definire a regime, attraverso lo strumento dell'accordo, il livello di concorso alla finanza pubblica delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, in analogia con quanto convenuto con la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
- La disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato, tenuto conto che i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.
- 511 *La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per l'anno 2019 per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 73 del 2001 (cap. 4544 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia.*
- 512 La disposizione prevede un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.
- La norma in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, in quanto si prevede che il contributo assegnato a ciascuna provincia è integralmente utilizzato per il finanziamento dell'annualità di interesse del piano di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. A garanzia del pieno utilizzo delle somme in parola nell'anno di erogazione, si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n.118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 513 *La disposizione intende garantire un coordinamento tra il finanziamento previsto dal comma 512 in favore delle province, che contempla anche la possibilità di finanziare piani di sicurezza relativi alla manutenzione delle scuole, e le misure di edilizia scolastica finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, con la programmazione triennale nazionale. Pertanto, al fine di evitare possibili sovrapposizioni nei finanziamenti si ritiene opportuno che i piani, una volta predisposti, siano comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.*
- 514 Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 512, la disposizione prevede che il fondo di cui *al comma 64* sia ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
- 515 La disposizione stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui *al comma 64* da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche. *Inoltre, si prevede che le province, beneficiarie del finanziamento, siano tenute ad aggiornare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.*
- 516 *Viene istituito, nello stato di previsione del MIT, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2019 al 2023, da ripartire con decreto del MIT di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata, in favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., per la messa in sicurezza dei*



ponti esistenti o realizzazione di nuovi ponti in luogo di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS s.p.a, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

517 *La disposizione, volta a confermare a regime i criteri per la determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, non determina effetti finanziari, in quanto la dotazione complessiva del predetto fondo non subisce variazioni.*

518 -
521 Le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limitano la possibilità degli enti in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.

In particolare, il **comma 521** consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità, prevista ai commi **518 e 519**. La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.

522 *La disposizione non comporta oneri in quanto sopprime il requisito dell'insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio, affinché, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta sottoponga al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa.*

523 -
525 Le modifiche introdotte, volte a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le disposizioni comportano minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell'interno, in quanto elimina la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

526 *Le disposizioni prevedono, per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo agli enti, nonché di maggiore flessibilità nell'allocazione delle proprie entrate disponibili. Tali disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto restano comunque fermi gli equilibri di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2012.*

527 -
529 Le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limitano ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà applicative.



- 530 La disposizione prescrive di mantenere al Fondo di provenienza le risorse finanziarie derivanti dalle economie e dai residui comunque realizzati nella realizzazione degli interventi da parte degli enti interessati (comuni capoluogo di provincia e città metropolitane). Ciò vale: per i primi 24 enti nella graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, per i quali già è prevista una disposizione in tal senso nelle convenzioni in essere e il Fondo di riferimento è istituito presso la PCM ai sensi dell'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i successivi 96 enti, per il cui finanziamento è utilizzato il Fondo sviluppo e coesione, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse saranno destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto prevede un diverso utilizzo di risorse già stimate negli andamenti tendenziali.
- 531 La norma disciplina, con riguardo al 2019, l'efficacia delle convenzioni in essere, stipulate nell'ambito del citato Programma. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, era stata differita al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i 96 enti successivi ai primi 24 e le corrispondenti risorse erano state destinate a un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Viene adesso previsto dalla disposizione che tali convenzioni producono effetti nel corso dell'anno 2019, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Non sarà possibile pertanto erogare, come già previsto dalle convenzioni, il finanziamento nella misura del 20 per cento per ogni intervento facente parte del progetto di ogni ente, alla presentazione dei progetti definitivi o esecutivi. Verranno invece erogate le risorse in base alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti. La disposizione può pertanto determinare l'obbligo di rimborso di un importo complessivo che, tenendo conto degli attuali cronoprogrammi trasmessi dagli enti, non potrà superare entro il 2019 i 450 milioni di euro.
- 532 La disposizione stabilisce che al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al Programma. Tali residui ammontano a 530 milioni di euro e la loro erogazione è già scontata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
- 533 La disposizione ha carattere esclusivamente procedurale. Stabilisce infatti che le convenzioni debbano essere adeguate alle novelle legislative entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
- 534 *La disposizione prevede la facoltà per i comuni di rimborsare in forma rateale in un massimo di cinque anni le somme acquisite dal 2013 al 2018 a titolo di maggiorazione dell'imposta di pubblicità. La norma, nel confermare l'onere dei rimborsi a carico dei comuni, prevede una facoltà per gli enti interessati di rateizzare tali importi dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è divenuta definitiva. Al riguardo, trattandosi di una facoltà per i comuni non si ascrivono effetti finanziari.*
- 535 *La norma dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2019 la facoltà per i comuni di aumentare fino a un massimo del 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni. Al riguardo trattandosi di facoltà per gli enti interessati non si*



ascrivono effetti di natura finanziaria.

- 536** *La disposizione incrementa il Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.*
- 537 -** Gli oneri conseguenti alle disposizioni trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.
539 Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi trovano considerazione nell'importo oggetto di ricognizione, da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del debito finanziario, pari ad euro 7.123.847.955,31, per la quota capitale, e a euro 6.688.326.626,57, per la quota interessi.
Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.
- 540 -** Gli oneri conseguenti alle disposizioni trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.
541 Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi sono inclusi nell'importo oggetto di ricognizione da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, destinato al ripiano del debito derivante da procedure espropriative pregresse pari a euro 1.000.000.000. Tale importo attualmente risulta pari a euro 974.315.542 per effetto delle movimentazioni nelle more intervenute.
Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.
- 542 -** Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi
546 l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.
- 547 -** Le norme non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare,
548 consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comportano effetti positivi sul debito e relativi interessi. Restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.
- 549 -** *La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889
557 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2018, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.*



Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	192	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	246	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Totale complessivo						47,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva						48,6

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	53	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	74	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 che riportano 49,5 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei



maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5%, sarebbe il seguente (in milioni di euro):

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028
Imposta sostitutiva	49,5	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,1	-3,8	-3,9	-4,0	-4,1
IRPEF	0	0	-0,1	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7
IRAP	0	0	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Totale	49,5	0	-1,4	-5,4	-5,6	-5,8	-5,9

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, l'andamento stimato è il seguente (in milioni di euro):

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Imposta sostitutiva	49,5	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,9	-5,8	-4	-4,1	-4,2
IRPEF	0	0	-0,1	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
IRAP	0	0	-0,5	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1
Totale	49,5	0	-2,5	-8,4	-5,7	-5,8	-6

Milioni di euro

558 *La disposizione incrementa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge, 27 dicembre 2004, n. 307.*

559 *La norma prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 549 a 558 pari a 49,5 milioni di euro nell'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*



- 560 La norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito, prevedendo, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extra-tributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la possibilità, per le regioni che rispettano i tempi di pagamento, di variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate e attribuendo al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
- 561 *La disposizione riconduce ai criteri contenuti nell'allegato 2 del DM 10 settembre 2010 gli accordi bilaterali sottoscritti con gli enti locali dai produttori di energia mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, di modo che unicamente ai comuni siano corrisposte misure compensative non meramente patrimoniali ma vincolate alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a mitigazione dell'impatto riconducibile all'installazione dell'impianto a fonte rinnovabile. Posto che le autorizzazioni uniche alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere rilasciate secondo i suddetti criteri a decorrere dal 3 ottobre 2010, la disposizione avrebbe efficacia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente a tale data.*
La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
- 562 -
563 Le norme non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico, finalizzato a consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti. Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
- 564 La norma in esame, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, facoltizza gli enti che accedono alla procedura del cosiddetto predissesto a richiedere una anticipazione del fondo di rotazione nella misura massima del 50 per cento dell'importo ordinariamente erogabile a seguito dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei conti. La norma non comporta oneri, in quanto l'anticipazione del 50 per cento concessa agli enti richiedenti è recuperata in sede di erogazione dell'anticipazione complessivamente dovuta all'ente stesso a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero riversata al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter dello stesso decreto legislativo n. 267/2000, previo recupero secondo le modalità dettate dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, qualora la Corte dei Conti non esprima il proprio avviso favorevole al piano di riequilibrio presentato dall'ente beneficiario.
- 565 -
568 Le disposizioni sono finalizzate a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinando una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico



degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Pertanto, comportano oneri per la finanza pubblica per un importo pari, in ciascun anno, alla riduzione dell'importo delle rate di ammortamento determinate a seguito dell'operazione di rinegoziazione rispetto ai piani di rimborso attualmente vigenti.

Tale effetto è colto, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti sui BPF. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'onere è equivalente, essendo pari alle maggiori potenzialità di spesa per gli enti locali, derivanti dalla riduzione dell'importo delle rate.

Considerati i mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti, gli oneri recati dalle disposizioni sono i seguenti:

Anno	Oneri (in milioni di euro)
2019	13,485
2020	13,485
2021	13,485
2022	13,485
2023	13,485
2024	8,513
2025	8,063
2026	7,178
2027	7,178
2028	7,178
2029	7,178
2030	6,92
2031	5,832
2032	5,832
2033	5,832
2034	5,832
2035	5,435
2036	5,051
2037	5,051
2038	5,051
2039	5,051
2040	4,944
2041	1,401
2042	1,401
2043	1,401
2044	1,16

Le disposizioni, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.



Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.

573 *La disposizione, concernente la riduzione degli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, non determina effetti finanziari negativi.*

574 La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021. La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

575 La disposizione prevede il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

576 -
582 Le disposizioni stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Al riguardo, si precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale. In particolare, considerato che a legislazione vigente dal 2019 non è previsto alcun limite al fabbisogno finanziario delle università e che, a livello di comparto, le riscossioni ed i pagamenti per investimenti e ricerca hanno avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio, la norma produce effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili.

583 *La disposizione incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 40 milioni di euro per l'anno 2019.*

584 *La disposizione incrementa il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE) di 10 milioni di euro per l'anno 2019.*

585 *La disposizione incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.*



586 - *La disposizione, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno*
588 *di un Fondo con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo.*

In particolare, le somme stanziare costituiscono un contributo iniziale di 5,8 milioni di euro, pari al 30% del fabbisogno a regime per le sole Regioni in cui il servizio è attivo per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro, pari al 40% del fabbisogno per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, pari al 50% del fabbisogno di tutte le Regioni.

Alla relativa spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese derivanti dall'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

589 La disposizione proroga l'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente ai fabbricati ubicati nei comuni per i quali l'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge n. 148/2017 proroga lo stato di emergenza a decorrere dal 2 gennaio 2019 e che rappresentano quindi solo una parte dell'originario cratere del sisma.

In particolare, la presente disposizione prevede la proroga dell'esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria sulla base di dati dei fabbricati inagibili forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione, si stimano i seguenti effetti finanziari negativi:

Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia	2019	2020	2021
IMU quota comune	-12,18	-	-
IMU quota Stato	-3,57	-	-
Totale	-15,75	-	-

milioni di euro

590 La disposizione proroga al 2019 il termine, da ultimo prorogato dal comma 726 della legge di bilancio 2018, al fine di consentire ai cittadini privati che hanno acceso un mutuo su una abitazione residenziale danneggiata dal sisma del maggio 2012 ed oggi ancora inagibile, di vedersi sospese le rate di rimborso sino al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite di 200.000 mila euro, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

591 La disposizione proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017, la cui scadenza è attualmente prevista per il 31 dicembre 2018 ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016.

Tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo (leggi e ordinanze)



consolidato, i relativi oneri, concernenti essenzialmente le spese emergenziali quali quelle relative all'assistenza alla popolazione, ai moduli abitativi, al completamento delle opere di messa in sicurezza e alla mobilitazione delle Strutture operative, determinano un fabbisogno complessivo per l'anno 2019 stimabile in 360 milioni di euro.

592 *La disposizione prevede che l'importo di 85 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2018 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.*

593 La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione *post* sisma 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 dovrebbe cessare il 31 dicembre 2018. In sostanza, vengono prorogate le funzioni e i poteri commissariali e contestualmente tutte le strutture che attualmente gestiscono le procedure di ricostruzione, sia a livello centrale che locale. La proroga, in quanto strettamente connessa alle esigenze della ricostruzione, non interessa altre disposizioni del decreto legge n. 189 e non comporta oneri diversi da quelle derivanti dal funzionamento delle strutture e dalle proroghe relative al personale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016; i relativi oneri per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono i medesimi previsti a legislazione vigente per l'anno 2018, e sono così determinati:

a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di far fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a 225 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;

b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016;

c) 29 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di fino a un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016.

Si prevede pertanto che l'onere derivante dalla proroga al 2020 sia quantificato nella misura di 61,5 milioni di euro annui, come da tabella riepilogativa di seguito riportata.

SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO					
NORMA	2017	2018	2019	2020	
DL 189/2016, art. 50, co. 8	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 4° periodo	-€ 3.750.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 6° periodo	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1-ter	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00
DL 189/2016, art. 50-bis	-€ 24.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00
totale per esercizio	-€ 57.250.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00



- 594 *Le disposizioni prevedono la proroga al 2020 dell'avvalimento della società Fintecna*
e *per le attività tecnico-ingegneristiche da parte dei Commissari delegati di cui all'art.1,*
595 *comma 2, del decreto legge n.74 del 2012. Ai relativi oneri, che analogamente a quanto*
previsto nella disposizione che viene prorogata sono indicati nel limite di 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 49,
comma 2, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014.
- 596 *La disposizione proroga al 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019,*
dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni colpiti e alle
prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vigenti vincoli in materia di
personale previsti da specifiche disposizioni. La disposizione non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che all'attuazione della stessa si provvede
mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei commissari
delegati per la ricostruzione.
- 597 *La disposizione proroga a tutto il 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre*
2019, dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di corrispondere
alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, il compenso per
prestazioni di lavoro straordinario reso per l'espletamento delle attività conseguenti allo
stato di emergenza nei limiti di trenta ore mensili.
- 598 *Agli oneri di cui al comma 597, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede*
mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui all'art. 49, comma 2 del decreto legge 66/2014 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- 599 a *Il comma 599 proroga al 2020 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei*
601 *mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis del*
decreto-legge. 148 del 2017. Il rinvio al 2020 del rimborso delle rate dei mutui e la
relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi,
permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento
del processo di ricostruzione. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono
quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a tali oneri si
fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012. Per la compensazione degli
effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
si provvede mediante riduzione di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
- 602 *La disposizione prevede che le disposizioni di cui ai commi 599 e 600 entrano in vigore*
il giorno della pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.



- 603 *Le disposizioni prevedono il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione di cui*
e *all'articolo 2 del decreto-legge 6 n. 74 del 2012, che viene incrementato di ulteriori 17,5*
604 *milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispetto all'incremento già disposto*
ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Agli oneri
conseguenti, pari a 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 nonché, ai fini della
compensazione degli effetti negativi in termini di indebitamento e di fabbisogno,
mediante riduzione di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
- 605 *Le disposizioni prevedono modifiche e integrazioni ai commi 771 e 774 dell'articolo 1*
e 606 *della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno previsto l'attribuzione di un contributo*
alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che
abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-
1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195
della Commissione, del 14 agosto 2015.
In particolare, il comma 605 precisa che l'importo del contributo non può essere
superiore al tetto previsto dai regolamenti europei relativi all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis,
mentre il comma 606 modifica il termine di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, attuativo della misura, fissandolo al 31 marzo 2019.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
atteso che le stesse si limitano a modifiche e integrazioni di natura procedurale e non
incidono sullo stanziamento già previsto dal comma 773 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, per l'erogazione del contributo in parola.
- 607 La disposizione assegna agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo del
ponte Morandi del 14 agosto 2018.
- 608 L'articolo 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in corso di conversione, ha
previsto l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di
Genova quale misura a sostegno delle imprese che hanno subito una significativa
riduzione del fatturato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14
agosto 2018. Le agevolazioni connesse alla zona franca urbana sono concesse alle imprese
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.
109 del 2018 ed a tal fine sono stanziati risorse per 20 milioni di euro per l'anno 2018.
In relazione a quanto sopra, l'articolo in esame stanziava ulteriori risorse, pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che potranno essere utilizzate, con successivo
provvedimento legislativo e previa conversione in legge del decreto legge n. 109 del 2018,
per la proroga delle zona franca urbana.
La disposizione comporta oneri corrispondenti allo stanziamento di spesa pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.



609 Le disposizioni riconoscono all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
 e 610 un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione città-porto, nonché al completamento di opere in corso, all’attuazione di accordi di programma e di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

da *Si introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta a*
 611 *carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia (inclusi i*
 a *veicoli già immatricolati in altri Stati), un veicolo nuovo di categoria M1. Tale imposta*
 619 *è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro*
eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km, secondo gli importi definiti nell’intervallo da 150 a
3000 euro, associati a 9 fasce di emissioni di CO2 g/km. Per contro si riconosce, a
titolo sperimentale e per il richiamato triennio, ai soggetti che immatricolano un
veicolo di categoria M1 caratterizzato da basse emissioni inquinanti un contributo,
mediante sconto sul prezzo di acquisto, tra i 1.500 e i 6.000 euro, nell’ambito di 3 fasce
di emissioni di CO2 g/km

I valori economici di imposta e contributo complessivi della misura sono stimati utilizzando i dati 2017 (ultimo anno disponibile) sulle nuove immatricolazioni auto (M1) di fonte ACI disaggregati per i livelli di emissione di CO2 del veicolo.

Nel 2017 sono state immatricolate circa 2,08 milioni di nuove autovetture, di cui appena 2.445 auto con capacità inquinante < 20 gCO2/km, 2439 auto con capacità inquinante compresa tra 20 e 70 gCO2/km e 131.059 auto con capacità inquinante compresa tra 70 e 90 gCO2/km. Sono complessivamente 135.943 (6,5%) le auto che avrebbero avuto diritto al contributo statale (bonus).

Circa 884 mila automobili non sarebbero assoggettate a imposte o contributi statali (42,3% delle auto immatricolate nel 2017).

Di contro, poco più di 1 milione di auto (51,1% del totale) sarebbero soggette al pagamento della nuova imposta (malus).

<i>CO₂g/km</i>	<i>Nuove autovetture immatricolate (M1) anno 2017</i>	<i>Imposta/Contributo in euro</i>	<i>Imposta/Contributo o complessivo in euro Anno 2017</i>	<i>Imposta/Contributo complessivo in euro anno 2019</i>	<i>Veicoli stimati 2019</i>
<i>0 (*)</i>	<i>2.175</i>	<i>-6000</i>	<i>-13.050.000</i>	<i>-22.185.000</i>	<i>2.740</i>
<i>0-20</i>	<i>270</i>	<i>-6000</i>	<i>-1.620.000</i>	<i>-2.754.000</i>	<i>340</i>
<i>20-70</i>	<i>2.439</i>	<i>-3.000</i>	<i>-7.317.000</i>	<i>-12.438.900</i>	<i>3.073</i>
<i>70-90</i>	<i>131.059</i>	<i>-1.500</i>	<i>-196.588.500</i>	<i>-334.200.450</i>	<i>165.128</i>
<i>90-110</i>	<i>884.128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.113.960</i>
<i>110-120</i>	<i>544.026</i>	<i>150</i>	<i>81.603.900</i>	<i>81.603.900</i>	<i>685.447</i>
<i>120-130</i>	<i>223.314</i>	<i>300</i>	<i>66.994.200</i>	<i>66.994.200</i>	<i>281.365</i>
<i>130-140</i>	<i>134.058</i>	<i>400</i>	<i>53.623.200</i>	<i>53.623.200</i>	<i>168.907</i>
<i>140-150</i>	<i>75.624</i>	<i>500</i>	<i>37.812.000</i>	<i>37.812.000</i>	<i>95.283</i>
<i>150-160</i>	<i>37.726</i>	<i>1.000</i>	<i>37.726.000</i>	<i>37.726.000</i>	<i>47.533</i>
<i>160-175</i>	<i>25.258</i>	<i>1.500</i>	<i>37.887.000</i>	<i>37.887.000</i>	<i>31.824</i>
<i>175-190</i>	<i>14.796</i>	<i>2.000</i>	<i>29.592.000</i>	<i>29.592.000</i>	<i>18.642</i>
<i>190-250</i>	<i>8.594</i>	<i>2.500</i>	<i>21.485.000</i>	<i>21.485.000</i>	<i>10.828</i>
<i>>250</i>	<i>2.703</i>	<i>3.000</i>	<i>8.109.000</i>	<i>8.109.000</i>	<i>3.406</i>



TOTALE	2.086.170		156.256.800	3.253.950	2.628.476
--------	-----------	--	-------------	-----------	-----------

(*) considerate solo macchine elettriche

Applicando la misura alle nuove immatricolazioni 2017 si ottiene un contributo complessivo all'acquisto di auto ecologiche pari a 218 mln di euro e un totale di imposte sull'acquisto di auto inquinanti di circa 374 mln, con un saldo netto per le casse dello stato pari a circa 156 mln di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riconducibili alla disposizione, si ipotizza un incremento delle immatricolazioni delle autovetture che hanno diritto all'agevolazione nell'anno 2019 pari al 70 per cento rispetto al 2017 (CO2 g/km compreso tra 0 e 90).

Inoltre, si assume che l'introduzione dell'imposta a carico degli autoveicoli più inquinanti non comporti per il 2019 un aumento delle immatricolazioni in linea con il trend crescente degli anni precedenti e che, pertanto, il numero delle immatricolazioni di tali autoveicoli resti invariato.

Infine, è stato stimato il numero dei veicoli immatricolati nel 2017 per tipologia di acquirente, individuando, nella misura del 43%, gli acquisti riferibili a soggetti titolari di partita IVA. Ciò al fine di tenere in considerazione la quota di deducibilità di tale imposta riferibile agli acquirenti titolari di partita IVA.

Attraverso l'utilizzo del modello di simulazione sulle auto aziendali è stata ricostruita la quota deducibile. A seguito di questa simulazione risulta un incremento di costo deducibile ai fini delle imposte dirette di circa il 29%, calcolato applicando un'aliquota media IRES/IRPEF di circa il 24,5% e IRAP del 4%. L'imposta che graverebbe sui soggetti titolari di partite IVA risulta di circa 162,7 milioni di euro (374,8 X 43%) e determina una maggiore deducibilità di circa 47 milioni di euro, con una perdita di gettito IRES/IRPEF pari a 11,6 milioni di euro e IRAP di circa 1,9 milioni di euro.

Si è inoltre considerato, ai fini del contributo, un limite complessivo di spesa pari a 300 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame si stimano gli effetti finanziari di cassa riportati nella seguente tabella, ipotizzando per l'imposta un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85%:

	2019	2020	2021
Imposta sui veicoli più inquinanti (Malus)	374,83	374,83	374,83
Credito di imposta (Bonus)	-300	-300	-300
Effetti sulla deducibilità ai fini IRES/IRPEF	0	-20,34	-11,62
Effetti sulla deducibilità ai fini IRAP	0	-3,48	-1,88
Totale	74,83	51,01	61,33

In milioni di euro

Relativamente all'erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

620 La disposizione prevede che le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni per l'anno 2019, di 323,82 milioni per l'anno 2020 e di 313,5 milioni per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

621 Il gioco pubblico e, in particolare, il settore degli apparecchi da divertimento e



intrattenimento (AWP e VLT) è oggi un mercato in contrazione, per effetto di alcune leggi regionali che prevedono forti limitazioni al gioco.

La norma in esame incrementa le misure del PREU previste dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, in relazione sia alle AWP sia alle VLT dello 0,50.

AWP

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 25,4 miliardi di euro.

Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta, che si stima sarà pari a 24,1 miliardi di euro.

L'incremento del PREU nella misura dello 0,50% delle somme giocate darà un maggior gettito stimato pari a 120,1 milioni di euro, a raccolta invariata.

VLT

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 23,5 miliardi di euro.

Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi di euro.

Per quanto concerne le VLT si segnala che il *payout* di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il D.L. n. 87 del 2018, è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal d.d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di relazione tecnica relativa al D.L. Dignità nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018.

Sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, è possibile calcolare il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di relazione tecnica del D.L. Dignità la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017).

Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del *payout* non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro.

Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del *payout* si verificherà per l'intero anno, si stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari allo 0,50% delle somme giocate quindi, darà un maggior gettito pari a 119 milioni di euro per il 2019 e di 117,5 milioni di euro per gli anni successivi, a condizioni di gioco invariate.

Effetto complessivo di maggior gettito

- incremento gettito AWP: 120,1 MI€/anno

- incremento gettito VLT: 119 MI€ per il 2019 e 117,5 MI€/anno per le annualità successive

Totale incremento gettito:

Anno	Incremento gettito (MI€)
2019	239,1
2020 e succ.	237,6

622
623

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La modifica normativa prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2019.

I versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui



redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2018 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017 e 1.328 nel 2018. Gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti e, pertanto, devono essere ridotti attraverso la ricostruzione delle rate precedenti; per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l'unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2018 *ex art.* 1 comma 998 della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi tre esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2018 – 1° gennaio 2019) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2018.

Si stima pertanto un gettito complessivo di circa 341 milioni di euro nel 2019 e di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 e fino al 2027 si registrerà una perdita di circa 62 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili, come riportato nella tabella seguente:

2019	2020	2021	Dal 2022 al 2027	Dal 2028
+341,0	+185,0	+185,0	-62,0	0

in milioni di euro

624 Abrogazione IRI

La disposizione in esame abroga a decorrere dal periodo d'imposta 2018 il regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-548 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

L'abrogazione del regime in parola determina gli effetti riportati nella tabella seguente:

COMPETENZA	2018	2019	dal 2020
IRI	-1.911,6	-1.891,3	-1.871,6
IRPEF + addizionali	3.121,4	3.116,2	3.116,3
Credito di imposta	2,3	6,4	10,6
Totale	1.212,1	1.231,3	1.255,7

in milioni di euro

CASSA	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-1.871,6	-1.871,6	-1.871,6
IRPEF	5.121,4	2.917,5	2.921,4	2.921,4	2.921,4	2.921,4
Addizionale regionale	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Addizionale comunale	65,7	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Utilizzo credito d'imposta	0,5	1,7	3,9	6,2	8,4	10,6
Totale	1.986,6	1.238,1	1.263,6	1.250,9	1.253,1	1.255,3



625 e 626 Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2018, l'ineducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 10% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Dal 2019, tale deduzione viene ripristinata, ripartendo dalla quota prevista per tale annualità. La quota sospesa verrà dedotta nell'annualità successiva all'ultima prevista a legislazione vigente dal piano previsto dal D.L. n. 83 del 2015.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del *basket* al 5%, nell'anno di imposta 2016, per un valore di circa 3,4 miliardi di euro (5%). Si rileva inoltre un credito DTA di circa 5,7 miliardi di euro; per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del *basket* è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è azzerata, per il 2018, la percentuale di deducibilità del *basket*, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (3,4 X 2), registrando un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro.

In termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	+770	0	0	0	0	0	0	0	-770	0
IRAP	+180	0	0	0	0	0	0	0	-180	0
TOTALE	+950	0	0	0	0	0	0	0	-950	0

in milioni di euro

627 Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni

La disposizione prevede un ulteriore incremento rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 che consiste nel fissare la percentuale all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% dal 2021.

L'articolo 1, commi 991 e 992 della legge di Bilancio 2018, infatti, ha già incrementato la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 40% vigente fino al 2017 al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% dal 2020.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2019	2020	2021	dal 2022
Aumento dell'acconto dal 59% al 85% per 2019, dal 74% al 90% per 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	832,0	-832,0	-512,0	-832,0
		512,0	832,0	832,0
TOTALE	832,0	-320,0	320,0	0,0

in milioni di euro



628 Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

I commi 628 e 629 dispongono il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

630

Sotto l'aspetto strettamente finanziario si evidenzia che, in relazione all'adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l'anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro.

Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale. Nell'ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l'ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l'IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell'ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato si stimano, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro.

In termini finanziari, si stima pertanto che il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese determini gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0,0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0,0
TOTALLE	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0

in milioni di euro

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati non determinano effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria. Gli interventi sono infatti volti a precisare l'ambito di applicazione della misura in linea con la stima relativa alla norma originaria.

631 - *La disposizione concede la facoltà di adottare i principi contabili internazionali ai*
632 *soggetti che, a legislazione vigente, hanno l'obbligo di adottarli ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 38/2005 qualora i titoli degli stessi non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. I soggetti interessati dalla disposizione sono, in generale, banche e intermediari finanziari con titoli non quotati.*

Si rileva che non sono previste disposizioni di coordinamento che disciplinino il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali. Infatti, mentre esistono disposizioni fiscali atte a gestire, in neutralità, il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, non esistono disposizioni fiscali che gestiscono la transizione inversa creando, quindi, un vuoto normativo posto che la disciplina fiscale vigente applicabile ai singoli operatori è definita anche sulla base del presupposto che gli stessi adottino i principi contabili internazionali.

Per quanto sopra evidenziato, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari non essendo possibile una stima dei relativi riflessi fiscali che andranno valutati in relazione ai soggetti che di fatto decideranno di esercitare la facoltà prevista dalla norma.

633 - **Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati**



637 L'attuale struttura delle accise è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie. Per le sigarette, è di tipo misto in quanto include una componente specifica e una componente *ad valorem*; per gli altri prodotti è di tipo *ad valorem*.

Le vigenti aliquote di base per il calcolo dell'accisa sono le seguenti: sigarette: 59,1%; sigari: 23%; sigaretti: 23%; tabacco trinciato per arrotolare le sigarette: 58,5%; altri tabacchi da fumo: 56%; tabacchi da mastico e da fiuto: 24,78%.

E' prevista un'accisa minima per i sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette, pari rispettivamente a euro 25/kg convenzionale (200 sigari), a euro 30/kg convenzionale (400 sigaretti) e a euro 120/kg.

Per le sigarette, è fissato un onere fiscale minimo (accisa + iva) attualmente pari a euro 175,54/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette).

L'onere fiscale minimo è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa globale, determinata ai sensi dell'articolo 39 *octies*, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), risulti inferiore al medesimo onere.

Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 39 *octies* del menzionato decreto legislativo, l'accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di una componente:

- specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP-sigarette), calcolato ai sensi dell'articolo 39 *quinquies*, comma 2 del citato decreto legislativo 504 del 1995;
- *ad valorem*, cioè correlata al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna marca di sigarette, calcolata rapportando l'accisa globale, detratta la componente specifica, al PMP-sigarette stesso;

L'accisa globale sul PMP-sigarette è calcolata applicando allo stesso l'aliquota di base del 59,1 per cento, ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo 39 *octies*.

L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 prevede, tra l'altro che *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:*

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00”

Con la norma in esame, si provvede ad apportare alcune modifiche al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, relativamente ai tabacchi lavorati, e al citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, il **comma 633** fissa al punto:

- 1) l'aliquota della componente specifica per il calcolo dell'accisa delle sigarette all'11%;
- 2) l'accisa minima per i sigari in euro 30 /kg convenzionale (200 sigari);
- 3) l'accisa minima dei trinciati per sigarette in euro 125 /kg;
- 4) lettera a) l'onere fiscale minimo per le sigarette in euro 180,14/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette); lettera b), aggiunge nel comma 6 dell'articolo 39 *octies* del predetto d.lgs. n. 504 del 1995 il seguente periodo *“A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma*



dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

Il **comma 634** stabilisce l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa:

- delle sigarette al 59,5% del prezzo di vendita al pubblico;
- dei sigari e dei sigaretti al 23,5%, del prezzo di vendita al pubblico.

Conseguentemente alle modifiche apportate dai commi **633 e 634**, il **comma 635** sostituisce le vigenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico di dette categorie di prodotti, di cui all'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni con quelle allegate alla norma.

Con il **comma 636**, vengono apportate modifiche all'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, la lettera a) sostituisce, la lettera a) del comma 2 con la seguente: "*a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00*". La lettera b), inserisce, dopo il citato comma 2, il comma 2-*bis* il quale prevede che "*L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.*".

Di conseguenza, il **comma 636** sostituisce nel comma 3 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole "*alla misura percentuale*" con le parole: "*alle misure percentuali*".

Da ultimo, il **comma 637** stabilisce che le disposizioni del comma **636** si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Di seguito, si procede sinteticamente alla descrizione degli effetti finanziari delle disposizioni previste nella norma relativamente alle singole categorie di prodotti

Sigarette

Tenuto conto del prezzo medio ponderato delle sigarette ("PMP-sigarette"), dell'aliquota della componente specifica e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti, rispettivamente: euro 239/kg convenzionale, 10,5% della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul PMP-sigarette e 59,1% del prezzo di vendita al pubblico, l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a circa euro 19,36 il chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari a circa il 51 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP-sigarette, è pari a euro 141,25/kg (239x59,1%) e l'IVA pari a euro 43,10/ kg (22% di 239, al netto dell'Iva). La fiscalità totale su tale prezzo è pari a euro 184,35/ kg. Convenzionale.

In relazione alle modifiche che si intendono apportare con la norma in esame, i nuovi parametri saranno i seguenti:

- accisa globale sul PMP-sigarette: circa euro 142,21/kg convenzionale (239x59,5%);
- IVA sul PMP-sigarette: euro 43,10/kg convenzionale (239x22/122);
- fiscalità complessiva sul PMP-sigarette: euro 185,31/ kg convenzionale (142,21+43,10).

Di conseguenza, la componente specifica sarà circa euro 20,38/kg convenzionale



(185,31x11%), quella proporzionale circa il 50,97%, l'accisa globale sul PMP-sigarette euro 142,21/kg convenzionale e la fiscalità complessiva pari ad euro 185,31/kg convenzionale (accisa:142,21+Iva:43,10). L'aumento di fiscalità sul prezzo medio ponderato, attualmente vigente (€ 239/kg), pertanto, è di circa 0,6%.

L'onere fiscale minimo vigente è pari a euro 175,54/kg convenzionale, quello proposto pari a euro 180,14; pertanto, per i prezzi assoggettati a tale onere l'aggravio di fiscalità, è di circa il 2,6%.

Poiché il PMP-sigarette stimato per il 2018 (che sarà preso a base per la rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale per il calcolo dell'accisa delle sigarette per il 2019) è stimato in euro 244/kg (valore registrato nel periodo gennaio-agosto 2018), la fiscalità complessiva di tale prezzo medio ponderato, rideterminata in base alle aliquote proposte nella norma, sarà di euro 189,18 (Iva:44 -244x22/122- + accisa: 145,18 - 244x59,5%-). L'importo dell'onere fiscale fissato nella norma in esame, pari a euro 180,14, rappresenta il 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette anno 2018, pari alla incidenza attualmente vigente (€175,54/184,35x100).

Di seguito si indicano, per le sigarette, gli effetti che la modifica normativa comporterebbe, dalla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, rispetto alla situazione vigente, sulle fasce di prezzo più significative per le quali è indicata la maggiore accisa, importo che equivale alla corrispondente decurtazione della quota al fornitore (ricavo del produttore):

Prezzo di vendita €/Kg	Prezzo €/pacchetto	Accisa attuale €/Kg	Nuova Accisa €/Kg	Maggiore accisa €/kg	Maggiore accisa €/pacchetto da 20
230	4,60	136,66	138,66	2,00	0,04
250	5,00	146,86	148,24	1,38	0,03
275	5,50	159,61	160,98	1,37	0,03

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto moltiplicatore (circa 4,77 per le sigarette con prezzi medio/alti e 1,1 per quelle con prezzi bassi incisi dall'onere fiscale minimo), l'incremento della fiscalità, che decurta i ricavi dei produttori, potrebbe essere recuperato da questi ultimi con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi al pacchetto da 20 sigarette per tutte le fasce di prezzo (bassi, medi e alti) (vedi tabella 5).

Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette, *“determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette”*.

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e *ad valorem*, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'OFM.

La norma in esame (comma **633, lettera c) punto 2)**) consente, in tale sede, a partire dal 2019, di rimodulare l'OFM in modo da mantenere inalterata la percentuale del 95,22 per cento dell'accisa globale e dell'IVA gravanti sul “PMP- sigarette”, fissata nella norma stessa (attualmente vigente).

Il prezzo medio ponderato delle sigarette registrato nei primi otto mesi del 2018, con



troncamento dei decimali, è di euro 244/kg convenzionale. Su tale prezzo, in base alla fiscalità attualmente vigente per tali prodotti (59,1%), grava l'accisa di euro 144,20/kg e l'iva di euro 44/kg (fiscalità totale= 188,20 €/kg).

Qualora detto prezzo medio ponderato fosse confermato anche per l'intero anno 2018, le tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette sarebbero rideterminate sulla base di tale prezzo.

Nell'anno 2017, sono stati immessi in consumo circa kg 70.000.000 di sigarette e nel periodo gennaio-agosto 2018 circa kg 46.000.000; pertanto, tenuto conto del trend del mercato, nel corrente annuo è presumibile un consumo di circa 67,5 milioni di kg.

Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), il gettito fiscale prevedibile su base annua (v. tabella 1), senza interventi normativi, sarebbe pari a circa:

- € 9.841. ml a titolo di accisa;

- € 3.009 ml a titolo di IVA;

Come si evince dalla tabella n 2, ne conseguirebbe, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti), un incremento di gettito su base annua di circa 22 milioni di euro. L'aumento della fiscalità graverebbe solo sui prezzi medi e alti con conseguente contrazione dei ricavi dei produttori che potrebbe essere recuperata con un aumento dei prezzi circa 4 centesimi/pacchetto da 20. L'onere fiscale minimo (€175,54/kg) rappresenterebbe circa il 93,27% della fiscalità complessiva del PMP- Sigarette (175,54/188,20x100), a fronte del 95,22% attualmente vigente.

La norma (comma **633, lettera c) punto 2**) come innanzi detto, fissa al 95,22% (pari quindi a quella attuale) l'incidenza dell'OFM sulla fiscalità totale del PMP-Sigarette; pertanto, a legislazione vigente (aliquota di base per il calcolo dell'accisa:59,1%, aliquota componente specifica: 10,5%), l'OFM, in attuazione della norma, sarebbe di euro 179,20/kg convenzionale (188,20x95,22%).

Come si evince dalla tabella n. 3, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti, aliquote), il maggior gettito derivante dalla norma è di circa 42 milioni di euro su base annua.

Poiché la norma in esame fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette al 59,5% (comma **634** dell'articolo), l'accisa globale sul PMP-sigarette stimato per il 2018 (€ 244/kg convenzionale) è pari a euro 145,18 (244x 59,5%). L'IVA è pari a euro 44. La fiscalità complessiva è di euro 189,18 (145,18+44).

L'onere fiscale minimo, in attuazione del comma **633, lettera c) punto 2**) della norma, sarà pari a euro 180,14 (189,18x95,22%), corrispondente al valore fissato **nello stesso comma 633, lettera c), punto 1**).

Il maggior gettito rispetto a quello indicato nella tabella 3 è di circa 65,5 milioni di euro. (Tabella n.4).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, qualora il PMP-sigarette per il 2018 fosse euro 244/kg convenzionale, a normativa vigente, i parametri per la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base:59,1%, aliquota della componente specifica: 10,5%, O.F.M. 175,54. In attuazione della norma, i parametri sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base: 59,5%, aliquota della componente specifica: 11%, O.F.M.: euro 180,14.

Pertanto, sulla base del *trend* delle immissioni in consumo in relazione alle varie fasce di prezzo, per il comparto sigarette, il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla norma, a parità di volumi di vendita e in assenza di altri interventi, è di circa 108 milioni di euro (v. tabella 5).

A partire dal 2020, la norma (comma **633, lettera c) punto 2**) consente di rideterminare l'O.F.M. -nella misura del 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette che sarà rilevato nell'anno precedente- in concomitanza della rideterminazione delle



componenti specifica e proporzionale dell'accisa sulle sigarette, ai sensi dell'articolo 39 *quinquies* del d.lgs. n. 504/1995. La norma, quindi, permette di mantenere inalterato il rapporto tra l'OFM e la fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette. Prudenzialmente, non viene stimato l'ulteriore maggior gettito derivante dalla disposizione per gli anni successivi al 2019.

Altri prodotti

Per i trinciati per sigarette si stima un consumo annuo di circa 4,5 milioni di kg e pertanto l'incremento di 5 euro/kg dell'accisa minima comporta un maggior gettito, su base annua, di circa **22,5 milioni** di euro.

Relativamente ai sigari e ai sigaretti, si stima un valore del mercato annuo di circa 373,5 milioni di euro; pertanto, l'aumento dell'aliquota di base dal 23% al 23,5% (+0,5%) comporterebbe un maggior gettito, su base annua, di circa **1,8 milioni di euro** (€ 373,5x0,5%).

Dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima dei sigari, tenuto che andrebbe ad incidere solo su circa 61.000 kg, deriverebbe un maggior introito, su base annua, di circa **305 mila euro**.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA MANOVRA SU BASE ANNUA MAGGIOR GETTITO IN MILIONI DI EURO	
Tipologia	Gettito
sigarette	108
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	22,5
Sigari e sigaretti	2,1
TOTALE	132,6





SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 1

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	239
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	€/pac.	€/Kg	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
					Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991,072	40.821,015	11.228,967	52.049,982
4,30	215,0	1,18	1,18	795.025	17,96	136,77	36,77	14.278,640	108.735,504	30.823,101	139.558,604
4,40	220,0	1,99	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235,102	182.904,864	53.402,782	236.307,646
4,50	225,0	12,34	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605,379	1.124.443,176	337.991,107	1.462.434,282
4,60	230,0	6,08	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526,075	561.253,411	170.355,565	731.608,976
4,70	235,0	10,66	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361,079	1.002.354,256	305.148,864	1.307.503,120
4,80	240,0	11,58	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184,588	1.108.917,546	338.557,783	1.447.475,329
4,90	245,0	11,11	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244,640	1.083.089,784	331.584,136	1.414.673,920
5,00	250,0	5,96	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084,964	591.193,523	181.472,178	772.665,700
5,10	255,0	8,55	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894,328	862.444,489	265.411,938	1.127.856,427
5,20	260,0	13,74	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152,927	1.410.019,878	435.087,076	1.845.106,954
5,30	265,0	0,01	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168,532	719,333	222,490	941,822
5,50	275,0	16,14	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615,935	1.740.357,163	540.719,953	2.281.077,116
5,60	280,0	0,01	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333,127	1.372,803	427,435	1.800,238
5,70	285,0	0,17	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724,839	19.263,076	6.010,136	25.273,212
5,80	290,0	0,03	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941,373	3.799,566	1.188,074	4.987,640
TOTALI			100,00	67.537.190				2.169.342.599	9.841.689.387	3.009.631.583	12.851.320.970



SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 2

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	239
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
			Q. F.	Accisa	IVA				
€/pac.	€/kg		Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	265.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		100,00	67.537.190	-	-	2.169.342.599	9.841.689.387	3.009.631.583	12.851.320.970

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

segue Tabella 2

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
			€/pac.	€/Kg	Q. F.					Accisa
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.983.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI	100,00	67.537.190					2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.023.357
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-22.707.367	22.707.367	0	22.707.367

EFFETTO SUI PREZZI			
da	€/pac.	Δ %	
		a	Δ
4,20	4,20	0,00	0,0
4,30	4,30	0,00	0,0
4,40	4,40	0,00	0,0
4,50	4,50	0,00	0,0
4,60	4,64	0,04	0,8
4,70	4,74	0,04	0,8
4,80	4,84	0,04	0,8
4,90	4,94	0,04	0,8
5,00	5,04	0,04	0,8
5,10	5,14	0,04	0,8
5,20	5,24	0,04	0,7
5,30	5,34	0,04	0,7
5,50	5,54	0,04	0,7
5,60	5,64	0,04	0,7
5,70	5,74	0,04	0,7
5,80	5,84	0,04	0,7

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA



Tabella n. 3

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	€/Kg	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/ Kg		Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
				Q. F.	Accisa IVA					
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	40.821.015	11.228.967	52.049.982	
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	108.735.504	30.823.101	139.558.604	
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	236.307.646	
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	1.462.434.282	
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	733.251.749	
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	1.310.383.242	
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	1.450.604.329	
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	1.417.676.040	
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	774.275.924	
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	1.130.165.360	
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	1.848.818.510	
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	943.685	
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	2.285.438.640	
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	1.803.624	
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	25.319.993	
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	4.996.727	
TOTALI		100,00	67.537.190		-		2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	179,2
% importo specifico fisso	10,5

segue Tabella n. 3



Fasce di prezzo al 31 ago 2018	€/pac.	€/Kg	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg				Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
					Q. F.	Accisa	IVA	Totale				
4,20	210,0	210,0	0,44	296.514	9,80	141,33	37,87	2.905.932	41.906.255	11.228.967	53.135.221	
4,30	215,0	215,0	1,18	795.025	14,30	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394	
4,40	220,0	220,0	1,99	1.346.175	18,80	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648	
4,50	225,0	225,0	12,34	8.331.060	23,30	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962	
4,60	230,0	230,0	6,08	4.106.933	27,80	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324	
4,70	235,0	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242	
4,80	240,0	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329	
4,90	245,0	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040	
5,00	250,0	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924	
5,10	255,0	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.988	1.130.165.360	
5,20	260,0	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510	
5,30	265,0	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685	
5,50	275,0	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640	
5,60	280,0	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624	
5,70	285,0	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993	
5,80	290,0	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727	
TOTALI			100,00	67.537.190				2.104.510.946	9.306.521.040	3.009.631.583	12.916.152.624	
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO												
								-42.124.287	42.124.287	0	0	42.124.287

EFFETTO SUI PREZZI			
da	€/pac.		Δ %
	a	Δ	
4,20	4,28	0,08	1,9
4,30	4,38	0,08	1,9
4,40	4,48	0,08	1,8
4,50	4,58	0,08	1,8
4,60	4,61	0,01	0,3
4,70	4,70	0,00	0,0
4,80	4,80	0,00	0,0
4,90	4,90	0,00	0,0
5,00	5,00	0,00	0,0
5,10	5,10	0,00	0,0
5,20	5,20	0,00	0,0
5,30	5,30	0,00	0,0
5,50	5,50	-0,00	0,0
5,60	5,60	0,00	0,0
5,70	5,70	0,00	0,0
5,80	5,80	-0,00	0,0

SIGARETTE



IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 4

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	179,2
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	€/pac.	€/Kg	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
					Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	210,0	0,44	296.514	9,8	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	215,0	1,18	795.025	14,3	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	220,0	1,99	1.346.175	18,8	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	225,0	12,34	8.331.060	23,3	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	230,0	6,08	4.106.933	27,8	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.763.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI			100,00	67.537.190		-		2.104.510.946	9.906.521.040	3.009.631.583	12.916.152.624

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,5
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	180,14
% importo specifico fisso	11

segue Tabella n. 4

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato	Quantità presunta	RIPARTIZIONE €/Kg	Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------	--------	-----	----------------



€/pac.	€/Kg	al 31 ago 2018	anno 2018	Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944
4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.566	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,17	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.584.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI		100,00	67.537.190				2.039.030.094	9.972.001.892	3.009.631.583	12.981.633.476
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-65.480.852	65.480.852	0	65.480.852

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pac.		Δ %	
da	a	Δ	
4,20	4,22	0,02	0,5
4,30	4,32	0,02	0,5
4,40	4,42	0,02	0,5
4,50	4,52	0,02	0,5
4,60	4,63	0,03	0,7
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

SIGARETTE IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 5

PARAMETRI (Senza interventi)
Aliquota di base
59,1



Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	€ /Kg	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
				Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190		-		2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,5
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	180,14
% importo specifico fisso	11

segue Tabella n. 5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	€ /Kg	Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
				Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944
				Totale						



4,30	215,0	1,18	795,025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.992.616	30.823.101	143.215.717	
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.063	
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159	
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841	
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539	
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379	
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234	
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971	
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248	
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820	
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201	
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336	
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836	
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436	
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762	
TOTALI	100,00		67.537.190				2.039.030.094	9.972.001.892	3.009.631.583	12.981.633.476	
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO								-107.605.139	107.605.139	0	107.605.139

EFFETTO SUI PREZZI			
da	€/pacc.		Δ %
	a	Δ	
4,20	4,30	0,10	2,4
4,30	4,40	0,10	2,4
4,40	4,50	0,10	2,3
4,50	4,60	0,10	2,3
4,60	4,69	0,09	2,0
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

638 Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

La disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018.

In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la seguente metodologia:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i $\frac{3}{4}$ dell'intero ammontare,
- successivamente, è stato simulato il profilo di deducibilità previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;
- l'andamento degli effetti sul gettito IRES e IRAP in termini di competenza e di cassa è riportato nelle tabelle seguenti:

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	597,2	682,5	597,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP	142,2	162,5	142,2	0,0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-	-
Totale	739,4	845,0	739,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
					211,3	211,3	211,3	211,3	211,3	211,3	528,1	528,1

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	1.045,1	746,5	533,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,0	0,0
IRAP	263,0	179,8	124,9	-	-75,2	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-	-	86,3	0,0
				120,9							153,4	101,6		
Totale	1.308,1	926,3	658,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,3	0,0
				568,8	373,8	211,3	211,3	211,3	211,3	211,3	771,9	528,1		

in milioni di euro

Alle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati non si ascrivono effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria, una ha carattere chiarificatorio e risulta coerente con la valutazione quantitativa della norma originaria; l'altra prevede una misura che tende in ogni caso a salvaguardare il gettito previsto nei



primi anni in alcuni specifici casi in cui la disposizione si applicherebbe.

639 Abrogazione ACE

La disposizione prevede l'abolizione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).

Sulla base dell'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni disponibili si riportano nelle tabelle seguenti gli effetti derivanti dalla modifica in esame:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	2.086,2	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,5	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

in milioni di euro

640 *La disposizione interviene sulla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, come definita dall'articolo 7 della legge n. 130 del 1999.*

In particolare:

- *è precisato che, nelle operazioni che avvengono mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione emittente i titoli senza che vi sia cessione dei crediti a quest'ultima (c.d. operazioni sintetiche), è realizzato il trasferimento del rischio inerente a detti crediti.*
- *si estende l'ambito di applicazione della legge includendo fra le forme peculiari di cartolarizzazione quella avente ad oggetto i proventi derivanti dalla proprietà di immobili o beni mobili registrati.*
- *con riferimento alle operazioni c.d. sintetiche, è previsto che il soggetto finanziato possa destinare i crediti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.*
- *si stabilisce che contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione*

Le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relative alle operazioni di cartolarizzazione.

641 *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto definisce unicamente il contenuto dei decreti ministeriali che saranno emanati in*



attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

642 *La modifica apportata all'articolo 1 della legge n. 130 del 1999 con la lettera a) permette alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito che siano sottoscritti da società di cartolarizzazione (enti che non sono soggetti a vigilanza prudenziale come invece richiesto attualmente dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile), purché i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti da investitori qualificati. Inoltre si permette alle società per azioni l'emissione di titoli in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile (emissione di titoli per somma complessivamente non eccedente il doppio di capitale e riserve) ove essi siano sottoscritti dalla società di cartolarizzazione e i titoli emessi da questa siano destinati alla sottoscrizione da parte dei soli investitori qualificati. Infine, ai fini dell'articolo 2412, quinto comma, del codice civile, si ha riguardo alla quotazione dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione e non alla quotazione dei titoli da questa sottoscritti.*

Con la disposizione di cui alla lettera b), si intende rimodulare il concetto di microimpresa (che, con le persone fisiche, non può essere destinataria dei finanziamenti erogati da società di cartolarizzazione) facendo rientrare in tale definizione "imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro"

Le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relative alle operazioni di cartolarizzazione.

643 *La disposizione prevede, come per l'anno 2018, la facoltà per i comuni di mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI per gli anni 2019 e 2020, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per gli anni 2016 e 2017. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari rispetto al gettito attuale.*

644 *La disposizione è volta a mantenere il beneficio consistente nella riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI, previsto dall'articolo 13 comma 3 - lett. 0a), in caso di morte del comodatario e qualora nella stessa abitazione continua a risiedere il coniuge superstite.*

Secondo quanto previsto dalla citata lett. 0a) l'agevolazione non si applica a tutti i comodati ma solo nel caso di comodati registrati tra parenti di prima grado in linea retta, tenuto conto delle altre condizioni restrittive previste dalla stessa disposizione.

Si rileva che l'attuale agevolazione comporta un minor gettito su base annua di circa 32 milioni di euro, tenuto anche conto di quanto ristorato ai comuni per il relativo minor gettito: applicando alla perdita di gettito sopra indicata un'incidenza pari al tasso di mortalità della popolazione italiana (10,7 per mille) si rileva un effetto negativo su base annua di circa -0,34 milioni di euro che si arrotonda prudenzialmente a -0,50 milioni di euro.

645 *L'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), in esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, relativa al Piano di azione "5G per l'Europa", ha previsto l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli*



operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

La procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz si è conclusa con le offerte di seguito indicate:

Banda 694-790 MHz	2.039,9
Banda 3,6-3,8 GHz	4.337,0
Banda 26,5-27,5 GHz	163,7
Totale	6.540,6

in milioni di euro

Nei saldi tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF 2018, i proventi derivanti dall'attuazione della procedura di gara, come disciplinata dalla Legge di bilancio per il 2018, sono stati valutati, quale ipotesi prudenziale di iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso e in coerenza con la quantificazione recata dall'articolo 1, comma 1045, della citata legge di bilancio, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

Alla luce degli esiti della procedura competitiva, i maggiori introiti risultano, pertanto, pari a 4.040,6 milioni di euro, di cui circa 4.000 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno si realizzeranno nel 2022.

In termini di indebitamento netto, tenuto conto del profilo temporale delle concessioni dei diritti d'uso, fissato dal 1° gennaio 2019 per le frequenze delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz e dal 1° luglio 2022 per le frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2037 per tutte le bande oggetto di gara, i maggiori proventi rispetto a quanto già scontato nei tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono valutati in circa 200 milioni di euro annui dal 2019 al 2037.

646 *La procedura di selezione relativa alla concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Enalotto e giochi complementari) avrà termine nel corso dell'anno 2019. Infatti, gli atti di gara saranno pubblicati nella GUUE entro il 20 dicembre 2018 e la stessa potrà concludersi entro il mese di giugno 2019. Tuttavia, la concessione vigente verrà a scadenza, comprendendo anche il periodo di proroga obbligatoria previsto dalla convenzione di concessione, il 26 dicembre 2018. Pertanto, in caso di mancata proroga la raccolta del gioco dovrebbe essere interrotta in attesa della nuova aggiudicazione.*

647 *La disposizione considera che la gara per l'assegnazione delle nuove concessioni per il gioco del Bingo avrà termine nel 2019 in quanto prevede che la stessa abbia ad oggetto le concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 (sostituendo, nel comma 636 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 "2018" con "2019"). Pertanto, l'importo mensile che i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti a versare per la proroga delle concessioni, fissata dalla legge fino all'attribuzione delle nuove concessioni, dovrà essere corrisposto anche per l'anno 2019. Tale introito è pari a:*



200 concessioni x 7.500 x 12 = 18 MI€

648 *La disposizione prevede la proroga delle concessioni in materia di scommesse ippiche e sportive per il 2019, in vista della gara la cui procedura è stata già avviata e che potrà concludersi entro il 2019.*

Si stima che beneficeranno della proroga in materia di Scommesse le concessioni oggi attive e che l'aggiudicazione delle nuove concessioni potrà avvenire nel mese di dicembre 2019.

- n. 5.985 sale

- n. 4.836 corner

5.985 x 6.000 = 35,9 MI€

4.836 x 3.500 = 16,9 MI€

Totale: + 52,8 MI€/anno

2019: + 52,8

649 *La proroga non ha alcun impatto sul bilancio statale, non comportando spese.*

Inoltre, la proroga garantisce i tempi necessari per la sostituzione dei Nulla Osta relativi ad AWP in esercizio, garantendo, altresì, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'art.9-quater del D.L. n. 87/2018 (D.L. Dignità), in quanto la modifica degli apparecchi richiede il rilascio di nuovi Nulla Osta.

650 *Il comma 650, modifica il comma 545 della legge n. 232/2016 recante la disciplina volta a*
e contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per

651 *manifestazioni di spettacolo acquistati on-line in maniera massiva da apposite*
piattaforme e successivamente da queste rivenduti a prezzi molto superiori rispetto al
prezzo esposto sul biglietto. In particolare, viene prevista, ai sensi del ai sensi del comma
1, lettere a) e b), la verifica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto
con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella vendita su siti internet di
titoli di accesso ad attività di spettacolo mentre la lettera c) sopprime la previsione in base
alla quale la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, anche senza
finalità commerciali, non è oggetto di sanzione.

Il comma 651 introduce i commi 545-bis, 545-ter, 545-quater, e 545-quinquies al citato
articolo 1 della legge n. 232/2016. In particolare con il comma 545-bis viene disposto
che, dal 31 marzo 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali. Tale nuova disciplina non si applica
agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz,
danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la
specifico disciplina di settore. Il comma 545-ter prevede che per la vigilanza ed il
controllo sui titoli di ingresso gli organizzatori delle attività di spettacolo possano
avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui
all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009 .

Il comma 545- quater fa salva la facoltà per il titolare del titolo di accesso di rivenderlo al
prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di
rivendita primari, i box office autorizzati ovvero i siti internet ufficiali dell'evento di
addebitare congrui costi relativi unicamente all'attività di intermediazione prestata.
Infine, al comma 545-quinquies si stabilisce che, salvo i casi consentiti di rivendita, nelle
ipotesi in cui emerga la diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del fruitore, il



titolo di ingresso verrà annullato, senza alcun rimborso.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'AGCOM e le altre autorità coinvolte nei controlli svolgeranno i relativi compiti con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Quanto alla vigilanza e al controllo all'accesso, nonché alla verifica del possesso dei titoli di ingresso, i relativi costi sono posti a carico degli organizzatori degli eventi, senza oneri a carico della finanza pubblica.

- 652** La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
- 653** La disposizione prevede che il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato *di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.*
- 654** *La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2018, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021 e Budget per il triennio 2019 - 2021 nonché le proposte per la manovra 2019.



- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2018 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.



ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2018 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2018 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.



Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente giova rappresentare che dal 1 gennaio 2019 entra in vigore **il nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa**, introdotto con la riforma dell'articolo 34 della legge n.196 del 2009, contenuta nei decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 93 "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nel suo decreto correttivo n. 29 del 2018. In base all'innovazione legislativa apportata l'assunzione dell'impegno, e quindi la registrazione contabile, avviene nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile in base alle scadenze di pagamento dell'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il potenziamento della fase di cassa consente una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, in quanto si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. In questo modo si rende più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa.

Ciò consente, inoltre, una maggiore attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti e una migliore previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico. Si è inteso, in definitiva, "avvicinare" il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento).

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti^[1].

Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

^[1] Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate



conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi^[2]. Nel triennio l'iscrizione di fondi in conseguenza del menzionato riaccertamento annuale di residui passivi perenti ha determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 250,2 milioni di euro nel 2019, 268,8 milioni nel 2020 e 225,3 milioni nel 2021, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196 del 2009.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica:

Detto prospetto tiene anche conto degli emendamenti approvati, in sede di esame parlamentare alla Camera dei Deputati, alla sezione II inclusi quelli a "scavalco". Gli effetti derivanti dai suddetti emendamenti sono descritti a seguire, distinguendo tra i rifinanziamenti ed un unico definanziamento, tutti di parte corrente.

In generale, i rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa apportati con gli emendamenti alla sezione II, ulteriori rispetto a quelli indicati nel disegno di legge presentato al Parlamento, sono stati, pari a 10 milioni di euro nell'anno 2019, a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Detti

^[2] Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.



rifinanziamenti, previsti dagli emendamenti 55.1 NF, 63.02 NF, 55.2 e Tab. 2.1, sono stati coperti mediante riduzione del *“Fondo per l’attuazione del programma di governo”*, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 421 (ex. Art. 55) del presente disegno di legge e mediante utilizzo delle risorse del *“Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi”* di cui all’articolo 49, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nel medesimo stato di previsione.

I rifinanziamenti sono stati destinati, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ad iniziative in favore della minoranza italiana nei paesi della ex Jugoslavia anche nella forma di contributi ad enti ed associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine, nonché a spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Altre risorse sono state destinate al Comitato Italiano Paralimpico per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, infine, al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Fondo missioni internazionali di pace	c		1.450.000.000		-	2020	DLB
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali (FEN)	k	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Prevenzione rischio sismico	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo non autosufficienze	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo politiche sociali	c	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	A DECORRERE	DLB
Assistenza alunni disabili	c	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	2021	DLB
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k	-	-	-	30.000.000.000	2026	DLB
Rifinanziamento L. 499/1999	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	A DECORRERE	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Gestione TETRA	k	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2022	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Volontari Vigili del fuoco	c	5.000.000			-	2019	DLB
Ripiano debiti pregressi utenze Difesa	c		50.000.000	50.000.000	-	2021	DLB
Fondo attuazione direttive UE	c	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo sviluppo e coesione - FSC	k	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	2023	DLB
Trasferimenti FS	c	100.000.000			-	2019	DLB
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento sistema Centro Italia	k				200.000.000	2022	DLB
Partecipazione organismi internazionali	k	1.000.000.000	1.000.000.000		-	2019	DLB
Caregiver familiare	c		-	5.000.000	5.000.000	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento FISPE	c	59.999.756	79.999.726	-	39.863.054	A DECORRERE	DLB
Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari. FFO	c	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Politiche per la famiglia	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Ricerca medico-sanitaria e tutela della salute	c	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	A DECORRERE	DLB
Tab. 6 MAECI Missione 1 - Programma 1.5 L'Italia in Europa e nel mondo	c	5.000.000	6.000.000	6.000.000	-	2021	EM. Camera 55.1 NF
Tab. 6 MAECI Missione 1 - Programma 1.5 L'Italia in Europa e nel mondo	c	1.000.000	-	-	-	2019	EM. Camera 63.02 NF
Tab. 2 MEF Missione 18 - Programma 18.1 Giovani e sport	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2021	EM. Camera 55.2
Tab. 4 MILPS Missione 3 - Programma 3.2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	c	2.000.000	-	-	-	2019	EM. Camera TAB 2.1 NF
TOTALE PARTE CORRENTE	c	655.999.756	2.198.999.726	679.000.000	585.863.054		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	1.955.000.000	1.995.000.000	995.000.000	31.995.000.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI		2.610.999.756	4.193.999.726	1.674.000.000	32.580.863.054		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k	-	4.950.000.000	4.000.000.000	950.000.000	2022	DLB
Trasferimenti FS	k	1.140.000.000	600.000.000	440.000.000	100.000.000	2022	DLB
Riprogrammazione sistema Centro Italia	k	350.000.000	-	350.000.000	-	2021	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE	k	- 790.000.000	- 4.350.000.000	4.090.000.000			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		- 790.000.000	- 4.350.000.000	4.090.000.000			
SEZIONE II - DEFINAZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Trasferimenti FS	k	600.000.000	-	-	-	2019	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	c	435.426.614	434.240.979	404.728.471	404.728.471	A REGIME	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	k	222.942.066	210.546.822	202.432.194	202.432.194	A REGIME	DLB
Copertura scorrimento graduatoria MIBAC	c	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	A DECORRERE	DLB
Definanziamento FISPE	c	-	-	135	152.881.782	2025	DLB
Tab. 2 MEF Missione 23 - Programma 23.1 Fondi da ripartire	c	2.000.000	-	-	-	2019	EM. Camera TAB 2.1 NF
TOTALE PARTE CORRENTE	c	- 441.176.614	- 437.990.979	- 408.478.606	- 561.360.253		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	- 822.942.066	- 210.546.822	- 202.432.194	- 202.432.194		
TOTALE DEFINAZIAMENTI		- 1.264.118.680	- 648.537.801	- 610.910.800	- 763.792.447		



Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell'articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2019-2021, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE COMPLESSIVO di cui:	1.418,0	1.607,4	1.626,1	1.398,6	1.577,6	1.595,7
<i>Sezione I (effetti netti)</i>	<i>759,7</i>	<i>962,6</i>	<i>1.018,9</i>	<i>749,0</i>	<i>928,7</i>	<i>984,9</i>
<i>Sezione II</i>	<i>658,4</i>	<i>644,8</i>	<i>607,2</i>	<i>649,6</i>	<i>648,9</i>	<i>610,8</i>
<i>importi in milioni di euro</i>						

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.



			Riduzione spesa ministeri (spending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II			
DES_TIT	CAT	DES_CAT	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-10,0	-10,0	-10,0				4,7	0,0	0,0				-5,3	-10,0	-10,0	
	2	CONSUMI INTERMEDI	-70,5	-62,8	-64,9				0,0	50,0	50,0				-70,5	-12,8	-14,9	
	3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE							0,3	0,0	0,0				0,3	0,0	0,0	
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-139,2	-193,5	-169,6				215,0	318,0	328,0				75,8	124,5	158,4	
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-67,1	-19,5	-18,7				100,0	0,0	0,0				32,9	-19,5	-18,7	
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-2,0	-1,9	-1,9	-3,8	-3,8	-3,8	6,0	6,0	6,0				0,3	0,4	0,4	
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,1	-0,1	-0,1										-0,1	-0,1	-0,1	
	8	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	-15,0	-27,0	-1,0										-15,0	-27,0	-1,0	
	9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-7,0	-7,0	-7,0										-7,0	-7,0	-7,0	
	10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-23,3	-27,3	-26,7										-23,3	-27,3	-26,7	
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-101,2	-85,1	-104,8	-2,0				330,0	1.825,0	295,0				226,8	1.739,9	190,2
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-435,4	-434,2	-404,7	-5,8	-3,8	-3,8	656,0	2.199,0	679,0				214,8	1.761,0	270,5
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-11,4	-17,6	-18,4				25,0	25,0	25,0				13,6	7,4	6,6	
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-9,8	-6,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	820,0	350,0	-4.950,0	3.650,0	1.160,2	-4.136,6	4.466,0	
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESSE	-84,0	-79,0	-75,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.140,0	600,0	440,0	-1.824,0	521,0	365,0	
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0	
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-117,7	-107,3	-105,1				110,0	150,0	150,0				-7,7	42,7	44,9	
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE								1.000,0	1.000,0	0,0				1.000,0	1.000,0	0,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-222,9	-210,5	-202,4	-600,0	0,0	0,0	1.955,0	1.995,0	995,0	-790,0	-4.350,0	4.090,0	342,1	-2.565,5	4.882,6	
Totale complessivo			-658,4	-644,8	-607,2	-605,8	-3,8	-3,8	2.611,0	4.194,0	1.674,0	-790,0	-4.350,0	4.090,0	556,9	-804,5	5.153,1	

Effetti finanziari del DL 119 del 2018

Le misure contenute nel decreto legge del 24 ottobre 2018, n., recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" contabilmente hanno un impatto neutrale sul saldo di bilancio dello Stato nel triennio di programmazione e comportano un lieve miglioramento dell'indebitamento netto di 39,3 milioni nel 2019, di 39,2 milioni nel 2020 e di 51,3 milioni nel 2021. In realtà dal provvedimento derivano maggiori risorse che sono state appostate su appositi fondi che con il Disegno di legge vengono azzerati (Sezione I). Nella tabella che segue sono evidenziati gli importi iscritti sui predetti Fondi che concorrono, insieme al suddetto miglioramento, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla manovra di finanza pubblica.



Riepilogo effetti del DL 119/2018 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INTERVENTI	462,5	1.872,5	2.512,8	481,2	2.585,8	3.423,9
MINORI ENTRATE	34,9	34,9	34,9	54,5	48,1	46,0
MAGGIORI SPESE	427,6	1.837,6	2.477,9	426,6	2.537,6	3.377,9
- correnti	391,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9
- capitali	36,3	195,5	0,0	36,3	895,5	900,0
COPERTURE	462,5	1.872,5	2.512,8	520,4	2.624,9	3.475,2
MAGGIORI ENTRATE	462,5	1.538,3	2.088,1	499,9	2.624,9	3.475,2
MINORI SPESE	0,0	334,2	424,7	20,5	0,0	0,0
- correnti	0,0	334,2	424,7	0,0	0,0	0,0
- capitali	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	0,0	0,0	0,0	39,3	39,2	51,3
SALDO FINALE (che concorre alla manovra di finanza pubblica)	390,3	1.639,1	2.471,9	429,6	2.378,3	3.423,3

Le maggiori risorse, sono interamente reperite sul versante dell'entrata mediante le disposizioni che prevedono l'obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate e la definizione agevolata di carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione ter), processi verbali di constatazione, e controversie tributarie pendenti. Sul piano contabile il maggior gettito atteso è stato appostato sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e successivamente utilizzato nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Effetti finanziari del DL 109 del 2018

Le misure contenute nel decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" sono state oggetto di variazione in sede di conversione del predetto decreto-legge. Pertanto, allo scopo di tener conto dei riflessi finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, è stato approvato uno specifico emendamento compensativo.



Di seguito si riporta un riassunto degli effetti degli emendamenti approvati al citato decreto-legge n. 109 del 2018:

Art.	Co.	em.to	descrizione	s/e		Saldo netto da finanziare			Indebitamento		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
2	3 bis	2.4 NF	Assunzione venti unità di personale , a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale	s	c				0,50		
2	3 bis	2.4 NF	Assunzione venti unità di personale , a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale- effetti riflessi	e	t/c				0,24		
2	3 bis	2.4 NF	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k				-0,50		
7	2 ter	7.14 NF	Concessione di un contributo per favorire l'operatività portuale della Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova	s	c				2,40		
7	2 quater	7.14 NF	Riconoscimento di un contributo in favore del concessionario del servizio di trasporto ferroviario del bacino di Genova Sampierdarena	s	c				0,60		
7	2 quinquies	7.14 NF	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k				-3,00		
15 bis		15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	1,67	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00
15 bis		15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia (effetti riflessi)	e	t/c				0,81	0,97	0,97
15bis		15.01 NF	Spese per procedure concorsuali per l'assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	0,30			0,30		
15 bis		15.01 NF	Riduzione fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 1, comma 475 L. 205/2017	s	c	-1,97	-2,00	-2,00	-1,97	-2,00	-2,00
33	1	emendamento commissione	Sospensione del pagamento canone RAI fino al 31/12/2021	e	t			-0,40			-0,40
45	1 lettera f)	emendamento commissione	Riduzione Fondo per intervento strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 de decreto legge n. 282/2004	s	c			-0,40			-0,40
			TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	-0,4	1,1	1,0	0,6
			TOTALE SPESE	s		0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
			SALDO			0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0



Approvazione stati di previsione

Articoli da 2 a 18

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2019-2021**, aggiornata in base agli emendamenti approvati dalla Camera della Repubblica, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 Settembre 2018. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2019-2021 nella presente tavola⁵ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Considerando che gli effetti degli emendamenti sono limitati, non si evidenziano rilevanti variazioni rispetto alla situazione esposta in corrispondenza alla presentazione del DLB. Per il 2019 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 68 miliardi dovuto a entrate finali pari a 578 miliardi e spese finali pari a 646 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 595 miliardi e le spese finali a 650 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 31 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa). Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 44 miliardi: le entrate finali si attestano a 603 miliardi e le spese finali a 647 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 30 miliardi per la spesa.

La **riga 4** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010 post emendamenti Camera"), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali); tutte le poste considerano gli effetti finanziari dovuti agli emendamenti approvati dalla Camera. Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi

⁵ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto a altre tavole presenti in questa relazione tecnica dove i valori sono espressi all'euro.



gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dalla Camera, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2019 pari a 484 miliardi, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2019 pari a 552, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 500 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 555, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 510 miliardi, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 554, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (66 miliardi di euro nel 2019, 53 miliardi di euro nel 2020 e 43 miliardi di euro nel 2021).

Nella **riga 6** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 5 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dalla Camera riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2019 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 24



miliardi e di 43 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 19 miliardi. Nel 2020 la riduzione delle entrate finali si attesta a 20 miliardi e quella delle spese a 31 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 11 miliardi. Infine, nel 2021, le entrate sono più basse di 20 miliardi, le spese di 26 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 6 miliardi.

La **riga 7**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dalla Camera. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 47 miliardi nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 459 miliardi e spese finali di 506 miliardi, a 42 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 479 miliardi e spese finali di 521 miliardi e a 37 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 490 e di spese finali di 527 miliardi.

La **riga 8** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra emendata dalla Camera. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2019, le entrate finali per la PA sono pari a 836 miliardi, le spese finali ammontano a 880 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 44 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 862 miliardi, le spese finali ammontano a 902 e l'indebitamento si attesta su 39 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 880 miliardi, le spese finali ammontano a 914 e l'indebitamento si attesta su 35 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Camera, e il conto PA programmatico 2019-2021


Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2019 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019	578	646	-68	
2		Emendamenti Camera	0,24	0,24	0,00	
3		Previsioni integrate 2019 post emendamenti Camera per passaggio Senato	578	646	-68	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2019 post emendamenti Camera per passaggio Senato	484	552	-68	
5		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	483	549		-66
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-24	-43		19
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	459	506		-47
8		Conto economico programmatico - PA	836	880		-44

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2020- Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	595	650	-55	
2		Emendamenti Camera	-0,07	-0,07	0,00	
3		Previsioni integrate 2020 post emendamenti Camera per passaggio Senato	595	650	-55	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020 post emendamenti Camera per passaggio Senato	500	555	-55	
5		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	499	552		-53
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-20	-31		11
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	479	521		-42
8		Conto economico programmatico - PA	862	902		-39




Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate (con emendamenti Camera) e il conto PA programmatico 2021- Competenza <i>(miliardi di euro)</i>			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	603	647	-44	
2		Emendamenti Camera	0,05	0,05	0,01	
3		Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera per passaggio Senato	604	647	-44	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera per passaggio Senato	510	554	-44	
5		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	509	552		-43
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-20	-26		6
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	490	527		-37
8		Conto economico programmatico - PA	880	914		-35

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

10 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato





Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale degli effetti finanziari in milioni di euro

emendamenti/Articolo/ Sub. Art/Comma/Lettera	Spesa/Entrata/Natura	Interessi	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO						
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
1	12-17			279,50			279,50							279,50	
1	18-21			2,30	2,30		2,30	2,30					4,00	2,30	2,30
1	18-21			-4,80	-4,80	-89,90	-4,80	-4,80	-89,90	-128,70	-128,70	-128,70	-4,80	-4,80	-89,90
1	18-21												-9,70	-5,90	-9,00
1	18-21			9,70	5,90	9,00	9,70	5,90	9,00						
1	18-21												-4,40	-1,70	-3,50
1	18-21			4,40	1,70	3,50	4,40	1,70	3,50						
7.07.03.1															
2.013	22			-0,51	-0,29	-0,29	-0,51	-0,29	-0,29					-0,51	-0,29
1	29-29			-1,715,40	-1,592,60	-1,592,60	-1,715,40	-1,592,60	-1,592,60					-1,715,40	-1,592,60
1	29-29			-232,30	-215,60	-215,60	-232,30	-215,60	-215,60					-232,30	-215,60
1	32			396,40	203,30	203,30	396,40	203,30	203,30					396,40	203,30
1	32			-241,40	-321,90	-321,90	-241,40	-321,90	-321,90	-241,40	-241,40	-241,40	-321,90	-321,90	-321,90
1	32												-18,40	-18,40	-18,40
1	32			18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40						
1	32												-9,10	-7,00	-7,00
1	32			9,10	7,00	7,00	9,10	7,00	7,00						
1	32			-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40
0.10.60.2	34			-331,70	-728,30	-728,30	-331,70	-728,30	-728,30					-331,70	-728,30
1	35			-73,60	-81,30	-81,30	-73,60	-81,30	-81,30					-73,60	-81,30
10.0.10	39			11,20	7,50	7,50	11,20	7,50	7,50					11,20	7,50
10.0.10	39			-1,20	-1,20	-1,90	-1,20	-1,20	-1,90					-1,20	-1,90
10.0.10	39												-1,20	-1,20	-0,50
10.0.10	39			1,20	0,50	0,50	1,20	0,50	0,50						
1	40			-56,70	-605,10	-378,40	-56,70	-605,10	-378,40					-605,10	-378,40
1	40			302,50	302,50	129,60	302,50	302,50	129,60					302,50	129,60
1	40														
1	40			-46,50	-46,50	19,90	-46,50	-46,50	19,90						
1	40			66,50	66,50		66,50	66,50						66,50	
1	40			-28,30	-301,00	-188,20	-28,30	-301,00	-188,20					-482,20	-81,40
1	40			0,00	208,20	-89,20	0,00	208,20	-89,20					208,20	-89,20



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

emendamenti	Articolo	Sub. Art	Comma	Lettera	Descrizione Norma	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDEBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021
						Spesa/Enti	Natura	Interessi											
						e	t												
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica [comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili (ACP)-IRAP														
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica [comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili (ACP)-IRAP		s												
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica [comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili (ACP)-IVA	45,80			13,70	45,80			45,80					45,80	
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF	-12,80			-85,00	-12,80			-12,80					-12,80	
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF/IRRES				-13,60										
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP				2,10										
1	40				Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IVA	30,70				30,70			30,70					30,70	
1	41				Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF	-6,50			-43,20	-6,50			-6,50					-6,50	
1	41				Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF/IRRES				-26,60										
1	41				Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP				4,10										
1	41				Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IVA	13,60				13,60			13,60					13,60	
1	42-43				Modifica disciplina Credito di imposta ricerca e sviluppo				-300,00										
	13-03	1		48	Proroga del Credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 46 della legge n. 205/2017														
	13-022	1		51	Contributo a IRFA	1,50			1,50	1,50			1,50					1,50	
	1-114	1		55	Radio Radicale	5,00			0,00				5,00						5,00
	39-14	1		58	Fondo investimenti amministrazioni centrali	2.750,00			3.300,00	2.750,00			2.125,00					2.125,00	
	16-12-16-13	1		63	Agenzia del Demanio	100,00			100,00	100,00			25,00					25,00	
	42-6-61-011	1		64	Fondo investimenti per gli Enti territoriali	3.000,00			1.565,00	3.000,20			1.300,00					1.300,00	
	16-12	1		71	Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori				135,00										
	16-13	1		76	Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori				250,00										
		1		101	Struttura di missione PCM in materia di investimenti pubblici e privati "Investitalia"	25,00			25,00	25,00			15,00					15,00	
		1		102	Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI	48,00			96,00	96,00			48,00					48,00	
		1		103	Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	90,00			20,00	20,00			90,00					90,00	
		1		104	Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, di cui all'articolo 43 della legge n. 112/2008	5,00			75,00	75,00			5,00					5,00	
		1		105	Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante Progetto di Interesse Comune Europeo (PCTE) sulla microelettronica	50,00			50,00	50,00			25,00					25,00	
		1		106	Incremento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del DL n. 83/2012	100,00			50,00	50,00			100,00					33,00	
		1		111	Fondo per il Sostegno al Venture Capital	30,00			30,00	30,00			30,00					30,00	
		1		113	Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.22050 intestata a Finest Spa relativo al fondo Venture capital per l'area balnearia	2,50													
		1		117	Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.5650 intestata a Simest - fondo Start up	2,50													
		1		121	Fondo per interventi in favore delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale Blockchain e Internet of Things	15,00			15,00	15,00			10,00					10,00	
	19-6	1		122	Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica	1,00			1,00	1,00			1,00					1,00	
		1		125	Contributo per agevolare l'insediamento nelle PMI dei manager per l'innovazione	25,00			25,00	25,00			20,00					20,00	
	19-13	1		127	Innovazione sistema autorisparmio e potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile	2,00			2,00	2,00			2,00					2,00	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale degli effetti finanziari in milioni di euro)

emendamenti/	articolo/	sub. art./	comma/	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entri/Natura	Interessi	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO		
								2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
19.15	1	131			Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del D.L. n. 66/2014 - MEF)	S	C	-10,00										
19.124	1	132			Attività di monitoraggio e controllo e valutazione sui progetti finanziati dalla legge n. 808/1985	S	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
19.067	1	135			Finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management	S	C	2,00					2,00					
21.86.19	1	138			Istituzione Fondo per il reddito di cittadinanza	S	C	9.000,00	9.000,00	8.840,00	8.840,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.840,00
0.21.1.1	1	138			Riduzione Fondo povertà di cui al d.lgs n.147/2017	S	C	-2.198,00	-2.158,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.158,00	-2.198,00	-2.158,00	-2.198,00	-2.158,00	-2.198,00	-2.130,00
0.21.1.1	1	139			Istituzione Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani	S	C	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00
0.21.86.19	1	141			Assunzione centri per l'impiego	S	C			160,00	160,00							160,00
0.21.86.19	1	141			Assunzione centri per l'impiego - effetti riflessi	E	V/C									77,60		77,60
0.21.1.1	1	143			Mantenimento dei requisiti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del DPR n.157/2013 per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività	S	C											
21.078	1	144			Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente	S	C	46,50					46,50					46,50
21.078	1	144			Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente-Contribuzione figurativa	S	C	15,90										
21.0123	1	145			Benefici lavoratori esposti all'amianto	S	C	2,30	2,80	3,20	3,20	2,80	2,30	2,30	2,30	2,30	2,80	3,20
21.0.116	1	146			Attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione Italiana per il superamento dell'handicap Onlus (FISH)	S	C	0,40					0,40					0,40
25.013	1	150			Incremento fondo nazionale per le politiche migratorie	S	C	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
27.08	1	151			Fondo per l'assistenza e l'aiuto delle minoranze cristiane nelle aree di crisi	S	C	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
27.01	1	160			Incremento del tetto massimo (dai 5% all'8% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 88 legge n.232/2016	E	T	-6,00	-14,30	-22,60	-22,60	-14,30	-6,00	-6,00	-6,00	-14,30	-22,60	-22,60
27.08	1	155-159			Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci - IPREF	E	T	-40,00	-40,00	16,00	16,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	16,00
27.01	1	160			Fondo per le agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 3 della legge n.117/2018	S	C	1,00					1,00					1,00
	1	161			Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale	S	C	130,00	320,00	420,00	420,00	320,00	130,00	130,00	130,00	130,00	320,00	420,00
	1	161			Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale - effetti riflessi	E	V/C						63,05	155,20	203,70	63,05	155,20	203,70
	1	164			Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ministero della giustizia	S	C	2,00					2,00					2,00
	1	167			Amministrazione penitenziaria - Assunzione straordinaria di 35 dirigenti per assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari	S	C	1,69	3,38	3,42	3,42	3,38	1,69	1,69	1,69	1,69	3,38	3,42
	1	167			Amministrazione penitenziaria - Assunzione straordinaria di 35 dirigenti per assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari - effetti riflessi	E	V/C						0,82	1,64	1,66	0,82	1,64	1,66
	1	169			Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ambiente	S	C	0,80					0,80					0,80
	1	169			Riduzione stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n.289/2002 Min. Ambiente	S	C	-0,80					-0,80					-0,80
28.88	1	171			Incremento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato	S	C	1,37	2,02	2,22	2,22	2,02	1,37	1,37	1,37	1,37	2,02	2,22
28.88	1	171			Incremento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato - effetti riflessi	E	V/C						0,67	0,98	1,08	0,67	0,98	1,08
	1	172			Assunzioni di magistrati amministrativi	S	C	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90	4,90	4,90	4,90	5,00	5,00
	1	172			Assunzioni di magistrati amministrativi - effetti riflessi	E	V/C						2,55	2,60	2,60	2,55	2,60	2,60
	1	172			Spese di funzionamento giustizia amministrativa	S	C	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00
	1	173			Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato	S	C	0,60	1,12	1,12	1,12	1,12	0,60	0,60	0,60	0,60	1,12	1,12

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

emendamenti/Articoli/Sub. Ar/Comma/Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entrata/Natura	Interessi	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato - effetti riflessi	e	t/c				0,29	0,54	0,29	0,54	0,29	0,54
28.88 1	Incremento delle dotazioni organiche di Refendari della Corte dei conti	s	c	3,39	3,46	3,46	3,39	3,46	3,39	3,46	3,39	3,46
28.88 1	Incremento delle dotazioni organiche di Refendari della Corte dei conti - effetti riflessi	e	t/c				1,64	1,68	1,64	1,68	1,64	1,68
28.88 1	Finanziamento delle attività connesse al funzionamento della giustizia contabile	s	c	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00
28.88 1	Modifica all'articolo 12, comma 9 lettera b) del D.L. n. 109/2018 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) - Spese di funzionamento	s	c	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
28.5 1	Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo - Stabilizzazione 20 unità e Assunzione in deroga 20 unità (Totale 40 unità) della terza area professionale	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28.5 1	Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo - Stabilizzazione 20 unità e Assunzione in deroga 20 unità (Totale 40 unità) della terza area professionale - effetti riflessi	e	t/c				0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
28.5 1	Riduzione di spesa inerente la Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c), della legge n. 125/2014, di cui 1 milione di euro per utilizzo delle risorse per contratti di lavoro flessibile.	s	c	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
28.031 1	Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi: Assunzione venti unità di personale MEF con qualifica di dirigenti.	s	c	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
28.031 1	Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi: Assunzione venti unità di personale MEF con qualifica di dirigenti - effetti riflessi	e	t/c				1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
28.032 1	Assunzione di un Segretario amministrativo per la gestione amministrativa dell'Accademia della Croce - effetti riflessi	s	c	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
28.032 1	Assunzione di un Segretario amministrativo per la gestione amministrativa dell'Accademia della Croce - effetti riflessi	e	t/c				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
1	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	20,94	25,04	27,39	20,94	25,04	20,94	25,04	20,94	27,39
1	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	t/c				10,89	13,02	10,89	13,02	10,89	14,24
1	Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura	s	c		13,96	30,66		13,96		13,96		30,66
1	Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura - effetti riflessi	e	t/c					7,26		7,26		15,94
1	Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	4,94	44,39	99,69	4,94	44,39	4,94	44,39	4,94	99,69
1	Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - Effetti riflessi	e	t/c				2,40	21,53	2,40	21,53	2,40	48,35
1	Efficienza Istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	17,83	23,22	23,22	17,83	23,22	17,83	23,22	17,83	23,22
1	Efficienza Istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - effetti riflessi	e	t/c					11,26		11,26		11,26
1	Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	0,34	3,55	3,55	0,34	3,55	0,34	3,55	0,34	3,55
1	Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - effetti riflessi	e	t/c				0,16	1,72	0,16	1,72	0,16	1,72
1	Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 205/2017	s	c	-0,34	-3,55	-3,55	-0,34	-3,55	-0,34	-3,55	-0,34	-3,55

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

emendamenti/Articoli/Sub. Art/Comma/Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entrata/Natura	Interessi	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 350	Sport bonus-persone fisiche (IRPEF)	e			-8,60	-4,90		-8,60	-4,90			-8,60	-4,90
1 351	Sport bonus-imprese	s		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
1 355	Spese per il compenso del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli esperti a supporto	s		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
1 355	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 2 comma 1 legge n.163/1985	s		-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
1 357	Riduzione Fondo per interventi a favore delle società dilettantistiche di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge n.87/2018	s		-4,40	-9,80	-9,30	-4,40	-9,80	-9,30	-4,40	-9,80	-4,40	-9,30
1 359	Finanziamento CONI	s		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1 359	Finanziamento CONI sport e salute	s		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
1 359	Riduzione stanziamenti CONI	s		-405,14	-404,14	-404,14	-405,14	-404,14	-404,14	-405,14	-404,14	-404,14	-404,14
1 364	Assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani con gravi disagi economici	s		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
1 365	Estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI	e		-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
48.11 1 366	Intrattenimento delle persone con disabilità nelle competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti "Special Olympics Italia"	s		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1 369	Fondo rotativo per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia	s		5,00	15,00		5,00	15,00					
49.109 1 374	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128 della legge n. 205/2017-fondo per il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, lattiero e caseari di cui all'articolo 23 bis del DL 113/2016	s		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49.090.NF 1 375	Incremento percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere	e		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
49.05.NF 1 376	Istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane	s		2,00	2,40	5,30	2,00	2,40	5,30	2,00	2,40	2,00	5,30
49.090.NF 1 378	Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno nelle aree colpite dagli eventi atmosferici nei mesi di ottobre e novembre 2018	s		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
49.0104 1 379	Istituzione del catasto delle produzioni frutticole nazionali	s		2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00
49.0105 1 381	Assunzioni 57 unità di personale del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	s		0,50	2,90	2,90	0,50	2,90	2,90	0,50	2,90	0,50	2,90
49.0105 1 381	Assunzioni 57 unità di personale del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari- effetti riflessi	e					0,24	1,41	1,41	0,24	1,41	0,24	1,41
49.0105 1 382	Ripristino indennità di missione ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	s		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
49.0105 1 382	Spese di funzionamento e incremento fondi contrattazione integrativa ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	s					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
49.0106 1 384	Sostegno all'apicoltura nazionale	s		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49.069 1 385	Sostegno reddito lavoratori pesca per fermo temporaneo obbligatorio	s		11,00			11,00			11,00			
49.069 1 386	Sostegno reddito lavoratori pesca per fermo temporaneo non obbligatorio	s		2,50			2,50			2,50			
49.043 1 387-389	Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- accise	e		-10,00	-12,00	-12,00	-10,00	-12,00	-12,00	-10,00	-12,00	-10,00	-12,00
49.043 1 387-389	Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IVA	e		-1,54	-1,85	-1,85	-1,54	-1,85	-1,85	-1,54	-1,85	-1,54	-1,85
49.043 1 387-389	Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRES/IRPEF	e		0,92	0,92	0,71	0,92	0,92	0,71	0,92	0,92	0,92	0,71
49.043 1 387-389	Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRAP	e											
49.043 1 387-389	Agevolazione per i piccoli birrifici mediante riduzione di accisa per scaglioni di produzione annua fino a 40.000 ettolitri- IRAP	e		0,00	-0,22	-0,16	0,00	-0,22	-0,16	0,00	-0,22	0,00	-0,16
1 404	Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	s		1,44	3,60	2,16	1,44	3,60	2,16	1,44	3,60	1,44	2,16
1 404	Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	e					0,70	1,75	1,05	0,70	1,75	0,70	1,05
1 405	Riduzione innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015	s		-1,44	-3,60	-2,16	-1,44	-3,60	-2,16	-1,44	-3,60	-1,44	-2,16



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamenti	Articoli	Sub. Art.	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entr.	Natura	Interessi	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			IMDEBITAMENTO								
									2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021						
59.5	1	472			Convenzioni con soggetti dotati di Identity Provider e con qualifica di Certification Authority per il rilascio gestione della carta di identità elettronica	S	C		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75					
59.48	1	476			Utilizzo somme non impegnate di cui all'articolo 4, della legge n. 226/2017- Contributo al comitato promotore per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio.	S	C		0,70			0,70				0,70							
59.48	1	476			Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349 della legge n.208/2015- Funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche	S	C		-0,70							-0,70							
	1	480-485			Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Enti Locali	S	K						404,00	711,00	711,00		404,00	711,00	711,00				
	1	487			Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per utilizzo risultato di amministrazione	S	K		-404,00	-711,00	-711,00		-404,00	-711,00	-711,00		-404,00	-711,00	-711,00				
	1	493			Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	E	EXT		-750,00														
	1	493			Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	S	K						750,00				750,00						
	1	494-495			Contributo alle RSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici	S	K		2496,20					565,40				565,40		565,40			
	1	496-497			Contributo alle RSO per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici	S	K			1746,20				343,00				343,00		467,80			
	1	502	a)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT		-2496,20														
	1	502	a)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	S	C					2.496,20							2.496,20				
	1	502	a)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	K		-2496,20														
	1	502	a)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	C					-800,00							-800,00				
	1	502	a)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- conseguimento del valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466 legge n.232/2016	S	C					-1.696,20							-1.696,20				
	1	502	b)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT		-1746,20														
	1	502	b)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	S	C						1.746,20						1.746,20				
	1	502	b)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	K		-1746,20														
	1	502	b)		Modifica modalità di Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6 D.L. n.66/2014 e di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015- mancato trasferimento del contributo di cui all'articolo 61, comma 2	S	C																
61.011	1	504			Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali	S	K		-2496,20										-800,00		-1.033,20	-1.033,20	
63.02	1	511			Premialità per favorire gli investimenti degli Enti territoriali	S	K			50,00											50,00	50,00	
	1	512			Prosecuzione interventi per minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli Istriani, Giuliani e Dalmati Contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole	S	C																
	1	512			Contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole	S	K		250,00													250,00	250,00
	1	514			Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per finanziamento piani sicurezza province RSO	S	K		-250,00													-250,00	-250,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento/Articolo/ Sub. Art/Comma/ Lettera	Descrizione Norma	Spesi/Fun/Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
79.196	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, comma 2 del D.l. n. 66/2014 - MEF)	S c		-0,50			-0,50					
79.213/79.707/79.41/79.212	Proroga al 2019 della sospensione mutui agli Enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14, comma 5 bis della legge n. 244/2016	S c	1,25	1,25		1,25	1,25					
79.213/79.707/79.41/79.212	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3bis, comma 6 del decreto legge n. 95/2012-Crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia	S k	-1,25	-1,25								
79.213/79.707/79.41/79.212	Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	S k				-1,25	-1,25					-1,25
79.219/79.20	Incremento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012	S k		17,50			17,50					17,50
79.73/79.219/79.20	Riduzione del credito di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art. 3-bis, comma 6 del D.L. 95/2012	S k	-17,50	-17,50								
79.73/79.219/79.20	Riduzione fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	S k				-17,50	-17,50					-17,50
79.73/79.219/79.20	Ristoro agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi	S c	80,00	80,00		80,00	80,00					80,00
79.73/79.219/79.20	Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	S c	50,00	50,00								
79.73/79.219/79.20	Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	E t				-50,00	-50,00					-50,00
79.219/79.20	Finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per realizzazione del Piano straordinario di sviluppo portuale, dell'intermodalità e dell'integrazione città - porto	S k	50,00	50,00		20,00	20,00					20,00
49.069	Imposta sui veicoli più inquinanti (malus)	E t	300,00	323,82	313,50	300,00	323,82	313,50	300,00	323,82	313,50	300,00
49.069	Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRRES/IRPEF	E t		-20,34	-11,62		-20,34	-11,62		-20,34	-11,62	
49.069	Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRAP	E t					-3,48	-1,88		-3,48	-1,88	
49.069	Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA-IRAP	S c		3,48	1,88							
49.069	Credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione CO2	S k	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
49.069	Disposizioni in materia di giochi-Aumento PREU	E t	239,10	237,60	237,60	239,10	237,60	237,60	239,10	237,60	237,60	239,10
49.069	Rivalutazione valore partecipazioni non negoziate e terreni	E t	341,00	185,00	185,00	341,00	185,00	185,00	341,00	185,00	185,00	341,00
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI	E t	-3345,40	-1876,00	-1856,60	-3345,40	-1876,00	-1856,60	-3345,40	-1876,00	-1856,60	-3345,40
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI- IRPEF	E t	5121,40	2917,50	2921,40	5121,40	2917,50	2921,40	5121,40	2917,50	2921,40	5121,40
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	E t				144,40	144,40	144,40				144,40
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	S c	-144,40	-144,40	-144,40							
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	E t				65,70	50,50	50,50				65,70
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	S c	-65,70	-50,50	-50,50							
49.069	Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Utilizzo credito di imposta	S k	-0,50	-1,70	-3,90	-0,50	-1,70	-3,90	-0,50	-1,70	-3,90	-0,50
Tab.2.6	Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRES	E t	770,00			770,00			770,00			770,00
Tab.2.6	Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRAP	E t				180,00			180,00			180,00
Tab.2.6	Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti- IRAP	S c	-180,00									
49.069	Aumento dell'account dell'imposta sulle assicurazioni dal 59% all'85% per il 2019, dal 74% al 90% per il 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	E t	832,00	-320,00	320,00	832,00	-320,00	320,00	832,00	-320,00	320,00	832,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale degli effetti finanziari in milioni di euro

Emendamenti/Articoli/Sub. Art/Comm./Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entr./Natura			Interessi			SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	628	e	t	1005,50	-111,70	-111,70	1.005,50	-111,70	-111,70	1.005,50	-111,70	-111,70	1.005,50	-111,70	-111,70	
1	628	e	t	-164,50	18,30	18,30	164,50	-18,30	-18,30	164,50	-18,30	-18,30	164,50	-18,30	-18,30	
1	628	s	c	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	
1	633-637	e	t	1045,10	746,50	533,20	1.045,10	746,50	533,20	1.045,10	746,50	533,20	1.045,10	746,50	533,20	
1	638	e	t	-263,00	-179,80	-124,90	263,00	179,80	124,90	263,00	179,80	124,90	263,00	179,80	124,90	
1	638	s	c	2086,20	2086,20	1.192,10	2.086,20	2.086,20	1.192,10	2.086,20	2.086,20	1.192,10	2.086,20	2.086,20	1.192,10	
1	639	e	t	-227,80	-227,80	-227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	
1	639	s	c	58,50	58,50	33,40	58,50	58,50	33,40	58,50	58,50	33,40	58,50	58,50	33,40	
1	639	e	t	0,50	0,50	0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
1	644	e	t	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80	
1	644	e	t	176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37	176,03	217,87	220,37	
1	645	e	t	170,00	220,00	220,00	170,00	220,00	220,00	170,00	220,00	220,00	170,00	220,00	220,00	
1	652	s	c	57,16	6,72	205,90	57,16	6,72	205,90	57,16	6,72	205,90	57,16	6,72	205,90	
1	653	s	c	-8.379,56	-8.324,51	-5.991,60	8.379,56	8.324,51	5.991,60	-8.379,56	-8.324,51	-5.991,60	8.379,56	8.324,51	5.991,60	
1	88.013	s	c	19.055,44	18.742,77	18.861,53	18.946,03	18.844,03	18.844,03	19.055,44	18.742,77	18.861,53	18.946,03	18.844,03	18.844,03	
1	88.013	s	c	-27.435,00	-27.067,28	-24.853,13	27.435,00	27.067,28	24.853,13	-27.435,00	-27.067,28	-24.853,13	27.435,00	27.067,28	24.853,13	
TOTALE ENTRATE																
TOTALE SPESE																
TOTALE ARTICOLATO																
MANOVRA SEZIONE II																
TOTALE RIFINANZIAMENTI																
Spesa parte corrente																
Spesa conto capitale																
Entrate tributarie/correnti																
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI																
Spesa parte corrente																
Spesa conto capitale																
TOTALE DEFINIZIONI																
Spesa parte corrente																
Spesa conto capitale																
Entrate tributarie/correnti																
Decreto legge n. 119/2018																
Entrate tributarie																
Effetti riflessi: Entrate tributarie/contributive																
Entrate tributarie/contributive																
Entrate contributive																
Entrate in conto capitale																
Spese correnti																
Spese in conto capitale																
c																
s																
TOTALE MANOVRA DL6																

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2)					
DLG n. 165 del 2001 art. 46 "AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI," - (Cap-pg: 2123/1)	2019 1.341.013 2020 1.337.321 2021 1.337.067 2022 e succ. 13.370.670	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.341.013 1.337.321 1.337.067 13.370.670
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 "GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE "NORMATIVA" (*) - (Cap-pg: 2124/1)	2019 658.459 2020 656.646 2021 656.522 2022 e succ. 656.522	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	658.459 656.646 656.522 656.522
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 312 "PROGETTO X-LEGES" - (Cap-pg: 2124/2)	2019 186.382 2020 << 2021 << 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	186.382 << << <<
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 "FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI" (*) - (Cap-pg: 2126/1)	2019 4.519.772 2020 4.507.332 2021 4.506.475 2022 e succ. 4.506.475	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.519.772 4.507.332 4.506.475 4.506.475

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le Autorizzazioni di Fattore Legislativo contrassegnate con il simbolo (*) per le quali è indicato l'importo annuale a decorrere dall'anno successivo al triennio di previsione

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 1.1)					
L. n. 1 del 2017 art. 3 c. 2 p. A "MISSIONI ISPETTORI DEL LAVORO SEZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIGNE" - (Cap-pg: 2947/17)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	815 1.000 1.000 10.000
L. n. 94 del 1997 art. 1 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 2949/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	91.238 92.051 92.051 920.510
L. n. 161 del 2017 art. 29 c. 2 p. A "MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE ART. 29" - (Cap-pg: 7610/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	842.493 850.000 << <<
L. n. 689 del 1981 art. 11 "MODIFICHE AL SISTEMA PENALE" - (Cap-pg: 2955/6)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	69.686 70.307 70.307 703.070
L. n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 2947/18)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	35.916 36.236 36.236 362.360
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 2947/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	148.705 150.000 150.000 1.500.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
L n. 836 del 1973 art. 1 "TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE" - (Cap-pg: 2947/15)	2019	991.168	<<	<<	<<	991.168	
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000	
	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000	
	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	
	DL n. 4 del 2010 art. 1 c. 1 p. A "ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA MAFIA. BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA" - (Cap-pg: 2962/2)	2019	646.601	<<	<<	<<	646.601
		2020	652.363	<<	<<	<<	652.363
		2021	652.363	<<	<<	<<	652.363
		2022 e succ.	6.523.630	<<	<<	<<	6.523.630
	DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7602/1)	2019	133.531	<<	<<	<<	133.531
		2020	134.721	<<	<<	<<	134.721
		2021	134.721	<<	<<	<<	134.721
		2022 e succ.	1.347.210	<<	<<	<<	1.347.210
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7602/2)	2019	51.126	<<	<<	<<	51.126	
	2020	51.582	<<	<<	<<	51.582	
	2021	51.582	<<	<<	<<	51.582	
	2022 e succ.	515.820	<<	<<	<<	515.820	
DLG n. 81 del 2008 "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" - (Cap-pg: 2954/1)	2019	69.664	<<	<<	<<	69.664	
	2020	70.400	<<	<<	<<	70.400	
	2021	70.400	<<	<<	<<	70.400	
	2022 e succ.	704.000	<<	<<	<<	704.000	
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 2947/1 - 2947/9 - 2947/11 - 2947/12 - 2947/22 - 2947/25 - 2947/26 - 2949/1 - 2955/1 - 2955/4 - 7609/1)	2019	46.212.771	<<	<<	<<	46.212.771	
	2020	46.503.246	<<	<<	<<	46.503.246	
	2021	46.503.246	<<	<<	<<	46.503.246	
	2022 e succ.	465.032.460	<<	<<	<<	465.032.460	
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 2964/1 - 7627/1)	2019	1.651.419	<<	<<	<<	1.651.419	
	2020	1.666.135	<<	<<	<<	1.666.135	
	2021	1.666.135	<<	<<	<<	1.666.135	
	2022 e succ.	16.661.350	<<	<<	<<	16.661.350	

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.1) DL n. 67 del 1997 art. 1/bis "DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE" - (Cap-pg: 2313/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	911.422 911.422 911.422 3.645.688	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	911.422 911.422 911.422 3.645.688
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.4) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 565 "RIAPERTURA TERMINI ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI-IRAP" - (Cap-pg: 2862/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	3.800.000 600.000 2.100.000 21.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.800.000 600.000 2.100.000 21.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.1) DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 1515/1 - 1515/2 - 1527/1 - 7105/1 - 7105/2 - 7105/3 - 7107/1) DLG n. 267 del 2000 art. 104 c. 1 "FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE E DELLE SCUOLE REGIONALI" - (Cap-pg: 1517/1) DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 1511/4 - 1511/6 - 1511/15 - 1516/1 - 1522/1 - 1523/3 - 1523/6 - 1523/7 - 1523/9 - 1523/12 - 1523/15 - 1523/16) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 1513/1 - 1514/1 - 1514/2 - 1525/1 - 1526/1 - 1526/2 - 7101/1 - 7102/1 - 7103/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	226.080 227.006 227.006 2.270.060 2.395.772 901.592 901.592 24.171.200 747.360 753.984 753.984 7.539.840 250.930 253.090 253.090 2.530.900	<< << << << << << << << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	226.080 227.006 227.006 2.270.060 2.395.772 901.592 901.592 24.171.200 747.360 753.984 753.984 7.539.840 250.930 253.090 253.090 2.530.900

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.2)						
L. n. 14 del 1951 "SPESE DI MANUTENZIONE, RINNOVAZIONE ED ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE DI PROPRIETA' DELLO STATO E SPESE INERENTI AL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO" - (Cap-pg: 1310/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	15.211 15.347 15.347 153.470	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	15.211 15.347 15.347 153.470
L. n. 38 del 1990 art. 15 c. 1 "REALIZZAZIONE DI SERVIZIO TELEMATICO FRA COMUNI E MINISTERO DELL'INTERNO" - (Cap-pg: 1281/5 - 1283/3 - 1287/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	39.086 39.434 39.434 394.340	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	39.086 39.434 39.434 394.340
L. n. 136 del 1976 art. 17 "ELEZIONI POLITICHE" - (Cap-pg: 7020/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	13.514 13.634 13.634 136.340	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	13.514 13.634 13.634 136.340
L. n. 559 del 1993 art. 12 c. 3 "RIASSEGNAZIONI DALL'ENTRATA" - (Cap-pg: 1201/7)	2019 2020 2021 2022 e succ.	95.993 96.848 96.848 968.480	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	95.993 96.848 96.848 968.480
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1243/2 - 1247/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	29.963 30.230 30.230 213.710	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	29.963 30.230 30.230 213.710
DL n. 55 del 1983 art. 18 "FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI RICERCA" - (Cap-pg: 1262/2 - 1264/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	14.913 15.046 15.046 150.460	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	14.913 15.046 15.046 150.460
DL n. 179 del 2012 "SPESE FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE" - (Cap-pg: 1286/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.982.336 2.000.000 2.000.000 20.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.982.336 2.000.000 2.000.000 20.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 179 del 2012 art. 2 c. 1 "ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE" - (Cap-pg: 1286/1 - 7015/1)	2019	4.925.556	<<	<<	<<	4.925.556
	2020	4.969.445	<<	<<	<<	4.969.445
	2021	4.969.445	<<	<<	<<	4.969.445
2022 e succ.	49.694.450	<<	<<	<<	49.694.450	
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7009/1 - 7010/1 - 7011/1)	2019	46.125	<<	<<	<<	46.125
	2020	46.536	<<	<<	<<	46.536
	2021	46.536	<<	<<	<<	46.536
2022 e succ.	490.070	<<	<<	<<	490.070	
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7010/2)	2019	1.980.561	<<	<<	<<	1.980.561
	2020	1.990.771	<<	<<	<<	1.990.771
	2021	1.990.771	<<	<<	<<	1.990.771
2022 e succ.	19.907.710	<<	<<	<<	19.907.710	
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 1201/17 - 1201/20 - 1243/16 - 1247/3 - 1247/4 - 1247/7 - 1281/1 - 7020/1 - 7022/1 - 7023/1)	2019	1.001.559	<<	<<	<<	1.001.559
	2020	1.007.850	<<	<<	<<	1.007.850
	2021	1.007.850	<<	<<	<<	1.007.850
2022 e succ.	9.978.500	<<	<<	<<	9.978.500	
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1247/2)	2019	7.608	<<	<<	<<	7.608
	2020	7.676	<<	<<	<<	7.676
	2021	7.676	<<	<<	<<	7.676
2022 e succ.	18.950	<<	<<	<<	18.950	

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
<p>Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.3)</p> <p>L. n. 38 del 1990 art. 15 c. 1 "REALIZZAZIONE DI SERVIZIO TELEMATICO FRA COMUNI E MINISTERO DELL'INTERNO" - (Cap-pg: 1282/3)</p> <p>L. n. 158 del 2017 art. 3 c. 1 p. A "ISTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI." - (Cap-pg: 7239/1)</p> <p>L. n. 381 del 2000 art. 5 c. 2 "FUNZIONAMENTO PARCO NAZIONALE DI STAZZEMA" (*) - (Cap-pg: 1336/1)</p> <p>DL n. 7 del 2005 art. 7/bis c. 1 "ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI DI CAMPIONE D'ITALIA" (*) - (Cap-pg: 1331/2)</p> <p>DL n. 50 del 2017 art. 15 c. 1 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI" (*) - (Cap-pg: 1398/1)</p> <p>DL n. 50 del 2017 art. 20 c. 1 "CONTRIBUTO PROVINCE PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI" (*) - (Cap-pg: 1389/1)</p> <p>DL n. 50 del 2017 art. 41/bis c. 1 "FONDO SPESE PROGETTAZIONE COMUNI SISMICI" - (Cap-pg: 7261/1)</p>	<p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p> <p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p> <p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p> <p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p> <p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p> <p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p> <p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p>	<p>10.435 10.528 10.528 105.280</p> <p>24.779.202 25.000.000 25.000.000 130.000.000</p> <p>48.114 48.543 48.543 48.543</p> <p>570.079 575.159 575.159 575.159</p> <p>39.646.724 40.000.000 40.000.000 40.000.000</p> <p>188.321.937 190.000.000 260.000.000 260.000.000</p> <p>29.735.043 << << <<</p>	<p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p> <p><< << << <<</p>	<p>10.435 10.528 10.528 105.280</p> <p>24.779.202 25.000.000 25.000.000 130.000.000</p> <p>48.114 48.543 48.543 48.543</p> <p>570.079 575.159 575.159 575.159</p> <p>39.646.724 40.000.000 40.000.000 40.000.000</p> <p>188.321.937 190.000.000 260.000.000 260.000.000</p> <p>29.735.043 << << <<</p>

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 55 del 1983 art. 18 "FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI RICERCA" - (Cap-pg: 1263/2)	2019	8.485	<<	<<	<<	8.485
	2020	8.561	<<	<<	<<	8.561
DL n. 80 del 2004 art. 6/bis c. 1 "FONDO FINALIZZATO AD EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI" (*) - (Cap-pg: 1331/1)	2021	8.561	<<	<<	<<	8.561
	2022 e succ.	85.610	<<	<<	<<	85.610
DL n. 83 del 2012 art. 6/ter c. 5 p. A "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI SPECIALI L'AQUILA E COMUNI DEL CRATERE" - (Cap-pg: 1359/1)	2019	165.937	<<	<<	<<	165.937
	2020	167.416	<<	<<	<<	167.416
DL n. 113 del 2016 art. 4 c. 1 "ISTITUZIONE FONDI PER I CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE" - (Cap-pg: 1386/1)	2021	167.416	<<	<<	<<	167.416
	2022 e succ.	167.416	<<	<<	<<	167.416
DL n. 244 del 2016 art. 14 c. 12/bis "CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2009 IN ABRUZZO, DEL 2012 IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO DEL 2013 NELLE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA" - (Cap-pg: 1390/1)	2019	359.641	<<	<<	<<	359.641
	2020	362.846	<<	<<	<<	362.846
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7005/2)	2021	362.846	<<	<<	<<	362.846
	2022 e succ.	3.628.460	<<	<<	<<	3.628.460
DL n. 244 del 2016 art. 14 c. 12/ter "CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016" - (Cap-pg: 1390/2)	2019	19.823.362	<<	<<	<<	19.823.362
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7005/1)	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7005/2)	2019	7.758.120	<<	<<	<<	7.758.120
	2020	6.696.708	<<	<<	<<	6.696.708
DL n. 244 del 2016 art. 14 c. 12/ter "CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016" - (Cap-pg: 1390/2)	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7005/1)	2019	5.487.798	<<	<<	<<	5.487.798
	2020	2.768.349	<<	<<	<<	2.768.349
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7005/1)	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7005/2)	2019	13.405	<<	<<	<<	13.405
	2020	13.524	<<	<<	<<	13.524
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7005/2)	2021	13.524	<<	<<	<<	13.524
	2022 e succ.	110.530	<<	<<	<<	110.530
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7005/2)	2019	55.257	<<	<<	<<	55.257
	2020	55.749	<<	<<	<<	55.749
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7005/2)	2021	55.749	<<	<<	<<	55.749
	2022 e succ.	557.490	<<	<<	<<	557.490

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 1245/4 - 1245/7 - 1282/1 - 7021/1)	2019	120.501	<<	<<	<<	120.501
	2020	121.575	<<	<<	<<	121.575
	2021	121.575	<<	<<	<<	121.575
	2022 e succ.	1.215.750	<<	<<	<<	1.215.750
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 277 "COPERTURA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI COMMISSARIATI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE" (*) - (Cap-pg: 7234/1)	2019	4.955.840	<<	<<	<<	4.955.840
	2020	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2021	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2022 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 330 "GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO DELLE VITTIME VAJONT" - (Cap-pg: 1331/7)	2019	49.558	<<	<<	<<	49.558
	2020	50.000	<<	<<	<<	50.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 843 "CONTRIBUTO ALLE PROVINCE IN DISSESTO E PREDISSESTO" - (Cap-pg: 1334/1)	2019	29.735.043	<<	<<	<<	29.735.043
	2020	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 863 "SOMME DA DESTINARE AI COMUNI PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO" - (Cap-pg: 7235/1)	2019	297.350.427	<<	<<	<<	297.350.427
	2020	400.000.000	<<	<<	<<	400.000.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1059 "RISTRUTTURAZIONE E RILANCIO DELL'IPPODROMO DI MERANO" - (Cap-pg: 7230/1)	2019	1.486.752	<<	<<	<<	1.486.752
	2020	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 438 p. A "RIPARTO FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI" (*) - (Cap-pg: 1392/1 - 1393/1 - 1395/1 - 1395/2 - 1396/1)	2019	940.420.283	<<	<<	<<	940.420.283
	2020	948.800.000	<<	<<	<<	948.800.000
	2021	948.800.000	<<	<<	<<	948.800.000
	2022 e succ.	948.800.000	<<	<<	<<	948.800.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 "SCIOGLIMENTO ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE" - (Cap-pg: 1326/1 - 1326/2)	2019	6.253.957	<<	<<	<<	6.253.957
	2020	6.809.684	<<	<<	<<	6.809.684
	2021	6.809.684	<<	<<	<<	6.809.684
	2022 e succ.	68.096.840	<<	<<	<<	68.096.840

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LF n. 350 del 2003 art. 2 c. 11 p. 1 "DIRITTI DI IMBARCO - QUOTA PUBBLICA SICUREZZA STABILIZZAZIONE ELENCO 1" -(Cap-pg: 1330/1)	2019	6.536.591	<<	<<	<<	6.536.591
	2020	6.594.836	<<	<<	<<	6.594.836
	2021	6.594.836	<<	<<	<<	6.594.836
	2022 e succ.	65.948.360	<<	<<	<<	65.948.360
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 448 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA TASI" (*) -(Cap-pg: 1362/1)	2019	495.584	<<	<<	<<	495.584
	2020	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2021	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2022 e succ.	500.000	<<	<<	<<	500.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 540 "FONDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AGLI ENTI LOCALI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO" -(Cap-pg: 1380/1)	2019	29.735.043	<<	<<	<<	29.735.043
	2020	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 13 p. C "SOSPENSIONE ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI" (*) -(Cap-pg: 1368/1)	2019	183.523.702	<<	<<	<<	183.523.702
	2020	186.404.713	<<	<<	<<	186.404.713
	2021	186.404.713	<<	<<	<<	186.404.713
	2022 e succ.	186.404.713	<<	<<	<<	186.404.713
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 346 "CONTRIBUTI AL COMUNE DI MATERA PER IL RICONOSCIMENTO DI CAPITALE EUROPEO DELLA CULTURA PER IL 2019" -(Cap-pg: 1331/3)	2019	1.486.752	<<	<<	<<	1.486.752
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 754 "CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO FUNZIONI DI VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA" (*) -(Cap-pg: 1383/1)	2019	218.056.980	<<	<<	<<	218.056.980
	2020	220.000.000	<<	<<	<<	220.000.000
	2021	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
	2022 e succ.	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 754 p. 1 "CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO FUNZIONI DI VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA" (*) -(Cap-pg: 1383/2)	2019	247.792.022	<<	<<	<<	247.792.022
	2020	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
	2021	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
	2022 e succ.	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 763 "CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA" (*) -(Cap-pg: 1379/1)	2019	9.911.681	<<	<<	<<	9.911.681
	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2021	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L'Italia in Europa e nel mondo (4)					
Integrazione europea (4.7)					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.5)					
L. n. 960 del 1982 art. 5 c. 1 "SPESE E CONTRIBUTI PER INTERVENTI CULTURALI A FAVORE DI MINORANZE ITALIANE DELLA EX JUGOSLAVIA" (*) - (Cap-pg: 4545/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000 <<	<< << << <<	1.976.885 1.976.885 1.976.885 976.885
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 362 "CONTRIBUTO ALLE COMUNITÀ DEGLI ESULI DI FIUME ISTRIA DALMAZIA" - (Cap-pg: 4544/1 - 4547/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 <<	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 <<
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)					
L. n. 183 del 1987 "FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE" - (Cap-pg: 7493/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	2.600.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 30.950.000.000	<< << << <<	2.600.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 30.950.000.000
L. n. 234 del 2012 art. 41/bis "FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA" (*) - (Cap-pg: 2815/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	114.600.800 131.400.800 125.500.800 125.500.800	<< << << <<	114.600.800 131.400.800 125.500.800 125.500.800
DL n. 3 del 1989 art. 1 "TRIENNALE" - (Cap-pg: 2751/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	35.000.000 33.000.000 19.000.000 <<	<< << << <<	35.000.000 33.000.000 19.000.000 <<

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.2)						
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 "BANCHE E FONDI" - (Cap-pg: 7175/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.000.000.000 1.000.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000.000 1.000.000.000 << <<
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
DLG n. 66 del 2010 art. 564 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 1231/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	30.000.000 85.000.000 85.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	30.000.000 85.000.000 85.000.000 <<
Missioni internazionali (5.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						
L. n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI" - (Cap-pg: 3006/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	997.247.320 1.547.247.320 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	997.247.320 1.547.247.320 << <<

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
L. n. 207 del 1976 art. 1 "PERSONALE AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA" - (Cap-pg: 1615/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	2.177.128 2.177.128 2.177.128 21.771.280	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.177.128 2.177.128 2.177.128 21.771.280
L. n. 354 del 1975 art. 19 "ISTRUZIONE" - (Cap-pg: 1761/4)	2019 2020 2021 2022 e succ.	5.604.563 5.604.563 5.604.563 62.045.630	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.604.563 5.604.563 5.604.563 62.045.630
L. n. 354 del 1975 art. 27 c. 9 "ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE" - (Cap-pg: 1761/12)	2019 2020 2021 2022 e succ.	822.264 822.264 822.264 2.222.640	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	822.264 822.264 822.264 2.222.640
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" - (Cap-pg: 1751/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.072.338 1.072.338 1.072.338 10.723.380	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.072.338 1.072.338 1.072.338 10.723.380
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 475 "FONDO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE" (*) - (Cap-pg: 1773/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	8.031.020 17.997.224 17.997.224 17.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.031.020 17.997.224 17.997.224 14.997.224

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giustizia civile e penale (6.2) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)					
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" - (Cap-pg: 1501/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	37.593.808 37.593.808 37.593.808 375.938.080
DLG n. 165 del 2001 art. 70 c. 12 "ARTICOLO 70 DEL D.L.F. DEL 2000" - (Cap-pg: 1455/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 96 "FONDO PER RECUPERO EFFICIENZA SISTEMA GIUDIZIARIO" - (Cap-pg: 1536/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.873.960 12.820.079 12.532.122 171.672.933
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 "SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI" - (Cap-pg: 1550/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	155.253.955 155.863.955 153.813.955 1.538.139.550
Giustizia tributaria (6.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 19.1)					
L. n. 413 del 1991 art. 30 "DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO" - (Cap-pg: 1268/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.000.000 6.000.000 5.400.000 54.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.4) DPR n. 115 del 2002 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA." - (Cap-pg: 1363/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	218.718.734 218.718.734 218.718.734 2.187.187.340

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ordine pubblico e sicurezza (7)					
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 4.1)					
DLG n. 300 del 1999 art. 41 "ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" - (Cap-pg: 2176/2)	2019 6.529.890 2020 9.529.890 2021 4.529.890 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.529.890 9.529.890 4.529.890 <<
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)					
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)					
L. n. 7 del 2006 art. 5 c. 2 "MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI/ISTITUZIONE NUMERO VERDE" (*) - (Cap-pg: 2568/1 - 2568/2)	2019 336.843 2020 339.845 2021 339.845 2022 e succ. 339.845	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	336.843 339.845 339.845 339.845
L. n. 48 del 2008 art. 12 c. 1 "FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PROTEZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE" (*) - (Cap-pg: 2632/1)	2019 774.583 2020 780.000 2021 780.000 2022 e succ. 780.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	774.583 780.000 780.000 780.000
L. n. 121 del 1981 "NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA" - (Cap-pg: 2613/1 - 2613/3 - 2624/1 - 2624/8 - 2624/15 - 2624/19 - 2624/21 - 2644/1 - 2644/3 - 2644/5 - 2644/6 - 2645/7 - 2645/9 - 2646/6 - 2646/8 - 2657/1 - 2705/2 - 2706/1 - 2707/1 - 2721/1 - 2730/1 - 2731/6 - 2731/7 - 2731/9 - 2736/1 - 2736/2 - 2737/1 - 2737/2 - 2737/3 - 2737/7 - 2738/1 - 2738/2 - 2738/3 - 2738/4 - 2738/5 - 2738/6 - 2738/9 - 2816/1 - 2816/7 - 2817/2 - 2821/1 - 2822/1 - 7456/1 - 7456/2 - 7456/3 - 7456/4 - 7456/5 - 7490/1)	2019 241.654.495 2020 247.334.717 2021 245.230.948 2022 e succ. 2.452.309.510	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	241.654.495 247.334.717 245.230.948 2.452.309.510
L. n. 121 del 1981 art. 33 c. 5 "I REPARTI MOBILI SONO ISTITUITI PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E PER ESIGENZE DI PUBBLICO SOCCORSO" - (Cap-pg: 7481/1)	2019 210.309 2020 212.183 2021 212.183 2022 e succ. 2.121.830	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	210.309 212.183 212.183 2.121.830

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 121 del 1981 art. 79 "MANTENIMENTO DETENUTI P.S." - (Cap-pg: 2640/1)	2019	495.584	<<	<<	<<	495.584
	2020	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2021	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2022 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
L. n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE" (*) - (Cap-pg: 7391/4)	2019	26.113.156	<<	<<	<<	26.113.156
	2020	26.300.000	<<	<<	<<	26.300.000
	2021	26.300.000	<<	<<	<<	26.300.000
	2022 e succ.	26.300.000	<<	<<	<<	26.300.000
L. n. 125 del 2001 art. 3 c. 4 "MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL" (*) - (Cap-pg: 2762/1)	2019	427.570	<<	<<	<<	427.570
	2020	431.380	<<	<<	<<	431.380
	2021	431.380	<<	<<	<<	431.380
	2022 e succ.	431.380	<<	<<	<<	431.380
L. n. 734 del 1973 art. 6 c. 1 p. A "I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, LE PENE PECUNIARIE E LE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO VANNO VERSATI INTEGRALMENTE AL BILANCIO DELLO STATO IN CONTO ENTRATE EVENTUALI DEL TESORO" - (Cap-pg: 2600/1)	2019	347.166	<<	<<	<<	347.166
	2020	350.259	<<	<<	<<	350.259
	2021	350.259	<<	<<	<<	350.259
	2022 e succ.	3.502.590	<<	<<	<<	3.502.590
L. n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 2645/6)	2019	5.798	<<	<<	<<	5.798
	2020	5.850	<<	<<	<<	5.850
	2021	5.850	<<	<<	<<	5.850
	2022 e succ.	58.500	<<	<<	<<	58.500
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 2624/2 - 2624/40 - 2645/1 - 2645/12 - 2646/1)	2019	13.160.119	<<	<<	<<	13.160.119
	2020	13.277.383	<<	<<	<<	13.277.383
	2021	13.277.383	<<	<<	<<	13.277.383
	2022 e succ.	132.773.830	<<	<<	<<	132.773.830
L. n. 836 del 1973 art. 1 "TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE" - (Cap-pg: 2624/4 - 2645/3 - 2646/3)	2019	6.299.435	<<	<<	<<	6.299.435
	2020	6.355.566	<<	<<	<<	6.355.566
	2021	6.355.566	<<	<<	<<	6.355.566
	2022 e succ.	63.555.660	<<	<<	<<	63.555.660
L. n. 1001 del 1969 art. 1 "FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICENZE DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO." - (Cap-pg: 2676/1)	2019	16.395.296	<<	<<	<<	16.395.296
	2020	16.541.388	<<	<<	<<	16.541.388
	2021	16.541.388	<<	<<	<<	16.541.388
	2022 e succ.	165.413.880	<<	<<	<<	165.413.880

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 35 del 2005 art. 1 c. 5 "FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI" (*) -(Cap-pg: 2735/1)	2019	2.522.383	<<	<<	<<	2.522.383
	2020	2.544.153	<<	<<	<<	2.544.153
	2021	2.544.153	<<	<<	<<	2.544.153
	2022 e succ.	2.544.153	<<	<<	<<	2.544.153
	2019	2.775.271	<<	<<	<<	2.775.271
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2019	1.486.752	<<	<<	<<	1.486.752
	2020	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
	2021	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 119 del 2014 art. 8 c. 1 p. A "ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE" -(Cap-pg: 7411/3)	2019	973.698	<<	<<	<<	973.698
	2020	979.259	<<	<<	<<	979.259
	2021	979.259	<<	<<	<<	979.259
	2022 e succ.	9.792.590	<<	<<	<<	9.792.590
DL n. 307 del 1995 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" -(Cap-pg: 7391/1)	2019	11.520	<<	<<	<<	11.520
	2020	11.623	<<	<<	<<	11.623
	2021	11.623	<<	<<	<<	11.623
	2022 e succ.	116.230	<<	<<	<<	116.230
DLG n. 32 del 2008 art. 2 c. 1 p. A "TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI" -(Cap-pg: 2537/1)	2019	174.919	<<	<<	<<	174.919
	2020	176.478	<<	<<	<<	176.478
	2021	176.478	<<	<<	<<	176.478
	2022 e succ.	1.764.780	<<	<<	<<	1.764.780
DLG n. 81 del 2008 "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" -(Cap-pg: 2644/4)	2019	183.726.677	<<	<<	<<	183.726.677
	2020	185.239.797	<<	<<	<<	185.239.797
	2021	185.239.797	<<	<<	<<	185.239.797
	2022 e succ.	1.852.397.970	<<	<<	<<	1.852.397.970
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" -(Cap-pg: 2624/16 - 2624/24 - 2624/44 - 2645/5 - 2645/11 - 2645/14 - 2646/5 - 2646/10 - 2646/13 - 2731/18 - 2731/19 - 2737/4 - 2737/5 - 2737/6 - 2738/7 - 2738/8)	2019	374.486	<<	<<	<<	374.486
	2020	377.709	<<	<<	<<	377.709
	2021	377.709	<<	<<	<<	377.709
	2022 e succ.	3.777.090	<<	<<	<<	3.777.090
DLG n. 334 del 2000 art. 67 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA" -(Cap-pg: 2721/2)	2019	374.486	<<	<<	<<	374.486
	2020	377.709	<<	<<	<<	377.709
	2021	377.709	<<	<<	<<	377.709
	2022 e succ.	3.777.090	<<	<<	<<	3.777.090

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 2624/3 - 2645/2 - 2645/1/3 - 2646/2)	2019 1.284.966 2020 1.303.995 2021 1.303.995 2022 e succ. 13.039.950	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.284.966 1.303.995 1.303.995 13.039.950
DPR n. 309 del 1990 art. 101 "POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE" (*) - (Cap-pg: 2820/1)	2019 28.223 2020 28.474 2021 28.474 2022 e succ. 28.474	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	28.223 28.474 28.474 28.474
RD n. 635 del 1940 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE LEGGI DIP. S." - (Cap-pg: 2646/9)	2019 2.783.516 2020 2.808.319 2021 2.808.319 2022 e succ. 28.083.190	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.783.516 2.808.319 2.808.319 28.083.190
RD n. 827 del 1924 art. 141 "(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI " - (Cap-pg: 2624/20 - 2645/8 - 2646/7)	2019 111.647 2020 112.641 2021 112.641 2022 e succ. 1.126.410	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	111.647 112.641 112.641 1.126.410
RD n. 1629 del 1930 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTIDI P. S." - (Cap-pg: 2811/1)	2019 693.818 2020 700.000 2021 700.000 2022 e succ. 7.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	693.818 700.000 700.000 7.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Biquinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 746/1/1)	2019 29.735.043 2020 38.000.000 2021 60.000.000 2022 e succ. 450.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	29.735.043 38.000.000 60.000.000 450.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Elsexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7)	2019 23.720.634 2020 128.871.000 2021 158.075.000 2022 e succ. 173.947.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	23.720.634 128.871.000 158.075.000 173.947.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Hiquinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5)	2019 14.284.714 2020 8.716.000 2021 8.716.000 2022 e succ. 17.432.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	14.284.714 8.716.000 8.716.000 17.432.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF" - (Cap-pg: 7456/7 - 7456/8 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2)	2019	17.087.924	<<	<<	<<	17.087.924
	2020	15.340.000	<<	<<	<<	15.340.000
	2021	19.665.000	<<	<<	<<	19.665.000
	2022 e succ.	218.680.000	<<	<<	<<	218.680.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7411/1 - 7411/2)	2019	3.271.511	<<	<<	<<	3.271.511
	2020	3.300.663	<<	<<	<<	3.300.663
	2021	1.710.663	<<	<<	<<	1.710.663
	2022 e succ.	17.106.630	<<	<<	<<	17.106.630
LF n. 289 del 2002 art. 80 c. 8 "IMMIGRAZIONE E ASILO" - (Cap-pg: 2765/1)	2019	3.476.583	<<	<<	<<	3.476.583
	2020	3.500.000	<<	<<	<<	3.500.000
	2021	3.500.000	<<	<<	<<	3.500.000
	2022 e succ.	35.000.000	<<	<<	<<	35.000.000
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 280 "LEGGE FINANZIARIA" - (Cap-pg: 2731/12)	2019	1.116.564	<<	<<	<<	1.116.564
	2020	1.126.025	<<	<<	<<	1.126.025
	2021	1.126.025	<<	<<	<<	1.126.025
	2022 e succ.	11.260.250	<<	<<	<<	11.260.250
LF n. 350 del 2003 art. 2 c. 11 p. 1 "DIRITTI DI IMBARCO - QUOTA PUBBLICA SICUREZZA STABILIZZAZIONE ELENCO 1" - (Cap-pg: 2731/16 - 2738/10)	2019	7.440.446	<<	<<	<<	7.440.446
	2020	7.506.745	<<	<<	<<	7.506.745
	2021	7.506.745	<<	<<	<<	7.506.745
	2022 e succ.	75.067.450	<<	<<	<<	75.067.450
LF n. 488 del 1999 art. 27 c. 2 p. A "CORSI/ISTRUZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE PUBBLICA SICUREZZA - STABILIZZAZIONE ELENCO 1" - (Cap-pg: 2721/4)	2019	956.408	<<	<<	<<	956.408
	2020	964.930	<<	<<	<<	964.930
	2021	964.930	<<	<<	<<	964.930
	2022 e succ.	9.649.300	<<	<<	<<	9.649.300

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.2) L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 2542/2) DPR n. 51 del 2009 art. 48 c. 1 p. A "CONTRATTO FORZE DI POLIZIA" - (Cap-pg: 2542/1) RD n. 1802 del 1919 art. 1 "L'ARMA DEI CARABINIERI DIPENDE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER QUANTO ATTIENE AL SERVIZIO DI ISTITUTO, D'ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, ALL'ACCASERAMENTO E AL CASERMAGGIO" - (Cap-pg: 2535/4 - 2535/5 - 2542/3 - 2542/4 - 2542/5 - 2553/1 - 2557/1 - 2561/1 - 2561/2 - 2562/1 - 2562/2) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7410/1 - 7414/1)	2019	10.749.559	<<	<<	<<	10.749.559
	2020	10.845.344	<<	<<	<<	10.845.344
	2021	10.845.344	<<	<<	<<	10.845.344
	2022 e succ.	108.453.440	<<	<<	<<	108.453.440
	2019	362.428	<<	<<	<<	362.428
	2020	380.024	<<	<<	<<	380.024
	2021	380.024	<<	<<	<<	380.024
	2022 e succ.	3.800.240	<<	<<	<<	3.800.240
	2019	150.278.558	<<	<<	<<	150.278.558
	2020	151.597.073	<<	<<	<<	151.597.073
	2021	151.597.073	<<	<<	<<	151.597.073
	2022 e succ.	1.515.970.730	<<	<<	<<	1.515.970.730
2019	1.982.336	<<	<<	<<	1.982.336	
2020	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
2021	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
2022 e succ.	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000	

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.3)						
L n. 121 del 1981 "NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA" - (Cap-pg: 2536/2 - 2536/6 - 2536/13 - 2536/15 - 2536/20 - 2647/4 - 2648/5 - 2648/7 - 2740/1 - 2740/3 - 2741/1 - 2741/2 - 2741/4 - 2742/1 - 2742/2 - 2742/3 - 2818/1 - 7457/1 - 7457/2 - 7457/3 - 7491/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	73.799.997 69.741.848 69.013.848 690.138.480	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	73.799.997 69.741.848 69.013.848 690.138.480
L n. 121 del 1981 art. 1/bis "SPESE PER IL VITTO DEI SOGGETTI RISTRETTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA" - (Cap-pg: 2554/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	247.792 250.000 250.000 2.500.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	247.792 250.000 250.000 2.500.000
L n. 121 del 1981 art. 6 c. 1 "COORDINAMENTO E DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI POLIZIA" - (Cap-pg: 2647/10)	2019 2020 2021 2022 e succ.	5.772 5.823 5.823 58.230	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.772 5.823 5.823 58.230
L n. 121 del 1981 art. 22 "SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA" - (Cap-pg: 2555/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	390.645 394.126 394.126 3.941.260	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	390.645 394.126 394.126 3.941.260
L n. 216 del 2015 art. 3 c. 1 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE PER LA LORO PRODUZIONE, AL TERRORISMO E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 5 NOVEMBRE 2009" - (Cap-pg: 2647/11)	2019 2020 2021 2022 e succ.	42.651 43.823 43.823 438.230	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	42.651 43.823 43.823 438.230
L n. 217 del 1992 art. 7 "ADEGUAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA" - (Cap-pg: 2558/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	429.507 433.334 433.334 4.333.340	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	429.507 433.334 433.334 4.333.340

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 559 del 1993 art. 10 "SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIA" - (Cap-pg: 2671/1 - 2672/1)	2019	3.836.079	<<	<<	<<	3.836.079
	2020	3.894.915	<<	<<	<<	3.894.915
	2021	3.894.915	<<	<<	<<	3.894.915
	2022 e succ.	36.549.150	<<	<<	<<	36.549.150
L. n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923. NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 2648/4)	2019	5.798	<<	<<	<<	5.798
	2020	5.850	<<	<<	<<	5.850
	2021	5.850	<<	<<	<<	5.850
	2022 e succ.	58.500	<<	<<	<<	58.500
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 2647/1 - 2648/1)	2019	6.449.454	<<	<<	<<	6.449.454
	2020	6.506.923	<<	<<	<<	6.506.923
	2021	6.506.923	<<	<<	<<	6.506.923
	2022 e succ.	65.069.230	<<	<<	<<	65.069.230
DL n. 8 del 1991 art. 17 c. 1 "NUOVE MISURE IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE" - (Cap-pg: 2840/4)	2019	13.876.353	<<	<<	<<	13.876.353
	2020	14.000.000	<<	<<	<<	14.000.000
	2021	14.000.000	<<	<<	<<	14.000.000
	2022 e succ.	140.000.000	<<	<<	<<	140.000.000
DL n. 225 del 2010 art. 2 c. 6decies "RETE ESPERTI SICUREZZA" (*) - (Cap-pg: 2642/1)	2019	859.007	<<	<<	<<	859.007
	2020	866.661	<<	<<	<<	866.661
	2021	866.661	<<	<<	<<	866.661
	2022 e succ.	866.661	<<	<<	<<	866.661
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7392/1)	2019	973.103	<<	<<	<<	973.103
	2020	979.258	<<	<<	<<	979.258
	2021	979.258	<<	<<	<<	979.258
	2022 e succ.	9.792.580	<<	<<	<<	9.792.580
DL n. 341 del 2000 art. 16 "MEZZI ELETTRONICI PER CUSTODIA CAUTELARE" - (Cap-pg: 2558/2)	2019	11.176.483	<<	<<	<<	11.176.483
	2020	11.212.767	<<	<<	<<	11.212.767
	2021	21.212.767	<<	<<	<<	21.212.767
	2022 e succ.	212.127.670	<<	<<	<<	212.127.670
DLG n. 104 del 2018 art. 5 c. 2 "ROTTAMAZIONE ARMI, LORO PARTIE MUNIZIONI" - (Cap-pg: 2564/1)	2019	198.234	<<	<<	<<	198.234
	2020	200.000	<<	<<	<<	200.000
	2021	200.000	<<	<<	<<	200.000
	2022 e succ.	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 104 del 2018 art. 11 c. 7 "SISTEMA INFORMATICO PER TRACCIABILITA' DI ARMI E MUNIZIONI" - (Cap-pg: 7418/1)	2019	991.168	<<	<<	<<	991.168
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2019	69.571	<<	<<	<<	69.571
	2020	70.191	<<	<<	<<	70.191
	2021	70.191	<<	<<	<<	70.191
	2022 e succ.	701.910	<<	<<	<<	701.910
	2019	54.171.300	<<	<<	<<	54.171.300
	2020	54.654.000	<<	<<	<<	54.654.000
	2021	54.654.000	<<	<<	<<	54.654.000
	2022 e succ.	546.540.000	<<	<<	<<	546.540.000
DPR n. 51 del 2009 art. 48 c. 1 p. A "CONTRATTO FORZE DI POLIZIA" - (Cap-pg: 2650/1)	2019	184.313	<<	<<	<<	184.313
	2020	196.634	<<	<<	<<	196.634
	2021	196.634	<<	<<	<<	196.634
	2022 e succ.	1.966.340	<<	<<	<<	1.966.340
DPR n. 309 del 1990 art. 101 "POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE" (*) - (Cap-pg: 2668/1 - 2815/1 - 2815/2)	2019	664.190	<<	<<	<<	664.190
	2020	670.109	<<	<<	<<	670.109
	2021	670.109	<<	<<	<<	670.109
	2022 e succ.	670.109	<<	<<	<<	670.109
RD n. 773 del 1931 "LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA" - (Cap-pg: 2629/1 - 2630/1)	2019	922.163	<<	<<	<<	922.163
	2020	620.380	<<	<<	<<	620.380
	2021	620.380	<<	<<	<<	620.380
	2022 e succ.	6.203.800	<<	<<	<<	6.203.800
RD n. 773 del 1931 art. 1 "ORDINE PUBBLICO" - (Cap-pg: 2743/1)	2019	280.690	<<	<<	<<	280.690
	2020	283.191	<<	<<	<<	283.191
	2021	283.191	<<	<<	<<	283.191
	2022 e succ.	2.831.910	<<	<<	<<	2.831.910
RD n. 827 del 1924 art. 141 "(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI " - (Cap-pg: 2536/14 - 2647/5 - 2648/6)	2019	22.515	<<	<<	<<	22.515
	2020	22.715	<<	<<	<<	22.715
	2021	22.715	<<	<<	<<	22.715
	2022 e succ.	227.150	<<	<<	<<	227.150

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
RD n. 1629 del 1930 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTIDI P.S." - (Cap-pg: 2819/1)	2019	198.266	<<	<<	<<	198.266
	2020	200.000	<<	<<	<<	200.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 608 "REALIZZAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PNR" (*) - (Cap-pg: 2563/1)	2021	200.000	<<	<<	<<	200.000
	2022 e succ.	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 608 "REALIZZAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PNR" (*) - (Cap-pg: 2563/1)	2019	4.460.256	<<	<<	<<	4.460.256
	2020	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF" - (Cap-pg: 7457/4)	2021	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
	2022 e succ.	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF" - (Cap-pg: 7457/4)	2019	31.717.379	<<	<<	<<	31.717.379
	2020	38.400.000	<<	<<	<<	38.400.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7415/1 - 7415/2)	2021	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7415/1 - 7415/2)	2019	119.597	<<	<<	<<	119.597
	2020	120.662	<<	<<	<<	120.662
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "SPESE PER IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE TETRA" (*) - (Cap-pg: 7506/1)	2021	120.662	<<	<<	<<	120.662
	2022 e succ.	1.206.620	<<	<<	<<	1.206.620
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "SPESE PER IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE TETRA" (*) - (Cap-pg: 7506/1)	2019	89.609.953	<<	<<	<<	89.609.953
	2020	89.609.953	<<	<<	<<	89.609.953
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "SPESE PER IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE TETRA" (*) - (Cap-pg: 7506/1)	2021	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2022 e succ.	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Soccorso civile (8)					
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)					
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.1)					
L. n. 469 del 1961 art. 1 c. 3 "ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE UNITA' PREPOSTE ALLA PROTEZIONE CIVILE" - (Cap-pg: 1813/19)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	187.875 189.549 189.549 1.895.490
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1818/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	32.587 32.877 32.877 328.770
L. n. 996 del 1970 "NORME SUL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'- PROTEZIONE CIVILE" - (Cap-pg: 1818/2 - 1819/1 - 2052/1 - 7300/2 - 7305/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.432.272 2.453.945 2.453.945 24.539.450
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI." - (Cap-pg: 7305/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.938.177 << << <<
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1813/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	10.045 10.135 10.135 101.350
DPR n. 309 del 1990 art. 101 c. 1 "POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE" - (Cap-pg: 1816/11)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	457.484 461.560 461.560 4.615.600

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
RD n. 827 del 1924 art. 141 "(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI "" - (Cap-pg: 7301/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	8.825 8.904 8.904 89.040	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.825 8.904 8.904 89.040

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2) L. n. 94 del 1997 art. 1 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 1971/2 - 1973/1) L. n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUC" (*) - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) L. n. 246 del 2000 art. 10 c. 4 "POTENZIAMENTO VIGILI DEL FUOCO" (*) - (Cap-pg: 2053/1) L. n. 246 del 2000 art. 16 "POTENZIAMENTO VIGILI DEL FUOCO" - (Cap-pg: 1902/1) L. n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 "CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE" - (Cap-pg: 1802/2) L. n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 p. 1 "CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE" - (Cap-pg: 1802/5) L. n. 384 del 1991 "MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930, RECANTE NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI/NEGLI AEROPORTI" - (Cap-pg: 7302/1 - 7302/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	275.178 277.630 277.630 2.776.300	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	275.178 277.630 277.630 2.776.300	
	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.684.985 1.700.000 1.700.000 1.700.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.684.985 1.700.000 1.700.000 1.700.000
	2019 2020 2021 2022 e succ.	37.814 38.151 38.151 38.151	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	37.814 38.151 38.151 38.151
	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.577.407 1.591.463 1.591.463 15.914.630	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.577.407 1.591.463 1.591.463 15.914.630
	2019 2020 2021 2022 e succ.	4.711.611 3.828.563 3.828.563 38.285.630	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.711.611 3.828.563 3.828.563 38.285.630
	2019 2020 2021 2022 e succ.	445.369 231.463 231.463 2.314.630	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	445.369 231.463 231.463 2.314.630
	2019 2020 2021 2022 e succ.	12.323.016 12.418.269 12.418.269 124.182.690	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.323.016 12.418.269 12.418.269 124.182.690

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 469 del 1961 "ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" -(Cap-pg: 1901/9 - 1901/10 - 1901/12 - 1901/17 - 1901/18 - 1901/32 - 1906/2 - 1971/1 - 1982/3 - 1982/12 - 1987/2 - 7325/3 - 7325/5 - 7326/1)	2019	127.469.742	<<	<<	<<	127.469.742
	2020	121.400.732	<<	<<	<<	121.400.732
	2021	120.900.732	<<	<<	<<	120.900.732
	2022 e succ.	1.197.364.020	<<	<<	<<	1.197.364.020
L. n. 469 del 1961 art. 1 c. 1 p. A "L. 469/1961" -(Cap-pg: 1904/1 - 1909/1)	2019	61.724	<<	<<	<<	61.724
	2020	62.274	<<	<<	<<	62.274
	2021	62.274	<<	<<	<<	62.274
	2022 e succ.	622.740	<<	<<	<<	622.740
L. n. 469 del 1961 art. 1 c. 3 "ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE UNITA' PREPOSTE ALLA PROTEZIONE CIVILE" -(Cap-pg: 1982/4 - 1984/1)	2019	912.193	<<	<<	<<	912.193
	2020	920.298	<<	<<	<<	920.298
	2021	920.298	<<	<<	<<	920.298
	2022 e succ.	9.202.980	<<	<<	<<	9.202.980
L. n. 469 del 1961 art. 6 c. 4 "IL MINISTERO DELL'INTERNO PROVVEDE, TRA L'ALTRO, ALLE SPESE PER LE ESERCITAZIONI E MANOVRE E PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE DEL PERSONALE" -(Cap-pg: 1901/11 - 1901/15)	2019	43.859	<<	<<	<<	43.859
	2020	44.231	<<	<<	<<	44.231
	2021	44.231	<<	<<	<<	44.231
	2022 e succ.	442.310	<<	<<	<<	442.310
L. n. 469 del 1961 art. 6 c. 5 "IL MINISTERO DELL'INTERNO PROVVEDE, TRA L'ALTRO, ALLE SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E LE ATTIVITA' SPORTIVE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO" -(Cap-pg: 1907/2)	2019	14.960	<<	<<	<<	14.960
	2020	15.093	<<	<<	<<	15.093
	2021	15.093	<<	<<	<<	15.093
	2022 e succ.	150.930	<<	<<	<<	150.930
L. n. 734 del 1973 art. 8 c. 1 p. B "L. 734 1973" -(Cap-pg: 1856/1)	2019	5.292.427	<<	<<	<<	5.292.427
	2020	5.339.586	<<	<<	<<	5.339.586
	2021	5.339.586	<<	<<	<<	5.339.586
	2022 e succ.	53.395.860	<<	<<	<<	53.395.860
L. n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" -(Cap-pg: 1901/1)	2019	13.926	<<	<<	<<	13.926
	2020	14.050	<<	<<	<<	14.050
	2021	14.050	<<	<<	<<	14.050
	2022 e succ.	140.500	<<	<<	<<	140.500
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" -(Cap-pg: 1901/2 - 1901/4)	2019	1.458.424	<<	<<	<<	1.458.424
	2020	1.471.607	<<	<<	<<	1.471.607
	2021	1.471.607	<<	<<	<<	1.471.607
	2022 e succ.	14.716.070	<<	<<	<<	14.716.070

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 836 del 1973 art. 1 "FRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE" -(Cap-pg: 1901/5 - 1906/1 - 1907/1)	2019	759.243	<<	<<	<<	759.243
	2020	766.008	<<	<<	<<	766.008
	2021	766.008	<<	<<	<<	766.008
	2022 e succ.	7.660.080	<<	<<	<<	7.660.080
L. n. 930 del 1980 "NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI E SUI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" -(Cap-pg: 1953/1)	2019	810.672	<<	<<	<<	810.672
	2020	817.896	<<	<<	<<	817.896
	2021	817.896	<<	<<	<<	817.896
	2022 e succ.	8.178.960	<<	<<	<<	8.178.960
L. n. 996 del 1970 "NORME SUL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'- PROTEZIONE CIVILE" -(Cap-pg: 1901/13)	2019	6.938.177	<<	<<	<<	6.938.177
	2020	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
	2021	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
	2022 e succ.	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000
L. n. 996 del 1970 art. 8 c. 2 "IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E' FORMATO, TRA L'ALTRO, DAL CENTRO STUDI ESPERIENZE" -(Cap-pg: 1983/1)	2019	65.530	<<	<<	<<	65.530
	2020	66.114	<<	<<	<<	66.114
	2021	66.114	<<	<<	<<	66.114
	2022 e succ.	661.140	<<	<<	<<	661.140
L. n. 996 del 1970 art. 16 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" -(Cap-pg: 1982/1)	2019	40.713	<<	<<	<<	40.713
	2020	41.076	<<	<<	<<	41.076
	2021	41.076	<<	<<	<<	41.076
	2022 e succ.	410.760	<<	<<	<<	410.760
DL n. 24 del 2004 art. 2 "INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO" -(Cap-pg: 7325/13)	2019	145.612	<<	<<	<<	145.612
	2020	290.560	<<	<<	<<	290.560
	2021	290.560	<<	<<	<<	290.560
	2022 e succ.	2.905.600	<<	<<	<<	2.905.600
DL n. 39 del 2009 art. 7 c. 4/bis p. A "CORPO NAZIONALE VV.FF." (*) -(Cap-pg: 1905/1)	2019	1.377.932	<<	<<	<<	1.377.932
	2020	1.390.210	<<	<<	<<	1.390.210
	2021	1.390.210	<<	<<	<<	1.390.210
	2022 e succ.	1.390.210	<<	<<	<<	1.390.210
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI." -(Cap-pg: 7325/14)	2019	10.407.265	<<	<<	<<	10.407.265
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 119 del 2014 art. 8 c. 1 p. B "AMMODERNAMENTO MEZZI E ATTREZZATURE VVFF" - (Cap-pg: 7325/1)	2019	5.676.287	<<	<<	<<	5.676.287
	2020	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
	2021	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7311/1)	2019	1.215.144	<<	<<	<<	1.215.144
	2020	1.225.972	<<	<<	<<	1.225.972
	2021	1.225.972	<<	<<	<<	1.225.972
	2022 e succ.	12.259.720	<<	<<	<<	12.259.720
DLG n. 29 del 1993 art. 24 "INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI" - (Cap-pg: 1851/2)	2019	45.770	<<	<<	<<	45.770
	2020	45.990	<<	<<	<<	45.990
	2021	45.990	<<	<<	<<	45.990
	2022 e succ.	459.900	<<	<<	<<	459.900
DLG n. 81 del 2008 "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" - (Cap-pg: 1908/1)	2019	24.284	<<	<<	<<	24.284
	2020	24.500	<<	<<	<<	24.500
	2021	24.500	<<	<<	<<	24.500
	2022 e succ.	245.000	<<	<<	<<	245.000
DLG n. 165 del 2001 art. 40 "CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA" - (Cap-pg: 1802/1)	2019	18.407.450	<<	<<	<<	18.407.450
	2020	14.843.900	<<	<<	<<	14.843.900
	2021	14.843.900	<<	<<	<<	14.843.900
	2022 e succ.	148.439.000	<<	<<	<<	148.439.000
DLG n. 165 del 2001 art. 45 c. 3 "CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO" - (Cap-pg: 1802/4)	2019	843.445	<<	<<	<<	843.445
	2020	666.375	<<	<<	<<	666.375
	2021	666.375	<<	<<	<<	666.375
	2022 e succ.	6.663.750	<<	<<	<<	6.663.750
DLG n. 177 del 2016 art. 13 c. 3 p. Alprimum "TRASFERIMENTO RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI EX CORPO FORESTALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 1976/1)	2019	968.211	<<	<<	<<	968.211
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
DLG n. 446 del 1997 art. 16 "DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI IMPOSTA SUI REDDITI IRAP" - (Cap-pg: 1822/1)	2019	1.597.911	<<	<<	<<	1.597.911
	2020	1.295.009	<<	<<	<<	1.295.009
	2021	1.295.009	<<	<<	<<	1.295.009
	2022 e succ.	12.950.090	<<	<<	<<	12.950.090

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

Missioni Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		(in Euro)					Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
DLG n. 446 del 1997 art. 16 c. 2 "IRAP COMPETENZE FISSE" - (Cap-pg: 1822/2)	2019	149.529	<<	<<	<<	149.529	<<	149.529	
	2020	76.155	<<	<<	<<	76.155	<<	76.155	
	2021	76.155	<<	<<	<<	76.155	<<	76.155	
	2022 e succ.	761.550	<<	<<	<<	761.550	<<	761.550	
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1901/3)	2019	44.568	<<	<<	<<	44.568	<<	44.568	
	2020	44.965	<<	<<	<<	44.965	<<	44.965	
	2021	44.965	<<	<<	<<	44.965	<<	44.965	
	2022 e succ.	449.650	<<	<<	<<	449.650	<<	449.650	
DPR n. 422 del 1977 art. 1 "NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO" - (Cap-pg: 1802/3)	2019	915.528	<<	<<	<<	915.528	<<	915.528	
	2020	229.378	<<	<<	<<	229.378	<<	229.378	
	2021	229.378	<<	<<	<<	229.378	<<	229.378	
	2022 e succ.	2.293.780	<<	<<	<<	2.293.780	<<	2.293.780	
RD n. 827 del 1924 art. 141 "(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI " - (Cap-pg: 1901/20 - 1901/21 - 7336/1)	2019	1.090.150	<<	<<	<<	1.090.150	<<	1.090.150	
	2020	1.099.651	<<	<<	<<	1.099.651	<<	1.099.651	
	2021	1.099.651	<<	<<	<<	1.099.651	<<	1.099.651	
	2022 e succ.	10.996.510	<<	<<	<<	10.996.510	<<	10.996.510	
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7325/2)	2019	1.486.752	<<	<<	<<	1.486.752	<<	1.486.752	
	2020	10.560.000	<<	<<	<<	10.560.000	<<	10.560.000	
	2021	2.430.000	<<	<<	<<	2.430.000	<<	2.430.000	
	2022 e succ.	4.520.000	<<	<<	<<	4.520.000	<<	4.520.000	
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7313/2 - 7313/3)	2019	7.433.760	<<	<<	<<	7.433.760	<<	7.433.760	
	2020	19.204.000	<<	<<	<<	19.204.000	<<	19.204.000	
	2021	20.704.000	<<	<<	<<	20.704.000	<<	20.704.000	
	2022 e succ.	64.619.000	<<	<<	<<	64.619.000	<<	64.619.000	
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7313/1)	2019	1.486.752	<<	<<	<<	1.486.752	<<	1.486.752	
	2020	12.000.000	<<	<<	<<	12.000.000	<<	12.000.000	
	2021	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
	2022 e succ.	44.000.000	<<	<<	<<	44.000.000	<<	44.000.000	
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7325/4)	2019	14.914.152	<<	<<	<<	14.914.152	<<	14.914.152	
	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	2022 e succ.	45.000.000	<<	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000	

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7302/3)	2019	1.158.491	<<	<<	<<	1.158.491
	2020	1.168.814	<<	<<	<<	1.168.814
	2021	1.168.814	<<	<<	<<	1.168.814
	2022 e succ.	11.688.140	<<	<<	<<	11.688.140
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 1982/5)	2019	714.143	<<	<<	<<	714.143
	2020	720.506	<<	<<	<<	720.506
	2021	720.506	<<	<<	<<	720.506
	2022 e succ.	7.205.060	<<	<<	<<	7.205.060
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.1)						
DL n. 39 del 2009 art. 10/bis c. 5/bis "INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009" (*) - (Cap-pg: 7459/1)	2019	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2020	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2021	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2022 e succ.	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N.189/2016" (*) - (Cap-pg: 8006/1)	2019	650.000.000	<<	<<	<<	650.000.000
	2020	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
	2021	200.000.000	<<	<<	<<	200.000.000
	2022 e succ.	750.000.000	<<	<<	<<	750.000.000
Protezione civile (8.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.2)						
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "FONDO EMERGENZE NAZIONALI" (*) - (Cap-pg: 7441/1)	2019	300.000.000	<<	<<	<<	300.000.000
	2020	340.000.000	<<	<<	<<	340.000.000
	2021	340.000.000	<<	<<	<<	340.000.000
	2022 e succ.	340.000.000	<<	<<	<<	340.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (UdV - 1.1) DLG n. 454 del 1999 "RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59" - (Cap-pg: 2084/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "PIANO IRRIGUO NAZIONALE" (*) - (Cap-pg: 7438/5)	2019 2020 2021 2022 e succ.	97.370.879 97.370.879 97.370.879 876.337.911	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	97.370.879 97.370.879 97.370.879 876.337.911 44.575.441 44.575.441 44.575.441 44.575.441

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (UdV - 1.3) L. n. 499 del 1999 art. 4 "INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO" (*) - (Cap-pg: 7810/1) L. n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 "INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO" - (Cap-pg: 1980/9) DL n. 95 del 2012 art. 23/4ter c. 9 "TRASFERIMENTO COMPETENZE DALL'ASSI/AL MIPAF" - (Cap-pg: 2297/2) DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 4 "RETT" - (Cap-pg: 7761/4) DLG n. 165 del 1999 "SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59." - (Cap-pg: 1525/2)	2019	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2020	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2021	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2022 e succ.	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2019	5.070.243	<<	<<	<<	5.070.243
	2020	5.070.243	<<	<<	<<	5.070.243
	2021	5.070.243	<<	<<	<<	5.070.243
	2022 e succ.	45.632.187	<<	<<	<<	45.632.187
	2019	46.063.000	<<	<<	<<	46.063.000
	2020	46.563.000	<<	<<	<<	46.563.000
	2021	46.563.000	<<	<<	<<	46.563.000
	2022 e succ.	419.067.000	<<	<<	<<	419.067.000
2019	4.197.074	<<	<<	<<	4.197.074	
2020	4.197.074	<<	<<	<<	4.197.074	
2021	4.197.074	<<	<<	<<	4.197.074	
2022 e succ.	37.773.666	<<	<<	<<	37.773.666	
2019	113.014.385	<<	<<	<<	113.014.385	
2020	113.014.385	<<	<<	<<	113.014.385	
2021	113.014.385	<<	<<	<<	113.014.385	
2022 e succ.	1.130.143.850	<<	<<	<<	1.130.143.850	

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)					
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 4.2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	15.350.054 15.350.054 15.350.054 153.500.540
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 4.3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	25.000 25.000 25.000 250.000
L. n. 239 del 2004 art. 1 c. 110 "RIORDINO SETTORE ENERGETICO" - (Cap-pg: 7341/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	11.100 11.100 11.100 111.000
L. n. 273 del 2002 art. 32 c. 99 "ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE" - (Cap-pg: 3533/31)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	11.100 11.100 11.100 111.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.2) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 214 "CONTRIBUTO ALL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO" - (Cap-pg: 2302/3)	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
2019 2020 2021 2022 e succ.					
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.1) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 361 "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE" - (Cap-pg: 1900/1)	66.997.166 115.000.000 115.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	66.997.166 115.000.000 115.000.000 <<
2019 2020 2021 2022 e succ.					
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.2) DL n. 91 del 2014 art. 19 c. 1 p. B "CREDITO D'IMPOSTA /RAP SU AGEVOLAZIONE ACE CAP. 7819" - (Cap-pg: 7819/1)	74.400.000 76.200.000 75.800.000 820.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	74.400.000 76.200.000 75.800.000 820.000.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					
DL n. 119 del 2018 art. 17 c. 1 "OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI" - (Cap-pg: 7788/1)	36.300.000 195.500.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	36.300.000 195.500.000 << <<
2019 2020 2021 2022 e succ.					

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.4) DLT n. 377 del 1945 "RIPARTIZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO IN DUE DISTINTI MINISTERI RISPETTIVAMENTE DENOMINATI, MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO E MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE". - (Cap-pg. 7476/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	2.344.571 2.344.571 2.344.571 23.445.710	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.344.571 2.344.571 2.344.571 23.445.710

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.1) L. n. 870 del 1986 art. 16 "SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE" - (Cap-pg: 1233/3 - 1235/3) L. n. 870 del 1986 art. 19 c. 7 p. S "INTERVENTI URGENTI PER M.C.T.C." - (Cap-pg: 1236/1) DLG n. 285 del 1992 art. 101 c. 1 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" - (Cap-pg: 1237/2)	2019 16.697.523 2020 18.321.282 2021 18.412.442 2022 e succ. 190.074.600 2019 62.436 2020 61.653 2021 60.858 2022 e succ. 608.580 2019 210.716 2020 208.072 2021 205.388 2022 e succ. 2.053.880	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	16.697.523 18.321.282 18.412.442 190.074.600 62.436 61.653 60.858 608.580 210.716 208.072 205.388 2.053.880
Autotrasporto ed intermodalità (13.2) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3) L. n. 124 del 2017 art. 1 c. 190 "SPESE PER IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELLA LOGISTICA (SINAMOLO)" (*) - (Cap-pg: 1255/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 585 "PARTENARIATO PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI" (*) - (Cap-pg: 1258/1) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 528 "TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESSE SICILIANE" (*) - (Cap-pg: 7410/1)	2019 << 2020 << 2021 500.000 2022 e succ. 500.000 2019 << 2020 << 2021 100.000 2022 e succ. 100.000 2019 5.176.793 2020 5.176.793 2021 5.223.793 2022 e succ. 5.223.793	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	<< << 500.000 500.000 << << 100.000 100.000 5.176.793 5.176.793 5.223.793 5.223.793

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.2) DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 "CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C" - (Cap-pg: 1923/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	17.900.000 17.900.000 17.900.000 179.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	17.900.000 17.900.000 17.900.000 179.000.000
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4) L n. 174 del 2014 art. 3 c. 1 "RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF)" - (Cap-pg: 1350/2) DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/ter decies "QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA LUCCA PISTOIA" - (Cap-pg: 7564/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 584 "FONDO ROTTAMAZIONE CARRI MERCÉ" - (Cap-pg: 7303/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 240 "TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE" - (Cap-pg: 7563/1)	2019 2020 2021 2022 e succ. 2019 2020 2021 2022 e succ. 2019 2020 2021 2022 e succ. 2019 2020 2021 2022 e succ.	280 280 280 840 25.990.000 << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	280 280 280 840 25.990.000 << << << << << << << << << << << <<

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 888 "MOBILITA' FIERE" - (Cap-pg: 7415/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	96.361 96.361 2.696.361 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	96.361 96.361 2.696.361 <<
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1230 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" - (Cap-pg: 1314/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	65.000.000 65.400.000 65.400.000 519.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	65.000.000 65.400.000 65.400.000 519.000.000
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 p. B "ASSEGNAZIONE DI RISORSE A CARICO DEL FONDO INFRASTRUTTURE" - (Cap-pg: 7122/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< 300.000.000 300.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 300.000.000 300.000.000 <<
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A." - (Cap-pg: 7122/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	420.400.000 3.372.330.000 2.852.260.000 11.803.597.155	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	420.400.000 3.372.330.000 2.852.260.000 11.803.597.155
LF n. 538 del 1993 art. 4 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1994)" - (Cap-pg: 1541/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.015.556.791 915.556.791 915.556.791 8.280.011.119	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.015.556.791 915.556.791 915.556.791 8.280.011.119

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5) L. n. 542 del 1907 art. 1 "ESECUZIONE NUOVE OPERE COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE PORTI" - (Cap-pg: 7261/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 998 "CONTRIBUTO SETTORE COBOTAGGIO" (*) - (Cap-pg: 1960/4) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI" (*) - (Cap-pg: 7600/1)	2019	12.493.544	<<	<<	<<	12.493.544
	2020	12.493.544	<<	<<	<<	12.493.544
	2021	12.493.544	<<	<<	<<	12.493.544
	2022 e succ.	124.935.440	<<	<<	<<	124.935.440
	2019	61.600.000	<<	<<	<<	61.600.000
	2020	61.600.000	<<	<<	<<	61.600.000
	2021	62.100.000	<<	<<	<<	62.100.000
	2022 e succ.	62.100.000	<<	<<	<<	62.100.000
	2019	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2021	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4) DL n. 148 del 2017 art. 19/quarter "BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI/ECONOMICI" (*) - (Cap-pg: 1674/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B "PIANO GENERALE DELLA MOBILITA'" (*) - (Cap-pg: 1096/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 72 "SMART ROAD" - (Cap-pg: 1638/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	800.000 << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	800.000 << << <<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Comunicazioni (15) Servizi postali (15.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 10.1) DL n. 353 del 2003 art. 1 "TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI" - (Cap-pg: 1496/1)	2019 54.888.528 2020 54.337.539 2021 54.612.593 2022 e succ. 546.125.930	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	54.888.528 54.337.539 54.612.593 546.125.930
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 10.2) L n. 164 del 2015 art. 3 c. 1 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 5 MARZO 2008." - (Cap-pg: 2183/1)	2019 2.887.063 2020 2.879.116 2021 2.878.569 2022 e succ. 28.785.690	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.887.063 2.879.116 2.878.569 28.785.690
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 321 "AGENZIE STAMPA ESTERO" - (Cap-pg: 2183/4)	2019 7.103.187 2020 7.083.636 2021 7.082.289 2022 e succ. 70.822.890	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	7.103.187 7.083.636 7.082.289 70.822.890

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ricerca e innovazione (17) Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 6.1) L n. 61 del 1996 "RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ATTI FINALI DELLA CONFERENZA ADDIZIONALE DEI PLENI POTENZIARI RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E CONVENZIONE DELL'UNIONE IN TERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (UIT) CON PROTOCOLLO FACOLTATIVO, RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI, ADOTTATI A GINEVRA IL 22 DICEMBRE 1992." - (Cap-pg: 1377/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	132.105 132.105 132.105 1.321.050	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	132.105 132.105 132.105 1.321.050
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 2.1) DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. A/ter "FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA" (*) - (Cap-pg: 3398/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	171.142.520 176.142.520 181.142.520 181.142.520	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	171.142.520 176.142.520 181.142.520 181.142.520

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.1)					
L n. 27 del 2004 art. 3 c. 1 "PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE RISCHI BIOTECNOLOGICI" (*) - (Cap-pg: 1408/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	204.218 194.218 194.218 194.218
L n. 30 del 2002 art. 3 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992" (*) - (Cap-pg: 2212/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	259.284 239.284 239.284 239.284
L n. 79 del 2016 art. 7 c. 2 "SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALLA RATIFICA DEL PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003" - (Cap-pg: 2701/33)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	780 780 1.780 17.800
L n. 93 del 2001 art. 3 c. 3 "CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 2212/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	100.551 100.551 84.551 84.551
L n. 137 del 1997 art. 1 c. 3 "COMPENSI AL PERSONALE PER LE EFFETTUAZIONI DI ISPEZIONI" - (Cap-pg: 2705/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	190.829 190.829 220.829 2.208.290
L n. 176 del 2002 art. 3 c. 1 "CONVENZIONE ROTTERDAM" (*) - (Cap-pg: 2212/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	606.561 606.561 496.561 496.561

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 "OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 1407/1 - 2717/12) L. n. 344 del 1997 art. 1 c. 5 "PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI" (*) - (Cap-pg: 2717/1 - 2717/4 - 8461/1) L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 2701/7) L. n. 368 del 1990 "RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE" - (Cap-pg: 2705/1) DL n. 10 del 2007 art. 5/bis c. 1 "APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)" (*) - (Cap-pg: 2717/18)	2019	286.743	<<	<<	<<	286.743
	2020	285.743	<<	<<	<<	285.743
	2021	234.743	<<	<<	<<	234.743
	2022 e succ.	234.743	<<	<<	<<	234.743
	2019	613.562	<<	<<	<<	613.562
	2020	613.562	<<	<<	<<	613.562
	2021	452.562	<<	<<	<<	452.562
	2022 e succ.	452.562	<<	<<	<<	452.562
	2019	527	<<	<<	<<	527
	2020	527	<<	<<	<<	527
	2021	527	<<	<<	<<	527
	2022 e succ.	5.270	<<	<<	<<	5.270
2019	5.252	<<	<<	<<	5.252	
2020	5.252	<<	<<	<<	5.252	
2021	5.252	<<	<<	<<	5.252	
2022 e succ.	52.520	<<	<<	<<	52.520	
2019	36.129	<<	<<	<<	36.129	
2020	36.129	<<	<<	<<	36.129	
2021	36.129	<<	<<	<<	36.129	
2022 e succ.	36.129	<<	<<	<<	36.129	

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.2)						
L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 "EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" (*) - (Cap-pg: 2211/25)	2019 2020 2021 2022 e succ.	116.000 116.000 116.000 116.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	116.000 116.000 116.000 116.000
L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 p. 1 "SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" - (Cap-pg: 2151/13)	2019 2020 2021 2022 e succ.	20.000 20.000 20.000 200.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.000 20.000 20.000 200.000
L. n. 108 del 2001 art. 3 c. 1 "CONVENZIONE SULL'AMBIENTE 'AARHUS'" (*) - (Cap-pg: 2211/7)	2019 2020 2021 2022 e succ.	56.946 56.946 56.946 56.946	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	56.946 56.946 56.946 56.946
L. n. 120 del 2002 art. 3 "CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI" (*) - (Cap-pg: 2211/3 - 2211/23)	2019 2020 2021 2022 e succ.	16.547.603 16.026.981 14.247.603 14.247.603	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	16.547.603 16.026.981 14.247.603 14.247.603
L. n. 204 del 2016 art. 1 c. 1 p. 1 "MISSIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015" - (Cap-pg: 2151/14)	2019 2020 2021 2022 e succ.	393.045 393.045 393.045 3.930.450	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	393.045 393.045 393.045 3.930.450
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 2151/6 - 2214/11)	2019 2020 2021 2022 e succ.	7.033 7.033 7.033 70.330	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	7.033 7.033 7.033 70.330
L. n. 403 del 1999 art. 4 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI" (*) - (Cap-pg: 2211/10)	2019 2020 2021 2022 e succ.	10.008 10.008 10.008 10.008	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	10.008 10.008 10.008 10.008

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 "DIFFUSIONE STATO AMBIENTE" - (Cap-pg: 212/1/9)	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
2019 2020 2021 2022 e succ.					
Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.4)					
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 8871/1)	20.000 50.000 50.000 500.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.000 50.000 50.000 500.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					
L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 4031/7)	994 994 994 9.940	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	994 994 994 9.940
2019 2020 2021 2022 e succ.					

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.5)						
L. n. 100 del 2013 art. 3 c. 1 "SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ACCORDO UNESCO" - (Cap-pg. 3071/39)	2019 2020 2021 2022 e succ.	419 419 419 4.190	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	419 419 419 4.190
L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg. 3101/5)	2019 2020 2021 2022 e succ.	843 843 843 8.430	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	843 843 843 8.430
L. n. 366 del 1963 art. 1 "NUOVE NORME RELATIVE ALLE LAGUNE DI VENEZIA E DI MARANO-GRADO." - (Cap-pg. 7671/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.621.200 1.781.200 1.781.200 17.812.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.621.200 1.781.200 1.781.200 17.812.000
L. n. 426 del 1998 art. 4 c. 18 "FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE LOTTA SICCA' E DESERTIFICAZIONE" (*) - (Cap-pg. 3084/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	428 428 428 428	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	428 428 428 428
L. n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg. 3071/24 - 3101/11 - 3121/10)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.113 1.113 1.113 11.130	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.113 1.113 1.113 11.130
DPR n. 5 del 1956 "COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI" - (Cap-pg. 3101/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	14.240 14.240 14.240 142.400	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	14.240 14.240 14.240 142.400

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.6)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
L. n. 94 del 1970 "ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1954, E AI RELATIVI ANNESSI A E B, ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962" - (Cap-pg: 1641/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	71.015 76.015 92.015 920.150	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	71.015 76.015 92.015 920.150
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 1381/18 - 1381/20 - 1411/5 - 1411/8 - 1411/9 - 1451/8 - 1451/9 - 7382/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	5.867 5.867 5.867 5.867	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.867 5.867 5.867 5.867
L. n. 391 del 2001 art. 4 c. 1 "FUNZIONAMENTO COMITATO DI PILOTAGGIO" (*) - (Cap-pg: 1406/4)	2019 2020 2021 2022 e succ.	5.867 5.867 5.867 5.867	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.867 5.867 5.867 5.867
L. n. 394 del 1991 art. 18 c. 5 "FUNZIONAMENTO AREE PROTETTE" - (Cap-pg: 1647/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	20.164 20.164 20.164 201.640	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.164 20.164 20.164 201.640
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1381/2 - 1381/25 - 1411/2 - 1411/11 - 1451/11)	2019 2020 2021 2022 e succ.	25.958 25.958 39.958 399.580	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	25.958 25.958 39.958 399.580
L. n. 979 del 1982 art. 7 c. 2 "VIGILANZA DIFESA DEL MARE" (*) - (Cap-pg: 1644/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	26.946.428 27.083.000 27.083.000 27.083.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	26.946.428 27.083.000 27.083.000 27.083.000
DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 "SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA" (*) - (Cap-pg: 1388/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	3.327 3.327 3.327 3.327	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.327 3.327 3.327 3.327

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 "SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA" - (Cap-pg: 1388/4)	2019	441.173	<<	<<	<<	441.173
	2020	456.173	<<	<<	<<	456.173
	2021	456.173	<<	<<	<<	456.173
	2022 e succ.	4.561.730	<<	<<	<<	4.561.730
	2019	10.514	<<	<<	<<	10.514
	2020	10.514	<<	<<	<<	10.514
	2021	10.514	<<	<<	<<	10.514
	2022 e succ.	10.514	<<	<<	<<	10.514
	2019	16.000	<<	<<	<<	16.000
	2020	16.000	<<	<<	<<	16.000
	2021	16.000	<<	<<	<<	16.000
	2022 e succ.	160.000	<<	<<	<<	160.000
DL n. 91 del 2014 art. 11 c. 2 "RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CITES" - (Cap-pg: 1389/4)	2019	9.835.855	<<	<<	<<	9.835.855
	2020	10.135.855	<<	<<	<<	10.135.855
	2021	10.000.862	<<	<<	<<	10.000.862
	2022 e succ.	10.000.862	<<	<<	<<	10.000.862
DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 "PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE" (*) - (Cap-pg: 1644/4)	2019	44.465	<<	<<	<<	44.465
	2020	44.465	<<	<<	<<	44.465
	2021	60.465	<<	<<	<<	60.465
	2022 e succ.	604.650	<<	<<	<<	604.650
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1381/3 - 1411/3 - 1411/12 - 1451/3 - 1451/12)	2019	44.465	<<	<<	<<	44.465
	2020	44.465	<<	<<	<<	44.465
	2021	60.465	<<	<<	<<	60.465
	2022 e succ.	604.650	<<	<<	<<	604.650

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (Incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.7)						
L. n. 36 del 2001 art. 4 c. 1 "MISURE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO" (*) - (Cap-pg: 4131/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	44.537 44.537 44.537 44.537	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	44.537 44.537 44.537 44.537
L. n. 36 del 2001 art. 6 c. 7 "COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PREVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO" (*) - (Cap-pg: 4131/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	5.008 5.008 5.008 5.008	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.008 5.008 5.008 5.008
L. n. 125 del 2006 art. 3 c. 2 "RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO" (*) - (Cap-pg: 2219/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	61.280 61.280 61.280 61.280	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	61.280 61.280 61.280 61.280
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 2219/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	65.437 65.437 65.437 65.437	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	65.437 65.437 65.437 65.437
L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 4111/7)	2019 2020 2021 2022 e succ.	932 932 932 9.320	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	932 932 932 9.320
L. n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 4111/17)	2019 2020 2021 2022 e succ.	289 339 339 3.390	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	289 339 339 3.390
DL. n. 361 del 1987 art. 10 "ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SMALTIMENTO RIFIUTI" - (Cap-pg: 4111/15)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18,16) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.8) L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 "EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" (*) - (Cap-pg: 2046/1) L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 p. 1 "SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" - (Cap-pg: 2028/18) L. n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 "OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 2041/2) L. n. 344 del 1997 art. 5 c. 2 "FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT" (*) - (Cap-pg: 2041/1) L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 2028/7) L. n. 549 del 1993 art. 13 "PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO DEI LIVELLI DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA AL SUOLO" - (Cap-pg: 2045/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 322 "RISPARMIO ENERGETICO" (*) - (Cap-pg: 8407/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	382.371 372.371 372.371 372.371	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	382.371 372.371 372.371 372.371
	2019 2020 2021 2022 e succ.	6.520 6.520 9.520 95.200	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.520 6.520 9.520 95.200
	2019 2020 2021 2022 e succ.	38.559 38.559 38.559 38.559	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	38.559 38.559 38.559 38.559
	2019 2020 2021 2022 e succ.	8.758 8.758 8.758 8.758	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.758 8.758 8.758 8.758
	2019 2020 2021 2022 e succ.	932 932 932 9.320	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	932 932 932 9.320
	2019 2020 2021 2022 e succ.	100.000 95.000 95.000 950.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	100.000 95.000 95.000 950.000
	2019 2020 2021 2022 e succ.	3.414.816 3.414.816 2.749.279 2.749.279	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.414.816 3.414.816 2.749.279 2.749.279

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Casa e assetto urbanistico (19)					
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 13.1)					
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 "RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE" - (Cap-pg: 2099/1)	2019 97.289.496 2020 145.520.873 2021 232.789.136 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	97.289.496 145.520.873 232.789.136 <<
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)					
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (UdV - 1.5)					
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI" (*) - (Cap-pg: 3671/1)	2019 7.465.519 2020 7.465.519 2021 7.465.519 2022 e succ. 7.465.519	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	7.465.519 7.465.519 7.465.519 7.465.519
Tutela del patrimonio culturale (21.15)					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (UdV - 1.9)					
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»" - (Cap-pg: 8098/2)	2019 87.748.858 2020 93.102.580 2021 69.059.851 2022 e succ. 497.798.605	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	87.748.858 93.102.580 69.059.851 497.798.605

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definizione con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Istruzione scolastica (22)					
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.1)					
L. n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 "FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE" (*) - (Cap-pg: 2007/1)	12.060.000 9.900.000 11.340.000 13.500.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.060.000 9.900.000 11.340.000 13.500.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					
Istruzione del primo ciclo (22.17)					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.6)					
DL. n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A "RIMBORSO VISITE FISCAL" - (Cap-pg: 1214/1 - 1215/1 - 1216/1)	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
2019 2020 2021 2022 e succ.					
LF. n. 244 del 2007 art. 2 c. 502 "QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTIVA CARICO DATORE DI LAVORO PREVIDENZA COMPLEMENTARE" - (Cap-pg: 1243/1 - 2343/1)	18.093.270 18.093.270 18.093.270 180.932.700	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	18.093.270 18.093.270 18.093.270 180.932.700
2019 2020 2021 2022 e succ.					

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Istruzione del secondo ciclo (22.18) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.7)					
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A "RIMBORSO VISITE FISCALI" - (Cap-pg: 1217/1)	<< << << << 2022 e succ.	<< << << << <<	<< << << << <<	<< << << << <<	<< << << << <<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 70 "CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI" - (Cap-pg: 2836/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	75.000.000 75.000.000 75.000.000 <<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 502 "QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTI A CARICO DATORE DI LAVORO PREVIDENZA COMPLEMENTARE" - (Cap-pg: 2443/1 - 2543/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.196.730 9.196.730 9.196.730 91.967.300
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - (Cap-pg: 1194/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	25.535.641 113.953.462 76.453.462 399.534.620
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.3)					
L n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'" - (Cap-pg: 1694/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.134.269.575 6.285.939.575 6.353.939.575 63.839.395.750

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.1) L. n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. G. "ISTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 5247/1) DLG n. 117 del 2017 art. 53 c. 3 "ISTITUZIONE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 8060/1) RD n. 1058 del 1929 art. 8 "CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO" - (Cap-pg: 5191/6)	2019 39.000.000 2020 39.000.000 2021 22.900.000 2022 e succ. 35.000.000 2019 18.000.000 2020 18.000.000 2021 12.700.000 2022 e succ. 15.000.000 2019 111.756 2020 111.756 2021 111.756 2022 e succ. 1.117.560	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	39.000.000 39.000.000 22.900.000 35.000.000 18.000.000 18.000.000 12.700.000 15.000.000 111.756 111.756 111.756 1.117.560

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1)						
L. n. 71 del 2017 art. 3 c. 7 "DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO" (*) - (Cap-pg: 2102/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	48.645 48.507 48.498 48.498	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	48.645 48.507 48.498 48.498
L. n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 "GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA" (*) - (Cap-pg: 2118/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.755.217 1.749.572 1.749.190 1.749.190	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.755.217 1.749.572 1.749.190 1.749.190
L. n. 482 del 1999 "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE" (*) - (Cap-pg: 5210/1 - 5211/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	3.067.787 3.059.342 3.058.760 3.058.760	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.067.787 3.059.342 3.058.760 3.058.760
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 "TRASFERIMENTO RISORSE DA SOLIDARIETA' SOCIALE ALLA PRESIDENZA RELATIVE ALLE POLITICHE ANTIDROGA" - (Cap-pg: 2113/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	4.500.769 4.488.429 4.487.576 44.875.760	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.500.769 4.488.429 4.487.576 44.875.760
DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 4 "CAREGIVER FAMILIARE" (*) - (Cap-pg: 2090/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	19.457.899 19.402.783 5.000.000 5.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	19.457.899 19.402.783 5.000.000 5.000.000
DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 7 "OSSERVATORIO FAMILIARE" (*) - (Cap-pg: 2091/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	486.447 485.070 484.977 484.977	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	486.447 485.070 484.977 484.977
DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 "POLITICHE PARI OPPORTUNITA'" (*) - (Cap-pg: 2108/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	8.134.276 8.189.724 8.184.366 8.184.366	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.134.276 8.189.724 8.184.366 8.184.366

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" (*) - (Cap-pg: 2102/1 - 2102/7)	2019	104.751.602	<<	<<	<<	104.751.602
	2020	104.738.524	<<	<<	<<	104.738.524
	2021	104.737.624	<<	<<	<<	104.737.624
	2022 e succ.	104.737.624	<<	<<	<<	104.737.624
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 p. 2 "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" (*) - (Cap-pg: 2102/4)	2019	2.432.237	<<	<<	<<	2.432.237
	2020	2.425.348	<<	<<	<<	2.425.348
	2021	2.424.887	<<	<<	<<	2.424.887
	2022 e succ.	2.424.887	<<	<<	<<	2.424.887
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'" (*) - (Cap-pg: 2108/1)	2019	14.573.203	<<	<<	<<	14.573.203
	2020	14.530.541	<<	<<	<<	14.530.541
	2021	14.527.645	<<	<<	<<	14.527.645
	2022 e succ.	14.527.645	<<	<<	<<	14.527.645
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 205 "FONDO INNOVAZIONE SOCIALE" - (Cap-pg: 2112/1)	2019	9.728.950	<<	<<	<<	9.728.950
	2020	9.701.392	<<	<<	<<	9.701.392
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 349 "FONDO SOSTEGNO NATALITÀ" (*) - (Cap-pg: 2137/1)	2019	22.376.584	<<	<<	<<	22.376.584
	2020	12.611.809	<<	<<	<<	12.611.809
	2021	5.819.728	<<	<<	<<	5.819.728
	2022 e succ.	5.819.728	<<	<<	<<	5.819.728
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 411 "FONDO ADOZIONI" " (*) - (Cap-pg: 2134/1)	2019	24.322.374	<<	<<	<<	24.322.374
	2020	24.253.479	<<	<<	<<	24.253.479
	2021	24.248.868	<<	<<	<<	24.248.868
	2022 e succ.	24.248.868	<<	<<	<<	24.248.868
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 417 "PIANO ANTI TRATTA" (*) - (Cap-pg: 2108/3)	2019	14.593.424	<<	<<	<<	14.593.424
	2020	14.552.087	<<	<<	<<	14.552.087
	2021	14.549.321	<<	<<	<<	14.549.321
	2022 e succ.	14.549.321	<<	<<	<<	14.549.321

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.2)					
L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 1257/6 - 1257/16 - 1257/17 - 1257/32 - 1257/37)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	481.539 481.365 481.273 4.812.730
L. n. 656 del 1986 art. 13 "COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE TERRITORIALI E SUPERIORE" - (Cap-pg: 1274/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.745.000 3.745.000 3.745.000 37.450.000
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1257/14)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	13.012 13.012 13.012 131.840
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.2)					
L. n. 112 del 2016 art. 3 c. 1 "ISTITUZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI" (*) - (Cap-pg: 3553/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	2.000.000 << << <<	<< << << <<	53.100.000 56.100.000 56.100.000 56.100.000
L. n. 328 del 2000 art. 20 c. 8 "FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI" (*) - (Cap-pg: 3671/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	400.958.592 400.958.592 400.958.592 400.958.592
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" - (Cap-pg: 3538/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	573.200.000 571.000.000 568.900.000 5.610.200.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche previdenziali (25) Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 2.1)					
L. n. 88 del 1989 art. 37 "GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI" - (Cap-pg: 4339/1)	2019 3.889.118.878 2020 5.100.530.878 2021 6.995.358.878 2022 e succ. 63.366.588.780	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.889.118.878 5.100.530.878 6.995.358.878 63.366.588.780
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO" - (Cap-pg: 4282/1)	2019 251.918 2020 251.918 2021 251.918 2022 e succ. 2.519.180	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	251.918 251.918 251.918 2.519.180
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 204 "FONDO PER I LAVORATORI/AUTONOMI" - (Cap-pg: 4324/1)	2019 11.540.000 2020 11.300.000 2021 10.700.000 2022 e succ. 95.380.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	11.540.000 11.300.000 10.700.000 95.380.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche per il lavoro (26) Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.1) DL n. 149 del 2013 art. 16 c. 2 "ONERI CONNESSI AI TRATTAMENTI CIG E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI" (*) - (Cap-pg: 2235/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000	<<	<<	<<	4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	4.000.000 << << <<	<<	<<	<<	4.000.000 << << <<
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	141.673 141.673 141.673 1.416.730	<<	<<	<<	141.673 141.673 141.673 1.416.730

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione	Programma	Stato di Previsione	Autorizzazione	(Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota				
<p>Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.6)</p>					<p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p>9.000.000 9.000.000 9.000.000 90.000.000</p>	<p>188.057 188.057 188.057 1.880.570</p>	<p>9.000.000 9.000.000 9.000.000 90.000.000</p>	<p>188.057 188.057 188.057 1.880.570</p>
<p>DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" - (Cap-pg: 1746/1)</p>					<p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p>9.000.000 9.000.000 9.000.000 90.000.000</p>	<p>188.057 188.057 188.057 1.880.570</p>	<p>9.000.000 9.000.000 9.000.000 90.000.000</p>	<p>188.057 188.057 188.057 1.880.570</p>
<p>RD n. 1058 del 1929 art. 8 "CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO" - (Cap-pg: 3111/6)</p>					<p>2019 2020 2021 2022 e succ.</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p><< << << <<</p>	<p>9.000.000 9.000.000 9.000.000 90.000.000</p>	<p>188.057 188.057 188.057 1.880.570</p>	<p>9.000.000 9.000.000 9.000.000 90.000.000</p>	<p>188.057 188.057 188.057 1.880.570</p>

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)					
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 5.1)					
L. n. 91 del 1992 art. 9bis c. 3 p. S "STABILIZZAZIONE RIASSEGNAZIONI/ CONTRIBUTI PER ACQUISTO, RIACQUISTO, RINUNCIA O CESSAZIONE DELLA CITTADINANZA" - (Cap-pg: 2270/1 - 2270/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.486.441 << << <<
L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 2219/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	14.424 14.553 14.553 145.530
L. n. 108 del 1996 art. 14 "DISPOSIZIONI IN MATERIA D'USURA" (*) - (Cap-pg: 2341/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	969.730 1.000.000 1.000.000 1.000.000
L. n. 122 del 2016 art. 14 c. 2 "CONTRIBUTO PER INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI REATI DI TIPO MAFIOSO, RICHIESTE ESTORSIVE, USURA E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI" (*) - (Cap-pg: 2341/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.911.681 10.000.000 10.000.000 10.000.000
L. n. 189 del 2002 art. 38 "COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7351/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.416.078 8.491.070 8.491.070 84.910.700
L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI." (*) - (Cap-pg: 2309/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.922.264 1.956.197 1.756.197 1.756.197

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 13 del 2017 art. 6 c. 1 p. A "SPESE NOTIFICAZIONE PROVVIMENTO D'ESPULSIONE" - (Cap-pg: 2255/4)	2019	<<	<<	<<	183.102
	2020	<<	<<	<<	184.734
	2021	<<	<<	<<	184.734
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	1.847.340
DL n. 119 del 2014 art. 5 c. 1 p. A "AUMENTO COMMISSIONI TERRITORIALI - IMMIGRAZIONE" - (Cap-pg: 2255/2)	2019	<<	<<	<<	59.086
	2020	<<	<<	<<	120.000
	2021	<<	<<	<<	90.000
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	900.000
DL n. 174 del 2015 art. 11 c. 2 "PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE." - (Cap-pg: 2352/3)	2019	<<	<<	<<	2.357.552
	2020	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7365/1)	2019	<<	<<	<<	1.082.356
	2020	<<	<<	<<	1.820.000
	2021	<<	<<	<<	1.456.000
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	14.560.000
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7366/2 - 7366/1 - 7367/1)	2019	<<	<<	<<	55.895
	2020	<<	<<	<<	56.393
	2021	<<	<<	<<	56.393
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	563.930
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 4 "RETI" - (Cap-pg: 7365/3)	2019	<<	<<	<<	39.577
	2020	<<	<<	<<	65.930
	2021	<<	<<	<<	52.930
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	529.300
DL n. 416 del 1989 art. 1 nonaginta novem c. 1septies "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO POLITICO" - (Cap-pg: 2352/1)	2019	<<	<<	<<	43.005.040
	2020	<<	<<	<<	44.760.475
	2021	<<	<<	<<	44.760.475
2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	447.604.750

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 2253/8 - 2258/3 - 2258/4 - 2258/6 - 2259/4 - 7354/1 - 7364/1)	2019	633.604	<<	<<	<<	633.604
	2020	621.988	<<	<<	<<	621.988
	2021	593.988	<<	<<	<<	593.988
	2022 e succ.	5.939.880	<<	<<	<<	5.939.880
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 2253/2 - 2253/17)	2019	71.633	<<	<<	<<	71.633
	2020	65.792	<<	<<	<<	65.792
	2021	65.792	<<	<<	<<	65.792
	2022 e succ.	657.920	<<	<<	<<	657.920
DPR n. 9 del 1972 art. 3 c. 2 "CONSERVAZIONE ALLA COMPETENZA STATALE DI TALUNI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO, URGENTE E PEREQUATIVO" - (Cap-pg: 2314/2)	2019	149.530	<<	<<	<<	149.530
	2020	150.862	<<	<<	<<	150.862
	2021	150.862	<<	<<	<<	150.862
	2022 e succ.	1.508.620	<<	<<	<<	1.508.620
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 279 "MISURE IN FAVORE DI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E FEMMINICIDIO" - (Cap-pg: 2341/4)	2019	2.460.256	<<	<<	<<	2.460.256
	2020	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 350 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI" - (Cap-pg: 7372/1)	2019	2.477.920	<<	<<	<<	2.477.920
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Elsexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7351/4)	2019	4.295.062	<<	<<	<<	4.295.062
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 535/bis p. A "PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO I FONDI EUROPEI IN MATERIA MIGRATORIA" - (Cap-pg: 2301/2)	2019	991.168	<<	<<	<<	991.168
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 2253/12 - 7351/3)	2019	3.473.754	<<	<<	<<	3.473.754
	2020	3.504.707	<<	<<	<<	3.504.707
	2021	3.504.707	<<	<<	<<	3.504.707
	2022 e succ.	35.047.070	<<	<<	<<	35.047.070

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1262 "FONDO PER ESIGENZE CONNESSE AD INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO" - (Cap-pg: 2390/1)	2019	1.315.031	<<	<<	<<	1.315.031
	2020	1.415.581	<<	<<	<<	1.415.581
	2021	1.415.581	<<	<<	<<	1.415.581
	2022 e succ.	14.155.810	<<	<<	<<	14.155.810
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 113 "CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA" (*) - (Cap-pg: 2310/1 - 2310/2)	2019	357.145	<<	<<	<<	357.145
	2020	360.328	<<	<<	<<	360.328
	2021	360.328	<<	<<	<<	360.328
	2022 e succ.	360.328	<<	<<	<<	360.328
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 "FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI" - (Cap-pg: 2353/2)	2019	404.219	<<	<<	<<	404.219
	2020	407.821	<<	<<	<<	407.821
	2021	407.821	<<	<<	<<	407.821
	2022 e succ.	4.078.210	<<	<<	<<	4.078.210
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 4.1)	2019	115.542	<<	<<	<<	115.542
	2020	115.542	<<	<<	<<	115.542
	2021	115.542	<<	<<	<<	115.542
	2022 e succ.	1.155.420	<<	<<	<<	1.155.420
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 20.1)	2019	5.201.430.000	<<	<<	<<	5.201.430.000
	2020	6.849.800.000	<<	<<	<<	6.849.800.000
	2021	7.000.000.000	<<	<<	<<	7.000.000.000
	2022 e succ.	26.858.600.000	<<	<<	<<	26.858.600.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 "FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020" - (Cap-pg: 8000/8)	2019	5.201.430.000	<<	<<	<<	5.201.430.000
	2020	6.849.800.000	<<	<<	<<	6.849.800.000
	2021	7.000.000.000	<<	<<	<<	7.000.000.000
	2022 e succ.	26.858.600.000	<<	<<	<<	26.858.600.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)					
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)					
LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 350 "FONDO GUARDIA DI FINANZA" - (Cap-pg: 4299/1)	15.000.000 15.000.000 15.000.000 150.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	15.000.000 15.000.000 15.000.000 150.000.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.4)					
DL n. 119 del 2018 art. 18 c. 2 "RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI" - (Cap-pg: 3919/1)	<< 3.000.000 6.000.000 60.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 3.000.000 6.000.000 60.000.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					
DPR n. 633 del 1972 art. 38/bis c. 4 "RIMBORSI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO" - (Cap-pg: 3810/1)	1.316.700.000 2.012.700.000 1.043.300.000 10.433.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.316.700.000 2.012.700.000 1.043.300.000 10.433.000.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.5)					
LS n. 183 del 2011 art. 6 c. 1 "TRASFERIMENTO IMMOBILI DELLO STATO A SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO" (*) - (Cap-pg: 3902/1)	520.000 520.000 520.000 520.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	520.000 520.000 520.000 520.000
2019 2020 2021 2022 e succ.					

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizi finanziari e monetazione (29.9) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.9) L. n. 876 del 1973 art. 3 "GARANZIE CAMBIO" - (Cap-pg: 1565/1) 2019 2020 2021 2022 e succ. 5.000.000	<< << << 5.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << 5.000.000
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8) DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter "ACCORPAMENTO AGENZIE FISCALI E AAMS" - (Cap-pg: 3920/4) 2019 2020 2021 2022 e succ. 80.120.171 80.120.171 80.120.171 716.081.539	80.120.171 80.120.171 80.120.171 716.081.539	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	80.120.171 80.120.171 80.120.171 716.081.539
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 "FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE ENTRATE)" - (Cap-pg: 3890/2) 2019 2020 2021 2022 e succ. 752.948.951 752.948.951 752.948.951 7.529.489.510	752.948.951 752.948.951 752.948.951 7.529.489.510	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	752.948.951 752.948.951 752.948.951 7.529.489.510
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A "FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)" - (Cap-pg: 3901/2 - 3920/2) 2019 2020 2021 2022 e succ. 81.593.625 81.593.625 81.593.625 815.936.250	81.593.625 81.593.625 81.593.625 815.936.250	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	81.593.625 81.593.625 81.593.625 815.936.250

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giovani e sport (30)						
Attività ricreative e sport (30.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1)						
DL n. 87 del 2018 art. 13 c. 5 "SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE" - (Cap-pg: 2092/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	6.788.292 << 593.538 49.535.380	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.788.292 << 593.538 49.535.380
DLG n. 303 del 1999 "ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59." - (Cap-pg: 2096/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	386.920 432.391 432.309 4.323.090	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	386.920 432.391 432.309 4.323.090
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "SPORTE PERIFERIE" (*) - (Cap-pg: 7457/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	9.728.950 9.701.392 9.699.547 9.699.547	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.728.950 9.701.392 9.699.547 9.699.547
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. I/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7457/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	29.186.849 14.552.087 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	29.186.849 14.552.087 << <<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 "COMITATO PARAOLIMPIONICO" (*) - (Cap-pg: 2132/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	20.469.950 20.469.950 20.469.950 20.469.950	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 2.000.000 <<	<< << << <<	22.469.950 22.469.950 22.469.950 20.469.950

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2)						
L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA" (*) - (Cap-pg: 2185/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	100.945.320 100.611.292 101.849.069 101.849.069	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	100.945.320 100.611.292 101.849.069 101.849.069
DL. n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI" (*) - (Cap-pg: 2106/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	37.321.529 37.301.143 37.299.755 37.299.755	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	37.321.529 37.301.143 37.299.755 37.299.755
Turismo (31)						
Sviluppo e competitività' del turismo (31.1)						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (UdV - 3.1)						
DL. n. 83 del 2014 art. 11/bis c. 1 "PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE ORIGINAL" (*) - (Cap-pg: 6825/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
DL. n. 262 del 2006 art. 2 c. 98 "SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO" - (Cap-pg: 6823/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	2.367.555 2.367.555 2.367.555 21.107.995	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.367.555 2.367.555 2.367.555 21.107.995
LF. n. 388 del 2000 art. 145 c. 17 p. 1 "CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CAI PER LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO" (*) - (Cap-pg: 6823/7)	2019 2020 2021 2022 e succ.	2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.1) L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 1031/18 - 1031/19)	2019 525.345 2020 515.345 2021 515.345 2022 e succ. 5.153.450	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	525.345 515.345 515.345 5.153.450
L. n. 94 del 1997 art. 2 "RETI" - (Cap-pg: 1031/2)	2019 144.766 2020 144.766 2021 144.766 2022 e succ. 1.447.660	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	144.766 144.766 144.766 1.447.660
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 7.1)	2019 58.738.000 2020 80.947.319 2021 115.947.319 2022 e succ. 755.631.233	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	58.738.000 80.947.319 115.947.319 755.631.233
L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 7041/1)	2019 810.487 2020 << 2021 << 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	810.487 << << <<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 5.1)	2019 283.834 2020 283.834 2021 283.834 2022 e succ. 2.838.340	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	283.834 283.834 283.834 2.838.340
L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1080/1)	2019 810.487 2020 << 2021 << 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	810.487 << << <<
DLT n. 377 del 1945 "RIPARTIZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO IN DUE DISTINTI MINISTERI RISPETTIVAMENTE DENOMINATI MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO E MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE" - (Cap-pg: 1081/18)	2019 283.834 2020 283.834 2021 283.834 2022 e succ. 2.838.340	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	283.834 283.834 283.834 2.838.340

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 2.1)						
L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1112/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	7.000.000 7.000.000 1.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	7.000.000 7.000.000 1.000.000 <<
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 6.1)						
L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1086/1 - 7621/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 3.1)						
L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 7131/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	3.833.660 43.660 2.881.568 7.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.833.660 43.660 2.881.568 7.000.000
L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 1051/9)	2019 2020 2021 2022 e succ.	2.994 2.994 2.994 29.940	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.994 2.994 2.994 29.940
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 5.1)						
L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1414/1 - 7191/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	7.000.000 5.000.000 << 62.500.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	7.000.000 5.000.000 << 62.500.000
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1058/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	14.007 13.831 13.652 136.520	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	14.007 13.831 13.652 136.520

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DL n. 101 del 2013 art. 1 c. 6 "SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI" - (Cap-pg: 1065/1)	2019	206	<<	<<	<<	206
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.		<<	<<	<<	
DLG n. 150 del 2009 art. 14 c. 11 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" "	2019	17.172	<<	<<	<<	17.172
	2020	16.957	<<	<<	<<	16.957
	2021	16.739	<<	<<	<<	16.739
	2022 e succ.	167.390	<<	<<	<<	167.390
DLG n. 300 del 1999 art. 41 "ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" - (Cap-pg: 1058/9 - 1058/16)	2019	41.397	<<	<<	<<	41.397
	2020	40.876	<<	<<	<<	40.876
	2021	40.348	<<	<<	<<	40.348
	2022 e succ.	403.480	<<	<<	<<	403.480
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1058/4)	2019	16.481	<<	<<	<<	16.481
	2020	16.274	<<	<<	<<	16.274
	2021	16.064	<<	<<	<<	16.064
	2022 e succ.	160.640	<<	<<	<<	160.640
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (UdV - 2.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1425/1 - 7005/1)	2019	41.070.637	<<	<<	<<	41.070.637
	2020	32.197.118	<<	<<	<<	32.197.118
	2021	18.634.000	<<	<<	<<	18.634.000
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 3.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1084/1 - 7051/1)	2019	16.637.284	<<	<<	<<	16.637.284
	2020	33.637.284	<<	<<	<<	33.637.284
	2021	41.637.284	<<	<<	<<	41.637.284
	2022 e succ.	346.000.000	<<	<<	<<	346.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)					
L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 1228/1 - 7016/1 - 7016/6)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	40.572.245 37.597.042 37.596.231 377.380.440
L. n. 94 del 1997 art. 2 "RET" - (Cap-pg: 1305/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.368.374 4.720.852 4.721.757 47.217.570
DPR n. 3 del 1957 art. 33 "FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - (Cap-pg: 1228/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	15.991 15.991 15.991 162.030
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 436 "CORSI DI FORMAZIONE" - (Cap-pg: 1304/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	300.000 300.000 300.000 3.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 5.2)					
DPR n. 520 del 1955 "RIORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE" - (Cap-pg: 4812/9)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	252.111 252.111 252.111 2.521.110
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO" - (Cap-pg: 4812/6 - 4812/7)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	657.319 657.319 657.319 6.573.190

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 6.2)						
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 2920/3)	2019 2020 2021 2022 e succ.	28.888 29.139 29.139 291.390	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	28.888 29.139 29.139 291.390
L. n. 836 del 1973 art. 1 "TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE" - (Cap-pg: 2922/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	208.145 210.000 60.282 602.820	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	208.145 210.000 60.282 602.820
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 7600/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.969.808 1.987.360 1.987.360 19.873.600	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.969.808 1.987.360 1.987.360 19.873.600
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "SOFTWARE APPLICATIVO" - (Cap-pg: 7600/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	12.528 12.640 12.640 126.400	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.528 12.640 12.640 126.400
DLG n. 29 del 1993 art. 24 "INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PER / DIRIGENTI" - (Cap-pg: 2912/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	42.743 43.124 47.772 431.240	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	42.743 43.124 47.772 431.240
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 2920/12 - 2920/21 - 2920/23 - 2920/25 - 2920/26 - 2920/28 - 2950/1 - 7620/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	13.763.193 13.942.928 13.942.928 139.429.280	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	13.763.193 13.942.928 13.942.928 139.429.280
DPR n. 3 del 1957 art. 33 "FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - (Cap-pg: 2920/27 - 2956/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	1.825.595 1.838.065 1.838.065 18.380.650	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.825.595 1.838.065 1.838.065 18.380.650

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7628/1)	2019	5.867.715	<<	<<	<<	5.867.715
	2020	5.920.000	<<	<<	<<	5.920.000
	2021	5.920.000	<<	<<	<<	5.920.000
	2022 e succ.	1.840.000	<<	<<	<<	1.840.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 2960/1 - 7626/1)	2019	2.795.500	<<	<<	<<	2.795.500
	2020	2.820.409	<<	<<	<<	2.820.409
	2021	2.820.409	<<	<<	<<	2.820.409
	2022 e succ.	28.204.090	<<	<<	<<	28.204.090
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI" - (Cap-pg: 3000/1)	2019	5.601.936	<<	<<	<<	5.601.936
	2020	5.651.853	<<	<<	<<	5.651.853
	2021	5.651.853	<<	<<	<<	5.651.853
	2022 e succ.	56.518.530	<<	<<	<<	56.518.530
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 "FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE" - (Cap-pg: 3001/1)	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 3.2)	2019	180.000	<<	<<	<<	180.000
	2020	180.000	<<	<<	<<	180.000
	2021	180.000	<<	<<	<<	180.000
	2022 e succ.	1.800.000	<<	<<	<<	1.800.000
L n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 3462/18 - 3481/3)	2019	1.718	<<	<<	<<	1.718
	2020	1.718	<<	<<	<<	1.718
	2021	1.718	<<	<<	<<	1.718
	2022 e succ.	17.180	<<	<<	<<	17.180
L n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 3462/13)	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
L n. 790 del 1975 "INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 3462/8)	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 65 del 2018 art. 7 "SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE - ATTUAZIONE DIRETTIVA NIS (NETWORK INFORMATION SECURITY)" - (Cap-pg: 3502/1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 5.2)	2019	90.000	<<	<<	<<	90.000
	2020	100.000	<<	<<	<<	100.000
	2021	100.000	<<	<<	<<	100.000
	2022 e succ.	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
DLG n. 65 del 2018 art. 7 "SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE - ATTUAZIONE DIRETTIVA NIS (NETWORK INFORMATION SECURITY)" - (Cap-pg: 1060/1 - 1060/2 - 1060/3) Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3)	2019	133.791	<<	<<	<<	133.791
	2020	132.113	<<	<<	<<	132.113
	2021	130.409	<<	<<	<<	130.409
	2022 e succ.	1.304.090	<<	<<	<<	1.304.090
DL n. 104 del 2013 art. 17 c. 3 "RISORSE PER RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO DAL MIUR" - (Cap-pg: 5217/2)	2019	342.281	<<	<<	<<	342.281
	2020	348.401	<<	<<	<<	348.401
	2021	347.904	<<	<<	<<	347.904
	2022 e succ.	3.479.040	<<	<<	<<	3.479.040
DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A." - (Cap-pg: 5200/2)	2019	2.307.399	<<	<<	<<	2.307.399
	2020	2.301.049	<<	<<	<<	2.301.049
	2021	2.300.611	<<	<<	<<	2.300.611
	2022 e succ.	23.006.110	<<	<<	<<	23.006.110
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.4)	2019	275.747	<<	<<	<<	275.747
	2020	275.747	<<	<<	<<	275.747
	2021	275.747	<<	<<	<<	275.747
	2022 e succ.	2.757.470	<<	<<	<<	2.757.470
L. n. 355 del 1961 "ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME" - (Cap-pg: 4461/14)	2019	275.747	<<	<<	<<	275.747
	2020	275.747	<<	<<	<<	275.747
	2021	275.747	<<	<<	<<	275.747
	2022 e succ.	2.757.470	<<	<<	<<	2.757.470

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

		(in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.5)	L. n. 720 del 1984 art. 1 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA" - (Cap-pg: 1322/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.038.857 5.038.857 5.038.857 10.077.714	
	DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 "FONDO AGGREGAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI" (*) - (Cap-pg: 3028/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.879.995 9.879.995 9.879.994 10.000.000
	LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 419 "INCREMENTO DOTAZIONI PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI" (*) - (Cap-pg: 1263/2)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.230.889 3.819.312 3.819.311 3.819.311
	LF n. 388 del 2000 art. 62 "PROGRAMMA CONVENZIONI CONSIP" - (Cap-pg: 1263/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.308.888 3.308.888 3.308.888 33.088.880

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione AutORIZZAZIONE (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondi da ripartire (33)					
Fondi da assegnare (33.1)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)					
L. n. 196 del 2009 art. 34ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 3051/1)	2019 135.865.184 2020 153.855.184 2021 153.846.386 2022 e succ. 937.049.316	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	135.865.184 153.855.184 153.846.386 937.049.316
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 p. 1 "SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI/BILANCIO" - (Cap-pg: 3050/1)	2019 100.000.000 2020 87.500.000 2021 100.000.000 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	-2.000.000 << << <<	98.000.000 87.500.000 100.000.000 <<
DL n. 119 del 2018 art. 26 c. 1 "INCREMENTO DEL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE" - (Cap-pg: 3833/1)	2019 << 2020 << 2021 << 2022 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
DL n. 269 del 2003 art. 29 "FONDO CANONI DI LOCAZIONE" - (Cap-pg: 3070/1)	2019 20.544.276 2020 25.544.276 2021 29.544.276 2022 e succ. 265.898.484	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.544.276 25.544.276 29.544.276 265.898.484
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA" - (Cap-pg: 3075/1)	2019 109.603.000 2020 94.542.000 2021 168.941.000 2022 e succ. 1.351.838.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	109.603.000 94.542.000 168.941.000 1.351.438.000

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Debito pubblico (34)						
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 21.1)						
L. n. 941 del 1953 "FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI" - (Cap-pg: 2247/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	975.000.000 985.000.000 985.000.000 9.850.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	975.000.000 985.000.000 985.000.000 9.850.000.000
DPR n. 398 del 2003 "DEBITI" - (Cap-pg: 2242/1)	2019 2020 2021 2022 e succ.	110.000.000 105.000.000 105.000.000 1.050.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	110.000.000 105.000.000 105.000.000 1.050.000.000